**SOMMARIO**

**Procedure sottosoglia**

[1. Decisione di contrarre e affidamento diretto di lavori](#a1)

[2. Decisione di contrarre e affidamento diretto di servizi/forniture](#a2)

[3. Avviso indagine di mercato per affidamento diretto di lavori](#a3)

[4. Avviso indagine di mercato per affidamento diretto di servizi/forniture](#a4)

[5. Pubblicazione esito indagine di mercato per affidamento diretto di lavori/servizi/forniture](#a5)

[6. Lettera di incarico per affidamento diretto di lavori](#a6)

[7. Lettera di incarico per affidamento diretto di servizi/forniture](#a7)

[8. Lettera di invito per procedura negoziata per l’affidamento di lavori](#a8)

[9. Lettera di invito per procedura negoziata per l’affidamento di servizi/forniture](#a9)

\*

**Procedure soprasoglia**

[10. Determinazione a contrarre e contestuale indizione della procedura di gara per l’affidamento di lavori mediante procedura aperta](#a10)

[11. Determinazione a contrarre e contestuale indizione della procedura di gara per l’affidamento di servizi/forniture mediante procedura aperta](#a11)

[12. Disciplinare di gara solo prezzo per affidamento di lavori mediante procedura aperta](#a12)

[13. Disciplinare di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidamento di lavori mediante procedura aperta](#a13)

[14. Disciplinare di gara per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori](#a14)

[15. Disciplinare di gara per l’affidamento di servizi/forniture con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo](#a15)

[16. Disciplinare di gara per l’affidamento di servizi/forniture solo prezzo](#a16)

\*

**Capitolati**

[17. Capitolato speciale lavori](#a17)

[18. Capitolato speciale servizi](#a18)

[19. Capitolato speciale forniture](#a19)

\*

**Aggiudicazione**

[20. Proposta di aggiudicazione](#a20)

[21. Determina di aggiudicazione](#a21)

\*

**Schema di contratto**

[22. Schema di contratto d’appalto](#a22)

\*

**Consultazione preliminare di mercato**

[23. Avviso di consultazione preliminare di mercato](#a23)

[24. Manifestazione di interesse consultazione preliminare di mercato](#a24)

\*

**Modulistica**

[25. DGUE](#a25)

[26. Domanda di partecipazione per lavori/servizi forniture](#a26)

[27. Indicazione CCNL, costi manodopera e oneri interni aziendali](#a27)

\*

**Nomina organi di gara e Verbali**

[28. Provvedimento di nomina del RUP](#a28)

[29. Provvedimento di nomina del seggio di gara](#a29)

[30. Provvedimento di nomina della commissione giudicatrice](#a30)

[31. Verbale seggio di gara](#a31)

[32. Verbale commissione giudicatrice](#a32)

\*

**Interesse transfrontaliero certo**

[33. Avviso per manifestazione di interesse](#a33)

[34. Manifestazione di interesse](#a34)

\*

**Esecuzione**

[35. Autorizzazione al subappalto](#a35)

[36. Verbale di consegna in via d’urgenza per lavori](#a36)

[37. Verbale di consegna in via d’urgenza per servizi/forniture](#a37)

[38. Verbale di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione](#a38)

[39. Relazione unica RUP](#a39)

[40. Verbale di sospensione lavori](#a40)

[41. Verbale di ripresa lavori](#a41)

[42. Atto di sottomissione](#a42)

\*

**Accordo Quadro**

[43. Accordo Quadro – Disciplinare di gara](#a43)

[44. Accordo Quadro – Condizioni generali](#a44)

[45. Contratto attuativo](#a45)

**DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI INFERIORI A 150.000,00 EURO**

***(ex articolo 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023)***

IL DIRIGENTE *(o altro organo deliberante)*

**Premesso che:**

- si rende necessario procedere ad affidare l’appalto relativo ai lavori \_\_\_\_\_\_\_ dell’importo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_\_\_;

**Visti:**

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, efficace dal 1° luglio 2023 (in seguito: Codice);

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare l’articolo 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**Rilevato:**

**-** preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e/o per il carattere territoriale della prestazione oggetto di affidamento;

**Considerato:**

- che l’articolo 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;

- che l’Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*

- che, trattandosi di affidamento con importo inferiore ad euro 150.000,00, non sussite l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 37 del D.lgs. n. 36/2023;

- che, trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore ad euro 500.000,00, questa Amministrazione può, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomammente all’affidamento dell’appalto;

- che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate, di cui all’articolo 48 del D.lgs. n. 36/2023, avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I e II, dello stesso decreto, in particolare, del principio del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell’affidamento, di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell’equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, nonché nel rispetto dei principi e diritti digitali, di trasparenza, pubblicità;

- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 36/2023;

- che, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale, ferma in ogni caso la possibilità per le Stazioni appaltanti di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ai sensi dell’articolo 54, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. n. 36/2023);

- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all’Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023;

**Dato atto**:

***- (opzione 1)*** che, stante l’assenza di qualsivoglia obbligo gravante sugli enti locali circa l’utilizzo del Mercato elettronico di acquisto della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti per l’affidamento di contratti di lavoro, questa Amministrazione non intende avvelersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme all’articolo 25 del D.lgs. n. 36/2023;

***Oppure***

***- (opzione 2)*** che, nonostante l’assenza di qualsivoglia obbligo gravante sugli enti locali circa lutilizzo del Mercato elettronico di acquisito della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti per l’affidamento di contratti di lavoro, questa Amministrazione intende avvelersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme all’articolo 35 del D.lgs. n. 36/2023;

- che, ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. n. 36/2023 l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’articolo 1 del D.lgs. n. 36/2023;

**Considerato:**

- che, in conformità a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 del Codice;

***- (opzione 1)*** che con riferimento a quanto disposto dall’articolo 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell’importo contrattuale;

***Oppure***

***- (opzione 2)*** che con riferimento a quanto disposto dall’articolo 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla Stazione appaltante appaltante / e del possesso da parte dell’Operatore economico di idonea garanzia assicurativa /e del miglioramento del prezzo di affidamento (secondo il parere del Presidente dell’ ANAC del 26 settembre 2023 - fasc.3541.2023);

- che, ai sensi di quanto disposto all’articolo 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;

- che l’articolo 15, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, prevede che, ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, con relative responsabilità ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferma restando l’unicità del Responsabile Unico del Progetto (RUP), nonché le sue funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;

- che, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del del D.lgs. n. 36/2023 è previsto che “*Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

**Considerato**, altresì:

- l’articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023 e l’articolo 6 *bis* della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- l’interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell’organizzazione del lavoro, dell’utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell’elevazione degli *standard* qualitativi ed economici dei servizi, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

- il principio di rotazione di cui all’articolo 49 del D.lgs. n. 36/2023 il quale, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000, oltre che in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale Affidatario diretto (comma 4). In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all’invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento dei lavori) senza eccezione, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta;

**Dato atto: *(nel caso di RUP nominato in precedente/separato atto)***

*-* che il Responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 è \_\_\_\_\_\_\_\_,

- che il suddetto RUP è altresì responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

***Oppure***

- ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed in applicazione del modello organizzativo adottatto da codesta Amministrazione in osservanza al principio di auto-organizzaizone amministrativa di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 36/2023, sono stati nominati i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Dato atto: *(in caso di previa indagine di mercato****)*

- che è stata svolta una indagine di mercato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(precisare*: tramite procedura telematica sul portale\_\_\_\_\_\_ / “off-line” con pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, consultanzione di elenchi, cataloghi elettronici, internet / richiesta informale di attività e proposte progettuali analoghe svolte da Ditte e professionisti del settore / altro*)*;

- che all’esito dell’indagine sono state valutate, come da relazione istruttoria del RUP in data \_\_/\_\_/\_\_, quali migliori/più ideonee le offerte inviate dai seguenti operatori economici:

1) \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_ alla via \_\_\_\_, CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_ alla via \_\_\_\_, CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_ alla via \_\_\_\_, CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_ alla via \_\_\_\_, CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ATTENZIONE: in caso di invito / scelta del pregresso Affidatario deve essere indicata MOTIVAZIONE più stringente, facendo riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, ai sensi dell’articolo 49, comma 4, del Codice).*

**Ritenuto**:

***- (opzione 1)***pertanto, di procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza ricorrere alla piattaforma elettronica di negoziazione Mepa di Consip Spa, né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, etc.;

***- (opzione 2)*** pertanto, di procedere mediante trattative dirette da espletarsi sul MEPA di Consip / soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, etc., per il periodo che va dal mese di \_\_\_\_\_ a fine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Visti**:

- il progetto esecutivo dei lavori in appalto, predisposto ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del progetto di fattibilità tecnico- economica/documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile Unico del Progetto in data effettuata ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 34, comma 2, lett. d) dell’Allegato 1.7 al suddetto decreto;

- l’istruttoria informale a cura del RUP *(oppure del responsabile del procedimento di affidamento)* ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto Affidatario il seguente Operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che si è dichiarato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni di cui al progetto come sopra predisposto e ha presentato il preventivo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA (*oltre all’importo del DUVRI ove sussistano rischi interferenziali*) che si ritiene congruo e conveniente per l’amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

- il costo della manodopera di euro \_\_\_\_\_ indicato in sede di presentazione del preventivo dall’Affidatario, che risulta congruo;

- il contratto collettivo applicato \_\_\_\_\_\_ in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell’appalto, che risulta adeguato;

- il quadro economico complessivo costituito da: prezzo di affidamento euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; costi interferenziali euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_; IVA euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; importo preventivo per revisione prezzi (articolo 60, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_; supporto al RUP (articolo 15, comma 6, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_\_; somme a disposizione (articolo 9, comma 1, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; spese tecniche/ incentivi per funzioni tecniche (articolo 45, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_.

**Verificato**:

- all’esito dell’istruttoria di cui sopra, che l’offerta risponde alle caratteristiche richieste, risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione appaltante e l’Operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all’avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

**Ritenuto:**

***- (opzione 1)*** pertanto, di procedere ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’affidamento di quanto in oggetto al seguente Operatore economico

Operatore Economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Importo complessivo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_,00 oltre IVA

in quanto l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione appaltante e l’Operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;-

***Oppure***

***- (opzione 2)*** pertanto, che l’Operatore economico uscente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha fornito in precedenza un lavoro di ottimo livello, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell’Operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l’Operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

**-** che il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

**Dato atto:**

- che l’articolo 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- che è rispettato il principio di rotazione di cui all’articolo 49 del D.lgs. n. 36/2023 *(derogabile se importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell’articolo 49 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023)*;

- che il CUP acquisito e assegnato all’intervento è \_\_\_\_\_\_\_

***Oppure***

- che trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria non è richiesta l’acquisizione del CUP;

- che alla presente procedura è stato assegnato dall’ANAC li numero di SmartCIG in testata per l’affidamento di quanto in oggetto per un importo complessivo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA;

- che il RUP ha provveduto/provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’articolo 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;

***- (per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro)***che per l’avvio dell’esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 36/2023, si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell’Affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell’appalto;

***Oppure***

***- (per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro)***che per l’avvio immediato dell’esecuzione del contratto si dà atto che l’Operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la Stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall’amministrazione. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;

- ai sensi dell’articolo 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’articolo 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consostente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (oppure sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell’Affidatario o dello schema di contratto);

**Dato atto:**

- ai sensi del citato articolo 17 e dell’articolo 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

● fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: \_\_\_\_;

● importo del contratto: \_\_\_\_\_\_;

● forma del contratto: ai sensi dell’articolo 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’articolo 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

● modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. 36/2023;

● clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**Ritenuto:**

- che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

- di assumere idoneo impegno di spesa.

**Rilevato:**

- il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

**- *(opzione 1)*** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

***Oppure***

**- *(opzione 2)*** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e in conformità a quanto previsto dall’articolo 26, comma 3 *bis*, del D.lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

***Oppure***

***- (opzione 3)*** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Dato atto:**

- che ai sensi dell’articolo 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto e decorsi *\_\_\_ (indicare numero)* mesi dall’avvio dei lavori, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo superiore al 5%, dell’importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

- che ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza \_\_\_ *(indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice);*

***Oppure***

- che l’affidamento ha durata infrannuale e che pertanto, vista la breve durata, non si applica la revisione prezzi ai sensi dell’articolo 60 del Codice;

**DECIDE**

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

* di approvare il progetto dei lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ redatto da \_\_\_\_\_\_\_che prevede una spesa complessiva di € \_\_\_\_\_\_\_ (IVA e somme a disposizione comprese) così costituito: lavori a base d’asta euro \_\_\_\_\_\_\_\_; oneri per la sicurezza euro \_\_\_\_\_; IVA euro\_\_\_\_\_\_\_; importo preventivo per revisione prezzi (articolo 60, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; supporto al RUP (articolo 16, comma 6. D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; somme a disposizione (articolo 9, comma 1, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_; spese tecniche/ incentivi per funzioni tecniche (articolo 45, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_; e composto dai seguenti elaborati: Relazione, planimetria, computo metrico estimativo, capitolato, etc;
* di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 all’Operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dei lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle condizioni di cui al preventivo acquisito in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* ***(eventuale)*** di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 a seguito dell’avvenuto accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, in capo all’Affidatario per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(N.B. per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro per l’avvio immediato dell’esecuzione del contratto si dà atto che l’Operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la Stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall’amministrazione. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento);*
* di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: \_\_\_

Capitolo: \_\_\_

Descrizione: \_\_\_\_

Missione: \_\_\_\_

Programma: \_\_\_

Piano dei conti: \_\_\_

Importo: € \_\_\_

Esercizio finanziario di esigibilità: \_\_\_

Capitolo: \_\_\_

Descrizione: \_\_\_\_

Missione: \_\_\_\_

Programma: \_\_\_

Piano dei conti: \_\_\_

Importo: € \_\_\_

Esercizio finanziario di esigibilità: \_\_\_\_

Capitolo: \_\_\_

Descrizione: \_\_\_\_

Missione: \_\_\_\_

Programma: \_\_\_

Piano dei conti: \_\_\_

Importo: € \_\_\_

* ***(eventuale) (in caso di affidamento pluriennale con validità successiva al triennio del bilancio di previsione)*** di riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare la restante somma relativa agli anni d’appalto successivi al \_\_\_\_\_;
* ***(eventuale) (in caso di esercizio provvisorio)*** di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento rispetta il limite stabilito dal comma 5 dell’articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000;
* di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
* di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:

- l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’Affidatario e l’acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto, nonché;

- ***(se del caso)*** l’acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatari ai sensi dell’articolo 117, del D.lgs. n. 36/2023;

- ***(se del caso)*** le autorizzazioni al subappalto per i lavori/prestazioni che l’aggiudicatario ha dichiarato in sede di offerta, alle condizioni e con le procedure di cui all’articolo 119 del citato decreto;

* ***(in caso di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro)*** di dare atto che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all’oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell’ANAC 621/2022 e ssmmii;

***Oppure***

* ***(in caso di affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00)*** di impegnare la spesa relativa al pagamento del contributo all’ANAC, dovuta in relazione al presente affidamento, e pari ad € \_\_\_\_, sul cap. \_\_\_\_\_\_\_ del bilancio 20\_\_\_, che presenta adeguata disponibilità;
* di dare atto che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’articolo 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
* di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’Operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000;
* di individuare, anche ai fini dell’incentivazione di cui all’articolo 45 del D.lgs. 36/2023, il seguente gruppo di lavoro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* ***(eventuale) (in caso di RUP non già precedentemente nominato)*** di nominare Responsabile del Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato I.2 al D.lgs. n. 36/2023, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 *bis* della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, e dall’articolo 16 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi;
* di nominare il suddetto RUP altresì responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

***Oppure***

* di individuare, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all’articolo 7 del D.lgs. n.36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* di precisare che ***(opzione 1*)** per l’avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all’articolo 1 del D.lgs. n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell’Affidatario; ***(opzione 2)*** trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l’Operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la Stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall’amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
* di dare atto, altresì, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di \_\_\_\_\_\_\_, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo online;
* di dare atto ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000:
* che l’obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell’esercizio finanziario e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il \_\_\_\_\_\_\_\_;
* che l’impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
* di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;
* di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di \_\_\_\_\_\_, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
* di dare atto altresì che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e che esso è immediatamente efficace/ diverrà efficace ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 ed è accessibile nel sito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Luogo e data.

IL DIRIGENTE *(o altro organo deliberante)*

**DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI**

**SERVIZI / FORNITURE INFERIORI A 140.000,00 EURO**

***(ex articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023)***

IL DIRIGENTE *(o altro organo deliberante)*

**Premesso che:**

- si rende necessario procedere ad affidare l’appalto relativo alla fornitura/servizio \_\_\_\_\_\_\_ dell’importo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_;

**Visti:**

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, efficace dal 1° luglio 2023 (in seguito: Codice);

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare l’articolo 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**Rilevato:**

**-** preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e/o in ragione della tipologia di prodotti e/o per il carattere territoriale della prestazione oggetto di affidamento;

**Considerato:**

- che l’articolo 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;

- che l’Allegato I.1 al D.lgs n. 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*

- che, trattandosi di affidamento con importo inferiore ad euro 140.000,00, non sussite l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 37 del D.lgs. n. 36/2023;

- che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate, di cui all’articolo 48 del D.lgs. n. 36/2023, avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I e II, dello stesso decreto, in particolare, del principio del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell’affidamento, di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell’equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, nonché nel rispetto dei principi e diritti digitali, di trasparenza, pubblicità;

- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 36/2023;

- che, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale, ferma in ogni caso la possibilità per le Stazioni appaltanti di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ai sensi dell’articolo 54, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. n. 36/2023);

- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all’Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023;

**Dato atto**:

- che trattandosi di appalto d’importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell’art.62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

**- (*opzione 1***) (***affidamento =< 5.000 euro***) che l’affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, etc., ai sensi dell’art,1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

***Oppure***

***- (opzione 2) (affidamento => 5.000 euro)*** che l’affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, etc., ai sensi dell’art,1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

***Oppure***

***- (opzione 3) (per beni e/o servizi informatici, a prescindere dal valore)*** che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all’articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 e che, pertanto, trattandosi di approvvigionamento di servizi necessari, è necessario procedere all’acquisto “tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”;-

- che, ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. n. 36/2023 l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’articolo 1 del D.lgs. n. 36/2023;

**Considerato:**

- che, in conformità a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 del Codice;

***- (opzione 1)*** che con riferimento a quanto disposto dall’articolo 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell’importo contrattuale;

***Oppure***

***- (opzione 2)*** che con riferimento a quanto disposto dall’articolo 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla Stazione appaltante appaltante / e del possesso da parte dell’Operatore economico di idonea garanzia assicurativa /e del miglioramento del prezzo di affidamento (secondo il parere del Presidente dell’ ANAC del 26 settembre 2023 - fasc.3541.2023);

- che, ai sensi di quanto disposto all’articolo 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;

- che l’articolo 15, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, prevede che, ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, con relative responsabilità ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferma restando l’unicità del Responsabile Unico del Progetto (RUP), nonché le sue funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;

- che, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del del D.lgs. n. 36/2023 è previsto che “*Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*.

**Considerato**, altresì:

- l’articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023 e l’articolo 6 *bis* della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- l’interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell’organizzazione del lavoro, dell’utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell’elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

- il principio di rotazione di cui all’articolo 49 del D.lgs. n. 36/2023 il quale, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000, oltre che in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale Affidatario diretto (comma 4). In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all’invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio/fornitura) senza eccezione, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta;

**Dato atto: *(nel caso di RUP nominato in precedente/separato atto)***

*-* che il Responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 è \_\_\_\_\_\_\_\_,

- che il suddetto RUP è altresì responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

***Oppure***

- ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed in applicazione del modello organizzativo adottatto da codesta Amministrazione in osservanza al principio di auto-organizzaizone amministrativa di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 36/2023, sono stati nominati i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Verificato:**

- che l’istruttoria a cura del RUP (*oppure del responsabile del procedimento di affidamento*) ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l’oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018; *(N.B. in caso contrario si procederà invece all’adesione alla convenzione CONSIP o del soggetto aggregatore regionale oppure, nel caso di convenzioni ove non è obbligatoria l’adesione, si dovrà motivare la ragione della scelta di non aderire alla convenzione).*

**Dato atto: *(in caso di previa indagine di mercato****)*

- che è stata svolta una indagine di mercato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(precisare*: tramite procedura telematica sul portale\_\_\_\_\_\_ / “off-line” con pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, consultanzione di elenchi, cataloghi elettronici, internet / richiesta informale di attività e proposte progettuali analoghe svolte da Ditte e professionisti del settore);

- che all’esito dell’indagine sono state valutate, come da relazione istruttoria del RUP in data \_\_/\_\_/\_\_, quali migliori/più ideonee le offerte inviate dai seguenti operatori economici:

1) \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_ alla via \_\_\_\_, CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_ alla via \_\_\_\_, CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_ alla via \_\_\_\_, CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_ alla via \_\_\_\_, CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ATTENZIONE: in caso di invito / scelta del pregresso Affidatario deve essere indicata MOTIVAZIONE più stringente, facendo riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, ai sensi dell’articolo 49, comma 4, del Codice)*.

**Ritenuto:**

***- (opzione 1) (affidamento => 5.000 euro)*** pertanto, opportuno procedere mediante trattative dirette da espletarsi sul MEPA di Consip per il periodo che va dal mese di \_\_\_\_\_ a fine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

***- (opzione 2) (affidamento =< 5.000 euro)*** pertanto, di procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza ricorrere alla piattaforma elettronica di negoziazione Mepa di Consip Spa, né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell’art,1 comma 450 della Legge n.296/2006 così come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1 comma 502 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 130;

**Visti:**

- il progetto del servizio/fornitura, predisposto ai sensi dell’articolo 41, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato 1.7 al suddetto decreto, ***(eventuale)*** sulla base del progetto di fattibilità tecnico- economica/documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- l’istruttoria informale a cura del RUP (*oppure del responsabile del procedimento di affidamento*), ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente Operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che si è dichiarato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni di cui al progetto come sopra predisposto e ha presentato il preventivo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA (*oltre all’eventuale importo del DUVRI ove sussistano rischi interferenziali*) che si ritiene congruo e conveniente per l’amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

- il costo della manodopera di euro \_\_\_\_\_ indicato in sede di presentazione del preventivo dall’Affidatario, che risulta congruo;

- il contratto collettivo applicato \_\_\_\_\_\_ in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell’appalto, che risulta adeguato;

- il quadro economico complessivo costituito da: prezzo di affidamento euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; costi interferenziali euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_; IVA euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; importo preventivo per revisione prezzi (articolo 60, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_; supporto al RUP (articolo 15, comma 6, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_\_; somme a disposizione (articolo 9, comma 1, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; spese tecniche/ incentivi per funzioni tecniche (articolo 45, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_.

**Verificato**:

- all’esito dell’istruttoria di cui sopra, che l’offerta risponde alle caratteristiche richieste, risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione appaltante e l’Operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all’avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione di servizi/forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;

**Ritenuto:**

***- (opzione 1)*** pertanto, di procedere ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’affidamento di quanto in oggetto al seguente Operatore economico

Operatore Economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Importo complessivo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_,00 oltre IVA

in quanto l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione appaltante e l’Operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;-

***Oppure***

***- (opzione 2)*** pertanto, che l’Operatore economico uscente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha fornito in precedenza un servizio/fornitura di ottimo livello, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell’Operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l’Operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

**-** che il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

**Dato atto:**

- che l’articolo 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- che è rispettato il principio di rotazione di cui all’articolo 49 del D.lgs. n. 36/2023 *(derogabile se importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell’articolo 49, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023)*;

- che alla presente procedura è stato assegnato dall’ANAC il numero di SmartCIG in testata per l’affidamento di quanto in oggetto per un importo complessivo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA;

- che il RUP ha provveduto/provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’articolo 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;

- ***(per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro)***che per l’avvio dell’esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 36/2023, si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell’Affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell’appalto;

***Oppure***

***- (per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro)***che per l’avvio immediato dell’esecuzione del contratto si dà atto che l’Operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la Stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall’amministrazione. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;

- ai sensi dell’articolo 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’articolo 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consostente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (oppure sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell’Affidatario o dello schema di contratto);

**Dato atto:**

- ai sensi del citato articolo 17 (del D.lgs. n. 36/2023) e dell’articolo 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

● fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: \_\_\_\_;

● importo del contratto: \_\_\_\_\_\_;

● forma del contratto: ai sensi dell’articolo 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’articolo 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

● modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. n. 36/2023;

● clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**Ritenuto:**

- che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

- di assumere idoneo impegno di spesa.

**Rilevato:**

- il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

***- (opzione 1)*** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

***Oppure***

***- (opzione 2)*** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e in conformità a quanto previsto dall’articolo 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

***Oppure***

***- (opzione 3)*** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Dato atto:**

- che ai sensi dell’articolo 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto e decorsi *\_\_\_ (indicare numero)* mesi dall’avvio del servizio/fornitura, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell’importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

- che ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza \_\_\_ *(indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice);*

***Oppure***

- che l’affidamento ha durata infrannuale e che pertanto, vista la breve durata, non si applica la revisione prezzi ai sensi dell’articolo 60 del Codice;

**DECIDE**

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

* ***(eventuale)*** di approvare il progetto di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ redatto da \_\_\_\_\_\_\_
* di approvare il quadro complessivo di spesa di € \_\_\_\_\_\_\_ (IVA e somme a disposizione comprese) così costituito: prezzo di affidamento euro \_\_\_\_\_\_\_\_; ***(eventuale)*** oneri per la sicurezza euro \_\_\_\_\_; IVA euro\_\_\_\_\_\_\_; importo preventivo per revisione prezzi (articolo 60, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; supporto al RUP (articolo 16, comma 6. D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; somme a disposizione (articolo 9, comma 1, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_; spese tecniche/ incentivi per funzioni tecniche (articolo 45, D.lgs. n. 36/2023) euro \_\_\_\_\_\_\_;
* di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 all’Operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle condizioni di cui al preventivo acquisito in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* ***(eventuale)*** di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 a seguito dell’avvenuto accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’articolo 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in capo all’Affidatario per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(N.B. per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro per l’avvio immediato dell’esecuzione del contratto si dà atto che l’Operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la Stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall’amministrazione. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento);*
* di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: \_\_\_\_

Capitolo: \_\_\_

Descrizione: \_\_\_\_

Missione: \_\_\_\_

Programma: \_\_\_

Piano dei conti: \_\_\_

Importo: € \_\_\_

Esercizio finanziario di esigibilità: \_\_\_\_

Capitolo: \_\_\_

Descrizione: \_\_\_\_

Missione: \_\_\_\_

Programma: \_\_\_

Piano dei conti: \_\_\_

Importo: € \_\_\_

Esercizio finanziario di esigibilità: \_\_\_\_

Capitolo: \_\_\_

Descrizione: \_\_\_\_

Missione: \_\_\_\_

Programma: \_\_\_

Piano dei conti: \_\_\_

Importo: € \_\_\_

* ***(eventuale) (in caso di affidamento pluriennale con validità successiva al triennio del bilancio di previsione)*** di riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare la restante somma relativa agli anni d’appalto successivi al \_\_\_\_\_;
* ***(eventuale) (in caso di esercizio provvisorio)*** di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento rispetta il limite stabilito dal comma 5 dell’articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000;
* di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
* di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:

- l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’Affidatario e l’acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto, nonché;

- ***(se del caso)*** l’acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatari ai sensi dell’articolo 117, del D.lgs. n. 36/2023;

- ***(se del caso)*** le autorizzazioni al subappalto per le prestazioni che l’aggiudicatario ha dichiarato in sede di offerta, alle condizioni e con le procedure di cui all’articolo 119 del citato decreto;

* ***(in caso di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro)*** di dare atto che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all’oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell’ANAC 621/2022 e ssmmii;

***Oppure***

* ***(in caso di affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00)*** di impegnare la spesa relativa al pagamento del contributo all’ANAC, dovuta in relazione al presente affidamento, e pari ad € \_\_\_\_, sul cap. \_\_\_\_\_\_\_ del bilancio 20\_\_\_, che presenta adeguata disponibilità;
* di dare atto che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’articolo 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
* di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’Operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000;
* di individuare, anche ai fini dell’incentivazione di cui all’articolo 45 del D.lgs. 36/2023, il seguente gruppo di lavoro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* ***(eventuale) (in caso di RUP non già precedentemente nominato)*** di nominare Responsabile del Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato I.2 al D.lgs. n. 36/2023, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fermo restando quanto previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, e dall’articolo 16 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi;
* di nominare il suddetto RUP altresì responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

***Oppure***

* di individuare, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all’articolo 7 del D.lgs. n.36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* di precisare che ***(opzione 1*)** per l’avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all’articolo 1 del D.lgs. n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell’Affidatario; ***(opzione 2)*** trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l’Operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la Stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall’amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
* di dare atto, altresì, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di \_\_\_\_\_\_\_, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo online;
* di dare atto ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000:
* che l’obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell’esercizio finanziario e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il \_\_\_\_\_\_\_\_;
* che l’impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
* di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;
* di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di \_\_\_\_\_\_, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
* di dare atto altresì che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e che esso è immediatamente efficace/ diverrà efficace ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 ed è accessibile nel sito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Luogo e data.

IL DIRIGENTE *(o altro organo deliberante)*

**AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI INFERIORI A 150.000,00 EURO**

***(ex art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023)***

La presente indagine di mercato viene promossa dal responsabile unico del procedimento Sig./Dott. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, nominato con nota prot. n. **\_\_\_\_\_\_** di data **\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** per conto di **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ed è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e i potenziali operatori economici interessati all’esecuzioni delle prestazioni in oggetto (art. 1).

Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara. L’indagine di mercato, avviata attraverso pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute.

**Art. 1 - Oggetto dell’affidamento**

La presente Amministrazione/Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i potenziali soggetti interessati.

Descrizione dei lavori: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CPV \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Categorie SOA come da allegato B.**

**Art. 2 - Subappalto**

*Il presente affidamento è strutturato e pensato sulla base della disapplicazione del limite al subappalto per ciò che riguarda la categoria prevalente, ferma restando, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l’inammissibilità del subappalto dell’importo complessivo del contratto.*

*Le stazioni appaltanti potranno scegliere, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre e dandone indicazione nei documenti di gara, quali prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto sono, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, da eseguire a cura dell’affidatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto.*

*Le percentuali massime di subappalto potranno essere riferite all’importo complessivo e/o alle singole categorie (prevalente/scorporate/sios sopra il 10% o sotto il 10%). Le percentuali massime sono da indicare nell’allegato B.*

*Attenzione: ogni limitazione al ricorso al subappalto, costituendo un ostacolo al principio di concorrenza, necessita di una motivazione in grado di resistere ad eventuali profili di “abnormità” e/o “irragionevolezza”.*

*Ad ogni modo non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.*

***Se trovano applicazione i criteri ambientali minimi tenere la seguente parte, altrimenti cancellare:***

I lavori oggetto di appalto sono soggetti a criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali, in vigore ai sensi dell’art. 57, D.lgs. 36/2023, e ai sensi del d.m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*oppure*

Sono presenti delle deroghe al CAM, come specificato nella relazione redatta dal RUP con il supporto del progettista, di cui in allegato, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 57, D.lgs. 36/2023 si applica la seguente clausola sociale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 3 - Importo stimato**

L’importo complessivo del corrispettivo per l’espletamento dei lavori, è previsto pari ad un massimo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_, compresi oneri per la sicurezza pari ad euro *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

**Art. 4 – Garanzie**

Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 106 del medesimo decreto.

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell’importo contrattuale;

*oppure*

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

**Art. 5 – Revisione dei prezzi**

A partire da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , stante quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei seguenti indici ISTAT: indici sintetici di costo di costruzione.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità ed è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 % dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

**Art. 6 - Requisiti di partecipazione**

Gli operatori economici *ex* art. 65 D.Lgs. n.36/2023 interessati alla presente indagine di mercato devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti al registro delle imprese per attività coerenti ai lavori oggetto dell’affidamento in conformità a quanto previsto dall’art. 101 D.Lgs. n. 36/2023;

- possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 D.Lgs. n. 36/2023;

- possedere requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100, D.Lgs. n. 36/2023.

- *(in caso di concorrenti che non siano in possesso di attestazione di qualificazione SOA)* essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, D.P.R n. 207/2010, come richiesti di seguito:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare, a favore di Pubbliche amministrazioni o privati e di essere in grado di produrre certificato di regolare esecuzione delle stesse;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell´avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

L’operatore economico singolo, ai sensi dell’art. 92 comma 1, del d.p.r. 207/2010, può partecipare alla procedura di affidamento diretto qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, ovvero qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’operatore economico singolo devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

L’operatore economico singolo ha l’obbligo di indicare, a pena di mancata selezione, la quota di prestazione che intende subappaltare, nel caso in cui il subappalto sia necessario per documentare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente articolo.

Per le categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS24 (limitatamente al verde storico/vincolato ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. f), d.lgs. 42/2004) e OS25 i requisiti sono stabiliti dall’art. 12 D.M. 154/2017.

*- (in caso di appalti aventi ad oggetto esclusivamente lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190)* essere iscritti, prima della data di presentazione dell’offerta, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/il Commissariato del Governo della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e d.p.c.m. 18 aprile 2013 come aggiornato dal d.p.c.m. 24 novembre 2016).

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023, ai soggetti interessati è richiesto di:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

**Art. 7 - Selezione degli operatori economici**

Nella procedura di affidamento diretto per il presente avviso, saranno invitati a presentare un preventivo/proposta solo gli operatori economici qualificati e selezionati.

Ai sensi dell’art. 47, comma 2, della legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 198/2006 e del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022 (le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti), allegano, a pena di non conferimento dell’incarico:

* copia dell’ultimo rapporto inviato unitamente alla ricevuta attestante la corretta redazione ed il salvataggio sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>);
* attestazione della contestuale trasmissione del predetto rapporto e della sua relativa ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali con attestazione di conformità all’originale.

Tali documenti devono essere allegati anche in caso di inosservanza dei termini previsti dall’art. 46 d.lgs. 198/2006 e dall’art. 5 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022.

A pena di non conferimento dell’incarico, l’invio tardivo della relazione al Ministero e alle rappresentanze sindacali per l’ultimo biennio di riferimento in cui ricade l’obbligo deve in ogni caso essere intervenuto prima del caricamento dell’offerta a portale (per affidamenti off-line: prima della firma della lettera d’incarico).

I subappaltatori e le ausiliarie, nonché in caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

La mancata produzione della documentazione di cui all’art. 47, comma 2 legge 108/2021, quando dovuta, comporterà che all’OE scelto non potrà essere conferito l’incarico.

L’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del bando-tipo ANAC n. 1/2021, comporterà che all’OE scelto non potrà essere conferito l’incarico.

**Art. 8** **- Descrizione dei lavori da affidare, modalità di esecuzione/tempistiche**

Le caratteristiche e le modalità del servizio sono specificate nella documentazione allegata, sui si rinvia (documentazione progettuale/capitolato speciale d’appalto/altra documentazione a corredo diversamente denominata*).*

**Art. 9 – Forma del Contratto**

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto stabilito all’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. 10 - Pubblicità**

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante.

**Art. 11 - Comunicazioni e accesso agli atti**

L’accesso gli atti non opera prima della determina di affidamento.

La generale conoscenza del provvedimento di affidamento viene garantita con la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione “amministrazione trasparente” e con la relativa pubblicazione dell’esito sul sito del sistema informativo contratti pubblici **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**Art. 12 – Diposizioni finali**

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.

Si fa presente che il presente Avviso non costituisce gara pubblica in senso stretto, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma strumento per un’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di disponibilità di operatori economici a eseguire, mediante affidamento diretto, le attività richieste; con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, quindi, non sono previsti criteri di aggiudicazione, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.

**Tutto ciò premesso**

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro e non oltre il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la propria documentazione, recante la dicitura “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”mediantecaricamento a portale/a mezzo posta elettronica /PEC all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_.

Dovranno essere presentati i seguenti documenti:

* Manifestazione di interesse, comprensiva di eventuale dichiarazione di subappalto necessario;
* Certificato SOA ovvero certificati di regolare esecuzione relativi a lavori analoghi svolti nei cinque anni precedenti,costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso e adeguata attrezzatura tecnica;
* Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento dell’affidamento in oggetto, il responsabile unico del procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità sulla base dei seguenti criteri:

*(inserire un eventuale criterio oggettivo per la limitazione/selezione dei soggetti interessati da invitare a presentare un preventivo/proposta. Es: verranno invitati a presentare un preventivo/una proposta i primi 10 operatori economici che hanno inviato manifestazione di interesse)*

È comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da consultare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire la prestazione*.*

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Per informazioni e chiarimenti ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Luogo e Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il responsabile unico del procedimento

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(sottoscritto con firma digitale)

**AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI/FORNITURE INFERIORI A 140.000,00 EURO**

***(ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)***

La presente indagine di mercato viene promossa dal responsabile unico del procedimento Sig./Dott. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, nominato con nota prot. n. **\_\_\_\_\_\_** di data **\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** per conto di **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ed è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e i potenziali operatori economici interessati all’esecuzioni delle prestazioni in oggetto (art. 1).

Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara. L’indagine di mercato, avviata attraverso pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute.

**Art. 1 - Oggetto dell’affidamento**

La presente Amministrazione/Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto il servizio/la fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i potenziali soggetti interessati.

Descrizione del servizio/della fornitura: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CPV \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Categorie SOA come da allegato B.**

**Art. 2 - Subappalto**

*Il presente affidamento è strutturato e pensato sulla base della dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando l’inammissibilità del subappalto dell’importo complessivo del contratto.*

*Le stazioni appaltanti potranno scegliere, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre e dandone indicazione nei documenti di gara, quali prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto sono, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, da eseguire a cura dell’affidatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto.*

*Le percentuali massime di subappalto potranno essere riferite all’importo complessivo e/o alle singole prestazioni.*

*Ogni limitazione al ricorso al subappalto, costituendo un ostacolo al principio di concorrenza, necessita di una motivazione in grado di resistere ad eventuali profili di “abnormità” e/o “irragionevolezza”.*

*Il subappalto non è ammesso per incarichi di mera fornitura. Sono invece subappaltabili tutte le eventuali attività correlate e connesse alla fornitura così come previste e regolate nella documentazione semplificata o nel preventivo.*

*I Servizi sono subappaltabili, salva l’impossibilità di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di affidamento.*

***Se trovano applicazione i criteri ambientali minimi tenere la seguente parte, altrimenti cancellare:***

I lavori oggetto di appalto sono soggetti a criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali, in vigore ai sensi dell’art. 57, D.lgs. 36/2023, e ai sensi del d.m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*oppure*

Sono presenti delle deroghe al CAM, come specificato nella relazione redatta dal RUP con il supporto del progettista, di cui in allegato, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 57, D.lgs. 36/2023 si applica la seguente clausola sociale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 3 - Importo stimato**

L’importo complessivo del corrispettivo per l’espletamento servizio/fornitura è previsto pari ad un massimo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_, compresi oneri per la sicurezza/interferenza e costi di manodopera.

**Art. 4. – Garanzie**

Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 106 del medesimo decreto.

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell’importo contrattuale;

*oppure*

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

**Art. 5 - Revisione dei prezzi**

A partire da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , stante quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei seguenti indici ISTAT: indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità ed è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 % dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

**Art. 6 - Requisiti di partecipazione**

Gli operatori economici *ex* art. 65 D.Lgs. n.36/2023 interessati alla presente indagine di mercato devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti al registro delle imprese per attività coerenti ai lavori oggetto dell’affidamento in conformità a quanto previsto dall’art. 101 D.Lgs. n. 36/2023;

- possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 D.Lgs. n. 36/2023;

- possedere requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100, D.Lgs. n. 36/2023;

- essere dotati della capacità economica/finanziaria e delle capacità tecniche e professionali necessarie per lo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento;

*- (in caso di appalti aventi ad oggetto esclusivamente lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190)* essere iscritti, prima della data di presentazione dell’offerta, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/il Commissariato del Governo della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e d.p.c.m. 18 aprile 2013 come aggiornato dal d.p.c.m. 24 novembre 2016).

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023, ai soggetti interessati è richiesto di:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

**Art. 7 - Selezione degli operatori economici**

Nella procedura di affidamento diretto per il presente avviso, saranno invitati a presentare un preventivo/proposta solo gli operatori economici qualificati e selezionati.

Ai sensi dell’art. 47, comma 2, della legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 198/2006 e del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022 (le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti), allegano, a pena di non conferimento dell’incarico:

* copia dell’ultimo rapporto inviato unitamente alla ricevuta attestante la corretta redazione ed il salvataggio sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>);
* attestazione della contestuale trasmissione del predetto rapporto e della sua relativa ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali con attestazione di conformità all’originale.

Tali documenti devono essere allegati anche in caso di inosservanza dei termini previsti dall’art. 46 d.lgs. 198/2006 e dall’art. 5 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022.

A pena di non conferimento dell’incarico, l’invio tardivo della relazione al Ministero e alle rappresentanze sindacali per l’ultimo biennio di riferimento in cui ricade l’obbligo deve in ogni caso essere intervenuto prima del caricamento dell’offerta a portale (per affidamenti off-line: prima della firma della lettera d’incarico).

I subappaltatori e le ausiliarie, nonché in caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

La mancata produzione della documentazione di cui all’art. 47, comma 2 legge 108/2021, quando dovuta, comporterà che all’OE scelto non potrà essere conferito l’incarico.

L’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del bando-tipo ANAC n. 1/2021, comporterà che all’OE scelto non potrà essere conferito l’incarico.

**Art. 8** **- Descrizione del servizio/fornitura da affidare, modalità di esecuzione/tempistiche**

Le caratteristiche e le modalità del servizio sono specificate nella documentazione allegata, sui si rinvia.

**Art. 9 – Forma del Contratto**

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto stabilito all’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. 10 - Pubblicità**

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante.

**Art. 11 - Comunicazioni e accesso agli atti**

L’accesso gli atti non opera prima della determina di affidamento.

La generale conoscenza del provvedimento di affidamento viene garantita con la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione “amministrazione trasparente”.

**Art. 12 – Diposizioni finali**

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.

Si fa presente che il presente Avviso non costituisce gara pubblica in senso stretto, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma strumento per un’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di disponibilità di operatori economici a eseguire, mediante affidamento diretto, le attività richieste; con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, quindi, non sono previsti criteri di aggiudicazione, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.

**Tutto ciò premesso**

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro e non oltre il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la propria documentazione, recante la dicitura “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”mediantecaricamento a portale/a mezzo posta elettronica /PEC all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_.

Dovranno essere presentati i seguenti documenti:

* Manifestazione di interesse, comprensiva di eventuale dichiarazione di subappalto necessario;
* Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento dell’affidamento in oggetto, il responsabile unico del procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità sulla base dei seguenti criteri:

*(inserire un eventuale criterio oggettivo per la limitazione/selezione dei soggetti interessati da invitare a presentare un preventivo/proposta. Es: verranno invitati a presentare un preventivo/una proposta i primi 10 operatori economici che hanno inviato manifestazione di interesse)*

È comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da consultare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire la prestazione*.*

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Per informazioni e chiarimenti ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Luogo e Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il responsabile unico del procedimento

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(sottoscritto con firma digitale)

**PUBBLICAZIONE ESITO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI INFERIORI A 150.000,00 EURO / SERVIZI-FORNITURE INFERIORI A 140.00,00 EURO**

***(ex articolo 50, comma 1, lettera a) / b) del D.lgs. n. 36/2023)***

Il presente avviso ha quale finalità la pubblicazione dei nominativi degli Operatori economici consultati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione appaltante nella sezione amministrazione trasparente.

L’indagine di mercato è stata eseguita dal responsabile unico di progetto Sig./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nominato con nota prot. n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_, per conto di \_\_\_\_\_\_\_\_\_. ed era preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e/o a reperire operatori economici idonei.

Si dà atto che:

- è stata svolta un’indagine di mercato \_\_\_\_\_ (*precisare: avviso di manifestazione di interesse, consultazione di elenchi, cataloghi elettronici, internet, altro*) nel rispetto del principio di rotazione;

- nel periodo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(descrivere le tempistiche)*

- sono stati consultati i seguenti operatori economici: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- hanno risposto alla consultazione i seguenti operatori economici: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***Oppure***

L’indagine di mercato si è conclusa senza portare ad un affidamento per il seguente motivo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(specificare la scelta del motivo sia dal punto di vista tecnico che economico)*.

*N.B.: in caso di invito del pregresso affidatario deve essere indicata MOTIVAZIONE più stringente, facendo riferimento ad esempio al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.*

Per informazioni e chiarimenti ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Luogo e Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il responsabile unico del procedimento

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (sottoscritto con firma digitale)

**LETTERA DI INCARICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI INFERIORI A 150.000,00 EURO**

***(ex art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023)***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per il presente atto,

**Premesso che**

- è stato scelto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

- all’affidamento di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) \_\_\_\_\_\_;

- *(per affidamenti con valore stimato pari o superiore a 40.000 euro o affidamenti sotto i 40.000 svolti online)* in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato richiesto l’invio della cd. “offerta a portale”, la quale è stata caricata a portale nei termini prestabiliti;

*oppure*

- *(per affidamenti con valore stimato sotto i 40.000 euro svolti offline)* si accetta il preventivo da Voi offerto in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso il sopraindicato Dirigente *(o altro soggetto con potere di stipula)*

**incarica**

con la presente lettera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito “affidatario” o “impresa” per l’esecuzione dei lavori in oggetto.

L’incarico, disciplinato dai seguenti articoli, viene accettato dall’operatore economico mediante sottoscrizione della presente e compilazione e sottoscrizione dell’accluso Allegato A1 (parte I e parte II).

**Articolo 1 - Oggetto dell'incarico**

*(per affidamenti con valore stimato sotto i 40.000 euro svolti offline)*

La stazione appaltante concede all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ come da documentazione progettuale sottoelencata e da **preventivo** dd. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

*(per affidamenti svolti online)*

La stazione appaltante concede all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ come da documentazione progettuale sottoelencata ed offerta dd. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ caricata a portale e allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

L’affidatario si impegna ad eseguire la prestazione integralmente ed a perfetta regola d’arte alle condizioni ivi riportate.

*(ove applicabile CAM e ove lo stesso contenga clausole di esecuzione non richiamate nel progetto o negli altri documenti allegati)* I lavori, oggetto del presente contratto deve rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) in vigore ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 36/2023, e ai sensi del d.m. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

**Articolo 2 – Disposizioni regolatrici**

L’affidamento viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente lettera d’incarico e dai seguenti documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne formano parte integrante:

* Documentazione progettuale / Capitolato speciale d’appalto / Altra documentazione diversamente denominata
* Offerta tecnica
* Offerta economica
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante della presente lettera d’incarico, anche se a questa materialmente non allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nella presente lettera d’incarico e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel D.Lgs. n. 36/2023, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

**Articolo 3 *–* Ammontare dell’affidamento e termini di pagamento**

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento dell’incarico, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, è fissato in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre IVA nella misura di legge.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.

**Articolo 4 – Durata e penali da ritardo**

Il presente incarico spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sulla presente lettera di incarico.

I termini per l’ultimazione della prestazione, per la redazione del conto finale e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, per il ritardo nell’ultimazione dei lavori è stabilita una penale pecuniaria nella misura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro per ogni giorno di ritardo.

Il superamento dei termini di cui al presente articolo 3 per fatto addebitabile all’appaltatore può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, è previsto un premio di accelerazione, pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo.

**Articolo 5 – Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di consentire all'Amministrazione di provvedere ai necessari pagamenti, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

* codice univoco dell’ufficio;
* descrizione dell’incarico;
* codice identificativo di gara (CIG) ed eventualmente CUP;
* i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
* la dicitura “scissione dei pagamenti”

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto *ex* articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Intestatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

*(in caso di subappalto)* L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’amministrazione, salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso. Nel caso in cui quest’ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall’appaltatore, l’amministrazione committente deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l’appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione l’amministrazione committente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell’appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

**Articolo 6 – Revisione prezzi**

A partire da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , stante quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei seguenti indici ISTAT: indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità ed è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 % dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

**Articolo 7 - Anticipazione del prezzo**

Sul valore dei contratti di appalto di lavori verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 125 d.lgs. 36/2023.

La misura dell’anticipazione è pari al 20%*(o maggiore, e comunque sino ad un massimo del 30%, previa adeguata giustificazione).*

L’importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni dell’effettivo inizio dei lavori a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d’appalto. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

**Articolo 8 *–* Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e clausola sociale**

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica la seguente clausola sociale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 9 *–* Subappalto**

**Ipotesi Subappalto A**

**Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato nell’allegato A1 parte II di voler subappaltare parte delle lavorazioni.**

**Ipotesi Subappalto B**

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l’affidamento dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in \_\_\_\_\_\_, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 119 d.lgs. 36/2023 ferma restando, ai sensi dell’art. 119, comma 1 d.lgs. 36/2023, l’inammissibilità del subappalto dell’importo complessivo del contratto,nonché di quanto prescritto nella documentazione progettuale/nel capitolato speciale d’appalto/in altra documentazione a corredo. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per la prestazione oggetto di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione della stazione appaltante.

L’esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l’esecuzione degli stessi, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione; in tal caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento dell’esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto dei lavori affidati.

L’autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possegga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell´ art. 94 d.lgs. 36/2023 (art. 119 co. 5 d.lgs. 36/2023);

- che l’esecutore all’atto dell’offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 co. 4 lett. c) d.lgs. 36/2023);

- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, l’esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);

* che al momento del deposito del contratto di subappalto, l’esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all‘art. 94 e 95 del codice (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);

- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

- che l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell’inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 co. 7 d.lgs. 36/2023);

- che l’esecutore alleghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. (119 co. 16 d.lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

**Articolo 10 *–* Garanzia definitiva**

*(se il valore stimato a base dell’affidamento in oggetto è inferiore ad euro 40.000,00)* Trattandosi di affidamento diretto il cui importo stimato a base è inferiore a 40.000 euro (al netto di IVA) non è dovuta alcuna garanzia.

*oppure*

*(se il valore stimato a base dell’affidamento in oggetto è pari o superiore ad euro 40.000,00 al netto di IVA, ed inferiore ad euro 150.000,00 al netto di IVA)* L’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sotto forma di cauzione costituita in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Articolo 11 *–* Ulteriori obblighi e responsabilità dell’affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti.

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l’affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

**Articolo 12 – Controlli**

Per gli affidamenti relativi ai lavori di importo stimato inferiore a 150.000 euro, espletate con l'utilizzo degli strumenti elettronici, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione non vengono effettuati, ma rimane salva la facoltà della stazione appaltante in caso di fondati dubbi di procedere ai controlli.

Per gli affidamenti relativi a lavori di importo stimato inferiore a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati dalla stazione appaltante, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell’eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 76.

**Articolo 13 *–* Spese di contratto, imposte, tasse trattamenti fiscali**

Sono a carico dell’affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico della stazione appaltante.

**Articolo 14 - Documenti soggetti all’imposta di bollo a carico dell’appaltatore**

I seguenti documenti sono soggetti, ai sensi della normativa vigente, all’imposta di bollo, che è carico dell’appaltatore:

- processo verbale di consegna;

- verbale di sospensione e di ripresa lavori;

- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;

- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;

- verbali di constatazione delle misure;

- certificato di collaudo;

- certificato di regolare esecuzione.

**Articolo 15 *–* Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

**Articolo 16 *–* Foro competente**

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione di cui all’articolo 212 del D.Lgs. n. 36/2023 o l’accordo bonario di cui all’articolo 210 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra la stazione appaltante e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo all’art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Articolo 17 – Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute negli Allegati al D.Lgs. n. 36/2023, nonché nello stesso Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

**Articolo 18 *–* Requisiti di ordine generale**

Con la sottoscrizione della presente lettera d’incarico, l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

**\***

**La presente lettera d’incarico dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’affidatario e restituita via PEC all’Ufficio** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_  all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entro \_\_ giorni lavorativi dal ricevimento, unitamente** **a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Allegati**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la stazione appaltante:

1. Documentazione progettuale/capitolato speciale d’appalto/altra documentazione altrimenti denominata;
2. Determina di affidamento dd. \_\_\_\_\_\_\_\_;
3. Offerta tecnica;
4. Offerta economica;
5. *(per importi stimati superiori a 40.000 euro)* Garanzia definitiva n.\_\_\_\_\_\_\_\_dd. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6. Dichiarazione del possesso di requisiti di debitamente compilato e firmato digitalmente;
7. Procura generale/Procura speciale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Notaio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
8. Polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
9. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo, data

Per la stazione appaltante:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirigente della stazione appaltante (o altro soggetto con potere di stipula)

Luogo, data

Per l’affidatario:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LETTERA DI INCARICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI/FORNITURE INFERIORI A 140.000,00 EURO**

***(ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per il presente atto,

**Premesso che**

- è stato scelto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

- all’affidamento di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) \_\_\_\_\_\_;

- *(per affidamenti con valore stimato pari o superiore a 40.000 euro o affidamenti sotto i 40.000 svolti online)* in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato richiesto l’invio della cd. “offerta a portale”, la quale è stata caricata a portale nei termini prestabiliti;

*oppure*

- *(per affidamenti con valore stimato sotto i 40.000 euro svolti offline)* si accetta il preventivo da Voi offerto in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso il sopraindicato Dirigente *(o altro soggetto con potere di stipula)*

**incarica**

con la presente lettera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito “affidatario” o “impresa” per il servizio/la fornitura in oggetto.

L’incarico, disciplinato dai seguenti articoli, viene accettato dall’operatore economico mediante sottoscrizione della presente e compilazione e sottoscrizione dell’accluso Allegato A1 (parte I e parte II).

**Articolo 1 - Oggetto dell'incarico**

*(per affidamenti con valore stimato sotto i 40.000 euro svolti offline)*

La stazione appaltante concede all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ come da documentazione progettuale sottoelencata e da **preventivo** dd. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

*(per affidamenti svolti online)*

La stazione appaltante concede all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ come da documentazione progettuale sottoelencata ed offerta dd. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ caricata a portale e allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

L’affidatario si impegna ad eseguire la prestazione integralmente ed a perfetta regola d’arte alle condizioni ivi riportate.

*(ove applicabile CAM e ove lo stesso contenga clausole di esecuzione non richiamate nel progetto o negli altri documenti allegati)* Il servizio/la fornitura, oggetto del presente contratto deve rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) in vigore ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 36/2023, e ai sensi del d.m. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

**Articolo 2 – Disposizioni regolatrici**

L’affidamento viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente lettera d’incarico e dai seguenti documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne formano parte integrante:

* Documentazione progettuale / Capitolato speciale d’appalto / Altra documentazione diversamente denominata
* Offerta tecnica
* Offerta economica
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante della presente lettera d’incarico, anche se a questa materialmente non allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nella presente lettera d’incarico e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel D.Lgs. n. 36/2023, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

**Articolo 3 *–* Ammontare dell’affidamento e termini di pagamento**

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento dell’incarico, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, è fissato in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre IVA nella misura di legge.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.

**Articolo 4 – Durata e penali da ritardo**

Il presente incarico spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sulla presente lettera di incarico.

I termini per l’ultimazione della prestazione, per la redazione del conto finale e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, per il ritardo nell’ultimazione dei lavori è stabilita una penale pecuniaria nella misura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro per ogni giorno di ritardo.

Il superamento dei termini di cui al presente articolo 3 per fatto addebitabile all’appaltatore può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, è previsto un premio di accelerazione, pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo.

**Articolo 5 – Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di consentire all'Amministrazione di provvedere ai necessari pagamenti, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

* codice univoco dell’ufficio;
* descrizione dell’incarico;
* codice identificativo di gara (CIG) ed eventualmente CUP;
* i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
* la dicitura “scissione dei pagamenti”

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto *ex* articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Intestatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

*(in caso di subappalto)* L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’amministrazione, salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso. Nel caso in cui quest’ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall’appaltatore, l’amministrazione committente deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l’appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione l’amministrazione committente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell’appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

**Articolo 6 – Revisione prezzi**

A partire da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , stante quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei seguenti indici ISTAT: indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità ed è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 % dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

**Articolo 7 - Anticipazione del prezzo**

Sul valore dei contratti di appalto di servizio/fornitura verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 125 d.lgs. 36/2023.

La misura dell’anticipazione è pari al 20%*(o maggiore, e comunque sino ad un massimo del 30%, previa adeguata giustificazione).*

L’importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni dell’effettivo inizio dei lavori a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d’appalto. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

**Articolo 8 *–* Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e clausola sociale**

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica la seguente clausola sociale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 9 *–* Subappalto**

**Ipotesi Subappalto A**

**Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato nell’allegato A1 parte II di voler subappaltare parte delle lavorazioni.**

**Ipotesi Subappalto B**

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l’affidamento dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in      , la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 119 d.lgs. 36/2023 ferma restando, ai sensi dell’art. 119, comma 1 d.lgs. 36/2023, l’inammissibilità del subappalto dell’importo complessivo del contratto,nonché di quanto prescritto nella documentazione progettuale/nel capitolato speciale d’appalto/in altra documentazione a corredo. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per la prestazione oggetto di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione della stazione appaltante.

L’esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l’esecuzione degli stessi, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione; in tal caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento dell’esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto dei lavori affidati.

L’autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possegga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell´ art. 94 d.lgs. 36/2023 (art. 119 co. 5 d.lgs. 36/2023);

- che l’esecutore all’atto dell’offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 co. 4 lett. c) d.lgs. 36/2023);

- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, l’esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);

* che al momento del deposito del contratto di subappalto, l’esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all‘art. 94 e 95 del codice (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);

- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

- che l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell’inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 co. 7 d.lgs. 36/2023);

- che l’esecutore alleghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. (119 co. 16 d.lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

**Articolo 10 *–* Garanzia definitiva**

*(se il valore stimato a base dell’affidamento in oggetto è inferiore ad euro 40.000,00)* Trattandosi di affidamento diretto il cui importo stimato a base è inferiore a 40.000 euro (al netto di IVA) non è dovuta alcuna garanzia.

*oppure*

*(se il valore stimato a base dell’affidamento in oggetto è pari o superiore ad euro 40.000,00 al netto di IVA, ed inferiore ad euro 150.000,00 al netto di IVA)* L’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sotto forma di cauzione costituita in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Articolo 11 *–* Ulteriori obblighi e responsabilità dell’affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti.

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l’affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

**Articolo 12 – Controlli**

Per gli affidamenti relativi ai lavori di importo stimato inferiore a 150.000 euro, espletate con l'utilizzo degli strumenti elettronici, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione non vengono effettuati, ma rimane salva la facoltà della stazione appaltante in caso di fondati dubbi di procedere ai controlli.

Per gli affidamenti relativi a lavori di importo stimato inferiore a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati dalla stazione appaltante, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell’eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 76.

**Articolo 13 *–* Spese di contratto, imposte, tasse trattamenti fiscali**

Sono a carico dell’affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico della stazione appaltante.

**Articolo 14 - Documenti soggetti all’imposta di bollo a carico dell’appaltatore**

I seguenti documenti sono soggetti, ai sensi della normativa vigente, all’imposta di bollo, che è carico dell’appaltatore:

- processo verbale di consegna;

- verbale di sospensione e di ripresa lavori;

- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;

- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;

- verbali di constatazione delle misure;

- certificato di collaudo;

- certificato di regolare esecuzione.

**Articolo 15 *–* Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

**Articolo 16 *–* Foro competente**

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione di cui all’articolo 212 del D.Lgs. n. 36/2023 o l’accordo bonario di cui all’articolo 210 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra la stazione appaltante e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo all’art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Articolo 17 – Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute negli Allegati al D.Lgs. n. 36/2023, nonché nello stesso Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

**Articolo 18 *–* Requisiti di ordine generale**

Con la sottoscrizione della presente lettera d’incarico, l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

**\***

**La presente lettera d’incarico dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’affidatario e restituita via PEC all’Ufficio** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_  all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entro \_\_ giorni lavorativi dal ricevimento, unitamente** **a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Allegati**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la stazione appaltante:

1. Documentazione progettuale/capitolato speciale d’appalto/altra documentazione altrimenti denominata;
2. Determina di affidamento dd. \_\_\_\_\_\_\_\_;
3. Offerta tecnica;
4. Offerta economica;
5. *(per importi stimati superiori a 40.000 euro)* Garanzia definitiva n.\_\_\_\_\_\_\_\_dd. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6. Dichiarazione del possesso di requisiti di debitamente compilato e firmato digitalmente;
7. Procura generale/Procura speciale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Notaio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
8. Polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
9. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo, data

Per la stazione appaltante:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirigente della stazione appaltante (o altro soggetto con potere di stipula)

Luogo, data

Per l’affidatario:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LETTERA DI INVITO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(ex articolo 50, comma 1, lett. c) d), del D.Lgs. n. 36/2023)***

Stazione Appaltante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Iscritta all’AUSA al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

sito internet: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Progetto validato in data \_\_\_\_\_\_\_

Progetto approvato con atto n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PREMESSE

* Con decisione di contrarre n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Con avviso pubblicato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato II.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), sul sito istituzionale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, e presso la piattaforma \_\_\_\_\_\_\_, la Stazione appaltante ha inteso acquisire le manifestazioni di interesse degli Operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara *ex* articolo 50, comma 1, lett. c)/d), del Codice, per l’affidamento dei lavori in oggetto.
* Con verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Stazione appaltante, in applicazione dei criteri di selezione previsti nella decisione di contrarre e nell’avviso di manifestazione di interesse, ha individuato gli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c)/d), del Codice. In particolare, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(specificare le modalità seguite per la scelta degli oo.ee).*
* L’Operatore economico in indirizzo risulta tra i soggetti selezionati.

TANTO PREMESSO LA STAZIONE APPALTANTE

INVITA

codesto Operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 68, comma 19, del D.lgs. n. 36/2023, l’Operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Sommario

[1. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) 3](#_Toc152237296)

[2. PROCEDURA DI GARA 3](#_Toc152237297)

[3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 4](#_Toc152237298)

[4. TEMPISTICHE E DURATA DELL’APPALTO 12](#_Toc152237299)

[5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA 12](#_Toc152237300)

[6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – FIRMA DIGITALE 16](#_Toc152237301)

[7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 18](#_Toc152237302)

[8. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA – CONSORZI - AVVALIMENTO 26](#_Toc152237303)

[9. DOCUMENTAZIONE DI GARA 28](#_Toc152237304)

[10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 29](#_Toc152237305)

[11. CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ ANAC 32](#_Toc152237306)

[12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 33](#_Toc152237307)

[13. *(Facoltativo)* SOPRALLUOGO 35](#_Toc152237308)

[14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – istruzioni operative 36](#_Toc152237309)

[15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMIISTRATIVA 38](#_Toc152237310)

[16. OFFERTA TECNICA 44](#_Toc152237311)

[17. OFFERTA ECONOMICA 48](#_Toc152237312)

[18. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 50](#_Toc152237313)

[19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 50](#_Toc152237314)

[20. SUBAPPALTO 56](#_Toc152237315)

[21. AVVALIMENTO 59](#_Toc152237316)

[22. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI 61](#_Toc152237317)

[23. SVOLGIMENTO DELLA GARA 61](#_Toc152237318)

[24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 65](#_Toc152237319)

[25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 67](#_Toc152237320)

[26. CODICE DI COMPORTAMENTO 68](#_Toc152237321)

[27. ACCESSO AGLI ATTI 68](#_Toc152237322)

[28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 69](#_Toc152237323)

[29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 69](#_Toc152237324)

[30. CHIARIMENTI/COMUNICAZIONI 69](#_Toc152237325)

1. **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)**

Il responsabile del progetto (ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023) è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nominato con provvedimento n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***(Se previsto)*** Il Responsabile per la fase di affidamento è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nominato con provvedimento n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **PROCEDURA DI GARA**

La presente lettera/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dalla Stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come meglio specificato nella presente lettera.

L’affidamento avviene mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla Parte I del Libro II del Codice, utilizzando ***(opzione 1)*** il criterio *(scegliere alternativamente)* dell’offerta economicamente più vantaggiosa / del prezzo più basso in conformità a quanto disposto dall’articolo 50, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, ***oppure*,** (***opzione 2***) a norma dell’articolo 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, trattandosi di contratto relativo ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo [www.\_\_\_](http://www.___)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

La durata della procedura è prevista pari a n. \_\_\_ mesi *(indicare termine previsto dall’Allegato I.3 al D.lgs. n. 36/2023 a seconda del tipo di criterio di aggiudicazione utilizzato nella procedura)* a decorrere dall’invio degli inviti a offrire (art. 4 dell’Allegati I.3 al D.lgs. n. 36/2023).

1. **OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO**

Si intendono appaltare i lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(in caso di suddivisione in lotti****,*** *specificare il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto, vedi infra).*

CPV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché \_\_\_\_ *(motivare la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese; in caso di suddivisione, vedi infra)*.

Ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato dell’appalto è di € \_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), stimato in base ai valori medi di mercato ad esclusione dell’IVA.

In particolare:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **Descrizione lavori** | **CPV** | **P principale**  **S secondaria** | **Importo** |
| 1 | Lavori di \_\_\_\_ |  | P/S |  |
| **A) Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B) Importo del costo della manodopera** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Importo complessivo** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

L’importo complessivo è pari ad euro \_\_\_\_\_, di cui:

* euro \_\_\_\_\_ per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, del D.lgs. n. 36/2023 dei quali:
  + non ribassabile e non giustificabile la sub quota relativa a ‘trattamenti minimi inderogabili’ (art. 110, comma 4, lett. a) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
  + ribassabile e giustificabile la sub quota relativa ai ‘minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13’ (art. 110, comma 5, lett. d) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
* euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (art. 110, comma 4, lett. b) del Codice);
* ne risulta l’importo a base d’asta pari ad euro \_\_\_\_\_

*(In alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente)*

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero  lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*N.B. In caso si opti per la scelta di non sottoporre a gara i lotti di importo complessivamente inferiore a 80.000,00 euro che non superino il venti % dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata la gara, la Stazione appaltante riporta nell’elenco tali lotti, specificando che non sono soggetti a gara.*

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri *\_\_\_ (indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese).*

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

*(Ripetere per ogni lotto)*

Lotto n \_\_ *(indicare il numero di lotto) CIG \_\_\_*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione lavori | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **A) Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza** | | | |  |
| **B) Importo del costo della manodopera** | | | |  |
| **C) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso** | | | |  |
| **Importo complessivo** | | | |  |

L’importo complessivo dei lavori è pari ad euro \_\_\_\_\_, di cui:

* euro \_\_\_\_\_ per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla Stazione appaltante, determinato ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, del D.lgs. n. 36/2023 dei quali:
  + non ribassabile e non giustificabile la sub quota relativa a ‘trattamenti minimi inderogabili’ (art. 110, comma 4, lett. a) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
  + ribassabile e giustificabile la sub quota relativa ai ‘minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13’ (art. 110, comma 5, lett. d) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
* euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (art. 110, comma 4, lett. b) del Codice);
* ne risulta l’importo a base d’asta pari ad euro \_\_\_\_\_

***(Facoltativo)*** Ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del Codice, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso, l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

***(Facoltativo)*** Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, ultimo periodo, dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice.

***(Facoltativo)*** Ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice, la Stazione appaltante si riserva di modificare il Contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate).*

***(Facoltativo)*** Ai sensi degli articoli 9 e 120, comma 8, del Codice, la Stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il Contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

***(Facoltativo)*** Ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la Stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l’Aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le relative circostanze)*.

*(In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative, indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti) \_\_\_\_\_\_\_.* Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al netto di Iva così suddiviso *(in caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il corrispettivo è da considerarsi a corpo / a misura ai sensi dell’articolo5, comma 1, lett. a) dell’Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ secondo quanto dettagliato nella Tabella sottostante.

Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lavorazione** | **Cat.** | **Cl.** | **Qualificazione SOA obbligatoria**  **(SI/NO)** | **Importo**  **(€)** | **%** | **Costo della Manodopera ripartito per** | **CCNL**  **Da applicarsi** | **Prevalente o**  **scorporabile** | **Avvalimento** | **Subappaltabile** |
| *(a titolo esemplificativo*) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere  complementari | OG3 | II | SI | €  \_\_\_\_\_ | 100  % | €  \_\_\_\_\_ | “Edilizia” | Prevalent e | SI | Nei limiti di legge |

**3.1 Precisazione sugli oneri della sicurezza**

Gli oneri della sicurezza quantificano tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati. Ove fosse necessario rivalutare i costi per la riduzione delle interferenze, questi saranno oggetto di ridefinizione. Da tali costi sono esclusi i costi della sicurezza propri dell’attività della società esterna che sono valutati dalla stessa.

Tutte le attività descritte nel Capitolato tecnico verranno svolte dall’Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, avendo preso conoscenza dei luoghi e osservando quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali. Tale documento che attualmente ha carattere ricognitivo sarà perfezionato ove necessario al termine della procedura di aggiudicazione tramite lo scambio di informazioni fra Stazione appaltante ed Appaltatore e potrà essere aggiornato dalla stessa Stazione appaltante, anche su proposta dell’Aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori.

Dopo la sottoscrizione del Contratto, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali devono svolgersi i lavori, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione dei lavori.

**3.2 Precisazione sui costi della manodopera**

Oltre agli oneri della sicurezza la Stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41, comma 14, prevede che “*resta ferma la possibilità per l’Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*.

L’articolo 11 ai commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che:

1. *Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.*

*2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.*

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al Codice, la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere *“anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell’ambito del medesimo settore, l’Operatore economico finisca con l’optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico”*.

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che *“I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all’ordine giuridico, che hanno una “memoria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole norme.”*

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l’applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell’articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l’articolo 41 comma 14, con altre norme del “Nuovo Codice” che esplicitano e dettagliano i “principi generali”.

L’articolo 91, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall’invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l’Operatore economico dichiari alla Stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l’impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla Stazione appaltante.

L’articolo 102 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che:

*1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:*

*a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*

*b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;*

*c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.*

*2. Per i fini di cui al comma 1 l’Operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La Stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110, solo nei confronti dell’offerta dell’Aggiudicatario.*

L’articolo 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, prevede infine che nell’offerta economica l’Operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro *(eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).*

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell’articolo 41, comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l’interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che **l’Operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiari**:

1. a) di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’Appaltatore e contro il lavoro irregolare;
2. b) che l’indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell’impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all’appalto cui si concorre;
3. c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l’indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l’impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.
4. Per cui l’importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto (che si traduce in un ribasso sull’importo a base d’asta/sull’elenco dei prezzi unitari), all’interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.
5. In sede di verifica di cui all’articolo 102, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 36/2023.
6. **TEMPISTICHE E DURATA DELL’APPALTO**

I lavori oggetto dell’appalto (*escluse le eventuali opzioni*) devono essere eseguite in n. \_\_\_\_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_ naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori *(in caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto).*

In particolare, in riferimento alle singole lavorazioni si applicano i seguenti termini:

‐ per \_\_\_\_ *(indicare la lavorazione)* n. \_\_\_ *(indicare termini)*, decorrenti dalla data di \_\_\_\_\_.

*Ad esempio:*

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: \_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto e/o dall’ordine di servizio del RUP in pendenza di stipula del Contratto (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara);

- Progetto esecutivo: \_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto e/o dall’ordine di servizio del RUP in pendenza di stipula del Contratto (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara)

(***Eventuale***) Si precisa che, ai sensi dell’articolo 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante si riserva l’esecuzione d’urgenza. In tal caso si applica l’articolo 3, comma 9, dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

1. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA**

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

* 1. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
  2. società tra professionisti;
  3. società di ingegneria;
  4. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  5. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
  6. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
  7. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
  8. consorzi stabili professionali ai sensi dell’articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
  9. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

***(Facoltativo)*** Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più Operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara *(in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”)* in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori economici partecipanti alla stessa gara:

▪ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

▪ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

▪ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara (in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”), in forma singola o associata;

▪ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro \_\_\_ giorni *(indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta)*, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

***(Facoltativo)*** *(in caso di suddivisione in lotti*) Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. \_\_ *(inserire numero massimo di lotti aggiudicabili)* lotti che saranno individuati sulla base del criterio \_\_\_\_ *(definire il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati).* Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_ *(indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice).*

***(Facoltativo)*** Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di \_\_\_ *(inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare)* lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per \_\_\_\_ *(indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico)*. Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_ *(Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice)*.

***(Facoltativo)*** Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati/a cui si può partecipare, si tiene conto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*individuare quando gli operatori economici che partecipano in diverse forme possono essere considerati “il medesimo concorrente” (ad esempio con riferimento alle gare ad oggetto plurimo o unitario) e specificare se limitare la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile*).

***(Facoltativo)*** La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. \_\_\_ *(indicare i lotti specifici)* al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa)*.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

* 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

(***Facoltativo)*** *(se la Stazione appaltante richiede una forma giuridica specifica per i raggruppamenti*) I raggruppamenti di Operatori economici, dopo l’aggiudicazione, devono assumere la forma di \_\_\_\_ *(inserire la forma giuridica specifica)*.

(***Facoltativo***) (*se la Stazione appaltante richiede specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti*) I raggruppamenti di Operatori economici, nell’esecuzione dell’appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: \_\_\_\_\_\_\_ *(inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive)*.

1. **MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – FIRMA DIGITALE**

La procedura viene gestita interamente per via telematica sul portale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara.

Per partecipare alla gara, porre eventuali quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta è necessario essere registrati ed abilitati al Portale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (<https://_________>); è inoltre necessario il possesso della dotazione tecnica minima, personal computer collegato ad internet con le caratteristiche tecniche minime necessarie all’espletamento della procedura di partecipazione, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e un certificato di firma digitale, come di seguito specificato.

Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito, l’abilitazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara, per l’invio di quesiti, per la lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti inviate dalla Stazione appaltante.

Inoltre, si informa che, in caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione dovrà essere effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario.

Alcuni documenti da produrre dovranno riportare, ove richiesto a pena di esclusione**,** la firma elettronica digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005.

Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei Certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID, http://www.agid.gov.it), e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 65 del D.lgs. n. 82/2005. Qualora non si fosse in possesso del Kit di firma digitale, sarà necessario rivolgersi ad uno dei soggetti Certificatori autorizzati. L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dove sono disponibili i link ai siti web degli stessi. Laddove sia richiesta la firma digitale, il concorrente deve verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni di AGID in materia di firma digitale.

Tutti i documenti che compongono l’offerta, di cui viene chiesta la firma digitale, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante ovvero da procuratori aventi idonei poteri di firma.

Nel caso di soggetti stranieri o residenti all’estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

Nel caso di partecipazione di R.T.I./G.E.I.E. costituiti/costituendi nonché Consorzi costituiti/costituendi, la firma digitale dovrà essere posseduta dal Legale Rappresentante/Procuratore di ciascuna Impresa partecipante al R.T.I., al Consorzio e al G.E.I.E.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

1. il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
2. il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all’elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale e non è scaduto;
3. il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall’ente certificatore che lo ha rilasciato.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno *\_\_\_\_\_\_\_ (indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma)*.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, a pena di esclusione, alla data di inserimento del documento stesso a portale.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc.) contenente un documento privo di firma digitale (laddove richiesta) ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento, laddove richiesta la firma digitale, in essa contenuto.

1. **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

1. **Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione**
2. **Requisiti di ordine generale**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

1. ***Self cleaning***

Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’Operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all’Operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

1. **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. n. 165/2023 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

(*in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione)* Gli Operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

*(in caso di protocollo di legalità/patto di integrità)* La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1. **Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

*(N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara).*

*(In caso di suddivisione della gara in lotti, specificare per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto).*

1. **Requisiti di idoneità professionale**

**a)** Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura;

Per l’Operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’Allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**b)** *(In caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente, inserire iscrizioni richieste per provare l’idoneità tecnica dell’impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto)*

***(se previsto, con riferimento alle lavorazioni)*** dichiarazione del possesso dell’iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza dell’operatore economico (o comunque di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di competenza). Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_ *(indicare i documenti a comprova)*.

**c)** *(I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art. 57 del D.lgs. n. 36/2023 che richiama il DECRETO 23 giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)*

**c1)** **Personale di cantiere**. Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

L’appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

**c2)** **Macchine operatrici**: L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d’uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

**c3) Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori**. I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi. —

**c4) Grassi ed oli lubrificanti:** compatibilità con i veicoli di destinazione. Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ambiente può essere solo accidentale e che dopo l’utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);

Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);

Grassi ed oli lubrificanti destinati all’uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli. Per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati. Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l’uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell’Ecolabel (UE) o etichette equivalenti. Verifica Indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica “manuale di uso e manutenzione del veicolo”.

**c5) Grassi ed oli biodegradabili**. I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

**Biodegradabilità**. I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale. Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione ≥0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

**Bioaccumulo** Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza: - ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure - ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure - è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l’etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell’etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell’ultima versione dell’elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);

**c6) Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata**. I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso di cui alla tabella 4 dell’allegato.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell’art. 69 o dal comma 2 dell’art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

**c7) Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti** (biodegradabili o a base rigenerata). L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso. L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE e della domanda di partecipazione.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_ *(indicare i documenti a comprova).*

1. **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

**a)** ***(Facoltativo)*** Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € \_\_\_ IVA esclusa

*(Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili di maggior valore).*

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

* per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
* per gli Operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
* dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

**b)** *(in caso di ulteriori requisiti economico finanziari previsti dalla normativa vigente, indicare i requisiti previsti da leggi speciali) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare i documenti a comprova).*

**c) *(Facoltativo)*** adeguata solidità finanziaria comprovata con dichiarazioni di affidabilità rilasciate da almeno due istituti bancari *(in caso di raggruppamenti le dichiarazioni di almeno due istituti bancari dovranno riferirsi o entrambe alla capogruppo o almeno una alla capogruppo e l’altra ad una delle mandanti).*

1. **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

**a)** ***(Facoltativo)*** presentazione di un elenco dei lavori effettuati nel quinquennio \_\_\_\_\_, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, di cui almeno uno analogo all’oggetto dell’appalto e di importo non inferiore ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al netto dell’IVA;

**b)** ***(Facoltativo)*** possesso, da parte del soggetto che eseguirà i lavori, di certificazioni di qualità, quali, nello specifico: ISO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**c)** *(Facoltativo)* possesso di un sistema organizzativo di tipo etico adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e quindi avere validamente adottato il Modello Organizzativo e il Codice Etico ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Inoltre, avere nominato l’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6, comma 1 lett. b) del medesimo decreto *(in caso di raggruppamenti il requisito dovrà essere soddisfatto dalla capogruppo/mandataria).*

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

* certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
* attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

**d)** *(In caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente, indicare eventuali requisiti previsti da leggi speciali)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_

La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_ *(indicare i documenti a comprova).*

1. **ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA – CONSORZI - AVVALIMENTO**

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all’articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dell’articolo 30 dell’Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell’articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario *ex* articolo 2602 del Codice civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la Domanda di partecipazione e il DGUE, sottoscritti digitalmente dalle medesime imprese.

L’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 comma 17 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 97.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. n. 36/2023 nel DGUE è indicato per quali consorziati il consorzio concorre. Nel DGUE viene comunque indicato l’elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’Operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all’articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023, l’apposita dichiarazione/documento di gara.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d) costituiti nella forma del Consorzio Stabile il DGUE indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante.

**CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO**

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa il DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

In caso di Avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell’articolo 104 del Codice:

- DGUE del concorrente e dell’impresa ausiliaria;

- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.

Ai sensi dell’articolo 26 dell’Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

L’impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;

b) di impegnarsi verso l’Operatore economico e verso la stessa Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

**AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA**

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio “designato” dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando il DGUE, a pena di esclusione dalla gara.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera d’invito;
2. Documentazione tecnica *(elencare specificamente la documentazione, tra cui il Capitolato speciale ed eventualmente la relazione tecnica/metodologica relativa ai CAM da applicare; ad esempio: schema di Contratto; documento di indirizzo alla progettazione e allegati; schema di determinazione dei corrispettivi)*;
3. Modulo di offerta economica;
4. Documento di gara unico europeo (DGUE);
5. Dichiarazione integrativa al DGUE *ex* articolo 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023;
6. ***(eventuale)*** Codice di comportamento dei dipendenti;
7. ***(eventuale)*** Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa (*indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione*);
8. (*indicare eventuali altri allegati. Ad esempio modello/schema per la presentazione dell’offerta economica/lista prezzi/dettaglio economico*).

*(In caso siano definiti, con d. m., criteri ambientali minimi relativi all’oggetto dell’appalto)*La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(specificare il d. m. di riferimento emanato dal Ministero \_\_\_\_\_\_\_\_)* e delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali (CAM) di cui al \_\_\_ *(indicare eventuali ulteriori CAM previsti in ragione della tipologia dell’appalto)*.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: \_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione)* e sulla Piattaforma \_\_\_\_\_\_http://www *(indicare l’apposita sezione).* La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www_______> *(indicare l’indirizzo completo delle pagine relative)*.

***(Facoltativo)*** La documentazione di gara è disponibile anche \_\_\_\_ *(indicare luogo, orari e condizioni, ad esempio es. presso gli uffici del RUP siti in \_\_\_\_\_\_\_\_ )* nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_\_, previo appuntamento telefonico al numero \_\_\_\_\_ entro il \_/\_\_/\_\_\_. Il legale rappresentante dell’Operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

1. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

▪ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

▪ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

▪ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;

▪ sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

▪ non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del Contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di \_\_\_ *(indicare il termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni)* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’Operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di \_\_\_\_ *(indicare un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni)*. I chiarimenti resi dall’Operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

L’Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*, vedi punto 7, par. I.II, della presente lettera d’invito) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del D.lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’Operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all’Operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull’esclusione.

1. **CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € \_\_\_\_\_ secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L’Operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della l. n. 266/2005.

Per i soli Operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;

b) il numero CIG.

Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all’Offerta.

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore economico dovrà allegare all’Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

La Stazione appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Mandataria capogruppo con indicazione dei componenti del raggruppamento o consorzio.

***Oppure***

I concorrenti, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. \_\_ del \_\_\_ (*Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente* [*https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*](https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara)) sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

1. **CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106.

***Oppure***

In considerazione della tipologia e specificità della procedura, conformemente a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare, in considerazione della qualità delle prestazioni richieste e dell’esigenza di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, ricorrono particolari esigenze che giustificano la richiesta della garanzia provvisoria, pari (*massimo*) all’1% del prezzo base dell’appalto e quindi precisamente di importo pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_, salvo quanto previsto all’articolo 106, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del Contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’Affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’Affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima della proposta di aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

- essere conforme agli schemi tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’articolo 106, comma 8, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione per il possesso delle certificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Si applica la riduzione del 50 %, non cumulabile con quella del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio (punto 10 della presente lettera di invito), la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’Operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1. ***(Facoltativo)* SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo su \_\_\_\_\_\_ *(indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati dal lavori)* è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_\_\_. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto dei lavori o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare ad esempio: calendario / prenotazioni mediante \_\_\_\_)*.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore \_\_\_\_\_del giorno \_\_\_\_\_\_\_, tramite la Piattaforma alla Sezione \_\_\_\_\_\_ e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno \_\_\_\_\_ giorni di anticipo. Viene rilasciata l’attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

1. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – istruzioni operative**

Le offerte e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

L’offerta, e ove richiesto la documentazione, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore \_\_\_ del giorno \_\_\_\_ a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Ogni Operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di \_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare dimensione massima)* per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati \_\_\_\_ *(indicare i formati dei file che possono essere caricati nella piattaforma)*.

L’Operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

B – OFFERTA TECNICA *(in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare)*;

C – OFFERTA ECONOMICA *(in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare);*

Per partecipare all’appalto, gli Operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico \_\_\_\_\_\_, accessibile all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_.

Qualora non fosse già registrato, procedere alla registrazione nell’AREA \_\_\_\_\_\_\_\_ secondo le modalità previste dal sistema \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Accedendo all’Area Riservata, potrà visualizzare la presente procedura e presentare offerta secondo le modalità sotto illustrate.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, l’Operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla Stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’Operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMIISTRATIVA**

La documentazione amministrativa ricomprende la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, sottoscritte con firma digitale.

L’Operatore economico, utilizzando la Piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare la Sezione/Area della Piattaforma)*, dovrà quindi compilare o allegare la seguente documentazione:

* Domanda di partecipazione
* D.G.U.E.;
* Dichiarazione integrativa al DGUE *ex* articolo 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023;
* PASSOE ***(fino al 31.11.2023)*** di cui all’articolo 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’articolo 104 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. (*Si ricorda comunque come, ai sensi Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 30. 04. 2019, n. 970, “Il PassOE può essere prodotto pure in seguito, in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio, ma ciò è possibile “purché il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac, AVCpass) sia stato perfezionato. In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. Tar Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150.)” (così T.A.R. Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n.11031*);
* Fotocopia del documento di identità del soggetto avente i poteri di firma per impegnare l’impresa;
* ***(Solo se richiesta la cauzione provvisoria)*** quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari al massimo all’ 1% dell’appalto, e dunque a € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell’offerta *(le caratteristiche della cauzione provvisoria sono illustrate al punto 12 della presente lettera di invito);*
* ***(Solo se richiesta la cauzione provvisoria)*** Certificazioni ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria. Si applica il comma 8 dell’articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023. Per gli Operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 106, comma 8, del Codice: copia conforme all’originale della certificazione di cui all’articolo 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

*(indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell’affidamento, diversi da quelli già in possesso)*:

* D.U.V.R.I. firmato;
* C.C.I.A.A.;
* Avvenuto versamento contributo ANAC;
* Certificato rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;
* Documentazione in copia conforme all’originale sul possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per i Codici CER \_\_\_\_\_\_\_\_;
* Documentazione in copia conforme all’originale sull’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’Operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco;
* Patto di integrità/protocollo di legalità / Codice Etico. Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, del Patto di integrità/protocollo di legalità approvato con \_\_\_\_. La mancata allegazione del Patto di integrità/protocollo di legalità sottoscritto dal concorrente comporta l’esclusione dalla gara *(ammesso comunque soccorso istruttorio).*

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all’allegato n. \_\_\_ (o in alternativa, è compilata online sulla Piattaforma).

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94, commi 1 e 2, del Codice, sono rese dall’Operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lett. g) e h), del Codice, sono rese dall’Operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’Operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95, il concorrente dichiara:

* 1. le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  2. gli atti con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale ai sensi dell’articolo 407 *bis*, comma 1, del Codice di procedura penale (formulazione dell’imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all’articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all’articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  3. i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  4. tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’Operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* (punto 7, par. 1.2 della presente lettera di invito) adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’Operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’Operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

**DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIA’ COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE**

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale secondo le modalità di cui al punto 6 della presente lettera di invito.

I CONSORZI di cui all’articolo 65, comma 2, lettere c), d) del D.lgs. n. 36/2023 devono presentare la domanda di partecipazione e il DGUE che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all’articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023, il DGUE.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa il DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI

Devono presentare:

- domanda di partecipazione;

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- DGUE in cui si indica, ai sensi dell’articolo 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI

Devono presentare:

- domanda di partecipazione;

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- DGUE in cui si indica, ai sensi dell’articolo 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica devono presentare:

- domanda di partecipazione;

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica devono presentare:

- domanda di partecipazione;

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005;

- DGUE che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, e dovranno presentare:

- domanda di partecipazione;

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegati i DGUE resi da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005.

AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare oltre alla domanda di partecipazione ed al DGUE, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell’articolo 26 dell’Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

L’impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;

b) di impegnarsi verso l’Operatore economico e verso la stessa Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

1. **OFFERTA TECNICA**

L’Operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell’offerta, secondo le seguenti modalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare le modalità).*

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi offerti;

b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

c) \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti).*

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione (max \_\_\_\_\_ punti):

***(in via esemplificativa)***

**CRITERIO A1** – Criteri di sostenibilità ambientale – Materiali rinnovabili – max punti \_\_\_/\_\_\_\_\_.

Materiali rinnovabili: Sarà attribuito un punteggio premiante per l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dei materiali di nuova fornitura, escluse le strutture portanti. L’attribuzione del punteggio avverrà in maniera tabellare, in base a tre diverse soglie, correlate alla percentuale in peso uguale o superiore al 20% dei materiali di nuova fornitura.

Peso uguale al 20% punteggio 0,6

Peso tra il 21% e il 30% punteggio 0,8

Peso superiore a 30% punteggio 1

L’offerente dovrà produrre una relazione descrittiva nella quale illustri attraverso quali materiali intende soddisfare il criterio, con il relativo calcolo percentuale. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di 2 facciate in formato A4.

**CRITERIO A2** – Criteri di sostenibilità ambientale – Misure di gestione ambientale – max punti \_\_/\_\_\_\_.

Sarà attribuito un punteggio premiante per le misure di gestione ambientale adottate con lo scopo di minimizzare la produzione di rifiuti in sito, attraverso un piano per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, per evitare lo smaltimento in discarica, incoraggiare la riduzione dei materiali di scarto mediante il riutilizzo e il riciclaggio, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto.

L’offerente dovrà produrre una relazione descrittiva nella quale illustri le misure adottate per lo stoccaggio e riciclaggio dei materiali. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di 2 facciate in formato A4.

**CRITERIO B1** - Miglioramento delle modalità di organizzazione e sicurezza del cantiere – max punti \_\_\_/\_\_\_\_.

Misure di sicurezza nell’esecuzione delle lavorazioni previste in cantiere comprensive della movimentazione, trattamento, carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e il miglioramento delle modalità di sicurezza dell’esecuzione delle specifiche lavorazioni previste in progetto. Descrizione delle misure integrative di sicurezza che s’intendono adottare nel cantiere, nonché delle eventuali proposte modificative del piano di sicurezza, basate sulla valutazione dei rischi in relazione alle specifiche modalità operative previste per l’esecuzione delle lavorazioni.

Descrizione e dislocazione delle attrezzature nell’area di cantiere ed interferenze con il contesto circostante densamente edificato (rumore, polveri, rifiuti, viabilità).

L’offerente dovrà produrre una relazione di massimo 2 facciate in formato A4, per illustrare quanto richiesto, aggiungendo ad essa delle tavole grafiche e/o schede tecniche (massimo 3 in formato A3) utili a rappresentare le proprie proposte, nonché ogni altro provvedimento che ritenesse utile applicare ai fini del miglioramento dell’organizzazione del cantiere e delle condizioni di sicurezza.

**CRITERIO B2** - Conduzione del cantiere, qualifiche, esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto – max punti \_\_\_/\_\_\_.

L’offerente dovrà descrivere la struttura di project management (SPM) dedicata che farà da interfaccia con la committente, attraverso la definizione dell’organigramma funzionale aziendale, con la specifica dei compiti, delle responsabilità e delle disponibilità in termini di tempo di ciascun ruolo individuato presentando i curricula vitae con indicate le commesse cui il componente ha partecipato. La proposta metodologica di gestione dovrà illustrare i servizi manageriali messi a disposizione nelle diverse fasi di svolgimento dell’appalto, con particolare riguardo agli aspetti di controllo del processo, al fine di garantire il conseguimento dei prefissati obiettivi tecnici e temporali (pianificazione e controllo delle attività di esecuzione; coordinamento e controllo degli approvvigionamenti, coordinamento e controllo delle lavorazioni in sito). Saranno valutate le modalità che il Concorrente intende attuare per la conduzione del cantiere, nonché il numero, la quantità di impegno e le specifiche competenze delle figure professionali previste.

L’offerente dovrà produrre una relazione di massimo 2 facciate in formato A4, per illustrare quanto richiesto, aggiungendo anche l’organigramma della direzione tecnica di cantiere prevista, corredata dal curriculum vitae del direttore tecnico di cantiere, con particolare riferimento alla tipologia di lavori oggetto dell’appalto.

**CRITERIO B3** - Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro – max punti \_/\_\_\_.

Dimostrazione di aver adottato un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGS), in particolare secondo le linee guida UNI INAIL e certificato secondo lo standard BS OSHAS 18001 (o ISO 45001:2018).

**CRITERIO C1** - ELEMENTO QUANTITATIVO 1 – riduzione del tempo – max punti \_\_\_/\_\_\_.

Riduzione dei tempi di esecuzione rispetto a quanto individuato nello schema di contratto: riduzione espressa in giorni interi naturali e consecutivi rispetto ai giorni naturali e consecutivi indicati nel progetto; non saranno prese in considerazione, e pertanto verranno escluse, le offerte che prevedono un tempo di esecuzione maggiore rispetto a quello fissato dalla stazione appaltante. Nel calcolo del tempo i concorrenti dovranno tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L’offerente dovrà esprimere la riduzione del tempo utile per completare i lavori in oggetto e presentare un crono programma completo delle attività. Il progetto esecutivo prevede che per eseguire i lavori siano necessari \_\_\_ giorni naturali e consecutivi. La riduzione massima considerabile sarà di \_\_\_\_ giorni.

Per la determinazione del punteggio da attribuire per l’elemento quantitativo 1- riduzione del tempo di esecuzione - verrà applicata la seguente interpolazione lineare:

Vai = Ra/Rmax

dove

Vai = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ra = valore offerto dal concorrente i-esimo

Rmax = valore dell’offerta più conveniente

Pertanto il concorrente dovrà proporre un progetto di gestione che contenga un'ipotesi di programma organizzativo indicando le caratteristiche professionali dell'organizzazione che intende darsi per l'espletamento dell'appalto, nel rispetto delle specifiche indicate negli elaborati progettuali e definendo nel dettaglio i soggetti partecipanti all'appalto, i ruoli degli stessi nello svolgimento dei servizi richiesti, la struttura organizzativa e l'organigramma funzionale.

L’offerta tecnica deve essere redatta sotto forma di relazione tecnico-organizzativa descrittiva, con la quale l’offerente evidenzi le proprie proposte operative per l’esecuzione dell’appalto e ritenute necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio nei termini contrattuali offerti e nel pieno rispetto di quanto disposto dal Capitolato speciale. L’offerta tecnica non potrà superare le facciate di testo indicate per ciascun criterio, in formato A4, scrittura Arial, altezza carattere 12, interlinea 1,15 e massimo 50 righe per facciata, oltre alle tavole grafiche/tecniche e organigramma della direzione tecnica di cantiere, dove previste.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta:

in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;

in caso di raggruppamento temporaneo ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.

L’omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l’offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.

L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all’offerta economica.

Tutto il materiale costituente l’offerta tecnica dovrà essere integralmente prodotto in formato aperto (ad esempio .pdf), e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e *sub*-criteri di valutazione sopra indicati, i seguenti elementi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato contenente l’indice richiesto per la relazione).*

1. **OFFERTA ECONOMICA**

L’Operatore inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità \_\_\_\_\_ *(indicare le modalità)* ai fini dell’attribuzione del punteggio (max \_\_\_/\_\_\_).

L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al punto 13 deve indicare, a pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto, con successiva indicazione di:

1. % di ribasso sull’importo a base d’asta (ovvero sull’elenco prezzi unitari in caso di appalto “a misura”) fino alla \_\_\_\_ *(indicare il numero)* cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente intende riconoscere alla Stazione Appaltante;

2. stima dei costi relativi alla sicurezza, con al massimo due cifre decimali, ai sensi degli articoli 108, comma 9, e 91, comma 5, del Codice. Il concorrente potrà indicare un massimo di \_\_\_\_ *(indicare il numero)* cifre decimali;

3. stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’articolo 41, comma 14 e articolo 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023;

In caso di discordanza fra il prezzo espresso in lettere e quello indicato in cifre prevale l’offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante, salvo che il contrasto non dipenda da un evidente errore materiale.

***Oppure***

In caso di discordanza fra il prezzo espresso in lettere e quello indicato in cifre, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Il concorrente per presentare l’offerta economica, dovrà procedere come di seguito indicato: \_\_\_\_\_\_ *(descrivere le operazioni da effettuare sulla piattaforma).*

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione “offerta economica” da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell’offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.

***(Eventuale)*** Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

***(Eventuale)*** Non sono ammesse offerte in aumento.

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un Operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all’articolo 68 del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telematica Amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

Per i ribassi verranno presi in considerazione fino a \_\_ *(indicare numero)* cifre decimali.

I valori derivanti dalle operazioni matematiche previste nelle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc.) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

1. **MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell’articolo 99 del D.lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’Operatore economico di cui all’articolo 24 del D.lgs. n. 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall’Operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La Stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’Operatore economico, sono già in possesso della Stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

1. **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

***(opzione 1)*** L’aggiudicazione avverrà in conformità a quanto disposto dall’articolo 50, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, tramite il criterio *(scegliere alternativamente)* dell’offerta economicamente più vantaggiosa / del prezzo più basso;

***Oppure***

***(opzione 2)*** L’aggiudicazione avverrà, a norma dell’articolo 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di Contratto relativo ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

I prezzi si intendono al netto di IVA.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nell’ipotesi di cui al punto precedente, la Stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del seguente metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’Allegato II.2. al D.lgs. n 36/2023: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Oppure***

Il metodo per determinare la soglia automatica di anomalia avverrà il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*data della prima seduta di gara*) tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’Allegato II.2 al D.lgs. n. 36/2023.

I dati numerici derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara saranno calcolati fino alla \_\_\_ *(indicare numero)* cifra decimale arrotondati all’unità superiore qualora la \_\_\_\_ *(indicare numero)* cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, in caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall’articolo 54, comma 1, del Codice.

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all’importo posto a base di gara, esclusa IVA, oneri di sicurezza e costo della manodopera, non soggetti a ribasso.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di:

* non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
* procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso di una sola offerta valida;
* sospendere, non aggiudicare motivatamente la gara ovvero non procedere alla stipula del Contratto, senza che le società partecipanti possano avanzare pretese di sorta;
* escludere le offerte incomplete, imparziali, condizionate, espresse in modo indeterminato o che presentino correzioni.

I partecipanti si impegnano a mantenere valida la propria offerta per il termine di (*almeno*) 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la valutazione di congruità e sostenibilità delle offerte, in conformità ai principi regolanti la materia.

Nell’ipotesi in cui l’affidamento, per qualsiasi motivo, non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto nella graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa graduatoria.

Al termine delle valutazioni di competenza, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione definitiva della procedura in conformità alla normativa vigente.

Al termine delle valutazioni di competenza, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione definitiva della procedura in conformità alla normativa vigente.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi *(valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Offerta tecnica** | ***\_\_\_ (indicare punteggio)*** |
| **Offerta economica** | ***\_\_\_ (indicare punteggio)*** |
| **Offerta tempo (*facoltativo*)** | ***\_\_\_ (indicare punteggio)*** |
| TOTALE | 100 |

*N.B.: Ai sensi dell’articolo 108, comma 4, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la Stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 %.*

*Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la Stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 %.*

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX |  |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
| 1 | … *[indicare criterio]* | … |  | 1.1 | … *[indicare sub-criterio]* | … | … | … |
|  | 1.2 | *… [indicare sub-criterio]* | … | … | … |
| 2 | … *[indicare criterio]* | … |  | 2.1 | *… [indicare sub-criterio]* | … | … | …. |
|  | 2.2 | … *[indicare sub-criterio]* | … | … | … |
|  | Totale | 100 |  |  |  |  |  |  |

*N.B: nell’individuare gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica la Stazione appaltante:*

*- in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati;*

*- può valorizzare il possesso di un’etichettatura specifica nel rispetto delle condizioni indicate all’Allegato II.5 qualora intenda acquistare forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo;*

*- individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall’ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022.*

***(Facoltativo)*** **SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO**: il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a \_\_ *(indicare la/le soglie di punteggio)* per \_\_\_ *(indicare “il punteggio tecnico complessivo” oppure indicare “i seguenti criteri: \_\_\_\_”, specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento).*

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA**

***(In caso di criteri qualitativi)*** A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo \_\_\_\_\_\_ *(indicare il metodo ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.).*

*N.B. Ove la Stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: “la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo”).*

***(In caso di criteri quantitativi)*** A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo \_\_\_ *(indicare il metodo prescelto –- ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.)*.

(***In caso di criteri tabellari***) Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *(selezionare una delle formule di seguito indicate):*

**Formula con interpolazione lineare**

*(Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al corrispettivo a base di gara, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula dell’interpolazione lineare).*

*Ai*

𝐶𝑖=

*Amax*

*dove:*

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑚𝑎𝑥 = ribasso percentuale più conveniente

***(in alternativa)***

**Formula “bilineare”**

{𝐶𝑖 = 𝑋 (𝐴𝑖 / 𝐴𝑠𝑜glia) 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑠𝑜glia / 𝐶𝑖 =𝑋 + (1 − 𝑋)∙[(𝐴𝑖 − 𝐴𝑠𝑜glia) / (𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑠𝑜glia)] 𝐴𝑖 > 𝐴𝑠𝑜glia

*dove:*

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑠𝑜glia= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 *[indicare nei documenti di gara la percentuale applicata*]

𝐴𝑚𝑎𝑥 = valore del ribasso più conveniente

***(in alternativa)***

Formula “\_\_\_\_\_\_\_” *(Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta).*

***(In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale)***

È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(selezionare una delle formule sopra indicate).*

**METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: \_\_\_ *(indicare, motivando la scelta, uno dei metodi ‐ aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri).*

1. **SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto.

L’Affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

Le categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente. *(E’ fatta salva la possibilità di prevedere esplicito divieto, motivandolo esplicitamente ai sensi dell’articolo 119, comma 2, e dell’articolo 104, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023)*.

***(Facoltativo)*** *(nel caso in cui la Stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all’affidatario in ragione delle caratteristiche delle prestazioni, dell’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)* L’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti lavorazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare quali)*. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare le motivazioni)*.

***(Facoltativo)*** *(nel caso in cui la Stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni, della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)* Le seguenti lavorazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare quali)*. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare le motivazioni)*.

Per le seguenti lavorazioni: \_\_\_\_\_\_\_ è ammesso il cosiddetto “subappalto a cascata”.

In tal caso la disciplina dell’ulteriore subappalto è regolata sulla base delle modalità, requisiti ed obblighi previsti dall’articolo 119 per la disciplina “generale” del subappalto.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 119, comma 4, del D.lgs. n.36/2023, l’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

• il Subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

• non sussistano a carico del Subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n. 36/2023;

• all’atto dell’offerta l’Operatore economico concorrente, compilando l’apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di Contratto;

• l’Appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate;

• l’Affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del Subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n.36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato decreto. La Stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L’Appaltatore deve, altresì, presentare il PASSOE relativo al rapporto di subappalto per consentire alla Stazione appaltante le verifiche nei confronti dell’impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

L’Appaltatore, all’atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione.

L’affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell’appalto, di cui alla presente lettera di invito, potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 119, comma 16, del D.lgs. n. 36/2023 solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 119, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 l’Affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.lgs. n. 36/2023

Ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, si comunica che la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto. È pertanto fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Il contraente principale e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell’articolo 104 del D.lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l’iscrizione alla Camera di commercio, al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e all’Albo delle società cooperative.

L’ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all’avvalimento l’Operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita sezione di cui al D.G.U.E., dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento.

Il D.G.U.E. dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente.

L’Operatore economico che ricorre all’avvalimento (*avvalimento cd. “tecnico od operativo”)* dovrà, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, oltre alla certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.

L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione appaltante: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice; di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i lavori; di impegnarsi verso l’Operatore economico e verso la stessa Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 104 del D.lgs. n. 36/2023, qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro massimo 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del D.lgs. n. 36/2023. L’Operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’articolo 104 del D.lgs. n. 36/2023:

- l’Operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara (articolo 104, comma 7);

- il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 104 (articolo 104, comma 8);

- la Stazione appaltante in corso d’esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 104, comma 9);

- la Stazione appaltante ha l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La Stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’Aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità (articolo 104, comma 9);

- nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’Operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti (articolo 104, comma 12).

La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 104, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, consente all’Operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistano motivi di esclusione.

1. **ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI**

L’esecuzione del Contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’articolo 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.

**MODALITA’ DI PAGAMENTO**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**REVISIONE DEI PREZZI:** ai sensi dell’articolo 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto e decorsi \_\_\_ *(indicare numero)* mesi dall’avvio dei lavori, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo superiore al 5%, dell’importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza \_\_\_ *(indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice);*

***Oppure***

Posto che l’affidamento in oggetto ha durata infrannuale, vista la breve durata, non si applica la revisione prezzi ai sensi dell’articolo 60 del Codice.

1. **SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno \_\_\_, alle ore \_\_\_.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa;
* delle offerte tecniche;
* delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

**22.1. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA *(Successivamente, in caso di inversione procedimentale)***

Il/la \_\_\_ *(scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione appaltante)* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**22.2. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche *(nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto)* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

*(Scegliere tra il RUP e la commissione giudicatrice)* \_\_\_ procede (*nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto*) all’apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la Piattaforma

• i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

• le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *(nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto)* all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella lettera di invito e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul *\_\_\_ (scegliere tra prezzo o offerta tecnica o, ove prevista, offerta tempo).*

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro \_\_ *(indicare il termine perentorio di presentazione dell’offerta migliorativa).* La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 29 della presente lettera di invito. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l*’ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 29 della presente lettera di invito.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite Piattaforma, i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

▪ mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;

▪ mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica;

▪ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

▪ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;

▪ ***(facoltativo) (in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento)*** mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

**22.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE *(se la SA ricorre all’inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte, il presente articolo deve essere inserito dopo il par. “Verifica della documentazione amministrativa”)***

Sono considerate anormalmente basse le offerte che \_\_\_ *(indicare gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un’offerta).*

***(Facoltativo)*** La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP (***eventuale*)** avvalendosi di \_\_\_\_\_\_ *(indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc)* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

***(Facoltativo)*** Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

1. **AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (se prevista). Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, del Codice, entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Non si applicano i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, del Codice.

***(Facoltativo)*** A seguito di richiesta motivata proveniente dall’Aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

***(Facoltativo)*** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

***(Facoltativo)*** Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X della Direttiva 2014/24/UE.

Prima dell’aggiudicazione di cui all’articolo 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, si procederà, nei confronti dell’Aggiudicatario, a verificare l’attendibilità degli impegni assunti ai sensi del punto 3, par. 3.2, della presente lettera di invito, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 102 del Codice, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all’esclusione dalla gara.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’Aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

All’atto della stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del Codice, la garanzia definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale.

***Oppure***

Ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice, la garanzia definitiva non è richiesta per i seguenti motivi \_\_\_\_\_ *(spiegare le ragioni per cui si ritiene non necessaria la costituzione della garanzia definitiva)*.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l’Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All’atto della stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

***Oppure***

L’Aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005).

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

L’Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

1. **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

▪ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

▪ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

▪ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

1. **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’Aggiudicatario (*nel caso di più lotti: di ciascun lotto*) deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e (per le pubbliche amministrazioni) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché (per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO) nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO) (negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario *(nel caso di più lotti: di ciascun lotto)* ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante *(indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti).*

1. **ACCESSO AGLI ATTI**

***(Fino al 31 dicembre 2023)*** L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità \_\_\_ *(indicare)*.

***(A decorrere dal 1° gennaio 2024)*** L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

1. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di \_\_\_\_\_\_ *(indicare il Tribunale competente)*.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali … (indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della Stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati).

***Oppure***

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub \_\_\_ *(indicare il numero dell’allegato)*.

1. **CHIARIMENTI/COMUNICAZIONI**

**29.1 CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno \_\_\_\_ *(indicare il numero di giorni, ad esempio 10)* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti *(indicare la Sezione/Area ovvero il link all’area chiarimenti)*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

***Oppure***

(*in caso di bilinguismo*) Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana *(e, o specificare)* \_\_\_\_\_ *(indicare l’altra lingua)*.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni (in alternativa 4 giorni, per le procedure il cui termine è ridotto) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare l’apposita sezione)* e sul sito istituzionale \_\_\_\_ *(indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti)*. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

**29.2 COMUNICAZIONI**

*(****Opzione 1 - utilizzabile solo fino al 31 dicembre 2023****)* Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. n. 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”). Se l’Operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella *\_\_\_\_\_\_\_ (indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione)* e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

***(Opzione 2 - utilizzabile solo fino a 31 dicembre 2023)*** Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella \_\_\_ *(indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione).* È onere esclusivo dell’Operatore economico prenderne visione. (*eventuale, se la Piattaforma lo consente*) La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’Aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”). Se l’Operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

***(Opzione 3 – obbligatoria dal 1° gennaio 2024)*** Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato D.lgs. n. 82/2005. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**LETTERA DI INVITO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO**

**DEL SERVIZIO / DELLA FORNITURA DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(ex articolo 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023)***

Stazione Appaltante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Iscritta all’AUSA al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

sito internet: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Progetto validato in data \_\_\_\_\_\_\_

Progetto approvato con atto n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PREMESSE

* Con decisione di contrarre n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio/la fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Con avviso pubblicato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato II.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), sul sito istituzionale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, e presso la piattaforma \_\_\_\_\_\_\_, la Stazione appaltante ha inteso acquisire le manifestazioni di interesse degli Operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara *ex* articolo 50, comma 1, lett. e), del Codice, per l’affidamento del servizio/della fornitura in oggetto.
* Con verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Stazione appaltante, in applicazione dei criteri di selezione previsti nella decisione di contrarre e nell’avviso di manifestazione di interesse, ha individuato gli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. e), del Codice. In particolare, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(specificare le modalità seguite per la scelta degli oo.ee).*
* L’Operatore economico in indirizzo risulta tra i soggetti selezionati.

TANTO PREMESSO LA STAZIONE APPALTANTE

INVITA

codesto Operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 68, comma 19, del D.lgs. n. 36/2023, l'Operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Sommario

[1. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) 3](#_Toc152151523)

[2. PROCEDURA DI GARA 3](#_Toc152151524)

[3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 4](#_Toc152151525)

[4. TEMPISTICHE E DURATA DELL’APPALTO 11](#_Toc152151526)

[5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIETA 11](#_Toc152151527)

[6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – FIRMA DIGITALE 15](#_Toc152151528)

[7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 16](#_Toc152151529)

[8. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA – CONSORZI - AVVALIMENTO 21](#_Toc152151530)

[9. DOCUMENTAZIONE DI GARA 23](#_Toc152151531)

[10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 24](#_Toc152151532)

[11. CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ ANAC 27](#_Toc152151533)

[12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 28](#_Toc152151534)

[13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – istruzioni operative 30](#_Toc152151535)

[14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMIISTRATIVA 32](#_Toc152151536)

[15. OFFERTA TECNICA 38](#_Toc152151537)

[16. OFFERTA ECONOMICA 39](#_Toc152151538)

[17. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 40](#_Toc152151539)

[18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 41](#_Toc152151540)

[19. SUBAPPALTO 47](#_Toc152151541)

[20. AVVALIMENTO 50](#_Toc152151542)

[21. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI 52](#_Toc152151543)

[22. SVOLGIMENTO DELLA GARA 52](#_Toc152151544)

[23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 56](#_Toc152151545)

[24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 58](#_Toc152151546)

[25. CODICE DI COMPORTAMENTO 59](#_Toc152151547)

[26. ACCESSO AGLI ATTI 59](#_Toc152151548)

[27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 59](#_Toc152151549)

[28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 60](#_Toc152151550)

[29. CHIARIMENTI/COMUNICAZIONI 60](#_Toc152151551)

1. **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)**

Il responsabile del progetto (ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023) è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nominato con provvedimento n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***(Se previsto)*** Il Responsabile per la fase di affidamento è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nominato con provvedimento n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **PROCEDURA DI GARA**

La presente lettera/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dalla Stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio / della fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come meglio specificato nella presente lettera.

L’affidamento avviene mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla Parte I del Libro II del Codice, utilizzando (***opzione 1***) il criterio *(scegliere alternativamente)* dell’offerta economicamente più vantaggiosa / del prezzo più basso in conformità a quanto disposto dall’articolo 50, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, ***oppure,*** *(****opzione 2****)* a norma dell’articolo 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, trattandosi di:

● Contratto relativo ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023;

● Contratto relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000;

● Contratto di servizio e/o di fornitura di importo pari o superiore a € 140.000 caratterizzato da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

***oppure,*** *(****opzione 3****)* ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del D.lgs. n 36/2023 l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizi/forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo [www.\_\_\_](http://www.___)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

La durata della procedura è prevista pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare termine previsto dall’Allegato I.3 al D.lgs. n. 36/2023 a seconda del tipo di criterio di aggiudicazione utilizzato nella procedura)* mesi a decorrere dall’invio degli inviti a offrire (art. 4 dell’Allegati I.3 al D.lgs. n. 36/2023).

1. **OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO**

Si intende appaltare il servizio / la fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(in caso di suddivisione in lotti,**specificare il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto, vedi infra).*

CPV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché \_\_\_\_ *(motivare la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese; in caso di suddivisione, vedi infra).*

Ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato dell’appalto è di € \_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), stimato in base ai valori medi di mercato ad esclusione dell’IVA.

In particolare:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **Descrizione servizi/beni** |  | **P (principale)** | **Importo** |
| 1 | Servizi/fornitura di \_\_\_\_ |  | P |  |
| **A) Importo a base di gara per \_\_\_\_mesi** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [se presenti]** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C) Costo manodopera [se presente]** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Importo complessivo** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in euro \_\_\_\_\_\_\_. Resta ferma la possibilità per l’Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo periodo, del D.lgs. n. 36/2023.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Tali costi sono stati stimati in euro \_\_\_\_, calcolati sulla base dei seguenti elementi \_\_\_\_\_ e riferiti a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Contratto Collettivo applicato è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per \_\_\_\_ *(indicare beni / servizi).*

*(In alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente)*

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero  lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*N.B. In caso si opti per la scelta di non sottoporre a gara i lotti di importo complessivamente inferiore a 80.000,00 euro che non superino il venti % dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata la gara, la Stazione appaltante riporta nell’elenco tali lotti, specificando che non sono soggetti a gara.*

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri *\_\_\_ (indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese).*

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

*(Ripetere per ogni lotto)*

Lotto n \_\_ *(indicare il numero di lotto) CIG \_\_\_*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **A) Importo a base di gara** | | | |  |
| **B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso** *[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]* | | | |  |

***(Facoltativo)*** Ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del Codice, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre al Fornitore del Servizio l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso, il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, ultimo periodo, dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice.

***(Facoltativo)*** Ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice, la Stazione appaltante si riserva di modificare il Contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate).*

***(Facoltativo)*** Ai sensi degli articoli 9 e 120, comma 8, del Codice, la Stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il Contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

***(Facoltativo)*** Ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la Stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l’Aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le relative circostanze).*

*(In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative, indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti) \_\_\_\_\_\_\_.* Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al netto di Iva così suddiviso *(in caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3.1 Precisazione sugli oneri della sicurezza**

Gli oneri della sicurezza quantificano tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati. Ove fosse necessario rivalutare i costi per la riduzione delle interferenze, questi saranno oggetto di ridefinizione. Da tali costi sono esclusi i costi della sicurezza propri dell’attività della società esterna che sono valutati dalla stessa.

Tutte le attività descritte nel Capitolato tecnico verranno svolte dall’Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, avendo preso conoscenza dei luoghi e osservando quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali. Tale documento che attualmente ha carattere ricognitivo sarà perfezionato ove necessario al termine della procedura di aggiudicazione tramite lo scambio di informazioni fra Stazione appaltante ed Appaltatore e potrà essere aggiornato dalla stessa Stazione appaltante, anche su proposta dell’Aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio/fornitura.

Dopo la sottoscrizione del Contratto, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali devono svolgersi le prestazioni, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione delle prestazioni.

**3.2 Precisazione sui costi della manodopera**

Oltre agli oneri della sicurezza la Stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del D.lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41, comma 14, prevede che “r*esta ferma la possibilità per l’Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*.

L’articolo 11 ai commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che:

1. *Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.*

*2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.*

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al Codice, la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere *“anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell’ambito del medesimo settore, l’Operatore economico finisca con l’optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico”*.

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che *“I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una “memoria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole norme.”.*

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l’applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell’articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l’articolo 41 comma 14, con altre norme del Codice che esplicitano e dettagliano i “principi generali”.

L’articolo 91, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall’invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l’Operatore economico dichiari alla Stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l’impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla Stazione appaltante.

L’articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

*1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del Contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:*

*a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*

*b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;*

*c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.*

*2. Per i fini di cui al comma 1 l’Operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La Stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110, solo nei confronti dell’offerta dell’Aggiudicatario.*

L’articolo 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, prevede infine che nell'offerta economica l'Operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale*).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell’articolo 41, comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l’interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che **l’Operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiari**:

1. a) di impegnarsi a garantire al personale impiegato nelle prestazioni il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
2. b) che l’indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell’impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all’appalto cui si concorre;
3. c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l’indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l’impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.
4. Per cui l’importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto (che si traduce in un ribasso sull’importo a base d’asta/sull’elenco dei prezzi unitari), all’interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.
5. In sede di verifica di cui all’articolo 102, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 36/2023.
6. **TEMPISTICHE E DURATA DELL’APPALTO**

Le prestazioni oggetto dell’appalto (*escluse le eventuali opzioni*) devono essere eseguite in \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data di \_\_\_\_\_ *(indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del Contratto. In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto).*

In particolare, in riferimento alle singole prestazioni si applicano i seguenti termini:

‐ per \_\_\_\_ *(indicare la prestazione)* n. \_\_\_ *(indicare termini)*, decorrenti dalla data di \_\_\_\_\_.

*Ad esempio:*

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: \_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto e/o dall’ordine di servizio del RUP in pendenza di stipula del Contratto (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara);

- Progetto esecutivo: \_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto e/o dall’ordine di servizio del RUP in pendenza di stipula del Contratto (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara)

(***Eventuale***) Si precisa che, ai sensi dell’articolo 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante si riserva l’esecuzione d’urgenza. In tal caso si applica l’articolo 3, comma 9, dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

1. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIETA**

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

* 1. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
  2. società tra professionisti;
  3. società di ingegneria;
  4. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  5. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
  6. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
  7. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
  8. consorzi stabili professionali ai sensi dell’articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
  9. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al Contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

***(Facoltativo***) Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più Operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara *(in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”)* in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori economici partecipanti alla stessa gara:

▪ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al Contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

▪ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

▪ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara (in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”), in forma singola o associata;

▪ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori economici coinvolti i quali possono, entro \_\_\_ giorni *(indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta)*, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

**(*Facoltativo)*** *(in caso di suddivisione in lotti*) Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. \_\_ *(inserire numero massimo di lotti aggiudicabili)*, lotti che saranno individuati sulla base del criterio \_\_\_\_ *(definire il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati).* Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_ *(indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice).*

(***Facoltativo***) Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di \_\_\_ *(inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare)* lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per \_\_\_\_ *(indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico).* Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_ *(indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice).*

***(Facoltativo)*** Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati/a cui si può partecipare, si tiene conto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(individuare quando gli operatori economici che partecipano in diverse forme possono essere considerati “il medesimo concorrente” (ad esempio con riferimento alle gare ad oggetto plurimo o unitario) e specificare se limitare la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile).*

(***Facoltativo***) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. \_\_\_ *(indicare i lotti specifici)* al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa).*

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

* 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – Contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il Contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

(***Facoltativo)*** *(se la Stazione appaltante richiede una forma giuridica specifica per i raggruppamenti*) I raggruppamenti di Operatori economici, dopo l’aggiudicazione, devono assumere la forma di \_\_\_\_ *(inserire la forma giuridica specifica).*

(***Facoltativo)*** *(se la Stazione appaltante richiede specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti*) I raggruppamenti di Operatori economici, nell’esecuzione dell’appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: \_\_\_\_\_\_\_ *(inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive).*

1. **MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – FIRMA DIGITALE**

La procedura viene gestita interamente per via telematica sul portale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara.

Per partecipare alla gara, porre eventuali quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta è necessario essere registrati ed abilitati al Portale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (<https://_________>); è inoltre necessario il possesso della dotazione tecnica minima, personal computer collegato ad internet con le caratteristiche tecniche minime necessarie all’espletamento della procedura di partecipazione, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e un certificato di firma digitale, come di seguito specificato.

Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito, l’abilitazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara, per l’invio di quesiti, per la lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti inviate dalla Stazione appaltante.

Inoltre, si informa che, in caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione dovrà essere effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario.

Alcuni documenti da produrre dovranno riportare, ove richiesto a pena di esclusione**,** la firma elettronica digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005.

Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei Certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID, http://www.agid.gov.it), e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 65 del D.lgs. n. 82/2005. Qualora non si fosse in possesso del Kit di firma digitale, sarà necessario rivolgersi ad uno dei soggetti Certificatori autorizzati. L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dove sono disponibili i link ai siti web degli stessi. Laddove sia richiesta la firma digitale, il concorrente deve verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni di AGID in materia di firma digitale.

Tutti i documenti che compongono l’offerta, di cui viene chiesta la firma digitale, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante ovvero da procuratori aventi idonei poteri di firma.

Nel caso di soggetti stranieri o residenti all’estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

Nel caso di partecipazione di R.T.I./G.E.I.E. costituiti/costituendi nonché Consorzi costituiti/costituendi, la firma digitale dovrà essere posseduta dal Legale Rappresentante/Procuratore di ciascuna Impresa partecipante al R.T.I., al Consorzio e al G.E.I.E.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

1. il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
2. il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all’elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale e non è scaduto;
3. il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall’ente certificatore che lo ha rilasciato.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno *\_\_\_\_\_\_\_(indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma)*.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, a pena di esclusione, alla data di inserimento del documento stesso a portale.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc.) contenente un documento privo di firma digitale (laddove richiesta) ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento, laddove richiesta la firma digitale, in essa contenuto.

1. **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

1. **Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione**
2. **Requisiti di ordine generale**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

1. ***Self cleaning***

Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’Operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all’Operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

1. **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. n. 165/2023 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

(*in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione)* Gli Operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

*(in caso di protocollo di legalità/patto di integrità)* La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1. **Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

*(N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara).*

*(In caso di suddivisione della gara in lotti, specificare per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto).*

1. **Requisiti di idoneità professionale**

**a)** Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura;

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’Allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**b)** *(In caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente, inserire iscrizioni richieste per provare l’idoneità tecnica dell’impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto)* Iscrizione a *\_\_\_\_\_\_\_\_*

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_ *(indicare i documenti a comprova).*

1. **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

**a)** *(Facoltativo)* Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € \_\_\_ IVA esclusa

*(Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo Operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili di maggior valore).*

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

* per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
* per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
* dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

**b)** *(in caso di ulteriori requisiti economico finanziari previsti dalla normativa vigente, indicare i requisiti previsti da leggi speciali) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare i documenti a comprova).*

**c) *(Facoltativo)*** adeguata solidità finanziaria comprovata con dichiarazioni di affidabilità rilasciate da almeno due istituti bancari *(in caso di raggruppamenti le dichiarazioni di almeno due istituti bancari dovranno riferirsi o entrambe alla capogruppo o almeno una alla capogruppo e l’altra ad una delle mandanti).*

1. **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

**a)** ***(Facoltativo)*** esecuzione negli ultimi cinque anni anni di almeno n. \_\_\_ (*indicare numero*) servizi analoghi (o forniture analoghe) a \_\_\_ *(indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede)* di importo minimo pari a € *\_\_\_ (se richiesto un elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione).*

**b) *(Facoltativo)*** possesso di un sistema organizzativo di tipo etico adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e quindi avere validamente adottato il Modello Organizzativo e il Codice Etico ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Inoltre, avere nominato l’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6, comma 1 lett. b) del medesimo decreto *(in caso di raggruppamenti il requisito dovrà essere soddisfatto dalla capogruppo/mandataria).*

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

* certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
* attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

**c)** *(In caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente, indicare eventuali requisiti previsti da leggi speciali).*

La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_ *(indicare i documenti a comprova).*

1. **ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA – CONSORZI - AVVALIMENTO**

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all’articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dell’articolo 30 dell’Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell’articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario *ex* articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la Domanda di partecipazione e il DGUE, sottoscritti digitalmente dalle medesime imprese.

L’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 comma 17 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 97.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. n. 36/2023 nel DGUE è indicato per quali consorziati il consorzio concorre. Nel DGUE viene comunque indicato l’elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’Operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all’articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023, l’apposita dichiarazione/documento di gara.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) costituiti nella forma del Consorzio Stabile il DGUE indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante.

**CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO**

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa il DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

In caso di Avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell’articolo 104 del Codice:

- DGUE del concorrente e dell’impresa ausiliaria;

- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.

Ai sensi dell’articolo 26 dell’Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

L’impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;

b) di impegnarsi verso l’Operatore economico e verso la stessa Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

**AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA**

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio “designato” dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando il DGUE, a pena di esclusione dalla gara.

1. **DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera d’invito;
2. Documentazione tecnica (*elencare specificamente la documentazione, tra cui il Capitolato speciale ed eventualmente la relazione tecnica/metodologica relativa ai CAM da applicare; ad esempio: schema di Contratto; documento di indirizzo alla progettazione e allegati; schema di determinazione dei corrispettivi*);
3. Modulo di offerta economica;
4. Documento di gara unico europeo (DGUE);
5. Dichiarazione integrativa al DGUE *ex* articolo 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023;
6. ***(eventuale)*** Codice di comportamento dei dipendenti;
7. ***(eventuale)*** Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa *(indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione);*
8. *(indicare eventuali altri allegati. Ad esempio modello/schema per la presentazione dell’offerta economica/lista prezzi/dettaglio economico).*

*(In caso siano definiti, con d. m., criteri ambientali minimi relativi all’oggetto dell’appalto)* La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*specificare il d. m. di riferimento emanato dal Ministero* \_\_\_\_\_\_\_\_) e delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali (CAM) di cui al \_\_\_ *(indicare eventuali ulteriori CAM previsti in ragione della tipologia dell’appalto)*.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: \_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione)* e sulla Piattaforma \_\_\_\_\_\_http://www *(indicare l’apposita sezione)*. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www_______> *(indicare l’indirizzo completo delle pagine relative).*

***(Facoltativo)*** La documentazione di gara è disponibile anche \_\_\_\_ *(indicare luogo, orari e condizioni, ad esempio es. presso gli uffici del RUP siti in \_\_\_\_\_\_\_\_* ) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_\_, previo appuntamento telefonico al numero \_\_\_\_\_ entro il \_/\_\_/\_\_\_. Il legale rappresentante dell’Operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

1. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

▪ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

▪ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

▪ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;

▪ sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

▪ non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del Contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di \_\_\_ *(indicare il termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni)* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’Operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di \_\_\_\_ *(indicare un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni)*. I chiarimenti resi dall’Operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

L’Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*, vedi punto 7, par. I.II, della presente lettera d’invito) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del D.lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’Operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all’Operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull’esclusione.

1. **CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € \_\_\_\_\_ secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 (o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L’Operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della l. n. 266/2005.

Per i soli Operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;

b) il numero CIG.

Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all’Offerta.

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore economico dovrà allegare all’Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

La Stazione appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Mandataria capogruppo con indicazione dei componenti del raggruppamento o consorzio.

***Oppure***

I concorrenti, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. \_\_ del \_\_\_ (*Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente* [*https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*](https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara)) sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

1. **CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106.

***Oppure***

In considerazione della tipologia e specificità della procedura, conformemente a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare, in considerazione della qualità delle prestazioni richieste e dell’esigenza di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, ricorrono particolari esigenze che giustificano la richiesta della garanzia provvisoria, pari (*massimo*) all’1% del prezzo base dell’appalto e quindi precisamente di importo pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_, salvo quanto previsto all’articolo 106, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del Contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’Affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’Affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima della proposta di aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

- essere conforme agli schemi tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’articolo 106, comma 8, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione per il possesso delle certificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Si applica la riduzione del 50 %, non cumulabile con quella del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio (punto 10 della presente lettera di invito), la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’Operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – istruzioni operative**

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

L’offerta, e ove richiesto la documentazione, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore \_\_\_ del giorno \_\_\_\_ a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Ogni Operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di \_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare dimensione massima)* per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati \_\_\_\_ *(indicare i formati dei file che possono essere caricati nella piattaforma)*.

L’Operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

B – OFFERTA TECNICA *(in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare)*;

C – OFFERTA ECONOMICA *(in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare);*

Per partecipare all’appalto, gli Operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico \_\_\_\_\_\_, accessibile all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_.

Qualora non fosse già registrato, procedere alla registrazione nell’AREA \_\_\_\_\_\_\_\_ secondo le modalità previste dal sistema \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Accedendo all’Area Riservata, potrà visualizzare la presente procedura e presentare offerta secondo le modalità sotto illustrate.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, l’Operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla Stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’Operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMIISTRATIVA**

La documentazione amministrativa ricomprende la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, sottoscritte con firma digitale.

L’Operatore economico, utilizzando la Piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare la Sezione/Area della Piattaforma)*, dovrà quindi compilare o allegare la seguente documentazione:

* Domanda di partecipazione
* D.G.U.E.;
* Dichiarazione integrativa al DGUE *ex* articolo 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023;
* PASSOE ***(fino al 31.11.2023)*** di cui all’articolo 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’articolo 104 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. (*Si ricorda comunque come, ai sensi Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 30. 04. 2019, n. 970, “Il PassOE può essere prodotto pure in seguito, in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio, ma ciò è possibile “purché il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac, AVCpass) sia stato perfezionato. In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. Tar Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150.)” (così T.A.R. Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n.11031*);
* Fotocopia del documento di identità del soggetto avente i poteri di firma per impegnare l’impresa;
* ***(Solo se richiesta la cauzione provvisoria)*** quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari al massimo all’ 1% dell’appalto, e dunque a € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell’offerta *(le caratteristiche della cauzione provvisoria sono illustrate al punto 12 della presente lettera di invito);*
* ***(Solo se richiesta la cauzione provvisoria)*** Certificazioni ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria. Si applica il comma 8 dell’articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023. Per gli Operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 106, comma 8, del Codice: copia conforme all’originale della certificazione di cui all’articolo 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

*(indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell’affidamento, diversi da quelli già in possesso)*:

* D.U.V.R.I. firmato;
* C.C.I.A.A.;
* Avvenuto versamento contributo ANAC;
* Certificato rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni;
* Documentazione in copia conforme all'originale sul possesso dell'iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per i Codici CER \_\_\_\_\_\_\_\_;
* Documentazione in copia conforme all'originale sull’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’Operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco;
* Patto di integrità/protocollo di legalità / Codice Etico. Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, del Patto di integrità/protocollo di legalità approvato con \_\_\_\_. La mancata allegazione del Patto di integrità/protocollo di legalità sottoscritto dal concorrente comporta l'esclusione dalla gara *(ammesso comunque soccorso istruttorio).*

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all’allegato n. \_\_\_ (o in alternativa, è compilata online sulla Piattaforma).

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94, commi 1 e 2, del Codice, sono rese dall’Operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lett. g) e h), del Codice, sono rese dall’Operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’Operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95, il concorrente dichiara:

* 1. le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  2. gli atti con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale ai sensi dell’articolo 407 *bis*, comma 1, del Codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all’articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all’articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  3. i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  4. tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’Operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* (punto 7, par. 1.2 della presente lettera di invito) adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’Operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’Operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

**DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIA’ COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE**

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale secondo le modalità di cui al punto 6 della presente lettera di invito.

I CONSORZI di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c), d) del D.lgs. n. 36/2023 devono presentare la domanda di partecipazione e il DGUE che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all’articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023, il DGUE.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa il DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI

Devono presentare:

- domanda di partecipazione;

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- DGUE in cui si indica, ai sensi dell’articolo 68, co 2 del Codice, le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI

Devono presentare:

- domanda di partecipazione;

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- DGUE in cui si indica, ai sensi dell’articolo 68, co 2 del Codice, le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica devono presentare:

- domanda di partecipazione;

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica devono presentare:

- domanda di partecipazione;

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005;

- DGUE che indichi le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, e dovranno presentare:

- domanda di partecipazione;

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegati i DGUE resi da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005.

AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare oltre alla domanda di partecipazione ed al DGUE, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell’articolo 26 dell’Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

L’impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;

b) di impegnarsi verso l’Operatore economico e verso la stessa Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

1. **OFFERTA TECNICA**

L’Operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell’offerta, secondo le seguenti modalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare le modalità).*

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi offerti;

b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

c) \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti).*

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione (max \_\_\_\_\_ punti):

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e *sub*-criteri di valutazione indicati al punto 18, i seguenti elementi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato contenente l’indice richiesto per la relazione).*

1. **OFFERTA ECONOMICA**

L’Operatore inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità \_\_\_\_\_ *(indicare le modalità)*.

L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al punto 13, deve indicare *(eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale), a* pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto, con successiva indicazione di:

1. % di ribasso sull’importo a base d’asta (ovvero sull’elenco prezzi unitari in caso di appalto “a misura”) fino alla \_\_\_\_ *(indicare il numero)* cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente intende riconoscere alla Stazione appaltante;

2. stima dei costi relativi alla sicurezza, con al massimo due cifre decimali, ai sensi degli articoli 108, comma 9, e 91, comma 5, del Codice. Il concorrente potrà indicare un massimo di \_\_\_\_ *(indicare il numero)* cifre decimali;

3. stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’articolo 41, comma 14 e articolo 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023;

4. (***Facoltativo) (per gli appalti di progettazione***) % di riduzione del tempo contrattuale (*in tale caso, la Stazione appaltante indica, nello schema di Contratto, le penali che saranno applicate in caso di mancato rispetto della riduzione offerta*).

In caso di discordanza fra il prezzo espresso in lettere e quello indicato in cifre prevale l’offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante, salvo che il contrasto non dipenda da un evidente errore materiale.

***Oppure***

In caso di discordanza fra il prezzo espresso in lettere e quello indicato in cifre, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Il concorrente per presentare l’offerta economica, dovrà procedere come di seguito indicato: \_\_\_\_\_\_ *(descrivere le operazioni da effettuare sulla piattaforma).*

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione “offerta economica” da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.

***(Eventuale)*** Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

***(Eventuale)*** Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un Operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 68 del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telematica Amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

Per i ribassi verranno presi in considerazione fino a \_\_ *(indicare numero)* cifre decimali.

I valori derivanti dalle operazioni matematiche previste nelle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc.) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

1. **MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell’articolo 99 del D.lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’Operatore economico di cui all’articolo 24 del D.lgs. n. 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall’Operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La Stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’Operatore economico, sono già in possesso della Stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

1. **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

***(opzione 1)*** L’aggiudicazione verrà in conformità a quanto disposto dall’articolo 50, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, tramite il criterio *(scegliere alternativamente)* dell’offerta economicamente più vantaggiosa / del prezzo più basso;

***Oppure***

***(opzione 2)*** a norma dell’articolo 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, l’aggiudicazione avverrà esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di:

● Contratto relativo ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’Allegato I.1;

● Contratto relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000;

● Contratto di servizio e/o di fornitura di importo pari o superiore a € 140.000 caratterizzato da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

***Oppure***

***(opzione 3***) ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del D.lgs. n 36/2023 l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizi/forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato.

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla preStazione.I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla preStazione.

I prezzi si intendono al netto di IVA.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nell’ipotesi di cui al punto precedente, la Stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del seguente metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’Allegato II.2. al D.lgs. n 36/2023: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Oppure***

Il metodo per determinare la soglia automatica di anomalia avverrà il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*data della prima seduta di gara*) tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’Allegato II.2 al D.lgs. n. 36/2023.

I dati numerici derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara saranno calcolati fino alla *\_\_\_ (indicare numero)* cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la \_\_\_\_\_ *(indicare numero)* cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, in caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall’ articolo 54, comma 1, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva di Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all’importo posto a base di gara, esclusa IVA, oneri di sicurezza e costo della manodopera, non soggetti a ribasso.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di:

* non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
* procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso di una sola offerta valida;
* sospendere, non aggiudicare motivatamente la gara ovvero non procedere alla stipula del Contratto, senza che le società partecipanti possano avanzare pretese di sorta;
* escludere le offerte incomplete, imparziali, condizionate, espresse in modo indeterminato o che presentino correzioni.

I partecipanti si impegnano a mantenere valida la propria offerta per il termine di (*almeno*) 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la valutazione di congruità e sostenibilità delle offerte, in conformità ai principi regolanti la materia.

Nell’ipotesi in cui l’affidamento, per qualsiasi motivo, non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto nella graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa graduatoria.

Al termine delle valutazioni di competenza, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione definitiva della procedura in conformità alla normativa vigente.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi *(valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Offerta tecnica** | ***\_\_\_ (indicare punteggio)*** |
| **Offerta economica** | ***\_\_\_ (indicare punteggio)*** |
| **Offerta tempo (*facoltativo*)** | ***\_\_\_ (indicare punteggio)*** |
| TOTALE | 100 |

*N.B.: Ai sensi dell’articolo 108, comma 4, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la Stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 %.*

*Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la Stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 %.*

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX |  |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
| 1 | … *[indicare criterio]* | … |  | 1.1 | … *[indicare sub-criterio]* | … | … | … |
|  | 1.2 | *… [indicare sub-criterio]* | … | … | … |
| 2 | … *[indicare criterio]* | … |  | 2.1 | *… [indicare sub-criterio]* | … | … | …. |
|  | 2.2 | … *[indicare sub-criterio]* | … | … | … |
|  | Totale | 100 |  |  |  |  |  |  |

*N.B: nell’individuare gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica la Stazione appaltante:*

*- in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati;*

*- può valorizzare il possesso di un'etichettatura specifica nel rispetto delle condizioni indicate all’Allegato II.5 qualora intenda acquistare forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo;*

*- individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall’ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022.*

***(Facoltativo)*** **SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO**: il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a \_\_ *(indicare la/le soglie di punteggio)* per \_\_\_ *(indicare “il punteggio tecnico complessivo” oppure indicare “i seguenti criteri: \_\_\_\_”, specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento).*

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA**

***(In caso di criteri qualitativi)*** A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo \_\_\_\_\_\_ *(indicare il metodo ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.).*

*N.B. Ove la Stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: “la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo”).*

***(In caso di criteri quantitativi)*** A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo \_\_\_ *(indicare il metodo prescelto –- ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.)*.

(***In caso di criteri tabellari***) Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *(selezionare una delle formule di seguito indicate):*

**Formula con interpolazione lineare**

*(Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al corrispettivo a base di gara, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula dell’interpolazione lineare).*

*Ai*

𝐶𝑖=

*Amax*

*dove:*

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑚𝑎𝑥 = ribasso percentuale più conveniente

***(in alternativa)***

**Formula “bilineare”**

{𝐶𝑖 = 𝑋 (𝐴𝑖 / 𝐴𝑠𝑜glia) 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑠𝑜glia / 𝐶𝑖 =𝑋 + (1 − 𝑋)∙[(𝐴𝑖 − 𝐴𝑠𝑜glia) / (𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑠𝑜glia)] 𝐴𝑖 > 𝐴𝑠𝑜glia

*dove:*

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑠𝑜glia= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 *[indicare nei documenti di gara la percentuale applicata*]

𝐴𝑚𝑎𝑥 = valore del ribasso più conveniente

***(in alternativa)***

Formula “\_\_\_\_\_\_\_” *(Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta).*

***(In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale)***

È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(selezionare una delle formule sopra indicate).*

*dove:*

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑚𝑎𝑥 = ribasso percentuale più conveniente

***(o in alternativa)***

**Formula “bilineare”**

{𝐶𝑖 = 𝑋 (𝐴𝑖 / 𝐴𝑠𝑜glia) 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑠𝑜glia / 𝐶𝑖 =𝑋 + (1 − 𝑋)∙[(𝐴𝑖 − 𝐴𝑠𝑜glia) / (𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑠𝑜glia)] 𝐴𝑖 > 𝐴𝑠𝑜glia

*dove:*

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑠𝑜glia= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 *[indicare nei documenti di gara la percentuale applicata*]

𝐴𝑚𝑎𝑥 = valore del ribasso più conveniente

***(o in alternativa)***

Formula “\_\_\_\_\_\_\_” *(Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta).*

***(In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale)***

È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la ……………… *(selezionare una delle formule sopra indicate).*

**METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: \_\_\_ *(indicare, motivando la scelta, uno dei metodi ‐ aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri).*

1. **SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonchè (*in caso di contratto aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera)* la prevalente esecuzione delle prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera.

L’Affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle prestazioni indicate nella categoria prevalente.

Le categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente. *(E’ fatta salva la possibilità di prevedere esplicito divieto, motivandolo esplicitamente ai sensi dell’articolo 119, comma 2, e dell’articolo 104, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023)*.

***(Facoltativo)*** *(nel caso in cui la Stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all’affidatario in ragione delle caratteristiche delle prestazioni, dell’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)* L’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare quali)*. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare le motivazioni)*.

***(Facoltativo)*** *(nel caso in cui la Stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni, della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)* Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare quali)*. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare le motivazioni)*.

Per le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è ammesso il cosiddetto “subappalto a cascata”.

In tal caso la disciplina dell’ulteriore subappalto è regolata sulla base delle modalità, requisiti ed obblighi previsti dall’articolo 119 per la disciplina “generale” del subappalto.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 119, comma 4, del D.lgs. n.36/2023, l’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

• il Subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

• non sussistano a carico del Subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n. 36/2023;

• all’atto dell’offerta l’Operatore economico concorrente, compilando l’apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di Contratto;

• l’Appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate;

• l’Affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del Subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n.36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato decreto. La Stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L’Appaltatore deve, altresì, presentare il PASSOE relativo al rapporto di subappalto per consentire alla Stazione appaltante le verifiche nei confronti dell’impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

L’Appaltatore, all’atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione.

L’affidamento in subappalto e/o in cottimo delle prestazioni comprese nell’appalto, di cui alla presente lettera di invito, potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 119, comma 16, del D.lgs. n. 36/2023 solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 119, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 l’Affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.lgs. n. 36/2023

Ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, si comunica che la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto.

Il contraente principale e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell’articolo 104 del D.lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l’iscrizione alla Camera di commercio, al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e all’Albo delle società cooperative.

L’ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all’avvalimento l’Operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita sezione di cui al D.G.U.E.,dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento.

Il D.G.U.E. dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente.

L’Operatore economico che ricorre all’avvalimento (*avvalimento cd. “tecnico od operativo”)* dovrà, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, oltre alla certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC.

L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione appaltante: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice; di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 del Codice per i servizi e le forniture; di impegnarsi verso l’Operatore economico e verso la stessa Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 104 del D.lgs. n. 36/2023, qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro massimo 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del D.lgs. n. 36/2023. L’Operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’articolo 104 del D.lgs. n. 36/2023:

- l’Operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara (articolo 104, comma 7);

- il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 104 (art. 104, comma 8);

- la Stazione appaltante in corso d’esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 104, comma 9);

- la Stazione appaltante ha l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 e quelle inerenti all’esecuzione delle prestazioni. La Stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’Aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità (articolo 104, comma 9);

- nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’Operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti (articolo 104, comma 12).

La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 104, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, consente all’Operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistano motivi di esclusione.

1. **ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI**

L’esecuzione del Contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’articolo 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.

**MODALITA’ DI PAGAMENTO**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**REVISIONE DEI PREZZI:** ai sensi dell’articolo 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto e decorsi \_\_\_ *(indicare numero)* mesi dall’avvio del servizio/fornitura, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo superiore al 5%, dell’importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza \_\_\_ *(indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice);*

***Oppure***

Posto che l’affidamento in oggetto ha durata infrannuale, vista la breve durata, non si applica la revisione prezzi ai sensi dell’articolo 60 del Codice.

1. **SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno \_\_\_, alle ore \_\_\_.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa;
* delle offerte tecniche;
* delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

**22.1. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA *(Successivamente, in caso di inversione procedimentale)***

Il/la \_\_\_ *(scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione appaltante)* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**22.2. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche *(nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto)* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

*(Scegliere tra il RUP e la commissione giudicatrice)* \_\_\_ procede *(nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto)* all’apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la Piattaforma

• i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

• le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *(nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto)* all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella lettera di invito e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul *\_\_\_ (scegliere tra prezzo o offerta tecnica o, ove prevista, offerta tempo).*

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro \_\_ *(indicare il termine perentorio di presentazione dell’offerta migliorativa).* La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 29 della presente lettera di invito. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l*’ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 29 della presente lettera di invito.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite Piattaforma, i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

▪ mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;

▪ mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica;

▪ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

▪ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;

▪ ***(facoltativo) (in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento)*** mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

**22.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE *(se la SA ricorre all’inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte, il presente articolo deve essere inserito dopo il par. “Verifica della documentazione amministrativa”)***

Sono considerate anormalmente basse le offerte che \_\_\_ *(indicare gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un’offerta).*

***(Facoltativo)*** La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP (***eventuale*)** avvalendosi di \_\_\_\_\_\_ *(indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc)* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

***(Facoltativo)*** Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

1. **AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (se prevista). Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, del Codice, entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, del Codice.

***(Facoltativo)*** A seguito di richiesta motivata proveniente dall’Aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

***(Facoltativo)*** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

***(Facoltativo)*** Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X della Direttiva 2014/24/UE.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'articolo 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, si procederà, nei confronti dell’Aggiudicatario, a verificare l’attendibilità degli impegni assunti ai sensi del punto 3, par. 3.2, della presente lettera di invito, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 102 del Codice, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all’esclusione dalla gara.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’Aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

All’atto della stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del Codice, la garanzia definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale.

***Oppure***

Ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice, la garanzia definitiva non è richiesta per i seguenti motivi \_\_\_\_\_ *(spiegare le ragioni per cui si ritiene non necessaria la costituzione della garanzia definitiva)*.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l’Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All’atto della stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

***Oppure***

L’Aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005).

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

L’Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

1. **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

▪ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

▪ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

▪ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

1. **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’Aggiudicatario (*nel caso di più lotti: di ciascun lotto*) deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e (per le pubbliche amministrazioni) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché (per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO) nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO) (negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario *(nel caso di più lotti: di ciascun lotto)* ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante *(indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti).*

1. **ACCESSO AGLI ATTI**

***(Fino al 31 dicembre 2023)*** L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità \_\_\_ *(indicare)*.

***(A decorrere dal 1° gennaio 2024)*** L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

1. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di \_\_\_\_\_\_ *(indicare il Tribunale competente)*.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali … (indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della Stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati).

***Oppure***

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub *\_\_\_ (indicare il numero dell’allegato).*

1. **CHIARIMENTI/COMUNICAZIONI**

**29.1 CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno \_\_\_\_ *(indicare il numero di giorni, ad esempio 10)* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti *(indicare la Sezione/Area ovvero il link all’area chiarimenti)*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

***Oppure***

(*in caso di bilinguismo*) Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana *(e, o specificare*) \_\_\_\_\_ *(indicare l’altra lingua)*.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni (in alternativa 4 giorni, per le procedure il cui termine è ridotto) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare l’apposita sezione)* e sul sito istituzionale \_\_\_\_ *(indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti*). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

**29.2 COMUNICAZIONI**

*(****Opzione 1 - utilizzabile solo fino al 31 dicembre 2023****)* Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. n. 82/2005 (“Codice dell'amministrazione digitale”). Se l’Operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella *\_\_\_\_\_\_\_ (indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione)* e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

***(Opzione 2 - utilizzabile solo fino a 31 dicembre 2023)*** Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella \_\_\_ *(indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione).* È onere esclusivo dell’Operatore economico prenderne visione. (*eventuale, se la Piattaforma lo consente*) La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'Aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”). Se l’Operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

***(Opzione 3 – obbligatoria dal 1° gennaio 2024)*** Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato D.lgs. n. 82/2005. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA-SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMETO DELL’APPALTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, D.LGS. 36/2023**

***(ex art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023)***

**CIG:**

**CUP:**

**CUI:**

IL DIRIGENTE *(o altro organo deliberante)*

**Premesso che:**

- si rende necessario procere ad affidare l’appalto relativo ai lavori per la realizzazione di \_\_\_\_\_\_\_ dell’importo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_\_\_ ;

- che con Delibera \_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si è provveduto all’approvazione del Progetto esecutivo relativo ai lavori di \_\_\_\_\_;

**Ravvisata**:

la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire i lavori di \_\_\_\_

**Considerato che:**

non sono attive convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale relative a lavori comparabili con quelli da svolgere, ed in particolare \_\_\_\_\_

(oppure)

sono attive convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente procedura e in particolare \_\_\_\_, ma che, a seguito dell’assenza di caratterisctiche tecniche idonee a soddisfare le specifiche esigenze per cui di procede all’affidamento, l’Ente ritiene di procedere autonomamente in base alla seguente motivazione \_\_\_\_\_

(oppure)

sono attive convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale relative a lavori comparabili con quelli da acquisire, e in particolare \_\_\_\_ e dato atto che la stazione appaltante non intende aderire alla predetta convenzione, procedendo autonomamente e ponendo a base dell’affidamento i parametri prezzo-qualità ovvero i *benchmark* specificati nella suddetta convenzione/prezziari in base alla seguente motivazione \_\_\_\_\_

**Rilevato che:**

- in ottemperanza ai principi di legalità, trasparenza, concorrenza e pubblicità l’Ente ritiene opportuno indire una procedura di gara aperta sopra-soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71, D.Lgs. 36/2023;

- a tal riguardo l’Ufficio \_\_\_\_\_ ha provveduto a redigere i documenti di gara allegati, finalizzati all’esecuzione della procedura, e comprendenti:

a) Disciplinare di gara;

b) Capitolato speciale;

c) Schema di domanda di partecipazione;

d) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);

e) Modello A – offerta economica;

f) Patto di Integrità;

g) Codice etico;

h) Informativa privacy per il trattamento dei dati personali;

i) Documentazione progettuale – Progetto esecutivo;

l) Schema di contratto;

\_) \_\_\_\_

- il valore globale stimato dell’appalto è pari ad euro \_\_\_\_\_\_ complessivi, come da Progetto esecutivo approvato, di cui euro \_\_\_\_\_ per lavori soggetti a ribasso d’asta, euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro \_\_\_\_ per costi della manodopera;

- i lavori di cui all’oggetto sono riconducibili alle seguenti categorie:

categoria\_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_

categoria \_\_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_

categoria \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_\_

- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71, D.Lgs. 36/2023, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, D.Lgs. 36/2023;

(oppure)

- l’affidamento avverrà con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, trattandosi di lavori con caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato e/o dai Prezziari vigenti, comunque non caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o innovativo;

- ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 la peculiarità dei lavori non rende conveniente la relativa suddivisione in lotti, anche in ragione della oggettiva difficoltà a garantire il rispetto degli standard qualitativi richiesti laddove la prestazione venisse resa da più operatori;

(oppure)

- ai sensi dell’art. 58, comma 1, D.lgs. 36/2023, anche al fine di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l’appalto è suddiviso in lotti funzionali/prestazionali/quantitativi in conformità a \_\_\_\_\_, come di seguito \_\_\_\_

Lotto 1 \_\_\_\_

Lotto 2 \_\_\_\_

Lotto 3 \_\_\_\_\_

**(facoltativo) Ritenuto che:**

- ai sensi dell’art. 119, comma 17, la lavorazione relativa a \_\_\_\_\_, pur subappaltabile, non potrà formare oggetto di subappalto in ragione dell’esigenza, tenuto conto delal lavorazione da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavori \_\_\_\_\_ oppure al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (cfr. comma 17 art. citato)

**Considerato che:**

- la procedura sarà gestita in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma di negoziazione e-procurement \_\_\_\_ messa a disposizione da \_\_\_\_\_\_;

- l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti;

- attesa la ristrettezza dei tempi per l’esecuzione \_\_\_\_ si procederà, ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 all’esecuzione d’urgenza;

- ai sensi degli artt. 84 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 la procedura di gara in questione comporta obblighi di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara;

- risulta pertanto opportuno avvalersi di un ente concezzionario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana/GUCE/quotidiani nazionali per l’espletamento dei suddetti adempimenti, che garantisca la contestuale pubblicazione su testate giornalistiche a larga diffusione, nel rispetto dei principi di economicità, le cui spese sostenute verranno successivamente rimborsate dall’aggiudicatario;

**Dato atto che**:

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che

- non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato previsato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

**Dato altresì atto**:

che l’esito del sopra citato accertamento dovrà essere reso noto agli operatori economici offerenti nel disciplinare di gara, unitamente ad una copia del DUVRI con la relativa quantificazione dei costi per la sicurezza (oppure) unitamente ad una copia del DUVRI dal quale emerge che il costo per la sicurezza è pari a zero

**Precisato che:**

- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine \_\_\_\_\_\_ e che il contratto avrà ad oggetto i lavori di \_\_\_\_\_\_;

- che le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto e negli allegati tutti al presente provvedimento, a formarne parte integrante;

**Attestato che:**

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione trasparente del sito \_\_\_\_\_;

- l’adozione del presente provvedimento di indizione avviene nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse, come da dichiarazioni che si allegano;

- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con \_\_\_\_\_;

- la Commissione di gara sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 36/2023;

- il presente documento non contiene dati personali, come tutelati dal Reg. UE 2016/679;

**Dato atto:**

- che il Responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è \_\_\_\_\_\_\_\_,

- che il suddetto RUP è altresì responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

(oppure)

- ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed in applicazione del modello organizzativo adottatto da questo Ente in osservanza al principio di auto-organizzaizone amministrativa di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023, sono stati nominati i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Rilevato che:**

all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente si rende necessario provvedere, in attuazione alla normativa vigente, al versamento a favore dell’ANAC della contribuzione determinata in base alla deliberazione n. 621/2022 della predetta Autorità, ammontante, nel caso di specie, ad euro \_\_\_\_\_, che trova copertura \_\_\_\_\_

**Visti:**

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, efficace dal 1 luglio 2023;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare l’art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”, con specifico riferimento all’art. 6 bis, come introdotto dalla L. 190/2021 in forza della quale il responsabile unico di progetto e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situale di conflitto, anche potenziale;

- la L. 190/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle Pubbliche Amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

- il D.Lgs. n. 33/2013, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l’art. 37, inerente gli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Tanto premesso, considerato e visto

**DETERMINA**

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71, D.Lgs. 36/2023, per l’appalto di lavori di \_\_\_\_\_\_;

- di approvare gli allegati e documenti di gara, con specifico riferimento a:

a) Disciplinare di gara;

b) Capitolato speciale;

c) Schema di domanda di partecipazione;

d) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);

e) Modello A – offerta economica;

f) Patto di Integrità;

g) Codice etico;

h) Informativa privacy per il trattamento dei dati personali;

i) Documentazione progettuale – Progetto esecutivo;

l) Schema di contratto;

\_) \_\_\_\_

- di approvare il valore globale stimato per l’appalto, pari ad euro \_\_\_\_ complessivi, come da Progetto esecutivo approvato, di cui euro \_\_\_ per lavori soggetti a ribasso d’asta, euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti e ribasso ed euro \_\_\_\_ per costi della manodopera, con lavorazioni riconducibili alle seguenti categorie:

categoria\_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_

categoria \_\_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_

categoria \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_\_

- di disporre che la scelta del contraente avvenga mediante procedura aperta per affidamento di lavori sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

(oppure)

- di disporre che la scelta del contraente avvenga con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, trattandosi di lavori con caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato e/o dai Prezziari vigenti, comunque non caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o innovativo;

- di non suddividere l’appalto di lavori in lotti ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 attesa la peculiarita delle lavorazioni, la non convenienza ed in ragione della oggettiva difficoltà a garantire il rispetto degli standard qualitativi richiesti laddove la prestazione venisse resa da più operatori;

(oppure)

- di suddividere l’appalto di lavori in lotti ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, anche al fine di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, con le seguenti caratteristiche funzionali/prestazionali/quantitative in conformità a \_\_\_\_\_\_\_, come di seguito:

Lotto 1 \_\_\_

Lotto 2 \_\_\_\_\_

Lotto 3 \_\_\_\_\_

- (facoltativo) che ai sensi dell’art. 119, comma 17, la lavorazione relativa a \_\_\_\_\_, pur subappaltabile, non potrà formare oggetto di subappalto in ragione dell’esigenza, tenuto conto delal lavorazione da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavori \_\_\_\_\_ oppure al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (cfr. comma 17 art. citato)

- di gestire la procedura in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma di negoziazione e-procurement \_\_\_\_ messa a disposizione da \_\_\_\_;

- di avviare le procedure di richiesta del CIG, trattandosi di appalto di lavori soggetto al regime di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre al Codice Unico di Progetto/Intervento (*qualora non già effettuato*);

- di dare mandato all’Ufficio \_\_\_\_ a procedere alle opportune pubblicazioni di legge ex art. 84 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi di ente concessionario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana/GUCE/quotidiani nazionali per l’espletamento dei suddetti adempimenti, e successivo rimborso delle spese in capo all’aggiudicatario;

- di fissare il termine per la ricezione delle offerte in \_\_\_\_ giorni [30/15 gg – cfr. art. 71 e eventuale avviso di preinformazione];

- di nominare quale responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il dott. \_\_\_\_\_\_\_ e che il suddetto RUP è altresì responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i. (oppure) in applicazione del modello organizzativo adottatto da questo Ente in osservanza al principio di auto-organizzaizone amministrativa di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023, nomina i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D.lgs. n. 267/2000;

- che l’adozione del presente avviene nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse, come da dichiarazioni che si allegano;

- di nominare la Commissione di gara con successivo atto ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs. 36/2023;

- di procedere, divenuta efficace l’aggiudicazione, alla consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;

- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;

- di prenotare la spesa complessiva presunta di euro \_\_\_\_, comprensiva degli oneri fiscali di legge, sul bilancio finanziario, come segue:

Euro \_\_\_\_ sul capitolo \_\_\_\_ per l’esercizio finanziario \_\_\_\_\_

Euro \_\_\_\_ sul capitolo \_\_\_\_ per l’esercizio finanziario \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- di dare atto che si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa a seguito dell’avvenuta aggiudicazione;

- di procedere a pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparente del sito istituzionale \_\_\_\_;

Luogo e data.

IL DIRIGENTE *(o altro organo deliberante)*

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA-SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMETO DELL’APPALTO DI SERVIZI/FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, D.LGS. 36/2023**

***(ex art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023)***

**CIG:**

**CUP:**

**CUI:**

IL DIRIGENTE *(o altro organo deliberante)*

**Premesso che:**

- si rende necessario procere ad affidare l’appalto relativo alla fornitura/servizio \_\_\_\_\_\_\_ dell’importo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_\_\_ ;

**Ravvisata**:

la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura/servizio di \_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_

**Considerato che:**

non sono attive convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale relative a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire, ed in particolare \_\_\_\_\_

(oppure)

sono attive convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e in particolare \_\_\_\_, ma che, a seguito dell’assenza di caratterisctiche tecniche idonee a soddisfare le specifiche esigenze per cui di procede all’affidamento, l’Ente ritiene di procedere autonomamente in base alla seguente motivazione \_\_\_\_\_

(oppure)

sono attive convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale relative a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire, e in particolare \_\_\_\_ e dato atto che la stazione appaltante non intende aderire alla predetta convenzione per l’approvvigionamento in oggetto, procedendo autonomamente e ponendo a base dell’affidamento i parametri prezzo-qualità ovvero i *benchmark* specificati nella suddetta convenzione in base alla seguente motivazione \_\_\_\_\_

**Rilevato che:**

- in ottemperanza ai principi di legalità, trasparenza, concorrenza e pubblicità l’Ente ritiene opportuno indire una procedura di gara aperta sopra-soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71, D.Lgs. 36/2023;

- a tal riguardo l’Ufficio \_\_\_\_\_ ha provveduto a redigere i documenti di gara allegati, finalizzati all’esecuzione della procedura, e comprendenti:

a) Disciplinare di gara;

b) Capitolato speciale;

c) Schema di domanda di partecipazione;

d) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);

e) Modello A – offerta economica;

f) Patto di Integrità;

g) Codice etico;

h) Informativa privacy per il trattamento dei dati personali;

i) Schema di contratto;

\_) \_\_\_\_

- il valore globale stimato dell’appalto è pari ad euro \_\_\_\_\_\_, di cui euro \_\_\_\_ quale importo a base di gara stimato per la durata \_\_\_\_\_ del servizio/fornitura, ed euro \_\_\_\_\_ quale importo dell’opzione di proroga, come specificata nella documentazione di gara; [valutare, a seconda del servizio, eventuali costi manodopera]

- l’affidamento avverrà con l’applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi del disposto dell’art. 108, comma 3, trattandosi di servizi/forniture con caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato

(oppure)

- l’affidamento avverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, D.Lgs. 36/2023;

- ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 la peculiarità del servizio/fornitura non rende conveniente la relativa suddivisione in lotti, anche in ragione della oggettiva difficoltà a garantire ilrispetto degli standard qualitativi richiesti laddove la prestazione venisse resa da più operatori;

(oppure)

- ai sensi dell’art. 58, comma 1, D.lgs. 36/2023, anche al fine di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l’appalto è suddiviso in lotti funzionali/prestazionali/quantitativi in conformità a \_\_\_\_\_, come di seguito \_\_\_\_

Lotto 1 \_\_\_\_

Lotto 2 \_\_\_\_

Lotto 3 \_\_\_\_\_

**(facoltativo) Ritenuto che:**

- ai sensi dell’art. 119, comma 17, la prestazione relativa a \_\_\_\_\_, pur subappaltabile, non potrà formare oggetto di subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio/fornitura, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni, al fine di rafforzare il controllo delle attività e più in generale dei luoghi di lavoro \_\_\_\_\_ oppure al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (cfr. comma 17 art. citato)

**Considerato che:**

- la procedura sarà gestita in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma di negoziazione e-procurement \_\_\_\_ messa a disposizione da \_\_\_\_\_\_;

- l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti;

- attesa la ristrettezza dei tempi per l’esecuzione \_\_\_\_ si procederà, ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 all’esecuzione d’urgenza;

- ai sensi degli artt. 84 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 la procedura di gara in questione comporta obblighi di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara;

- risulta pertanto opportuno avvalersi di un ente concezzionario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana/GUCE/quotidiani nazionali per l’espletamento dei suddetti adempimenti, che garantisca la contestuale pubblicazione su testate giornalistiche a larga diffusione, nel rispetto dei principi di economicità, le cui spese sostenute verranno successivamente rimborsate dall’aggiudicatario;

**Dato atto che**:

- non sussitono oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;

(oppure)

- sono presenti i seguenti oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso;

(oppure)

- rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che

- non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

(oppure)

in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto \_\_\_\_\_ (es., si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo – cfr. art. 26, D.Lgs. 81/2008); non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato previsato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

**Dato altresì atto**:

che l’esito del sopra citato accertamento dovrà essere reso noto agli operatori economici offerenti nel disciplinare di gara, unitamente ad una copia del DUVRI con la relativa quantificazione dei costi per la sicurezza (oppure) unitamente ad una copia del DUVRI dal quale emerge che il costo per la sicurezza è pari a zero

**Precisato che:**

- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine \_\_\_\_\_\_ e che il contratto avrà ad oggetto il servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_;

- che le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto e negli allegati tutti al presente provvedimento, a formarne parte integrante;

**Attestato che:**

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione trasparente del sito \_\_\_\_\_;

- l’adozione del presente provvedimento di indizione avviene nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse, come da dichiarazioni che si allegano;

- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con \_\_\_\_\_;

- la Commissione di gara sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 36/2023;

- il presente documento non contiene dati personali, come tutelati dal Reg. UE 2016/679;

**Dato atto:**

- che il Responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è \_\_\_\_\_\_\_\_,

- che il suddetto RUP è altresì responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

(oppure)

- ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed in applicazione del modello organizzativo adottatto da questo Ente in osservanza al principio di auto-organizzaizone amministrativa di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023, sono stati nominati i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Rilevato che:**

all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente si rende necessario provvedere, in attuazione alla normativa vigente, al versamento a favore dell’ANAC della contribuzione determinata in base alla deliberazione n. 621/2022 della predetta Autorità, ammontante, nel caso di specie, ad euro \_\_\_\_\_, che trova copertura \_\_\_\_\_

**Visti:**

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, efficace dal 1 luglio 2023;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare l’art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”, con specifico riferimento all’art. 6 bis, come introdotto dalla L. 190/2021 in forza della quale il responsabile unico di progetto e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situale di conflitto, anche potenziale;

- la L. 190/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle Pubbliche Amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

- il D.Lgs. n. 33/2013, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l’art. 37, inerente gli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Tanto premesso, considerato e visto

**DETERMINA**

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71, D.Lgs. 36/2023, per la fornitura/servizio di \_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_\_;

- di approvare gli allegati e documenti di gara, con specifico riferimento a:

a) Disciplinare di gara;

b) Capitolato speciale;

c) Schema di domanda di partecipazione;

d) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);

e) Modello A – offerta economica;

f) Patto di Integrità;

g) Codice etico;

h) Informativa privacy per il trattamento dei dati personali;

i) Schema di contratto;

\_) \_\_\_\_

- di approvare il valore globale stimato per l’appalto, pari ad euro \_\_\_\_, di cui euro \_\_\_- quale importo a base di gara stimato per da durata di \_\_\_\_\_ per il servizio/fornitura, ed euro \_\_\_ quale importo dell’opzione di proroga, come specificata nella documentazione di gara, oltre ad euro \_\_\_\_ per i costi riconducibili alla sicurezza come quantificati in DUVRI;

- di utilizzare, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso trattandosi di servizi/forniture con caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato;

(oppure)

- di utilizzare, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

- di non suddividere il servizio/fornitura in lotti ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 attesa la peculiarita del servizio/fornitura, la non convenienza ed in ragione della oggettiva difficoltà a garantire il rispetto degli standard qualitativi richiesti laddove la prestazione venisse resa da più operatori;

(oppure)

- di suddividere il servizio/fornitura in lotti ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, anche al fine di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, con le seguenti caratteristiche funzionali/prestazionali/quantitative in conformità a \_\_\_\_\_\_\_, come di seguito:

Lotto 1 \_\_\_

Lotto 2 \_\_\_\_\_

Lotto 3 \_\_\_\_\_

- che ai sensi dell’art. 119, comma 17, di qualificare non subappaltabile la prestazione di \_\_\_\_\_\_ in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio/fornitura, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni, al fine di rafforzare il controllo delle attività e più in generale dei luoghi di lavoro \_\_\_\_\_ oppure al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (cfr. comma 17 art. citato)

- di gestire la procedura in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma di negoziazione e-procurement \_\_\_\_ messa a disposizione da \_\_\_\_;

- di avviare le procedure di richiesta del CIG, trattandosi di servizio/fornitura soggetto al regime di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre al Codice Unico di Progetto/Intervento (*qualora non già effettuato*);

- di dare mandato all’Ufficio \_\_\_\_ a procedere alle opportune pubblicazioni di legge ex art. 84 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi di ente concessionario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana/GUCE/quotidiani nazionali per l’espletamento dei suddetti adempimenti, e successivo rimborso delle spese in capo all’aggiudicatario;

- di fissare il termine per la ricezione delle offerte in \_\_\_\_ giorni [30/15 gg – cfr. art. 71 e eventuale avviso di preinformazione];

- di nominare quale responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il dott. \_\_\_\_\_\_\_ e che il suddetto RUP è altresì responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i. (oppure) in applicazione del modello organizzativo adottatto da questo Ente in osservanza al principio di auto-organizzaizone amministrativa di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023, nomina i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D.lgs. n. 267/2000;

- che l’adozione del presente avviene nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse, come da dichiarazioni che si allegano;

- di nominare la Commissione di gara con successivo atto ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs. 36/2023;

- di procedere, divenuta efficace l’aggiudicazione, alla consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;

- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;

- di prenotare la spesa complessiva presunta di euro \_\_\_\_, comprensiva degli oneri fiscali di legge, sul bilancio finanziario, come segue:

Euro \_\_\_\_ sul capitolo \_\_\_\_ per l’esercizio finanziario \_\_\_\_\_

Euro \_\_\_\_ sul capitolo \_\_\_\_ per l’esercizio finanziario \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- di dare atto che si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa a seguito dell’avvenuta aggiudicazione;

- di procedere a pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparente del sito istituzionale \_\_\_\_;

Luogo e data.

IL DIRIGENTE *(o altro organo deliberante)*

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA [/NEGOZIATA] SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI \_\_\_\_\_**

[DISCIPLINARE DI GARA](#_bookmark0) [4](#_bookmark0)

[PREMESSE](#_bookmark1) [4](#_bookmark1)

1. [PIATTAFORMA TELEMATICA](#_bookmark2) [4](#_bookmark2)
   1. [LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE](#_bookmark3) [4](#_bookmark3)
   2. [DOTAZIONI TECNICHE](#_bookmark4) [6](#_bookmark4)
   3. [IDENTIFICAZIONE](#_bookmark5) [7](#_bookmark5)
2. [DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI](#_bookmark6) [7](#_bookmark6)
   1. [DOCUMENTI DI GARA](#_bookmark7) [7](#_bookmark7)
   2. [CHIARIMENTI](#_bookmark8) [8](#_bookmark8)
   3. [COMUNICAZIONI](#_bookmark9) [8](#_bookmark9)
3. [OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI](#_bookmark10) [9](#_bookmark10)
   1. [DURATA](#_bookmark11) [10](#_bookmark11)
   2. [REVISIONE PREZZI](#_bookmark12) [10](#_bookmark12)
   3. [MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE](#_bookmark13) [10](#_bookmark13)
4. [SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ……………………………………………………………………………11](#_bookmark14)
5. [REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE](#_bookmark15) [12](#_bookmark15)
6. [REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA](#_bookmark16) [13](#_bookmark16)
   1. [REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE](#_bookmark17) [14](#_bookmark17)
   2. [REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA](#_bookmark18) [14](#_bookmark18)
   3. [REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE](#_bookmark19) [14](#_bookmark19)
   4. [INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI](#_bookmark20) [ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE](#_bookmark20)………………………………………………………………………….15
   5. [INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI](#_bookmark21) IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI……………………………………………………………………………...16
7. [AVVALIMENTO](#_bookmark22) [16](#_bookmark22)
8. [SUBAPPALTO](#_bookmark23) [18](#_bookmark23)
9. [REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE](#_bookmark24) [18](#_bookmark24)
10. [GARANZIA PROVVISORIA](#_bookmark25) [18](#_bookmark25)
11. [SOPRALLUOGO](#_bookmark26) [20](#_bookmark26)
12. [PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC](#_bookmark27) [21](#_bookmark27)
13. [MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA](#_bookmark28)……………………[............................................................................22](#_bookmark28)
14. [SOCCORSO ISTRUTTORIO](#_bookmark29) [25](#_bookmark29)
15. [DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1](#_bookmark30) [26](#_bookmark30)
    1. [DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 27](#_bookmark31)
    2. [DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL](#_bookmark32) [CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372](#_bookmark32) [del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14](#_bookmark32) [30](#_bookmark32)
    3. [DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO](#_bookmark33) [30](#_bookmark33)
    4. [DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI](#_bookmark34) [30](#_bookmark34)
    5. [DGUE](#_bookmark35) [32](#_bookmark35)
    6. [GARANZIA PROVVISORIA](#_bookmark36) [33](#_bookmark36)
    7. [COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO](#_bookmark37) ANAC……………………………………………………….[33](#_bookmark37)
    8. [PASSoe](#_bookmark38) [33](#_bookmark38)
    9. [(eventuale) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA.](#_bookmark39) [33](#_bookmark39)
16. [OFFERTA TECNICA – STEP 2](#_bookmark40) [33](#_bookmark40)
17. [OFFERTA ECONOMICA – STEP 3](#_bookmark41) [34](#_bookmark41)
18. [CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE](#_bookmark42) [36](#_bookmark42)
19. [COMMISSIONE GIUDICATRICE](#_bookmark43) [36](#_bookmark43)
20. [SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA](#_bookmark44) [36](#_bookmark44)
21. [VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE](#_bookmark45) [37](#_bookmark45)
22. [VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA](#_bookmark46) [37](#_bookmark46)
23. [VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE](#_bookmark47) [38](#_bookmark47)
24. [AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO](#_bookmark48) [38](#_bookmark48)
25. [OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI](#_bookmark49) [39](#_bookmark49)
26. [CODICE DI COMPORTAMENTO](#_bookmark50) [40](#_bookmark50)
27. [ACCESSO AGLI ATTI](#_bookmark51) [40](#_bookmark51)
28. [DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE](#_bookmark52) [41](#_bookmark52)
29. [TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#_bookmark53) [41](#_bookmark53)

**PREMESSE**

Con determinazione a contrarre del \_\_\_\_\_\_ prot. generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha stabilito di affidare l’appalto per la realizzazione dei lavori di \_\_\_\_\_\_ .

Gli operatori economici partecipanti, singoli o raggruppati, devono a pena di esclusione, presentare offerta per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente procedura aperta [/negoziata] è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://www. \_\_\_\_\_\_\_\_.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso. La durata del procedimento è prevista in un termine massimo pari a \_\_\_\_\_\_\_\_mesi [massimo 9] dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di realizzazione dei lavori è: \_\_\_\_\_\_\_-

[codice NUTS ITC1] [CUI \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_\_ - CUP \_\_\_\_\_\_] – CPV principale \_\_\_\_ - CPV secondaria/e\_\_\_\_\_\_

Lotto unico – CIG \_\_\_\_\_

oppure

Lotti 1 – CIG \_\_\_\_\_\_

Lotto 2 – CIG \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

Il Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 9, del Codice, è il dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_- (qualifica), contattabile ai seguenti recapiti \_\_\_\_\_\_.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, la disciplina di gara è dettata:

* dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
* dai criteri ambientali minimi approvati con DM 23 giugno 2022, n. 256 “CAM”.

1. **PIATTAFORMA TELEMATICA**
   1. **LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

La Provincia di \_\_\_\_\_\_ utilizza il sistema di intermediazione telematica di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (da ora Piattaforma), al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

* parità di trattamento tra gli operatori economici;
* trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
* standardizzazione dei documenti;
* comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;
* comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;
* segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
* gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

* difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
* utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_”*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://_______> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo limitazioni previste dalla piattaforma stessa in conseguenza a puntuali avvisi visualizzabili in sede di accesso.

* 1. **DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti “Manuale Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma”.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

* un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
* un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
* un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
  3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
  4. **IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma all’indirizzo https://www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Il manuale “Registrazione e accesso” contiene le indicazioni per effettuare la registrazione e la gestione del profilo dell’utente Operatore Economico.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, e, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l’userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il contact center attivo dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dall'estero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - assistenza in lingua italiana), oppure inviando un’e- mail all’indirizzo [\_\_\_\_\_\_\_.](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle guide e nei manuali per l’utilizzo degli strumenti di e-procurement dedicati agli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - indirizzo URL www.\_\_\_\_\_\_\_

1. **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
   1. **DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

* + 1. bando di gara;
    2. disciplinare di gara;
    3. capitolato speciale di appalto \_\_\_\_;
    4. schema di domanda di partecipazione;
    5. documento di gara unico europeo (DGUE);
    6. modello A – domanda di partecipazione;
    7. modello B – dichiarazioni a corredo dell’offerta economica;
    8. Informativa dati personali;
    9. Schema di contratto;
    10. Codice di Comportamento;
    11. (documentazione progettuale \_\_\_\_. In via esemplificativa: Relazione descrittiva; relazioni tecniche; CSA; Elenco Prezzi; Computo metrico; Piano di Manutenzione; Piano di sicurezza e coordinamento; Quadro economico di progetto; Quando incidenza manodopera; Cronoprogramma; Planimetrie stato di fatto – raffronto; etc.)
    12. \_\_\_\_\_

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: <https://www.> \_\_\_\_\_ e sulla Piattaforma al seguente link <http://www.__________________>

* 1. **CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le

**ore \_\_\_\_\_- del giorno \_\_\_\_\_\_\_\_**

in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana [salvo bilinguismo].

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno \_\_\_\_\_\_** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione di gara”, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

* 1. **COMUNICAZIONI**

[fino al 31 dicembre 2023]

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione] e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

(oppure)

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella \_\_\_\_ [indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione]. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. [Se la Piattaforma lo consente] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa avvengono presso la Piattaforma.

[dal 1 gennaio 2024]

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. **OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di lavori da realizzarsi in cui si articola l’appalto e garantire così, la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, attraverso una gestione globale delle prestazioni.

***Tabella 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **Descrizione lavori** | **CPV** | **P principale**  **S secondaria** | **Importo** |
| 1 | Lavori di \_\_\_\_ |  | P/S |  |
| **A) Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B) Importo del costo della manodopera** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Importo complessivo** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

L’importo complessivo dei lavori è pari ad euro \_\_\_\_\_, di cui:

* euro \_\_\_\_\_ per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, dei quali:
  + non ribassabile e non giustificabile la sub quota relativa a ‘trattamenti minimi inderogabili’ (art. 110, comma 4, lett. a) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
  + ribassabile e giustificabile la sub quota relativa ai ‘minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13’ (art. 110, comma 5, lett. d) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
* euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (art. 110, comma 4, lett. b) del Codice);
* ne risulta l’importo a base d’asta pari ad euro \_\_\_\_\_

[sui costi della sicurezza] Con riferimento agli oneri della sicurezza si rileva che:

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

[IN ALTERNATIVA – SUDDIVISIONE IN LOTTI]

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

***Tabella 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri \_\_\_\_ [Indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese].

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_

***Tabella 2***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione lavori | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **A) Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza** | | | |  |
| **B) Importo del costo della manodopera** | | | |  |
| **C) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso** | | | |  |
| **Importo complessivo** | | | |  |

L’importo complessivo dei lavori è pari ad euro \_\_\_\_\_, di cui:

* euro \_\_\_\_\_ per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, dei quali:
  + non ribassabile e non giustificabile la sub quota relativa a ‘trattamenti minimi inderogabili’ (art. 110, comma 4, lett. a) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
  + ribassabile e giustificabile la sub quota relativa ai ‘minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13’ (art. 110, comma 5, lett. d) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
* euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (art. 110, comma 4, lett. b) del Codice);
* ne risulta l’importo a base d’asta pari ad euro \_\_\_\_\_

[sui costi della sicurezza] Con riferimento agli oneri della sicurezza si rileva che:

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

* 1. **CATEGORIE DI LAVORI**

L’intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all’importo dei lavori comprensivi di oneri alla sicurezza, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lavorazione** | **Cat.** | **Cl.** | **Qualificazione SOA obbligatoria**  **(SI/NO)** | **Importo**  **(€)** | **%** | **Costo della Manodopera ripartito per** | **CCNL**  **Da applicarsi** | **Prevalente o**  **scorporabile** | **Avvalimento** | **Subappaltabile** |
| (esempio) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere  complementari | OG3 | II | SI | €  \_\_\_\_\_ | 100  % | €  \_\_\_\_\_ | “Edilizia” | Prevalent e | SI | Nei limiti di legge |

Le lavorazioni previste in (esempio) OG3 comprendono attività di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012, a causa dell’estrazione e della movimentazione di terra e materiali inerti. Pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori che svolgono attività previste dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 devono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012, ovvero l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)

* 1. **ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE**

Ai sensi dell’art. 125 comma 1, del Codice ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, la Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_ corrisponderà all’appaltatore un’anticipazione del 20% (eventuale) del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

* 1. **DURATA**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in \_\_\_\_\_ giorni (\_\_\_\_\_ - in lettere) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (rif. Art. \_\_\_- del CSA).

* 1. **MODALITA’ DI ESECUZIONE**

Il contratto è stipulato “a misura/corpo”, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) dell’Allegato I.7 del Codice. L’elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti:

* quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario della Regione \_\_\_\_\_\_, anno \_\_\_\_ ultimo numero disponibile;
* quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nel prezzario della Regione \_\_\_\_\_\_, anno \_\_\_\_ ultimo disponibile.
  1. **REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, in caso di variazioni del costo dell’opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni da eseguire nella misura del \_\_\_\_\_% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall’ISTAT.

1. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

[Facoltativo] Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara/singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti] Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. \_\_\_\_ [inserire numero massimo di lotti aggiudicabili] lotti che saranno individuati sulla base del criterio \_\_\_\_\_ [la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati].

Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_\_\_ [Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice]

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti] Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di \_\_\_\_\_ [inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare] lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per \_\_\_\_\_\_ [indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico].

Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_\_\_\_\_ [Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice]

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti - Associazione di lotti al medesimo offerente]

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. \_\_\_\_\_ [indicare i lotti specifici] al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: \_\_\_\_\_ [indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa].

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[**In caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione**] Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

[**In caso di protocollo di legalità/patto di integrità**] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1. **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

* 1. **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**b) [se previsto, con riferimento alle lavorazioni**] Dichiarazione del possesso dell’iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza dell’operatore economico (o comunque di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di competenza). Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_ [indicare i documenti a comprova].

**c)** I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 57 del decreto legislativo 36/2023 che richiama il DECRETO 23 giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

**c1)** **Personale di cantiere**. Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

L’appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

**c2)** **Macchine operatrici**: L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d’uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

**c3) Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori**. I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.

**c4) Grassi ed oli lubrificanti:** compatibilità con i veicoli di destinazione. Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ambiente può essere solo accidentale e che dopo l’utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);

Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);

Grassi ed oli lubrificanti destinati all’uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli. Per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati. Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l’uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell’Ecolabel (UE) o etichette equivalenti. Verifica Indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica “manuale di uso e manutenzione del veicolo”.

**c5) Grassi ed oli biodegradabili**. I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

**Biodegradabilità**. I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale. Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione ≥0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

**Bioaccumulo** Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza: - ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure - ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure - è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l’etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell’etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell’ultima versione dell’elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);

**c6) Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata**. I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso di cui alla tabella 4 dell’allegato.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell’art. 69 o dal comma 2 dell’art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

**c7) Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti** (biodegradabili o a base rigenerata). L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso. L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE e della domanda di partecipazione.

* 1. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE**

Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all’Allegato II.12 come richiamato dall’art. 100 comma 4 del Codice, nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere: SOA Cat. \_\_\_\_\_\_\_\_ (o superiore). La comprova del requisito per la categoria è fornita mediante presentazione dell’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo 84 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

**N.B.** Ai sensi dell’articolo 30 dell’Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_ che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell’articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
   * da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   * da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
2. [facoltativo, se previsto] Il requisito di cui al punto 6.1 lett. b) relativo alla iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere soddisfatto dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui alla categoria SOA \_\_\_\_
3. il requisito di cui al punto c) deve essere soddisfatto dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui alla categoria SOA \_\_\_\_

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale**

Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria che dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di stabilire in ordine all’esclusione del raggruppamento.

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto [6.1](#_bookmark17) lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
2. [**facoltativo**] Il requisito di cui al punto 6.1 lettera b) relativo all’iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
3. il requisito di cui al punto c) deve essere soddisfatto dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui alla categoria SOA \_\_\_\_

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale**

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

1. **AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto [6](#_bookmark16) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

[Facoltativo] Ai sensi dell’articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: \_\_\_\_\_\_\_ (descrivere i compiti) sono direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento.

L’ausiliario deve:

1. possedere i requisiti previsti dall’articolo [5](#_bookmark15) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

1. **SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può in ogni caso essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non stabilito nel presente disciplinare ovvero nel Capitolato Speciale rimangono ferme le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice

1. **GARANZIA PROVVISORIA**

L’offerta [**per ciascun lotto (ove previsto)**] è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria da prestarsi a favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al 2% del valore complessivo dell’appalto [*ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice – 1 / 4 %*], e precisamente di euro \_\_\_\_. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.

(in caso di più lotti) In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisoria quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui si intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN - Coordinate bancarie: IT \_\_\_\_\_\_ Codice BIC SWIFT: \_\_\_\_\_\_ - intestazione \_\_\_\_\_\_

La fideiussione può essere rilasciata:

* da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
* da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> <http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp>

[fino al 31.12.2023] La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[dal 1.01.2024] La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12] L’operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme \_\_\_\_\_\_ [indicare le piattaforme cui la stazione appaltante è abilitata];

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

[In alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche] L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
   3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. (facoltativo) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
3. [Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche] Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
4. Riduzione del \_\_\_\_\_ % [indicare una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%] in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: \_\_\_\_\_\_ [individuare le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita **prima della presentazione dell’offerta**.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1. **[facoltativo, consigliato] SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo su \_\_\_\_\_\_ [indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati dal lavori] è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_\_\_. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto dei lavori o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [calendario / prenotazioni mediante \_\_\_\_].

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore \_\_\_\_\_del giorno \_\_\_\_\_\_\_, tramite la Piattaforma alla Sezione \_\_\_\_\_\_ e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno \_\_\_\_\_ giorni di anticipo. Viene rilasciata l’attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

1. **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

[lotto unico] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro \_\_\_\_\_** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_- (ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento potrà essere verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

(oppure)

[Più lotti] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro \_\_\_\_\_** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. \_\_\_\_ del \_\_\_ (ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|  |  |  |
|  |  |  |

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara. Resta fermo l’obbligo degli operatori economici di allegarlo all’offerta di gara, nell’apposito spazio dedicato.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante **è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.**

1. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica \_\_\_\_\_\_. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. L’offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto [1.1](#_bookmark3).

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di \_\_\_\_\_ MB per singolo file.

**12.1 Regole per la presentazione dell’offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 e nei manuali tecnici di utilizzo sopra menzionati di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

[parte in verde a seconda delle specifiche tecniche della piattaforma utilizzata] Si precisa che l’offerta viene inviata all’Amministrazione aggiudicatrice solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

* + - accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in \_\_\_\_\_\_ per verificare i contenuti richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
    - compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step \_\_\_\_ “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Amministrazione aggiudicatrice, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

NB: Il percorso “Invia offerta” viene abilitato soltanto dopo il completamento del percorso relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.

Si precisa che qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta, abbia operato una modifica all’interno della busta amministrativa, l’offerta già sottoposta deve essere nuovamente sottomessa. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”.

L’operatore economico registrato a \_\_\_\_\_ accede all’interfaccia “Dettaglio” della procedura e quindi all’apposito percorso guidato, che consente di predisporre:

* + - una “busta telematica” contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
    - una “busta telematica” contenente l’**OFFERTA ECONOMICA**.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma all’interno dell’area di dettaglio relativa alla Procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (salvo bilinguismo).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per ***180 giorni*** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

Offerta economica. Il concorrente dovrà caricare a Sistema il “Giustificativo Offerta Economica”, compilandolo e firmandolo digitalmente, ed indicando, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

* lo sconto percentuale complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara, escluso IVA, specificando il dettaglio del corrispondente importo contrattuale;
* l’indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla Provincia di \_\_\_\_\_\_ per la durata del contratto, non soggetti a ribasso;
* la stima dei costi interni aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
* l’indicazione del costo della manodopera stimato dall’operatore economico.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare a Sistema il “Giustificativo dell’offerta economica” contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, specificando, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, se soggetto o meno a ribasso (In caso di ribasso, l’operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l’esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell’anomalia ex art. 110 del Codice), al fine di consentire al RUP della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’immediata valutazione dell’offerta presentata. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

[inserire a seconda della piattaforma utilizzata]

1. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni suo allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L’operatore economico utilizza la Piattaforma \_\_\_\_ [indicare Piattaforma e Area/Sezione] per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione, eventuale procura e ricevuta pagamento bollo
2. DGUE
3. Garanzia provvisoria
4. Ricevuta di avvenuto pagamento contributo A.N.AC.
5. PASSoe [fino al 31.12.2023]
6. certificazione SOA
7. (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3
8. *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4
9. *(eventuale)* documentazione amministrativa aggiuntiva
10. *\_\_\_\_\_\_*
    1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato “domanda di partecipazione ed eventuale procura” (oppure: \_\_\_ è compilata online sulla piattaforma \_\_\_\_).

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

* le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

[In caso di suddivisione della gara in lotti] Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
* di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente **allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.**

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

* 1. **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all['articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

* 1. **DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il PASSOE dell’ausiliaria [fino al 31.12.2023];
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
   1. **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle opere/parti di lavoro\_\_\_\_, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta delle opere/parti di lavoro\_\_\_\_, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti delle opere/lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

* + copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  + dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  + dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle opere/lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione delle parti delle opere/lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  + copia del contratto di rete;
  + copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  + dichiarazione delle parti opere/lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  + copia del contratto di rete;
  + dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
  1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  4. **DGUE**

Il concorrente dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea e non rientri nei casi previsti all’art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: *“4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”*

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 65 del D. Lgs. 36/2023** il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

L’inserimento nel sistema dei DGUE avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Il DGUE deve essere presentato**:

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

* 1. **COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’A.N.AC.**

L’operatore economico carica nell’apposito campo \_\_\_\_\_ copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC.

* 1. **PASSoe [fino al 31.12.2023]**

Il concorrente allega il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera A.N.AC. n. 157/2016, relativo al concorrente, caricandolo nell’apposito campo \_\_\_\_\_\_.

* 1. **(eventuale) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA.**

Documentazione e dichiarazioni varie ed eventuali.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all’originale firmata digitalmente.

1. **OFFERTA TECNICA – STEP 2**

Non prevista. In sede di piattaforma, qualora disponibile lo step 2, non è necessario allegare alcun documento.

1. **OFFERTA ECONOMICA – STEP 3**

L’operatore economico inserisce [per ogni singolo lotto (qualora la procedura sia suddivisa in lotti)] la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità. L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) lo sconto percentuale complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara, escluso IVA, specificando il dettaglio del corrispondente importo contrattuale;

b) l’indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_ per la durata del contratto, non soggetti a ribasso;

c) la stima dei costi interni aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) l’indicazione del costo della manodopera stimato dall’operatore economico.

Verranno prese in considerazione fino a \_\_\_\_\_ [indicare il numero] cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

**16.1 DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’ OFFERTA ECONOMICA [a seconda della piattaforma utilizzata]**

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare a Sistema il “Giustificativo dell’offerta economica” contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, specificando, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, se soggetto o meno a ribasso (in caso di ribasso, l’operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l’esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell’anomalia ex art. 110 del Codice), al fine di consentire al RUP della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_ l’immediata valutazione dell’offerta presentata.

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,** l’offerta dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell’art. 17 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

1. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

I lavori in oggetto saranno aggiudicati, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 a favore del concorrente che avrà presentato il minor prezzo rispetto all’importo posto a base di gara di cui al punto 3 del presente disciplinare di gara.

1. **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Non prevista.

1. **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione avrà luogo il giorno \_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_\_. (eventuale modalità telematica in videoconferenza)

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa;
* delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

[facoltativo] La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3. Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

(oppure) la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte [indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, “nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a \_\_\_\_\_\_” indicare il numero]

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

1. **VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**[Successivamente, in caso di inversione procedimentale]**

Il/la \_\_\_\_\_\_ [scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

1. **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il Seggio di gara (presieduto dal RUP con l’assistenza di due dipendenti della Provincia di \_\_\_\_\_) procede [in caso di più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto] all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente alla formulazione della graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti riportino lo stesso prezzo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo il Seggio di gara procede mediante sorteggio (previsto da Bando Tipo) ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara (presieduto dal RUP con l’assistenza di due dipendenti della Provincia di \_\_\_\_), rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti e redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

* inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
* presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
* presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

1. **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE [se la SA ricorre all’inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte, il presente articolo deve essere inserito dopo il par. “Verifica della documentazione amministrativa”]**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che [indicare gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali si ritiene anormalmente bassa l’offerta].

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

[facoltativo] La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa

1. **AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

(facoltativo) Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’A.N.AC., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

(facoltativo) A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

[In ipotesi sia prevista l’approvazione del contratto] Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, [indicare una delle modalità previste dall’art. 18 del Codice – in via esemplificativa] in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

[sino al 31.12.2023] Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con modalità \_\_\_\_\_. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a euro \_\_\_\_\_\_. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.

[sino al 31.12.2023 – in caso di suddivisione in lotti] Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al loro valore, secondo il seguente metodo/criterio \_\_\_\_\_.

[sino al 31.12.2023 – in caso di rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione] La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.

1. **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

1. **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (oppure) nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario [in caso di più lotti: di ciascun lotto] ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [www.](http://www.scr.piemonte.it/) \_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ACCESSO AGLI ATTI**

[fino al 31.12.2023] L’accesso agli atti è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 la cui vigenza è prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 225, comma 2 del D. Lgs. 36//2023, dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo quanto stabilito da \_\_\_\_\_\_ (es. Regolamento\_\_\_\_) disponibile sul sito di \_\_\_\_\_\_\_\_ nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Accesso civico” al seguente \_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’accesso agli atti è differito:

* in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
* in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
* in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

* alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
* ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
* alle relazioni riservate del direttore dell’esecuzione, del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

[dal 1.01.2024] L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’art. 36 del Codice.

1. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di \_\_\_\_\_\_\_.

(facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex art. 213 del Codice nel contratto) Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest’ultima da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 213, comma 3, del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ [indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell’organo di governo, di autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria].

[clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi] Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. \_\_\_\_ [indicare il numero] membri.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (clausola da adattare in base alle specifiche interne del proprio ente)**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici, che intenderanno partecipare alla procedura.

Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'operatore economico fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

I dati oggetto di trattamento sono specificati nel modello “Domanda di partecipazione” e negli ulteriori documenti della lex specialis di gara.

In merito ad eventuali ed ulteriori dati personali che potranno emergere in sede di disamina della documentazione prodotta in sede di gara, verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ed idonee a garantire un’adeguata tutela degli stessi garantendo il principio della pertinenza e non eccedenza.

I titolari del trattamento è:

\_\_\_\_\_\_\_

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il trattamento dei dati non comporta l’attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all’indirizzo e-mail: [\_\_\_\_\_\_\_](mailto:rpd@scr.piemonte.it)

(Firma)

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA [/NEGOZIATA] SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI \_\_\_\_\_**

[DISCIPLINARE DI GARA](#_bookmark0) [4](#_bookmark0)

[PREMESSE](#_bookmark1) [4](#_bookmark1)

1. [PIATTAFORMA TELEMATICA](#_bookmark2) [4](#_bookmark2)
   1. [LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE](#_bookmark3) [4](#_bookmark3)
   2. [DOTAZIONI TECNICHE](#_bookmark4) [6](#_bookmark4)
   3. [IDENTIFICAZIONE](#_bookmark5) [7](#_bookmark5)
2. [DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI](#_bookmark6) [7](#_bookmark6)
   1. [DOCUMENTI DI GARA](#_bookmark7) [7](#_bookmark7)
   2. [CHIARIMENTI](#_bookmark8) [8](#_bookmark8)
   3. [COMUNICAZIONI](#_bookmark9) [8](#_bookmark9)
3. [OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI](#_bookmark10) [9](#_bookmark10)
   1. [DURATA](#_bookmark11) [10](#_bookmark11)
   2. [REVISIONE PREZZI](#_bookmark12) [10](#_bookmark12)
   3. [MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE](#_bookmark13) [10](#_bookmark13)
4. [SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ……………………………………………………………………………11](#_bookmark14)
5. [REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE](#_bookmark15) [12](#_bookmark15)
6. [REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA](#_bookmark16) [13](#_bookmark16)
   1. [REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE](#_bookmark17) [14](#_bookmark17)
   2. [REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA](#_bookmark18) [14](#_bookmark18)
   3. [REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE](#_bookmark19) [14](#_bookmark19)
   4. [INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI](#_bookmark20) [ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE](#_bookmark20)………………………………………………………………………….15
   5. [INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI](#_bookmark21) IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI……………………………………………………………………………...16
7. [AVVALIMENTO](#_bookmark22) [16](#_bookmark22)
8. [SUBAPPALTO](#_bookmark23) [18](#_bookmark23)
9. [REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE](#_bookmark24) [18](#_bookmark24)
10. [GARANZIA PROVVISORIA](#_bookmark25) [18](#_bookmark25)
11. [SOPRALLUOGO](#_bookmark26) [20](#_bookmark26)
12. [PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC](#_bookmark27) [21](#_bookmark27)
13. [MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA](#_bookmark28)……………………[............................................................................22](#_bookmark28)
14. [SOCCORSO ISTRUTTORIO](#_bookmark29) [25](#_bookmark29)
15. [DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1](#_bookmark30) [26](#_bookmark30)
    1. [DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 27](#_bookmark31)
    2. [DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL](#_bookmark32) [CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372](#_bookmark32) [del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14](#_bookmark32) [30](#_bookmark32)
    3. [DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO](#_bookmark33) [30](#_bookmark33)
    4. [DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI](#_bookmark34) [30](#_bookmark34)
    5. [DGUE](#_bookmark35) [32](#_bookmark35)
    6. [GARANZIA PROVVISORIA](#_bookmark36) [33](#_bookmark36)
    7. [COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO](#_bookmark37) ANAC……………………………………………………….[33](#_bookmark37)
    8. [PASSoe](#_bookmark38) [33](#_bookmark38)
    9. [(eventuale) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA.](#_bookmark39) [33](#_bookmark39)
16. [OFFERTA TECNICA – STEP 2](#_bookmark40) [33](#_bookmark40)
17. [OFFERTA ECONOMICA – STEP 3](#_bookmark41) [34](#_bookmark41)
18. [CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE](#_bookmark42) [36](#_bookmark42)
19. [COMMISSIONE GIUDICATRICE](#_bookmark43) [36](#_bookmark43)
20. [SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA](#_bookmark44) [36](#_bookmark44)
21. [VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE](#_bookmark45) [37](#_bookmark45)
22. [VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA](#_bookmark46) [37](#_bookmark46)
23. [VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE](#_bookmark47) [38](#_bookmark47)
24. [AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO](#_bookmark48) [38](#_bookmark48)
25. [OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI](#_bookmark49) [39](#_bookmark49)
26. [CODICE DI COMPORTAMENTO](#_bookmark50) [40](#_bookmark50)
27. [ACCESSO AGLI ATTI](#_bookmark51) [40](#_bookmark51)
28. [DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE](#_bookmark52) [41](#_bookmark52)
29. [TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#_bookmark53) [41](#_bookmark53)

**PREMESSE**

Con determinazione a contrarre del \_\_\_\_\_\_ prot. generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha stabilito di affidare l’appalto di lavori per la realizzazione di \_\_\_\_\_\_ .

Gli operatori economici partecipanti, singoli o raggruppati, devono a pena di esclusione, presentare offerta per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente procedura aperta [/negoziata] è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://www. \_\_\_\_\_\_\_\_.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La durata del procedimento è prevista in un termine massimo pari a \_\_\_\_\_\_\_\_mesi [massimo 9] dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di realizzazione dei lavori è: \_\_\_\_\_\_\_-

[codice NUTS ITC1] [CUI \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_\_ - CUP \_\_\_\_\_\_] – CPV principale \_\_\_\_ - CPV secondaria/e\_\_\_\_\_\_

Lotto unico – CIG \_\_\_\_\_

oppure

Lotti 1 – CIG \_\_\_\_\_\_

Lotto 2 – CIG \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

Il Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 9, del Codice, è il dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_- (qualifica), contattabile ai seguenti recapiti \_\_\_\_\_\_.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, la disciplina di gara è dettata:

* dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
* dai criteri ambientali minimi approvati con DM 23 giugno 2022, n. 256 “CAM”.

1. **PIATTAFORMA TELEMATICA**
   1. **LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

La Provincia di \_\_\_\_\_\_ utilizza il sistema di intermediazione telematica di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (da ora Piattaforma), al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

* parità di trattamento tra gli operatori economici;
* trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
* standardizzazione dei documenti;
* comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;
* comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;
* segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
* gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

* difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
* utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_”*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://_______> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo limitazioni previste dalla piattaforma stessa in conseguenza a puntuali avvisi visualizzabili in sede di accesso.

* 1. **DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti “Manuale Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma”.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

* un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
* un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
* un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
  3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
  4. **IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma all’indirizzo https://www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Il manuale “Registrazione e accesso” contiene le indicazioni per effettuare la registrazione e la gestione del profilo dell’utente Operatore Economico.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, e, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l’userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il contact center attivo dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dall'estero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - assistenza in lingua italiana), oppure inviando un’e- mail all’indirizzo [\_\_\_\_\_\_\_.](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle guide e nei manuali per l’utilizzo degli strumenti di e-procurement dedicati agli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - indirizzo URL www.\_\_\_\_\_\_\_

1. **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
   1. **DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

* + 1. bando di gara;
    2. disciplinare di gara;
    3. capitolato speciale di appalto \_\_\_\_;
    4. schema di domanda di partecipazione;
    5. documento di gara unico europeo (DGUE);
    6. modello A – domanda di partecipazione;
    7. modello B – dichiarazioni a corredo dell’offerta economica;
    8. modello di sopralluogo;
    9. Informativa dati personali;
    10. Schema di contratto;
    11. Codice di Comportamento;
    12. (documentazione progettuale \_\_\_\_. In via esemplificativa: Relazione descrittiva; relazioni tecniche; CSA; Elenco Prezzi; Computo metrico; Piano di Manutenzione; Piano di sicurezza e coordinamento; Quadro economico di progetto; Quando incidenza manodopera; Cronoprogramma; Planimetrie stato di fatto – raffronto; etc.)
    13. \_\_\_\_\_

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: <https://www.> \_\_\_\_\_ e sulla Piattaforma al seguente link <http://www.__________________>

* 1. **CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le

**ore \_\_\_\_\_- del giorno \_\_\_\_\_\_\_\_**

in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana [salvo bilinguismo].

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno \_\_\_\_\_\_** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione di gara”, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

* 1. **COMUNICAZIONI**

[fino al 31 dicembre 2023]

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione] e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

(oppure)

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella \_\_\_\_ [indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione]. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. [Se la Piattaforma lo consente] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa avvengono presso la Piattaforma.

[dal 1 gennaio 2024]

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. **OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di lavori da realizzarsi in cui si articola l’appalto e garantire così, la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, attraverso una gestione globale delle prestazioni.

***Tabella 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **Descrizione lavori** | **CPV** | **P principale**  **S secondaria** | **Importo** |
| 1 | Lavori di \_\_\_\_ |  | P/S |  |
| **A) Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B) Importo del costo della manodopera** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Importo complessivo** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

L’importo complessivo dei lavori è pari ad euro \_\_\_\_\_, di cui:

* euro \_\_\_\_\_ per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, dei quali:
  + non ribassabile e non giustificabile la sub quota relativa a ‘trattamenti minimi inderogabili’ (art. 110, comma 4, lett. a) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
  + ribassabile e giustificabile la sub quota relativa ai ‘minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13’ (art. 110, comma 5, lett. d) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
* euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (art. 110, comma 4, lett. b) del Codice);
* ne risulta l’importo a base d’asta pari ad euro \_\_\_\_\_

[sui costi della sicurezza] Con riferimento agli oneri della sicurezza si rileva che:

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

[IN ALTERNATIVA – SUDDIVISIONE IN LOTTI]

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

***Tabella 3***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri \_\_\_\_ [indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese].

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_

***Tabella 4***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione lavori | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **A) Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza** | | | |  |
| **B) Importo del costo della manodopera** | | | |  |
| **C) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso** | | | |  |
| **Importo complessivo** | | | |  |

L’importo complessivo dei lavori è pari ad euro \_\_\_\_\_, di cui:

* euro \_\_\_\_\_ per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, dei quali:
  + non ribassabile e non giustificabile la sub quota relativa a ‘trattamenti minimi inderogabili’ (art. 110, comma 4, lett. a) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
  + ribassabile e giustificabile la sub quota relativa ai ‘minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13’ (art. 110, comma 5, lett. d) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
* euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (art. 110, comma 4, lett. b) del Codice);
* ne risulta l’importo a base d’asta pari ad euro \_\_\_\_\_

[sui costi della sicurezza] Con riferimento agli oneri della sicurezza si rileva che:

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

* 1. **CATEGORIE DI LAVORI**

L’intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all’importo dei lavori comprensivi di oneri alla sicurezza, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lavorazione** | **Cat.** | **Cl.** | **Qualificazione SOA obbligatoria**  **(SI/NO)** | **Importo**  **(€)** | **%** | **Costo della Manodopera ripartito per** | **CCNL**  **Da applicarsi** | **Prevalente o**  **scorporabile** | **Avvalimento** | **Subappaltabile** |
| (esempio) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere  complementari | OG3 | II | SI | €  \_\_\_\_\_ | 100  % | €  \_\_\_\_\_ | “Edilizia” | Prevalent e | SI | Nei limiti di legge |

Le lavorazioni previste in (esempio) OG3 comprendono attività di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012, a causa dell’estrazione e della movimentazione di terra e materiali inerti. Pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori che svolgono attività previste dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 devono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012, ovvero l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)

* 1. **ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE**

Ai sensi dell’art. 125 comma 1, del Codice ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, la Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_ corrisponderà all’appaltatore un’anticipazione del 20% (eventuale) del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

* 1. **DURATA**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in \_\_\_\_\_ giorni (\_\_\_\_\_ - in lettere) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (rif. Art. \_\_\_- del CSA).

* 1. **MODALITA’ DI ESECUZIONE**

Il contratto è stipulato “a misura/corpo”, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) dell’Allegato I.7 del Codice. L’elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti:

* quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario della Regione \_\_\_\_\_\_, anno \_\_\_\_ ultimo numero disponibile;
* quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nel prezzario della Regione \_\_\_\_\_\_, anno \_\_\_\_ ultimo disponibile.
  1. **REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, in caso di variazioni del costo dell’opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni da eseguire nella misura del \_\_\_\_\_% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall’ISTAT.

1. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

[Facoltativo] Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara/singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti] Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. \_\_\_\_ [inserire numero massimo di lotti aggiudicabili] lotti che saranno individuati sulla base del criterio \_\_\_\_\_ [la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati].

Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_\_\_ [indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice]

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti] Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di \_\_\_\_\_ [inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare] lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per \_\_\_\_\_\_ [indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico].

Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_\_\_\_\_ [indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice]

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti - Associazione di lotti al medesimo offerente]

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. \_\_\_\_\_ [indicare i lotti specifici] al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: \_\_\_\_\_ [indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa].

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[**In caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione**] Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

[**In caso di protocollo di legalità/patto di integrità**] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1. **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

* 1. **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

1. **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

1. **[se previsto, con riferimento alle lavorazioni**] Dichiarazione del possesso dell’iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza dell’operatore economico (o comunque di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di competenza). Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_ [indicare i documenti a comprova].
2. I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 57 del decreto legislativo 36/2023 che richiama il DECRETO 23 giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

**c1)** **Personale di cantiere**. Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

L’appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

**c2)** **Macchine operatrici**: L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d’uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

**c3) Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori**. I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi. —

**c4) Grassi ed oli lubrificanti:** compatibilità con i veicoli di destinazione. Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ambiente può essere solo accidentale e che dopo l’utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);

Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);

Grassi ed oli lubrificanti destinati all’uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli. Per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati. Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l’uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell’Ecolabel (UE) o etichette equivalenti. Verifica Indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica “manuale di uso e manutenzione del veicolo”.

**c5) Grassi ed oli biodegradabili**. I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

**Biodegradabilità**. I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale. Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione ≥0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

**Bioaccumulo** Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza: - ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure - ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure - è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l’etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell’etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell’ultima versione dell’elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);

**c6) Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata**. I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso di cui alla tabella 4 dell’allegato.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell’art. 69 o dal comma 2 dell’art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

**c7) Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti** (biodegradabili o a base rigenerata). L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso. L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE e della domanda di partecipazione.

* 1. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE**

Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all’Allegato II.12 come richiamato dall’art. 100 comma 4 del Codice, nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere: SOA Cat. \_\_\_\_\_\_\_\_ (o superiore). La comprova del requisito per la categoria è fornita mediante presentazione dell’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo 84 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

**N.B.** Ai sensi dell’articolo 30 dell’Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_ che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell’articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,

n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
   * da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   * da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
2. [facoltativo, se previsto] Il requisito di cui al punto 6.1 lett. b) relativo alla iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere soddisfatto dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui alla categoria SOA \_\_\_\_
3. il requisito di cui al punto c) deve essere soddisfatto dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui alla categoria SOA \_\_\_\_

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale**

Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria che dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di stabilire in ordine all’esclusione del raggruppamento.

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto [6.1](#_bookmark17) lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
2. [**facoltativo**] Il requisito di cui al punto 6.1 lettera b) relativo all’iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
3. il requisito di cui al punto c) deve essere soddisfatto dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui alla categoria SOA \_\_\_\_

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale**

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

1. **AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto [6](#_bookmark16) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

[Facoltativo] Ai sensi dell’articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: \_\_\_\_\_\_\_ (descrivere i compiti) sono direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento.

L’ausiliario deve:

1. possedere i requisiti previsti dall’articolo [5](#_bookmark15) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

1. **SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può in ogni caso essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non stabilito nel presente disciplinare ovvero nel Capitolato Speciale rimangono ferme le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice

1. **GARANZIA PROVVISORIA**

L’offerta [**per ciascun lotto (ove previsto)**] è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria da prestarsi a favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al 2% del valore complessivo dell’appalto [*ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice – 1 / 4 %*], e precisamente di euro \_\_\_\_. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.

(in caso di più lotti) In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisoria quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui si intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN - Coordinate bancarie: IT \_\_\_\_\_\_ Codice BIC SWIFT: \_\_\_\_\_\_ - intestazione \_\_\_\_\_\_

La fideiussione può essere rilasciata:

* da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
* da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> <http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp>

[fino al 31.12.2023] La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[dal 1.01.2024] La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12] L’operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme \_\_\_\_\_\_ [indicare le piattaforme cui la stazione appaltante è abilitata];

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

[In alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche] L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
   3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. (facoltativo) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
3. [Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche] Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
4. Riduzione del \_\_\_\_\_ % [indicare una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%] in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: \_\_\_\_\_\_ [individuare le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita **prima della presentazione dell’offerta**.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1. **[facoltativo, consigliato] SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo su \_\_\_\_\_\_ [indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati dal lavori] è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_\_\_. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto dei lavori o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [calendario / prenotazioni mediante \_\_\_\_].

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore \_\_\_\_\_del giorno \_\_\_\_\_\_\_, tramite la Piattaforma alla Sezione \_\_\_\_\_\_ e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno \_\_\_\_\_ giorni di anticipo. Viene rilasciata l’attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

1. **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

[lotto unico] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro \_\_\_\_\_** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_- (ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento potrà essere verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

(oppure)

[Più lotti] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro \_\_\_\_\_** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. \_\_\_\_ del \_\_\_ (ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|  |  |  |
|  |  |  |

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara. Resta fermo l’obbligo degli operatori economici di allegarlo all’offerta di gara, nell’apposito spazio dedicato.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante **è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.**

1. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica \_\_\_\_\_\_. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. L’offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto [1.1](#_bookmark3).

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di \_\_\_\_\_ MB per singolo file.

**12.1 Regole per la presentazione dell’offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 e nei manuali tecnici di utilizzo sopra menzionati di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

[parte in verde a seconda delle specifiche tecniche della piattaforma utilizzata] Si precisa che l’offerta viene inviata all’Amministrazione aggiudicatrice solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

* + - accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in \_\_\_\_\_\_ per verificare i contenuti richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
    - compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step \_\_\_\_ “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Amministrazione aggiudicatrice, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

NB: Il percorso “Invia offerta” viene abilitato soltanto dopo il completamento del percorso relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.

Si precisa che qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta, abbia operato una modifica all’interno della busta amministrativa, l’offerta già sottoposta deve essere nuovamente sottomessa. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”.

L’operatore economico registrato a \_\_\_\_\_ accede all’interfaccia “Dettaglio” della procedura e quindi all’apposito percorso guidato, che consente di predisporre:

* + - una “busta telematica” A contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
    - una “busta telematica” B contenente la **DOCUMENTAZIONE TECNICA**;
    - una “busta telematica” C contenente l’**OFFERTA ECONOMICA**.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma all’interno dell’area di dettaglio relativa alla Procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (salvo bilinguismo).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per ***180 giorni*** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

1. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compongono l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni suo allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Contenuto della Busta A**

L’operatore economico utilizza la Piattaforma \_\_\_\_ [indicare Piattaforma e Area/Sezione] per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione, eventuale procura e ricevuta pagamento bollo
2. DGUE
3. Garanzia provvisoria
4. Ricevuta di avvenuto pagamento contributo A.N.AC.
5. PASSoe [fino al 31.12.2023]
6. certificazione SOA
7. (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3
8. *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4
9. *(eventuale)* documentazione amministrativa aggiuntiva
10. *\_\_\_\_\_\_*
    1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato “domanda di partecipazione ed eventuale procura” (oppure: \_\_\_ è compilata online sulla piattaforma \_\_\_\_).

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

* le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

[In caso di suddivisione della gara in lotti] Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
* di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente **allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.**

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

* 1. **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all['articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

* 1. **DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il PASSOE dell’ausiliaria [fino al 31.12.2023];
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;

**Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.**

* 1. **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

* + copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  + dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  + dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  + copia del contratto di rete;
  + copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  + dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  + copia del contratto di rete;
  + dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
  1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  4. **DGUE**

Il concorrente dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea e non rientri nei casi previsti all’art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: *“4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”*

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 65 del D. Lgs. 36/2023** il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

L’inserimento nel sistema dei DGUE avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Il DGUE deve essere presentato**:

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

* 1. **COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’A.N.AC.**

L’operatore economico carica nell’apposito campo \_\_\_\_\_ copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC.

* 1. **PASSoe [fino al 31.12.2023]**

Il concorrente allega il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera A.N.AC. n. 157/2016, relativo al concorrente, caricandolo nell’apposito campo \_\_\_\_\_\_.

* 1. **(eventuale) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA.**

Documentazione e dichiarazioni varie ed eventuali.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all’originale firmata digitalmente.

1. **OFFERTA TECNICA – Contenuto della Busta B**

A pena di esclusione, la BUSTA virtuale “B – Offerta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione (max \_\_\_\_\_ punti):

(in via esemplificativa)

**CRITERIO A1** – Criteri di sostenibilità ambientale – Materiali rinnovabili – max punti \_\_\_/\_\_\_\_\_.

Materiali rinnovabili: Sarà attribuito un punteggio premiante per l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dei materiali di nuova fornitura, escluse le strutture portanti. L’attribuzione del punteggio avverrà in maniera tabellare, in base a tre diverse soglie, correlate alla percentuale in peso uguale o superiore al 20% dei materiali di nuova fornitura.

Peso uguale al 20% punteggio 0,6

Peso tra il 21% e il 30% punteggio 0,8

Peso superiore a 30% punteggio 1

L’offerente dovrà produrre una relazione descrittiva nella quale illustri attraverso quali materiali intende soddisfare il criterio, con il relativo calcolo percentuale. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di 2 facciate in formato A4.

**CRITERIO A2** – Criteri di sostenibilità ambientale – Misure di gestione ambientale – max punti \_\_/\_\_\_\_.

Sarà attribuito un punteggio premiante per le misure di gestione ambientale adottate con lo scopo di minimizzare la produzione di rifiuti in sito, attraverso un piano per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, per evitare lo smaltimento in discarica, incoraggiare la riduzione dei materiali di scarto mediante il riutilizzo e il riciclaggio, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto.

L’offerente dovrà produrre una relazione descrittiva nella quale illustri le misure adottate per lo stoccaggio e riciclaggio dei materiali. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di 2 facciate in formato A4.

**CRITERIO B1** - Miglioramento delle modalità di organizzazione e sicurezza del cantiere – max punti \_\_\_/\_\_\_\_.

Misure di sicurezza nell’esecuzione delle lavorazioni previste in cantiere comprensive della movimentazione, trattamento, carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e il miglioramento delle modalità di sicurezza dell’esecuzione delle specifiche lavorazioni previste in progetto. Descrizione delle misure integrative di sicurezza che s’intendono adottare nel cantiere, nonché delle eventuali proposte modificative del piano di sicurezza, basate sulla valutazione dei rischi in relazione alle specifiche modalità operative previste per l’esecuzione delle lavorazioni.

Descrizione e dislocazione delle attrezzature nell’area di cantiere ed interferenze con il contesto circostante densamente edificato (rumore, polveri, rifiuti, viabilità).

L’offerente dovrà produrre una relazione di massimo 2 facciate in formato A4, per illustrare quanto richiesto, aggiungendo ad essa delle tavole grafiche e/o schede tecniche (massimo 3 in formato A3) utili a rappresentare le proprie proposte, nonché ogni altro provvedimento che ritenesse utile applicare ai fini del miglioramento dell’organizzazione del cantiere e delle condizioni di sicurezza.

**CRITERIO B2** - Conduzione del cantiere, qualifiche, esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto – max punti \_\_\_/\_\_\_.

L’offerente dovrà descrivere la struttura di project management dedicata che farà da interfaccia con la committente, attraverso la definizione dell’organigramma funzionale aziendale, con la specifica dei compiti, delle responsabilità e delle disponibilità in termini di tempo di ciascun ruolo individuato presentando i curricula vitae con indicate le commesse cui il componente ha partecipato. La proposta metodologica di gestione dovrà illustrare i servizi manageriali messi a disposizione nelle diverse fasi di svolgimento dell’appalto, con particolare riguardo agli aspetti di controllo del processo, al fine di garantire il conseguimento dei prefissati obiettivi tecnici e temporali (pianificazione e controllo delle attività di esecuzione; coordinamento e controllo degli approvvigionamenti, coordinamento e controllo delle lavorazioni in sito). Saranno valutate le modalità che il Concorrente intende attuare per la conduzione del cantiere, nonché il numero, la quantità di impegno e le specifiche competenze delle figure professionali previste.

L’offerente dovrà produrre una relazione di massimo 2 facciate in formato A4, per illustrare quanto richiesto, aggiungendo anche l’organigramma della direzione tecnica di cantiere prevista, corredata dal curriculum vitae del direttore tecnico di cantiere, con particolare riferimento alla tipologia di lavori oggetto dell’appalto.

**CRITERIO B3** - Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro – max punti \_/\_\_\_.

Dimostrazione di aver adottato un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGS), in particolare secondo le linee guida UNI INAIL e certificato secondo lo standard BS OSHAS 18001 (o ISO 45001:2018).

**CRITERIO C1** - ELEMENTO QUANTITATIVO 1 – riduzione del tempo – max punti \_\_\_/\_\_\_.

Riduzione dei tempi di esecuzione rispetto a quanto individuato nello schema di contratto: riduzione espressa in giorni interi naturali e consecutivi rispetto ai giorni naturali e consecutivi indicati nel progetto; non saranno prese in considerazione, e pertanto verranno escluse, le offerte che prevedono un tempo di esecuzione maggiore rispetto a quello fissato dalla stazione appaltante. Nel calcolo del tempo i concorrenti dovranno tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L’offerente dovrà esprimere la riduzione del tempo utile per completare i lavori in oggetto e presentare un crono programma completo delle attività. Il progetto esecutivo prevede che per eseguire i lavori siano necessari \_\_\_ giorni naturali e consecutivi. La riduzione massima considerabile sarà di \_\_\_\_ giorni.

Per la determinazione del punteggio da attribuire per l’elemento quantitativo 1- riduzione del tempo di esecuzione - verrà applicata la seguente interpolazione lineare:

Vai = Ra/Rmax

dove

Vai = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ra = valore offerto dal concorrente i-esimo

Rmax = valore dell’offerta più conveniente

Pertanto il concorrente dovrà proporre un progetto di gestione che contenga un'ipotesi di programma organizzativo indicando le caratteristiche professionali dell'organizzazione che intende darsi per l'espletamento dell'appalto, nel rispetto delle specifiche indicate negli elaborati progettuali e definendo nel dettaglio i soggetti partecipanti all'appalto, i ruoli degli stessi nello svolgimento dei servizi richiesti, la struttura organizzativa e l'organigramma funzionale.

L’Offerta Tecnica deve essere redatta sotto forma di relazione tecnico-organizzativa descrittiva, con la quale l’offerente evidenzi le proprie proposte operative per l’esecuzione dell’appalto e ritenute necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio nei termini contrattuali offerti e nel pieno rispetto di quanto disposto dal Capitolato speciale. L’offerta tecnica non potrà superare le facciate di testo indicate per ciascun criterio, in formato A4, scrittura Arial, altezza carattere 12, interlinea 1,15 e massimo 50 righe per facciata, oltre alle tavole grafiche/tecniche e organigramma della direzione tecnica di cantiere, dove previste.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta:

in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;

in caso di raggruppamento temporaneo ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.

L’omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l’offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.

L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all’offerta economica.

Tutto il materiale costituente l’offerta tecnica dovrà essere integralmente prodotto in formato aperto (ad esempio .pdf), e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

1. **OFFERTA ECONOMICA – Contenuto della Busta C**

L’operatore economico inserisce [per ogni singolo lotto (qualora la procedura sia suddivisa in lotti)] la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità previste ai fini dell’attribuzione del punteggio (max \_\_\_/\_\_\_). L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) lo sconto percentuale complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara, escluso IVA, specificando il dettaglio del corrispondente importo contrattuale;

b) l’indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_ per la durata del contratto, non soggetti a ribasso;

c) la stima dei costi interni aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) l’indicazione del costo della manodopera stimato dall’operatore economico.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare a Sistema il “Giustificativo dell’offerta economica” contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, specificando, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, se soggetto o meno a ribasso (In caso di ribasso, l’operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l’esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell’anomalia ex art. 110 del Codice), al fine di consentire al RUP della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’immediata valutazione dell’offerta presentata. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

[inserire a seconda della piattaforma utilizzata]

Verranno prese in considerazione fino a \_\_\_\_\_ [indicare il numero] cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

1. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice contratti.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | \_\_\_\_ |
| Offerta economica | \_\_\_\_ |
| TOTALE | 100 |

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato secondo i criteri esposti. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

**Criteri di valutazione dell’offerta tecnica**

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella. I punteggi di natura qualitativa saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali riportati per ciascun elemento di valutazione:

|  |  |
| --- | --- |
| Eccellente | 1,00 |
| Ottimo | 0,90 |
| Molto buono | 0,80 |
| Buono | 0,70 |
| Discreto | 0,60 |
| Sufficiente | 0,50 |
| Quasi Sufficiente | 0,40 |
| Insufficiente | 0,30 |
| Molto insufficiente | 0,20 |
| Gravemente insufficiente | 0,10 |
| Inadeguato | 0,00 |

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella procedura tra i criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nel singolo criterio nessun offerente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. Si procederà ad assegnare all’offerente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

L’offerente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 punti. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui sopra.

**Valutazione dell’offerta economica**

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

Formula interpolare lineare:

Ci = Ai / Amax

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

Amax = ribasso percentuale più conveniente.

**Metodo di calcolo dei punteggi**

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

𝑛

𝑃i = ∑ 𝐶𝑥i ∙ 𝑃𝑥

𝑥=1

dove

𝑃i= punteggio del concorrente i-esimo

𝐶𝑥i = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

𝑃𝑥 = punteggio criterio X X = 1, 2, …,

1. **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. \_\_\_ (3) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Codice contratti. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso il portale web.

Il RUP potrà avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

1. **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione avrà luogo il giorno \_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_\_.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa;
* delle offerte tecniche;
* delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

[facoltativo] La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale. Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

(oppure) la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte [indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, “nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a \_\_\_\_\_\_” indicare il numero]

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

1. **VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**[Successivamente, in caso di inversione procedimentale]**

Il/la \_\_\_\_\_\_ [scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica e quella tecnica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

1. **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il Seggio di gara procede [in caso di più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto] all’apertura e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare, e le trasmette ai commissari.

La commissione giudicatrice procede, in sedute non pubbliche, all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal portale web.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso il portale web:

* i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
* le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il portale web consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio pubblico ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio attraverso il portale web.

Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso il portale web, i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice procede:

* alla formazione della graduatoria provvisoria e applicazione del meccanismo di individuazione delle offerte anormalmente basse, di cui al successivo paragrafo 19.3;
* in caso di offerte anormalmente basse, alla sospensione delle operazioni di gara, per dare immediato inizio alla procedura di verifica di congruità, ai sensi dell’art. 110 del Codice contratti, in successive sedute non pubbliche.

1. **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE [se la SA ricorre all’inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte, il presente articolo deve essere inserito dopo il par. “Verifica della documentazione amministrativa”]**

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se da quest’ultimo ritenuto necessario, della Commissione e/o del seggio di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede telematicamente al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l’automatica esclusione dalla gara.

Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione e/o del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 110 del Codice contratti, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

[facoltativo] La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa

1. **AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

(facoltativo) Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’A.N.AC., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

(facoltativo) A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

[In ipotesi sia prevista l’approvazione del contratto] Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. a) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, [indicare una delle modalità previste dall’art. 18 del Codice – in via esemplificativa] in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

[sino al 31.12.2023] Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con modalità \_\_\_\_\_. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a euro \_\_\_\_\_\_. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.

[sino al 31.12.2023 – in caso di suddivisione in lotti] Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al loro valore, secondo il seguente metodo/criterio \_\_\_\_\_.

[sino al 31.12.2023 – in caso di rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione] La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.

1. **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

1. **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (oppure) nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario [in caso di più lotti: ci ciascun lotto] ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [www.](http://www.scr.piemonte.it/) \_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ACCESSO AGLI ATTI**

[fino al 31.12.2023] L’accesso agli atti è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 la cui vigenza è prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 225, comma 2 del D. Lgs. 36//2023, dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo quanto stabilito da \_\_\_\_\_\_ (es. Regolamento\_\_\_\_) disponibile sul sito di \_\_\_\_\_\_\_\_ nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Accesso civico” al seguente \_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’accesso agli atti è differito:

* in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
* in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
* in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

* alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
* ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
* alle relazioni riservate del direttore dell’esecuzione, del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

[dal 1.01.2024] L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’art. 36 del Codice.

1. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di \_\_\_\_\_\_\_.

(facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex art. 213 del Codice nel contratto) Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest’ultima da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 213, comma 3, del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ [indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell’organo di governo, di autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria].

[clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi] Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. \_\_\_\_ [indicare il numero] membri.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (clausola da adattare in base alle specifiche interne del proprio ente)**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici, che intenderanno partecipare alla procedura.

Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'operatore economico fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

I dati oggetto di trattamento sono specificati nel modello “Domanda di partecipazione” e negli ulteriori documenti della lex specialis di gara.

In merito ad eventuali ed ulteriori dati personali che potranno emergere in sede di disamina della documentazione prodotta in sede di gara, verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ed idonee a garantire un’adeguata tutela degli stessi garantendo il principio della pertinenza e non eccedenza.

I titolari del trattamento è:

\_\_\_\_\_\_\_

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il trattamento dei dati non comporta l’attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all’indirizzo e-mail: [\_\_\_\_\_\_\_](mailto:rpd@scr.piemonte.it)

(Firma)

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

[DISCIPLINARE DI GARA](#_bookmark0) [4](#_bookmark0)

[PREMESSE](#_bookmark1) [4](#_bookmark1)

1. [PIATTAFORMA TELEMATICA](#_bookmark2) [4](#_bookmark2)
   1. [LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE](#_bookmark3) [4](#_bookmark3)
   2. [DOTAZIONI TECNICHE](#_bookmark4) [6](#_bookmark4)
   3. [IDENTIFICAZIONE](#_bookmark5) [7](#_bookmark5)
2. [DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI](#_bookmark6) [7](#_bookmark6)
   1. [DOCUMENTI DI GARA](#_bookmark7) [7](#_bookmark7)
   2. [CHIARIMENTI](#_bookmark8) [8](#_bookmark8)
   3. [COMUNICAZIONI](#_bookmark9) [8](#_bookmark9)
3. [OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI](#_bookmark10) [9](#_bookmark10)
   1. [DURATA](#_bookmark11) [10](#_bookmark11)
   2. [REVISIONE PREZZI](#_bookmark12) [10](#_bookmark12)
   3. [MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE](#_bookmark13) [10](#_bookmark13)
4. [SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ……………………………………………………………………………11](#_bookmark14)
5. [REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE](#_bookmark15) [12](#_bookmark15)
6. [REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA](#_bookmark16) [13](#_bookmark16)
   1. [REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE](#_bookmark17) [14](#_bookmark17)
   2. [REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA](#_bookmark18) [14](#_bookmark18)
   3. [REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE](#_bookmark19) [14](#_bookmark19)
   4. [INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI](#_bookmark20) [ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE](#_bookmark20)………………………………………………………………………….15
   5. [INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI](#_bookmark21) IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI……………………………………………………………………………...16
7. [AVVALIMENTO](#_bookmark22) [16](#_bookmark22)
8. [SUBAPPALTO](#_bookmark23) [18](#_bookmark23)
9. [REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE](#_bookmark24) [18](#_bookmark24)
10. [GARANZIA PROVVISORIA](#_bookmark25) [18](#_bookmark25)
11. [SOPRALLUOGO](#_bookmark26) [20](#_bookmark26)
12. [PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC](#_bookmark27) [21](#_bookmark27)
13. [MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA](#_bookmark28)……………………[............................................................................22](#_bookmark28)
14. [SOCCORSO ISTRUTTORIO](#_bookmark29) [25](#_bookmark29)
15. [DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1](#_bookmark30) [26](#_bookmark30)
    1. [DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 27](#_bookmark31)
    2. [DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL](#_bookmark32) [CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372](#_bookmark32) [del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14](#_bookmark32) [30](#_bookmark32)
    3. [DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO](#_bookmark33) [30](#_bookmark33)
    4. [DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI](#_bookmark34) [30](#_bookmark34)
    5. [DGUE](#_bookmark35) [32](#_bookmark35)
    6. [GARANZIA PROVVISORIA](#_bookmark36) [33](#_bookmark36)
    7. [COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO](#_bookmark37) ANAC……………………………………………………….[33](#_bookmark37)
    8. [PASSoe](#_bookmark38) [33](#_bookmark38)
    9. [(eventuale) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA.](#_bookmark39) [33](#_bookmark39)
16. [OFFERTA TECNICA – STEP 2](#_bookmark40) [33](#_bookmark40)
17. [OFFERTA ECONOMICA – STEP 3](#_bookmark41) [34](#_bookmark41)
18. [CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE](#_bookmark42) [36](#_bookmark42)
19. [COMMISSIONE GIUDICATRICE](#_bookmark43) [36](#_bookmark43)
20. [SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA](#_bookmark44) [36](#_bookmark44)
21. [VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE](#_bookmark45) [37](#_bookmark45)
22. [VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA](#_bookmark46) [37](#_bookmark46)
23. [VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE](#_bookmark47) [38](#_bookmark47)
24. [AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO](#_bookmark48) [38](#_bookmark48)
25. [OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI](#_bookmark49) [39](#_bookmark49)
26. [CODICE DI COMPORTAMENTO](#_bookmark50) [40](#_bookmark50)
27. [ACCESSO AGLI ATTI](#_bookmark51) [40](#_bookmark51)
28. [DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE](#_bookmark52) [41](#_bookmark52)
29. [TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#_bookmark53) [41](#_bookmark53)

**PREMESSE**

Con determinazione a contrarre del \_\_\_\_\_\_ prot. generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha stabilito di affidare l’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di lavori per \_\_\_\_\_\_ .

Gli operatori economici partecipanti, singoli o raggruppati, devono a pena di esclusione, presentare offerta per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://www. \_\_\_\_\_\_\_\_.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La durata del procedimento è prevista in un termine massimo pari a \_\_\_\_\_\_\_\_mesi [massimo 9] dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di realizzazione dei lavori è: \_\_\_\_\_\_\_-

[codice NUTS ITC1] [CUI \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_\_ - CUP \_\_\_\_\_\_] – CPV principale \_\_\_\_ - CPV secondaria/e\_\_\_\_\_\_

Lotto unico – CIG \_\_\_\_\_

oppure

Lotti 1 – CIG \_\_\_\_\_\_

Lotto 2 – CIG \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

Il Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 9, del Codice, è il dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_- (qualifica), contattabile ai seguenti recapiti \_\_\_\_\_\_.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, la disciplina di gara è dettata:

* dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
* dai criteri ambientali minimi approvati con DM 23 giugno 2022, n. 256 “CAM”.

1. **PIATTAFORMA TELEMATICA**
   1. **LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

La Provincia di \_\_\_\_\_\_ utilizza il sistema di intermediazione telematica di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (da ora Piattaforma), al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

* parità di trattamento tra gli operatori economici;
* trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
* standardizzazione dei documenti;
* comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;
* comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;
* segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
* gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

* difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
* utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_”*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://_______> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo limitazioni previste dalla piattaforma stessa in conseguenza a puntuali avvisi visualizzabili in sede di accesso.

* 1. **DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti “Manuale Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma”.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

* un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
* un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
* un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
  3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
  4. **IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma all’indirizzo https://www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Il manuale “Registrazione e accesso” contiene le indicazioni per effettuare la registrazione e la gestione del profilo dell’utente Operatore Economico.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, e, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l’userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il contact center attivo dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dall'estero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - assistenza in lingua italiana), oppure inviando un’e- mail all’indirizzo [\_\_\_\_\_\_\_.](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle guide e nei manuali per l’utilizzo degli strumenti di e-procurement dedicati agli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - indirizzo URL www.\_\_\_\_\_\_\_

1. **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
   1. **DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

* + 1. bando di gara;
    2. disciplinare di gara;
    3. capitolato speciale di appalto \_\_\_\_;
    4. schema di domanda di partecipazione;
    5. documento di gara unico europeo (DGUE);
    6. modello A – domanda di partecipazione;
    7. modello B – dichiarazioni a corredo dell’offerta economica;
    8. modello di sopralluogo;
    9. Informativa dati personali;
    10. Schema di contratto;
    11. Codice di Comportamento;
    12. (documentazione progettuale (fattibilità tecnico economica). In via esemplificativa: Relazione descrittiva; relazioni tecniche; CSA; Elenco Prezzi; Computo metrico; Piano di Manutenzione; Piano di sicurezza e coordinamento; Quadro economico di progetto; Quando incidenza manodopera; Cronoprogramma; etc.)\_\_\_\_\_

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: <https://www.> \_\_\_\_\_ e sulla Piattaforma al seguente link <http://www.__________________>

* 1. **CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le

**ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_\_\_\_**

in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana [salvo bilinguismo].

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno \_\_\_\_\_\_** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione di gara”, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

* 1. **COMUNICAZIONI**

[fino al 31 dicembre 2023]

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione] e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

(oppure)

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella \_\_\_\_ [indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione]. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. [Se la Piattaforma lo consente] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa avvengono presso la Piattaforma.

[dal 1 gennaio 2024]

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. **OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di lavori da realizzarsi in cui si articola l’appalto e garantire così, la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, attraverso una gestione globale delle prestazioni.

***Tabella 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **Descrizione lavori** | **CPV** | **P principale**  **S secondaria** | **Importo** |
| A | Lavori di \_\_\_\_ |  | P/S |  |
| **A) Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B) Importo del costo della manodopera** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Importo complessivo** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| B | Servizi di progettazione, soggetti/ non soggetti a ribasso nei limiti della l. 49/2023 |  |  | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

L’importo complessivo dei lavori è pari ad euro \_\_\_\_\_, di cui:

* euro \_\_\_\_\_ per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, dei quali:
  + non ribassabile e non giustificabile la sub quota relativa a ‘trattamenti minimi inderogabili’ (art. 110, comma 4, lett. a) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
  + ribassabile e giustificabile la sub quota relativa ai ‘minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13’ (art. 110, comma 5, lett. d) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
* euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (art. 110, comma 4, lett. b) del Codice);
* ne risulta l’importo a base d’asta pari ad euro \_\_\_\_\_

[sui costi della sicurezza] Con riferimento agli oneri della sicurezza si rileva che:

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

[IN ALTERNATIVA – SUDDIVISIONE IN LOTTI]

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

***Tabella 5***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri \_\_\_\_ [Indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese].

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_

***Tabella 6***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione lavori | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **A) Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza** | | | |  |
| **B) Importo del costo della manodopera** | | | |  |
| **C) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso** | | | |  |
| **Importo complessivo** | | | |  |
| Servizi di progettazione, soggetti/ non soggetti a ribasso nei limiti della l. 49/2023 | | | |  |  |  | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

L’importo complessivo dei lavori è pari ad euro \_\_\_\_\_, di cui:

* euro \_\_\_\_\_ per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, dei quali:
  + non ribassabile e non giustificabile la sub quota relativa a ‘trattamenti minimi inderogabili’ (art. 110, comma 4, lett. a) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
  + ribassabile e giustificabile la sub quota relativa ai ‘minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13’ (art. 110, comma 5, lett. d) del Codice), da individuarsi da parte offerente;
* euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (art. 110, comma 4, lett. b) del Codice);
* ne risulta l’importo a base d’asta pari ad euro \_\_\_\_\_

[sui costi della sicurezza] Con riferimento agli oneri della sicurezza si rileva che:

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

(in ogni caso)

L’importo della progettazione, stimata sulla base del DM vigente, non è soggetta a ribasso alla luce della legge sull’equo compenso (l. 49/2023).

* 1. **CATEGORIE DI LAVORI e SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

L’intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all’importo dei lavori comprensivi di oneri alla sicurezza, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lavorazione** | **Cat.** | **Cl.** | **Qualificazione SOA obbligatoria**  **(SI/NO)** | **Importo**  **(€)** | **%** | **Costo della Manodopera ripartito per** | **CCNL**  **Da applicarsi** | **Prevalente o**  **scorporabile** | **Avvalimento** | **Subappaltabile** |
| (esempio) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere  complementari | OG3 | II | SI | €  \_\_\_\_\_ | 100  % | €  \_\_\_\_\_ | “Edilizia” | Prevalent e | SI | Nei limiti di legge |

I servizi di Ingegneria ed Architettura per la redazione della Progettazione Esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono i seguenti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione lavori | ID Opere | Corrispondenza l. 143/49 |  |
| 1 | Edilizia | E.06 | I/c | €\_\_\_\_\_ |
| 2 | Strutture | S.03 | I/g | €\_\_\_\_\_ |
| 3 | Impianti | IA.02 / IA.03 | III/b – III/c | €\_\_\_\_\_ |

Le lavorazioni previste in (esempio) OG3 comprendono attività di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012, a causa dell’estrazione e della movimentazione di terra e materiali inerti. Pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori che svolgono attività previste dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 devono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012, ovvero l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)

* 1. **ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE**

Ai sensi dell’art. 125 comma 1, del Codice ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, la Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_ corrisponderà all’appaltatore un’anticipazione del 20% (eventuale) del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

* 1. **DURATA**

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione in contraddittorio tra le Parti del verbale di avvio dell’esecuzione conseguente all’atto autorizzativo adottato dal RUP. Il RUP può emettere il predetto atto anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell’urgenza è riportata nell’atto medesimo di cui al periodo precedente.

L’esecuzione dei Lavori ha inizio dopo l’approvazione del relativo progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito Verbale, previa convocazione dell’esecutore. La durata dei lavori è prevista in complessivi giorni \_\_\_\_\_\_, naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, oggetto di riduzione nell’ambito dell’offerta tecnica.

* 1. **MODALITA’ DI ESECUZIONE**

Il contratto è stipulato “a misura/corpo”, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) dell’Allegato I.7 del Codice. L’elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti:

* quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario della Regione \_\_\_\_\_\_, anno \_\_\_\_ ultimo numero disponibile;
* quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nel prezzario della Regione \_\_\_\_\_\_, anno \_\_\_\_ ultimo disponibile.
  1. **REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, in caso di variazioni del costo dell’opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni da eseguire nella misura del \_\_\_\_\_% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall’ISTAT.

1. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

[Facoltativo] Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara/singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti] Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. \_\_\_\_ [inserire numero massimo di lotti aggiudicabili] lotti che saranno individuati sulla base del criterio \_\_\_\_\_ [la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati].

Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_\_\_ [Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice]

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti] Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di \_\_\_\_\_ [inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare] lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per \_\_\_\_\_\_ [indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico].

Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_\_\_\_\_ [Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice]

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti - Associazione di lotti al medesimo offerente]

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. \_\_\_\_\_ [indicare i lotti specifici] al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: \_\_\_\_\_ [indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa].

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[**In caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione**] Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

[**In caso di protocollo di legalità/patto di integrità**] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1. **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

* 1. **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

1. **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

1. **[se previsto, con riferimento alle lavorazioni**] Dichiarazione del possesso dell’iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza dell’operatore economico (o comunque di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di competenza). Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_ [indicare i documenti a comprova].
2. I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 57 del decreto legislativo 36/2023 che richiama il DECRETO 23 giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

**c1)** **Personale di cantiere**. Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

L’appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

**c2)** **Macchine operatrici**: L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d’uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

**c3) Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori**. I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi. —

**c4) Grassi ed oli lubrificanti:** compatibilità con i veicoli di destinazione. Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ambiente può essere solo accidentale e che dopo l’utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);

Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);

Grassi ed oli lubrificanti destinati all’uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli. Per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati. Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l’uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell’Ecolabel (UE) o etichette equivalenti. Verifica Indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica “manuale di uso e manutenzione del veicolo”.

**c5) Grassi ed oli biodegradabili**. I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

**Biodegradabilità**. I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale. Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione ≥0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

**Bioaccumulo** Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza: - ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure - ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure - è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l’etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell’etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell’ultima versione dell’elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);

**c6) Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata**. I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso di cui alla tabella 4 dell’allegato.

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell’art. 69 o dal comma 2 dell’art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

**c7) Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti** (biodegradabili o a base rigenerata). L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso. L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE e della domanda di partecipazione.

* 1. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE**

**Con riferimento alla progettazione esecutiva**

L’operatore economico deve indicare i nominativi dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l’attività di progettazione esecutiva, nonché a predisporre l’aggiornamento del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione fornito dalla stazione appaltante. Sarà possibile eseguire l’incarico di progettazione direttamente da parte del concorrente solo nel caso in cui lo stesso sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione in corso di validità, indicando, comunque, il/i soggetto/i che all’interno dello staff redigerà/anno la progettazione esecutiva in possesso del necessario titolo professionale e dei requisiti richiesti ai progettisti raggruppati o indicati dal concorrente.

Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 98 del decreto legislativo 81/2008.

I progettisti indicati o associati in raggruppamento con il concorrente, nominativamente indicati, devono, individualmente, rendere le dichiarazioni di cui al MODELLO DGUE, nelle parti pertinenti, unitamente al soggetto individuato per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e potranno, a loro volta, raggrupparsi in raggruppamenti temporanei di progettisti.

I progettisti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre al possesso dei titoli di studio necessari alla redazione sottoscrizione dei documenti progettuali ed all’iscrizione agli albi professionali corrispondenti.

a) requisito di capacità economica e finanziaria costituito da un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, espletati da parte del/dei progettista/i incaricato/i, nei triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara pari al valore stima della progettazione dei lavori, ai sensi dell’art.100, c.11, del decreto legislativo 36/2023 per ciascuna delle categorie di Progettazione indicate nella tabella seguente

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione lavori | ID Opere | Corrispondenza l. 143/49 |  |
| 1 | Edilizia | E.06 | I/c | €\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Strutture | S.03 | I/g | €\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | Impianti | IA.02 / IA.03 | III/b – III/c | €\_\_\_\_\_\_\_ |

La comprova di tale requisito è fornita mediante documentazione relativa al fatturato.

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti è condizione di ammissione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 263/2016.

**Con riferimento ai lavori**

Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all’Allegato II.12 come richiamato dall’art. 100 comma 4 del Codice, nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere: SOA Cat. \_\_\_\_\_\_\_\_ (o superiore). La comprova del requisito per la categoria è fornita mediante presentazione dell’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo 84 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

**N.B.** Ai sensi dell’articolo 30 dell’Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_ che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell’articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
   * da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   * da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
2. [facoltativo, se previsto] Il requisito di cui al punto 6.1 lett. b) relativo alla iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere soddisfatto dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui alla categoria SOA \_\_\_\_
3. il requisito di cui al punto c) deve essere soddisfatto dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui alla categoria SOA \_\_\_\_

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale**

Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria che dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di stabilire in ordine all’esclusione del raggruppamento.

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto [6.1](#_bookmark17) lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
2. [**facoltativo**] Il requisito di cui al punto 6.1 lettera b) relativo all’iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
3. il requisito di cui al punto c) deve essere soddisfatto dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui alla categoria SOA \_\_\_\_

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale**

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

1. **AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto [6](#_bookmark16) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

[Facoltativo] Ai sensi dell’articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: \_\_\_\_\_\_\_ (descrivere i compiti) sono direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento.

L’ausiliario deve:

1. possedere i requisiti previsti dall’articolo [5](#_bookmark15) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

1. **SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può in ogni caso essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non stabilito nel presente disciplinare ovvero nel Capitolato Speciale. rimangono ferme le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice

1. **GARANZIA PROVVISORIA**

L’offerta [**per ciascun lotto (ove previsto)**] è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria da prestarsi a favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al 2% del valore complessivo dell’appalto [*ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice – 1 / 4 %*], e precisamente di euro \_\_\_\_. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.

(in caso di più lotti) In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisoria quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un’unica garanzia di imposto alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui si intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN - Coordinate bancarie: IT \_\_\_\_\_\_ Codice BIC SWIFT: \_\_\_\_\_\_ - intestazione \_\_\_\_\_\_

La fideiussione può essere rilasciata:

* da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
* da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> <http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp>

[fino al 31.12.2023] La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[dal 1.01.2024] La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12] L’operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme \_\_\_\_\_\_ [indicare le piattaforme cui la stazione appaltante è abilitata];

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

[In alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche] L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
   3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. (facoltativo) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
3. [Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche] Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
4. Riduzione del \_\_\_\_\_ % [indicare una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%] in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: \_\_\_\_\_\_ [individuare le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita **prima della presentazione dell’offerta**.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1. **[facoltativo, consigliato] SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo su \_\_\_\_\_\_ [indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati dal lavori] è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_\_\_. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto dei lavori o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [calendario / prenotazioni mediante \_\_\_\_].

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore \_\_\_\_\_del giorno \_\_\_\_\_\_\_, tramite la Piattaforma alla Sezione \_\_\_\_\_\_ e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno \_\_\_\_\_ giorni di anticipo. Viene rilasciata l’attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

1. **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

[lotto unico] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro \_\_\_\_\_** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_- (ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento potrà essere verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

(oppure)

[Più lotti] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro \_\_\_\_\_** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. \_\_\_\_ del \_\_\_ (ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|  |  |  |
|  |  |  |

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara. Resta fermo l’obbligo degli operatori economici di allegarlo all’offerta di gara, nell’apposito spazio dedicato.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante **è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.**

1. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica \_\_\_\_\_\_. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. L’offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto [1.1](#_bookmark3).

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di \_\_\_\_\_ MB per singolo file.

**12.1 Regole per la presentazione dell’offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 e nei manuali tecnici di utilizzo sopra menzionati di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

[parte in verde a seconda delle specifiche tecniche della piattaforma utilizzata] Si precisa che l’offerta viene inviata all’Amministrazione aggiudicatrice solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

* + - accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in \_\_\_\_\_\_ per verificare i contenuti richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
    - compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step \_\_\_\_ “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Amministrazione aggiudicatrice, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

NB: Il percorso “Invia offerta” viene abilitato soltanto dopo il completamento del percorso relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.

Si precisa che qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta, abbia operato una modifica all’interno della busta amministrativa, l’offerta già sottoposta deve essere nuovamente sottomessa. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”.

L’operatore economico registrato a \_\_\_\_\_ accede all’interfaccia “Dettaglio” della procedura e quindi all’apposito percorso guidato, che consente di predisporre:

* + - una “busta telematica” A contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
    - una “busta telematica” B contenente la **DOCUMENTAZIONE TECNICA**;
    - una “busta telematica” C contenente l’**OFFERTA ECONOMICA**.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma all’interno dell’area di dettaglio relativa alla Procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (salvo bilinguismo).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per ***180 giorni*** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

1. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compongono l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni suo allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Contenuto della Busta A**

L’operatore economico utilizza la Piattaforma \_\_\_\_ [indicare Piattaforma e Area/Sezione] per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione, eventuale procura e ricevuta pagamento bollo
2. DGUE
3. Garanzia provvisoria
4. Ricevuta di avvenuto pagamento contributo A.N.AC.
5. PASSoe [fino al 31.12.2023]
6. certificazione SOA
7. (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3
8. *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4
9. *(eventuale)* documentazione amministrativa aggiuntiva
10. *\_\_\_\_\_\_*
    1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato “domanda di partecipazione ed eventuale procura” (oppure: \_\_\_ è compilata online sulla piattaforma \_\_\_\_).

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

* le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

[In caso di suddivisione della gara in lotti] Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
* di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente **allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.**

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

* 1. **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all['articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

* 1. **DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il PASSOE dell’ausiliaria [fino al 31.12.2023],
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;

**Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.**

* 1. **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

* + copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  + dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  + dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  + copia del contratto di rete;
  + copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  + dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  + copia del contratto di rete;
  + dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
  1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  4. **DGUE**

Il concorrente dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea e non rientri nei casi previsti all’art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: *“4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”*

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 65 del D. Lgs. 36/2023** il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

L’inserimento nel sistema dei DGUE avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Il DGUE deve essere presentato**:

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

* 1. **COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’A.N.AC.**

L’operatore economico carica nell’apposito campo \_\_\_\_\_ copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC.

* 1. **PASSoe [fino al 31.12.2023]**

Il concorrente allega il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera A.N.AC. n. 157/2016, relativo al concorrente, caricandolo nell’apposito campo \_\_\_\_\_\_.

* 1. **(eventuale) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA.**

Documentazione e dichiarazioni varie ed eventuali.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all’originale firmata digitalmente.

1. **OFFERTA TECNICA – Contenuto della Busta B**

A pena di esclusione, la BUSTA virtuale “B – Offerta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione (max \_\_\_\_\_ punti):

(in via esemplificativa)

**CRITERIO A1** – Criteri di sostenibilità ambientale – Materiali rinnovabili – max punti \_\_\_/\_\_\_\_\_.

Materiali rinnovabili: Sarà attribuito un punteggio premiante per l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dei materiali di nuova fornitura, escluse le strutture portanti. L’attribuzione del punteggio avverrà in maniera tabellare, in base a tre diverse soglie, correlate alla percentuale in peso uguale o superiore al 20% dei materiali di nuova fornitura.

Peso uguale al 20% punteggio 0,6

Peso tra il 21% e il 30% punteggio 0,8

Peso superiore a 30% punteggio 1

L’offerente dovrà produrre una relazione descrittiva nella quale illustri attraverso quali materiali intende soddisfare il criterio, con il relativo calcolo percentuale. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di 2 facciate in formato A4.

**CRITERIO A2** – Criteri di sostenibilità ambientale – Misure di gestione ambientale – max punti \_\_/\_\_\_\_.

Sarà attribuito un punteggio premiante per le misure di gestione ambientale adottate con lo scopo di minimizzare la produzione di rifiuti in sito, attraverso un piano per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, per evitare lo smaltimento in discarica, incoraggiare la riduzione dei materiali di scarto mediante il riutilizzo e il riciclaggio, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto.

L’offerente dovrà produrre una relazione descrittiva nella quale illustri le misure adottate per lo stoccaggio e riciclaggio dei materiali. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di 2 facciate in formato A4.

**CRITERIO B1** - Miglioramento delle modalità di organizzazione e sicurezza del cantiere – max punti \_\_\_/\_\_\_\_.

Misure di sicurezza nell’esecuzione delle lavorazioni previste in cantiere comprensive della movimentazione, trattamento, carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e il miglioramento delle modalità di sicurezza dell’esecuzione delle specifiche lavorazioni previste in progetto. Descrizione delle misure integrative di sicurezza che s’intendono adottare nel cantiere, nonché delle eventuali proposte modificative del piano di sicurezza, basate sulla valutazione dei rischi in relazione alle specifiche modalità operative previste per l’esecuzione delle lavorazioni.

Descrizione e dislocazione delle attrezzature nell’area di cantiere ed interferenze con il contesto circostante densamente edificato (rumore, polveri, rifiuti, viabilità).

L’offerente dovrà produrre una relazione di massimo 2 facciate in formato A4, per illustrare quanto richiesto, aggiungendo ad essa delle tavole grafiche e/o schede tecniche (massimo 3 in formato A3) utili a rappresentare le proprie proposte, nonché ogni altro provvedimento che ritenesse utile applicare ai fini del miglioramento dell’organizzazione del cantiere e delle condizioni di sicurezza.

**CRITERIO B2** - Conduzione del cantiere, qualifiche, esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto – max punti \_\_\_/\_\_\_.

L’offerente dovrà descrivere la struttura di project management (SPM) dedicata che farà da interfaccia con la committente, attraverso la definizione dell’organigramma funzionale aziendale, con la specifica dei compiti, delle responsabilità e delle disponibilità in termini di tempo di ciascun ruolo individuato presentando i curricula vitae con indicate le commesse cui il componente ha partecipato. La proposta metodologica di gestione dovrà illustrare i servizi manageriali messi a disposizione nelle diverse fasi di svolgimento dell’appalto, con particolare riguardo agli aspetti di controllo del processo, al fine di garantire il conseguimento dei prefissati obiettivi tecnici e temporali (pianificazione e controllo delle attività di esecuzione; coordinamento e controllo degli approvvigionamenti, coordinamento e controllo delle lavorazioni in sito). Saranno valutate le modalità che il Concorrente intende attuare per la conduzione del cantiere, nonché il numero, la quantità di impegno e le specifiche competenze delle figure professionali previste.

L’offerente dovrà produrre una relazione di massimo 2 facciate in formato A4, per illustrare quanto richiesto, aggiungendo anche l’organigramma della direzione tecnica di cantiere prevista, corredata dal curriculum vitae del direttore tecnico di cantiere, con particolare riferimento alla tipologia di lavori oggetto dell’appalto.

**CRITERIO B3** - Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro – max punti \_/\_\_\_.

Dimostrazione di aver adottato un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGS), in particolare secondo le linee guida UNI INAIL e certificato secondo lo standard BS OSHAS 18001 (o ISO 45001:2018).

**CRITERIO C1** – riduzione del tempo – max punti \_\_\_/\_\_\_.

Riduzione dei tempi di esecuzione rispetto a quanto individuato nello schema di contratto: riduzione espressa in giorni interi naturali e consecutivi rispetto ai giorni naturali e consecutivi indicati nel progetto; non saranno prese in considerazione, e pertanto verranno escluse, le offerte che prevedono un tempo di esecuzione maggiore rispetto a quello fissato dalla stazione appaltante. Nel calcolo del tempo i concorrenti dovranno tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L’offerente dovrà esprimere la riduzione del tempo utile per completare i lavori in oggetto e presentare un crono programma completo delle attività. Il progetto esecutivo prevede che per eseguire i lavori siano necessari \_\_\_ giorni naturali e consecutivi. La riduzione massima considerabile sarà di \_\_\_\_ giorni.

**CRITERIO D1** – Progettazione esecutiva – criteri volti alla valutazione della professionalità ed adeguatezza ai fini della progettazione esecutiva – max punti \_\_\_/\_\_\_

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di n. \_\_\_\_ servizi, relativi alla progettazione esecutiva, di interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. Per interventi qualificabili affini si considerano \_\_\_\_\_\_, valutati su (i) importo dei lavori oggetto dell’attività professionale; (ii) pregio tecnico delle opere; (iii) complessità dell’intervento

L’offerente dovrà produrre una relazione di massimo \_\_\_\_\_ facciate in formato A4, per illustrare quanto richiesto, aggiungendo \_\_\_\_\_ (tavole, relazioni tecniche, etc.), oltre ai curricula dei progettisti.

**CRITERIO D2** – Progettazione esecutiva – criteri volti alla valutazione – caratteristiche metodologiche di svolgimento dell’attività progettuale del presente intervento – max punti \_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

La commissione valuterà:

(i) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio (punti \_\_\_/\_\_\_);

(ii) Presenza di un tecnico con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile (punti \_\_\_/\_\_\_);

(iii) Utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la prestazione del servizio (punti \_\_\_/\_\_\_);

L’offerente dovrà produrre una relazione di massimo \_\_\_\_\_ facciate in formato A4, per illustrare quanto richiesto, aggiungendo \_\_\_\_\_ (tavole, relazioni tecniche, etc.), oltre ai curricula dei progettisti.

L’Offerta Tecnica deve essere redatta sotto forma di relazione tecnico-organizzativa descrittiva, con la quale l’offerente evidenzi le proprie proposte operative per l’esecuzione dell’appalto e ritenute necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio nei termini contrattuali offerti e nel pieno rispetto di quanto disposto dal Capitolato speciale. L’offerta tecnica non potrà superare le facciate di testo indicate per ciascun criterio, in formato A4, scrittura Arial, altezza carattere 12, interlinea 1,15 e massimo 50 righe per facciata, oltre alle tavole grafiche/tecniche e organigramma della direzione tecnica di cantiere, dove previste.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta:

in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;

in caso di raggruppamento temporaneo ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.

L’omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l’offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.

L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all’offerta economica.

Tutto il materiale costituente l’offerta tecnica dovrà essere integralmente prodotto in formato aperto (ad esempio .pdf), e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

1. **OFFERTA ECONOMICA – Contenuto della Busta C**

L’operatore economico inserisce [per ogni singolo lotto (qualora la procedura sia suddivisa in lotti)] la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità previste ai fini dell’attribuzione del punteggio (max \_\_\_/\_\_\_). L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) lo sconto percentuale complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara, escluso IVA, specificando il dettaglio del corrispondente importo contrattuale;

b) l’indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_ per la durata del contratto, non soggetti a ribasso;

c) la stima dei costi interni aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) l’indicazione del costo della manodopera stimato dall’operatore economico.

Il costo della progettazione esecutiva, ai sensi del disposto della l. 49/2023, non è soggetto a ribasso.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare a Sistema il “Giustificativo dell’offerta economica” contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, specificando, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, se soggetto o meno a ribasso (In caso di ribasso, l’operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l’esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell’anomalia ex art. 110 del Codice), al fine di consentire al RUP della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’immediata valutazione dell’offerta presentata. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

[inserire a seconda della piattaforma utilizzata]

Verranno prese in considerazione fino a \_\_\_\_\_ [indicare il numero] cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

1. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice contratti.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | \_\_\_\_ |
| Offerta economica | \_\_\_\_ |
| TOTALE | 100 |

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato secondo i criteri esposti. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

**Criteri di valutazione dell’offerta tecnica**

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella. I punteggi di natura qualitativa saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali riportati per ciascun elemento di valutazione:

|  |  |
| --- | --- |
| Eccellente | 1,00 |
| Ottimo | 0,90 |
| Molto buono | 0,80 |
| Buono | 0,70 |
| Discreto | 0,60 |
| Sufficiente | 0,50 |
| Quasi Sufficiente | 0,40 |
| Insufficiente | 0,30 |
| Molto insufficiente | 0,20 |
| Gravemente insufficiente | 0,10 |
| Inadeguato | 0,00 |

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella procedura tra i criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nel singolo criterio nessun offerente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. Si procederà ad assegnare all’offerente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

L’offerente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 punti. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui sopra.

**Valutazione dell’offerta economica**

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

Formula con interpolazione lineare

dove

𝐶i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑚𝑎𝑥 = ribasso percentuale più conveniente

𝐶i

**= Ai**

𝐴𝑚𝑎

**Metodo di calcolo dei punteggi**

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

𝑛

𝑃i = ∑ 𝐶𝑥i ∙ 𝑃𝑥

𝑥=1

dove

𝑃i= punteggio del concorrente i-esimo

𝐶𝑥i = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

𝑃𝑥 = punteggio criterio X X = 1, 2, …, 7

1. **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. \_\_\_ (3) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Codice contratti. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso il portale web.

Il RUP potrà avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

1. **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione avrà luogo il giorno \_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_\_.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa;
* delle offerte tecniche;
* delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

[facoltativo] La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale. Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

(oppure) la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte [indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, “nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a \_\_\_\_\_\_” indicare il numero]

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

1. **VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**[Successivamente, in caso di inversione procedimentale]**

Il/la \_\_\_\_\_\_ [scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica e quella tecnica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

1. **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il Seggio di gara procede [in caso di più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto] all’apertura e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare, e le trasmette ai commissari.

La commissione giudicatrice procede, in sedute non pubbliche, all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal portale web.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso il portale web:

* i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
* le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il portale web consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio pubblico ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio attraverso il portale web.

Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso il portale web, i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice procede:

* alla formazione della graduatoria provvisoria e applicazione del meccanismo di individuazione delle offerte anormalmente basse, di cui al successivo paragrafo 19.3;
* in caso di offerte anormalmente basse, alla sospensione delle operazioni di gara, per dare immediato inizio alla procedura di verifica di congruità, ai sensi dell’art. 110 del Codice contratti, in successive sedute non pubbliche.

1. **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE [se la SA ricorre all’inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte, il presente articolo deve essere inserito dopo il par. “Verifica della documentazione amministrativa”]**

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se da quest’ultimo ritenuto necessario, della Commissione e/o del seggio di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede telematicamente al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l’automatica esclusione dalla gara.

Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione e/o del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 110 del Codice contratti, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

[facoltativo] La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa

1. **AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

(facoltativo) Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’A.N.AC., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

(facoltativo) A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

[In ipotesi sia prevista l’approvazione del contratto] Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. a) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, [indicare una delle modalità previste dall’art. 18 del Codice – in via esemplificativa] in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

[sino al 31.12.2023] Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con modalità \_\_\_\_\_. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a euro \_\_\_\_\_\_. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.

[sino al 31.12.2023 – in caso di suddivisione in lotti] Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al loro valore, secondo il seguente metodo/criterio \_\_\_\_\_.

[sino al 31.12.2023 – in caso di rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione] La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.

1. **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

1. **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (oppure) nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario [in caso di più lotti: ci ciascun lotto] ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [www.](http://www.scr.piemonte.it/) \_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ACCESSO AGLI ATTI**

[fino al 31.12.2023] L’accesso agli atti è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 la cui vigenza è prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 225, comma 2 del D. Lgs. 36//2023, dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo quanto stabilito da \_\_\_\_\_\_ (es. Regolamento\_\_\_\_) disponibile sul sito di \_\_\_\_\_\_\_\_ nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Accesso civico” al seguente \_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’accesso agli atti è differito:

* in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
* in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
* in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

* alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
* ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
* alle relazioni riservate del direttore dell’esecuzione, del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

[dal 1.01.2024] L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’art. 36 del Codice.

1. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di \_\_\_\_\_\_\_.

(facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex art. 213 del Codice nel contratto) Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest’ultima da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 213, comma 3, del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ [indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell’organo di governo, di autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria].

[clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi] Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. \_\_\_\_ [indicare il numero] membri.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (clausola da adattare in base alle specifiche interne del proprio ente)**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici, che intenderanno partecipare alla procedura.

Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'operatore economico fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

I dati oggetto di trattamento sono specificati nel modello “Domanda di partecipazione” e negli ulteriori documenti della lex specialis di gara.

In merito ad eventuali ed ulteriori dati personali che potranno emergere in sede di disamina della documentazione prodotta in sede di gara, verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ed idonee a garantire un’adeguata tutela degli stessi garantendo il principio della pertinenza e non eccedenza.

I titolari del trattamento è:

\_\_\_\_\_\_\_

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il trattamento dei dati non comporta l’attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all’indirizzo e-mail: [\_\_\_\_\_\_\_](mailto:rpd@scr.piemonte.it)

(Firma)

**Bando tipo n. 1/2023**

**Schema di disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

[AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 71](#_Toc139549406)

[DISCIPLINARE DI GARA 73](#_Toc139549407)

[PREMESSE 73](#_Toc139549408)

[1. PIATTAFORMA TELEMATICA 73](#_Toc139549409)

[1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 73](#_Toc139549410)

[1.2. DOTAZIONI TECNICHE 74](#_Toc139549411)

[1.3. IDENTIFICAZIONE 75](#_Toc139549412)

[2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 75](#_Toc139549413)

[2.1. DOCUMENTI DI GARA 75](#_Toc139549414)

[2.2. CHIARIMENTI 75](#_Toc139549415)

[2.3. COMUNICAZIONI 76](#_Toc139549416)

[3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 77](#_Toc139549417)

[3.1. DURATA 79](#_Toc139549418)

[3.2. REVISIONE PREZZI 79](#_Toc139549419)

[3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 79](#_Toc139549420)

[4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 80](#_Toc139549421)

[5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 82](#_Toc139549422)

[6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 83](#_Toc139549423)

[6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 84](#_Toc139549424)

[6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 84](#_Toc139549425)

[6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 85](#_Toc139549426)

[6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 85](#_Toc139549427)

[6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 86](#_Toc139549428)

[7. AVVALIMENTO 86](#_Toc139549429)

[8. SUBAPPALTO 88](#_Toc139549430)

[9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 88](#_Toc139549431)

[10. GARANZIA PROVVISORIA 90](#_Toc139549432)

[11. *[FACOLTATIVO]* SOPRALLUOGO 92](#_Toc139549433)

[12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 93](#_Toc139549434)

[13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 93](#_Toc139549435)

[14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 95](#_Toc139549436)

[15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 96](#_Toc139549437)

[15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 97](#_Toc139549438)

[15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 100](#_Toc139549439)

[15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 100](#_Toc139549440)

[15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 100](#_Toc139549441)

[16. OFFERTA TECNICA 101](#_Toc139549442)

[17. OFFERTA ECONOMICA 102](#_Toc139549443)

[18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 103](#_Toc139549444)

[18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 103](#_Toc139549445)

[18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 104](#_Toc139549446)

[18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 105](#_Toc139549447)

[18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 106](#_Toc139549448)

[19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 107](#_Toc139549449)

[20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 107](#_Toc139549450)

[21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 107](#_Toc139549451)

[22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 108](#_Toc139549452)

[23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 109](#_Toc139549453)

[22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 109](#_Toc139549454)

[23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 110](#_Toc139549455)

[24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 111](#_Toc139549456)

[25. CODICE DI COMPORTAMENTO 112](#_Toc139549457)

[26. ACCESSO AGLI ATTI 112](#_Toc139549458)

[27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 112](#_Toc139549459)

[28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 113](#_Toc139549460)

**AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Il presente Disciplinare tipo si applica alle procedure aperte aventi ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l’ipotesi base di formulazione. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato.

Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Lo schema di disciplinare di gara acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1. **informazioni da riportare in base alle esigenze della stazione appaltante**

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell’appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio:

«Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento … *[indicarne il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico]*, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma».

1. **ipotesi alternative**

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: ***[o in alternativa]*** o ***[oppure]****.* La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.

Ad esempio:

«Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana ***[in alternativa*** *in caso di bilinguismo]*Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana [*e, o specificare*] … *[indicare l’altra lingua]*»

1. **parti eventuali e facoltative**

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali ***[Facoltativo]****,* ***[Se richiesto…],*** ***[In caso di …]***etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.

Ad esempio:

***[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità]*** La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1. **parti vincolanti**

Le restanti parti sono vincolanti.

1. **indicazioni operative**

In appositi riquadri contrassegnati dall’annotazione *N.B.: ...*  sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

*N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.*

*In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.*

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

*«*La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: ... *[indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione]* e sulla Piattaforma … *[indicare l’apposita sezione].*».

**DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI …** *[sintetica descrizione dei servizi/forniture oggetto dell’appalto]*

**PREMESSE**

Con atto n. ... *[specificare il tipo di atto]* del … *[indicare]*, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio /la fornitura di ... *[indicare l’oggetto dell’appalto], [in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM]* conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al … *[indicare il decreto di riferimento emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

|  |
| --- |
| N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore |

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo www … *[indicare]*

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

La durata del procedimento è prevista pari a … mesi dalla pubblicazione del *bando [il termine massimo è di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato II.3 del codice]*

Il luogo di …svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ... *[codice NUTS ...]*

CIG … CUI … CUP … *[indicare solo se obbligatorio]*

***[In caso di suddivisione in lotti]***

lotto 1 CIG … CUI … CUP … *[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 CIG … CUI … CUP … *[indicare solo se obbligatorio]*

Il Responsabile unico del progetto è *… [indicare nome, cognome e indirizzo e-mail].*

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è ….. *[se previsto, indicare nome, cognome e indirizzo e-mail].*

1. **PIATTAFORMA TELEMATICA** 
   1. **LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

* + difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
  + utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato … [*indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche].*

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

***[Facoltativo]*** L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *… [indicarne il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico]*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte … *[in alternativa, in caso di limitazioni orarie, indicare quando è accessibile la Piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00].*

* 1. **DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento … *[indicarne il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico]*, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

* 1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
  2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
  3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
  4. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  + un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  + un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  + un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
   1. **IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

***[Facoltativa]*** Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate *[inserire le modalità per richiedere assistenza, ad esempio contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero ... nei seguenti orari ... oppure inviando un’e-mail al seguente indirizzo …].*

|  |
| --- |
| *N.B. Nelle more dell’efficacia delle disposizioni del Codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti valutano sulla base delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata se consentire l’accesso alla stessa anche tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) dell’articolo 1.2*. |

1. **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
   1. **DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

* + 1. bando di gara;
    2. disciplinare di gara;
    3. capitolato speciale;
    4. schema di contratto;
    5. schema di domanda di partecipazione;
    6. documento di gara unico europeo;
    7. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa *[indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione]*;
    8. ***[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità]]*** Il patto di integrità/protocollo di legalità … *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. … del ..., delibera n. … del … da cui discende l’applicazione del suddetto patto/protocollo]*;
    9. ... *[indicare eventuali altri allegati, ad esempio modello/schema per la presentazione dell’offerta economica/lista prezzi/dettaglio economico, e in caso di applicazione della clausola sociale l’elenco del personale da riassorbire]*.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: ... *[indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione]* e sulla Piattaforma … *[indicare l’apposita sezione].*

* 1. **CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno … *[indicare il numero di giorni, ad esempio 10]* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti *[indicare la Sezione/Area ovvero il link all’area chiarimenti]*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana *[****in alternativa*** *in caso di bilinguismo]* Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana [*e, o specificare]* … *[indicare l’altra lingua]*.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni *[****in alternativa*** *4 giorni, per le procedure il cui termine è ridotto]* prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma … *[indicare l’apposita sezione]* e sul sito istituzionale ... *[indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti]*.Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

***[Se la Piattaforma lo consente*]** La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

* 1. **COMUNICAZIONI**

*[Opzione 1 - utilizzabile solo fino al 31 dicembre 2023]*

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.: Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella …………………..*[indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione]* e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

*[Opzione 2 - utilizzabile solo fino a 31 dicembre 2023]:*

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella ... *[indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione]*. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. *[Se la Piattaforma lo consente*] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

*[dal 1° gennaio 2024]*

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

|  |
| --- |
| *N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l’invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l’invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.* |

1. **OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché … *[motivare la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese].*

Tabella 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione servizi/beni/lavori | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 1. **Importo a base di gara** | | | |  |
| 1. **Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso** *[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]* | | | |  |
| **A) + B) Importo complessivo** | | | |  |

*N.B. Nel caso di appalti misti, l’eventuale componente lavori non può rappresentare l’oggetto principale dell’affidamento.*

***[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture riportare il testo seguente fino all’indicazione del contratto collettivo compreso. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]***

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € *… [indicare l’importo]* calcolati sulla base dei seguenti elementi … *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione]* e riferiti a …  *[specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera]*.

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.**

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono *... [fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato]*.

***[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento]*** L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per … *[inserire i beni o servizi]*, di cui alla delibera dell’ANAC n. … del … *[la stazione appaltante indica la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando]*.

***[In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00]*** L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché ... *[indicare i motivi]*

L’importo complessivo è al netto diIva.

*N.B. La stazione appaltante deve dettagliare, nel bando o in un apposito allegato, le modalità di calcolo della base d’asta, esplicitando le componenti e le relative quantità che hanno condotto all’importo complessivo.*

L’appalto è finanziato con *… [descrivere le fonti di finanziamento]*.

***[In alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente]***

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| *N.B. In caso si opti per la scelta di non sottoporre a gara i lotti di importo complessivamente inferiore a 80.000,00 euro che non superino il venti per cento dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata la gara, la stazione appaltante riporta nell’elenco tali lotti, specificando che non sono soggetti a gara.* |

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri *…. [Indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese]*

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

*[Ripetere per ogni lotto fino al periodo relativo ai prezzi di riferimento pubblicati da ANAC]*

**Lotto n.** *...**[indicare il numero di lotto]* ***CIG*** *…*

Tabella 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione servizi/beni/lavori | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 1. **Importo a base di gara** | | | |  |
| 1. **Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso** *[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]* | | | |  |
| **A) + B) Importo complessivo** | | | |  |

***[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture riportare il testo seguente fino all’indicazione del contratto collettivo compreso. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]***

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € *… [indicare l’importo]* calcolati sulla base dei seguenti elementi … *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione]* e riferiti a …  *[specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera]*.

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso**.

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono *... [fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato]*.

***[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento]*** L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per … *[inserire i beni o servizi]*, di cui alla delibera dell’ANAC n. … del … *[la stazione appaltante indica la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando]*.

***[In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00]*** L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché ... *[indicare i motivi]*

L’importo complessivo è al netto diIva.

*N.B. La stazione appaltante deve dettagliare, nel bando o in un apposito allegato, le modalità di calcolo della base d’asta, esplicitando le componenti e le relative quantità che hanno condotto all’importo complessivo.*

L’appalto è finanziato con *… [descrivere le fonti di finanziamento]*.

* 1. **DURATA**

***[In caso di appalto di servizi]*** La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di … *[indicare mesi/anni],* decorrenti dalla data di … *[indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto].*

***[In caso di appalto di forniture]*** La fornitura è effettuata ... *[indicare i termini per l’esecuzione della fornitura, per esempio entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto]*, decorrenti dalla data di … *[indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]*.

* 1. **REVISIONE PREZZI**

**Q**ualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio *[o in alternativa dei beni]* superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza … *[indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice]*.

* 1. **MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

***[In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare, per ciascuno di essi, le seguenti clausole]***

***[Facoltativo]* Opzione di proroga del contratto**: la stazione appaltante si riserva di prorogare **i**l contratto per una durata massima pari a*….. [indicare mesi,/giorni]* ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ***[o, in alternativa]*** alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante**.** L’importo stimato di tale opzione è pari a € … *[indicare l’importo],* al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno … [*indicare i giorni/mesi*] prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice.In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

***[Facoltativo]*****Affidamento di servizi analoghi di cui all’articolo 76, comma 6, del Codice:** entro … *[indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale]*, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: … *[precisare le prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento e la relativa durata]*, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € … *[indicare l’importo*], al netto di Iva

***[Facoltativo]* Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

***[Facoltativo]* Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la stazione appaltante si riserva di modificare **i**l contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: … *[indicare* *in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate].*

***[Facoltativo]*****Clausola di rinegoziazione**: …. *[ai sensi dell’articolo 9 del Codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze]*

***[Facoltativo]* Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice:** la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l’aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: … *[indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le relative circostanze].*

***[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative.]*** Il **valore globale stimato** dell’appalto è pari ad € *... [indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti],* al netto di Iva *[così suddiviso. In caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto]:*

Tabella 9

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo complessivo (A+B)** |  |
| Importo per l’opzione di proroga |  |
| importo per servizi analoghi |  |
| Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento |  |
| …. *[Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili]* |  |
| **Valore globale stimato** | *… [somma di tutti gli importi]* |

1. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

*[****Facoltativo: riserva di partecipazione]*** La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. *[****in alternativa]*** L’esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell’ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta percento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

***[Facoltativo]*** Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”]* in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in piùdi un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”]*, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro … *[indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta]* giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

***[Facoltativo, in caso di suddivisione in lotti] Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti***

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. ... *[inserire numero massimo di lotti aggiudicabili]*, lotti che saranno individuati sulla base del criterio … *[la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati].*

Tale limitazione è stata imposta perché …. *[Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice]*

***[Facoltativo] Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti***

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di … *[inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare]* lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per *… [indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico].*

Tale limitazione è stata imposta perché …. *[Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice]*

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati/a cui si può partecipare, si tiene conto …. *[la stazione appaltante individua quando gli operatori economici che partecipano in diverse forme possano essere considerati “il medesimo concorrente” (ad esempio con riferimento alle gare ad oggetto plurimo o unitario) e specifica se ha deciso di limitare la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile]*

***[Facoltativo] Associazione di lotti al medesimo offerente***

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. … *[indicare i lotti specifici]* al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: … *[indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa].*

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

* + - 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
      2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
      3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

***[Facoltativo: se la stazione appaltante richiede una forma giuridica specifica per i raggruppamenti]*** I raggruppamenti di operatori economici, dopo l’aggiudicazione, devono assumere la forma di … *[inserire la forma giuridica specifica].*

***[Facoltativo: se la stazione appaltante richiede specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti]*** I raggruppamenti di operatori economici, nell’esecuzione dell’appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: …. *[inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive].*

1. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

**Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi glioperatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

***[In caso di*** ***servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione]*** Gli operatori economici devono possedere,pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

***[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità]*** La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

***[In caso di procedure riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]***

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell’articolo 61 del codice, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

1. **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

*N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.*

*In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.*

* 1. **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

1. **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

*NB L’iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento*

1. ***[In caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente]***Iscrizione a *… [inserire iscrizioni richieste per provare l’idoneità tecnica dell’impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto]*

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante …… *[indicare i documenti a comprova].*

* 1. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

1. ***[Facoltativo]* Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € … IVA esclusa**

*[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili di maggior valore].*

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

* per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
* per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
* dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

1. ***[In caso di ulteriori requisiti economico finanziari previsti dalla normativa vigente]* ………** *[indicare i requisiti previsti da leggi speciali]*

La comprova di tale requisito è fornita mediante …… *[indicare i documenti a comprova*].

* 1. **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

1. ***[Facoltativo]* Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. …. servizi analoghi *[o forniture analoghe]*** a … *[indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede]* di importo minimo pari a € …: *[se richiesto un elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione].*

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

* certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
* attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

1. ***[In caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente]*** ……… *[indicare eventuali requisiti previsti da leggi speciali]*

La comprova di tale requisito è fornita mediante …… *[indicare li documenti a comprova*].

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale**

* + 1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
* da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
* da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

*[Se l’iscrizione non è dovuta per l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento, eliminare la clausola]*

* + 1. ***[Se richiesti altri requisiti di idoneità professionale]*** Il requisito relativo all’iscrizione …*[indicare tipologia di iscrizione richiesta]* di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dall’esecutore*.*

**Requisiti di capacità economico finanziaria**

* + 1. ***[Se richiesto]*** Il requisito relativo al fatturato globaledi cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

***[o in alternativa]***

***[Se richiesto]*** Il requisito relativo al fatturato globaledi cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati … *[ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b) del Codice è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].*

* + 1. ***[Se richiesti ulteriori requisiti economico finanziari previsti dalla normativa vigente]*** Il requisito relativo a …. *[specificare il requisito]* di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati *… [indicare quali soggetti devono possedere il requisito].*

**Requisiti di capacità tecnico-professionale**

* + 1. ***[Se richiesto elenco di servizi/forniture analoghi]*** Il requisito dei servizi analoghi *[o forniture analoghe]* di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione … *[indicare la prestazione]* deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

***[o in alternativa]***

***[Se richiesto*** Il requisito dell’elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati … *[ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b) del Codice è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].*

*N.B.: se richiesto elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione*

* + 1. ***[Se richiesti ulteriori requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente*]** Il requisito relativo a …. *[specificare il requisito]* di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati *… [la stazione appaltante indica le eventuali modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, nel rispetto del principio di proporzionalità].*

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

**Requisiti di idoneità professionale**

* + 1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori *[se l’iscrizione non è dovuta per l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento, eliminare la clausola].*
    2. ***[Se richiesti altri requisiti di idoneità]*** Il requisito relativo all’iscrizione … [*indicare tipologia di iscrizione richiesta*] di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

***[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3]***

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

1. **AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

***[Se richiesto il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152]*** Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

***[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all’articolo 100, comma 3, del Codice]*** Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto …. solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

***[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all’esecuzione dell’appalto]*** Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto …. solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

***[Facoltativo per i servizi o le forniture con operazioni di posa in opera o installazione]*** Ai sensi dell’articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: … *[descrivere i compiti]* sono direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento.

L’ausiliario deve:

* + 1. possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
    2. possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
    3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro … *[indicare il numero dei giorni previsti*] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

1. **SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ***[nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, aggiungere]*** nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

***[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all’affidatario in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto, dell’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose]*** L’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: … *[indicare quali]*. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire … [*indicare le motivazioni*].

***[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante*** ***intenda vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose]*** Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: … *[indicare le prestazioni].* Ciò in ragione dell’esigenza di garantire … *[indicare le motivazioni].*

*N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia.*

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

1. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

***[Tenuto conto della tipologia di intervento, inserire le seguenti clausole sociali. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]***

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**.**

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 ***[In alternativa, nel caso in cui siano cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto]*** Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con l’operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nel ... … *[indicare il paragrafo del capitolato o lo specifico documento indicato al punto 2.1]* e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

*[****Per le procedure di gara riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione***]

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

* una quota pari al …per cento delle assunzioni necessarie *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione giovanile
* una quota pari al … per cento delle assunzioni necessarie *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione femminile

*[la quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento*, ovvero *inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l’atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l’atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga]* delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali *[calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 8, dell’allegato II.3 al codice].*

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

**[Per le altre procedure]** Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario si impegna a … [*le stazioni appaltanti indicano quali misure l’aggiudicatario è tenuto ad adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento*]

***[Se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 113 del Codice]*** Per l’esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto … *[specificare].*

1. **GARANZIA PROVVISORIA**

L’offerta *[eventualmente:* “per ciascun lotto”*]* è corredata, a pena di esclusione,da una garanzia provvisoria pari a ... *[2% del valore complessivo dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del Codice]* e precisamente di importo pari ad € ... [*indicare*]. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.

*N.B. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1% ovvero incrementarlo sino al 4%.*

***[In caso di gara divisa in più lotti]*** In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

***[In alternativa, la stazione appaltante può indicare, se necessario, una sola delle due opzioni sopra indicate]***

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto … [*la stazione appaltante indica gli estremi del conto presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria*;

La fideiussione può essere rilasciata:

* + da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  + da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp>

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato* [*https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie*](https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie)

*[Fino al 31 dicembre 2023]* La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

*[A decorrere dal 1° gennaio 2024]*

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

*[**Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,*] L’operatore economico può, alternativamente:

*-*  presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme … [*indicare le piattaforme cui la stazione appaltante è abilitata*];

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

*[In alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche]* L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

* + 1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
    2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
    3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
    4. avere validità per *...* giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento]* dalla data di presentazione dell’offerta;
    5. prevedere espressamente:
       1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
       2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
       3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

1. ***[facoltativo]*** essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... *[indicare]* giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

* 1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  + per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  + per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa,se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
  1. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
  2. *[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche]* Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
  3. Riduzione del …. % *[la stazione appaltante indica una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%]* in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: …… *[la stazione appaltante individua le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice]*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  + per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  + per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1. ***[FACOLTATIVO]* SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo su ... *[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai* *servizi/forniture]* è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni … *[fornire la motivazione].* La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato *… [indicare o i giorni prestabiliti dalla stazione appaltante e/o la possibilità di concordare i giorni in cui svolgerlo di persona o indicare come effettuare il sopralluogo a distanza, ad esempio collegandosi ad un link inserito nella Piattaforma]*.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore *... [indicare]* del giorno … *[indicare],* tramite la Piattaforma allaSezione… *[indicare]* e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo *[fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area della Piattaforma in caso di sopralluogo virtuale]* del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ... *[indicare]* giorni di anticipo. Viene rilasciata l’attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

*N.B.: i sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.*

1. **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

***[In caso di lotto unico]*** I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € … *[inserire]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. … del … *[ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente* [*https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*](https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara)*].* Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

***[In caso di suddivisione in lotti]*** I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € …*[inserire]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. … del … *[ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente* [*https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*](https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara)*]*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| *N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:* [*https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac*](https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac)  *L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.* |

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

***[o, in alternativa, se il pagamento del contributo non è dovuto]***

Ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. … del … *[ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente* [*https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*](https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara)*]* sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

1. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta *[ove richiesto, aggiungere “*e la documentazione*”]* deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

***[In caso di richiesta di campioni o altri documenti cartacei non altrimenti acquisibili]*** I campioni *[e i documenti cartacei non altrimenti acquisibili, specifica quali]* devono essere trasmessi al seguente indirizzo: … *[indicare l’indirizzo].*

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore … *[indicare]* del giorno … *[indicare]* a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di *… [indicare il numero e l’unità di misura]* per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati *… [indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma]*

**12.1 Regole per la presentazione dell’offerta**

***[Facoltativo]*** Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 e nel … [*la SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico]* di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

*[La stazione appaltante indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di cui di seguito si fornisce un esempio:* …*]*

L’“***OFFERTA***” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica** *[in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare]*;

C – **Offerta economica** *[in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare]*.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata *[eventuale, mediante … specificare in che modo]*.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

***[Facoltativo]*** Le dichiarazioni *... [specificare quali]* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma *[eventualmente indicare il link dove si può prendere visione delle dichiarazioni. In alternativa: indicare “*sono compilate online”*]*.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. ***[In alternativa*** *in caso di bilinguismo****]*** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana [*e, o specificare*] *… [indicare l’altra lingua].*

***[In alternativa]*** La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo [*specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante]* può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per *… [indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni]* dalla scadenzadel termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

1. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 del presente bando.

***[in caso di procedure riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]***

* sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di …… *[indicare il termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni]* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di ………. [*indicare un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni]*. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L’operatore economico utilizza a Piattaforma … *[la SA indica la Sezione/Area della Piattaforma]* per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione
2. DGUE
3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria;
5. PASSoe *[fino al 31 dicembre 2023],*
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
8. ***[Se previsti altri documenti]*** … [*indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell’affidamento, diversi da quelli già in possesso*]

***[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]***

1. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
   1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato n. …. *[inserire] [****o in alternativa]*** *è* compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

* le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
* tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

***[******In caso di suddivisione della gara in lotti]***Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
* di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

***[Se prevista le clausole di cui all’articolo 9. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]***

* di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
* di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato*;*
* di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9,… *[completare in base a come è stata declinata la clausola].*
* ***Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 113 del Codice]*** di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all’articolo 9;
* ***[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]***
  + - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
    - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
    - di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
    - ***[nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nella Domanda di partecipazione, anziché nell’Offerta tecnica]*** di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di …. % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021]* e a quella femminile una quota di …. % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021*] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;
* ***[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, facoltativo negli altri casi]*** di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
* di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante … reperibile a … *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
* ***[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]*** di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità *… [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. … del …, delibera n… del …]* accessibile al seguente link … *[indicare];*
* ***[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53, della legge 190/2012]***di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di … oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …;
* per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
* per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
* di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:
  + - * 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
        2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
        3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

*N.B. Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un’unica dichiarazione.*

*Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario l’amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse.*

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

*N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al* [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82](http://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642).

* 1. **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

* 1. **DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

* + 1. ***[fino al 31 dicembre 2023]*** il PASSOE dell’ausiliaria,
    2. la dichiarazione di avvalimento;
    3. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.

* 1. **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
* dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
* dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
* copia del contratto di rete
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
* copia del contratto di rete
* dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
  + - 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
      3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

1. **OFFERTA TECNICA**

L’operatore economico inserisce *[in caso di gara a lotti inserire*: “per ogni singolo lotto”] la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità … *[indicare le modalità],* a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
2. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
3. *… [indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti].*

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi: … *[specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato contenente l’indice richiesto per la relazione]*.

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

***[Nel caso in cui in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione:]*** In forza del ………. *[indicare le disposizioni applicabili]* la prestazione del servizio è riservata a ………… *[indicare la qualifica professionale].*

***[Facoltativo: qualora sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori in ragione della tipologia delle prestazioni richieste nei servizi oggetto dell’appalto]*** L’operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni ... *[la stazione appaltante individua le prestazioni in relazione alle quali, viste le loro peculiarità, ritiene necessario conoscere ex ante nominativo e qualifiche delle persone fisiche incaricate]*.

***Ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale*** L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica***.***

***[Se prevista la clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale]*** Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale *[eliminare la clausola se la stazione appaltante ha optato per l’inserimento nella domanda di partecipazione];*

***[Se prevista la clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate]***Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto 9, il concorrente ….

***[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nell’Offerta tecnica, anziché nella Domanda di partecipazione]*** L’operatore economico dichiara di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di …. % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021]* e a quella femminile una quota di …. % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021]* delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

1. **OFFERTA ECONOMICA**

L’operatore economico inserisce *[in caso di gara a lotti inserire*: “per ogni singolo lotto”*]* la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità … [*indicare le modalità].* L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

* + 1. *….. [indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad esempio: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi],* al netto diIva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a *… [indicare il numero]* cifre decimali;

* + 1. ***[Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]*** la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
    2. ***[Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]*** la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

* + 1. ***[Facoltativo]*** … *[indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell’offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni].*

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta *[in alternativa, in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi relativi all’oggetto dell’appalto].* Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare*.*

*N.B. Quando la stazione appaltante richiede l’indicazione di più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.*

1. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi *[la stazione appaltante, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici].*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PUNTEGGIO MASSIMO** |
| Offerta tecnica | *... [indicare punteggio]* |
| Offerta economica | *... [indicare punteggio]* |
| TOTALE | 100 |

*N.B.: Ai sensi dell’articolo 108 comma 4 quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.*

*Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.*

* 1. **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

***Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | criteri di valutazione | punti max |  |  | sub-criteri di valutazione | punti D max | punti Q max | punti T max |
| 1 | …  *[indicare criterio]* | … |  | 1.1 | … *[indicare sub-criterio]* | … | … | … |
|  | 1.2 | *… [indicare sub-criterio]* | … | … | … |
| 2 | … *[indicare criterio]* | … |  | 2.1 | *… [indicare sub-criterio]* | … | … | …. |
|  | 2.2 | … *[indicare sub-criterio]* | … | … | … |
|  | Totale | 100 |  |  |  |  |  |  |

*N.B: nell’individuare gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica la stazione appaltante:*

*- in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati;*

*- può valorizzare il possesso di un'etichettatura specifica nel rispetto delle condizioni indicate all’allegato II.5 qualora intenda acquistare forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo;*

*- individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall’ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022*

*Per le procedure di gara riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le stazioni appaltanti, inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, le clausole che introducono come ulteriori requisiti premiali dell’offerta (di cui all’articolo 47, commi 4 e 5, decreto legge 77/2021) criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne. A tal fine, le stazioni appaltanti prevedono l’attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell’articolo 47, comma 5, decreto legge 77/21, per i contratti PNRR e dell’allegato II.3 per le procedure riservate ex articolo 61 del codice.*

***[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico]*** Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a ... *[indicare la/le soglie di punteggio]* per … *[indicare “il punteggio tecnico complessivo” oppure indicare “i seguenti criteri: …”, specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento].*

*[Nel caso in cui sia prevista una riparametrazione dei punteggi tecnici]* Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

* 1. **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA**

***[In caso di criteri qualitativi]*** A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo … *[indicare il metodo ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].*

*N.B. Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione ( per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: “la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo”).*

***[In caso di criteri quantitativi]*** A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo …. *[indicare il metodo prescelto –- ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.].*

***[In caso di criteri tabellari]*** Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

* 1. **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *[selezionare una delle formule di seguito indicate]:*

**Formula con interpolazione lineare**

dove

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

= ribasso percentuale del concorrente i-esimo

= ribasso percentuale più conveniente

***[o in alternativa]***

**Formula “bilineare”**

dove

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

= ribasso percentuale del concorrente i-esimo

= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 *[indicare nei documenti di gara la percentuale applicata*]

= valore del ribasso più conveniente

***[o in alternativa]***

**Formula “quadratica”**

dove

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

= ribasso percentuale del concorrente i-esimo

= ribasso percentuale più conveniente

***α =***  coefficiente tale per cui

|  |
| --- |
| *N.B. La formula bilineare viene normalmente utilizzata per scongiurare il rischio di ribassi eccessivi. Nel caso di ribassi tutti concentrati intorno alla media si potrebbe determinare un premio eccessivo per il ribasso maggiore, con un risultato opposto rispetto a quello desiderato con l’utilizzo della formula bilineare. La stazione appaltante dovrebbe valutare ciò nella predisposizione della documentazione di gara, favorendo per quei possibili casi formule alternative, quali la formula quadratica con un coefficiente α<1. Ulteriori indicazioni sono contenute nella Relazione Illustrativa.* |

***[o in alternativa]***

**Formula “…”** *[Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta].*

*N.B. Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia costituito da una pluralità di beni o servizi per ciascuno dei quali sia richiesta un’offerta economica da parte dei concorrenti, la stazione appaltante può calcolare il punteggio dell’offerta economica sul ribasso medio complessivo o sui singoli ribassi. Le due opzioni non sono equivalenti e conducono a risultati differenti. Il ribasso medio permette di premiare l’offerta complessivamente più conveniente per la stazione appaltante, il ribasso sulle singole voci può permettere di avere una quotazione dei singoli beni o servizi (che potrebbe essere utile, ad esempio per la richiesta di servizi supplementari), ma rischia di distorcere l’esito della gara, ad esempio perché si valuta eccessivamente il punteggio ottenuto per un’offerta “marginale”.*

* 1. **METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: ... [*indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri].*

***[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore]*** Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

dove

= punteggio del concorrente *i-esimo*

= coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n [*indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

***[In caso di scelta di un metodo diverso dall’aggregativo compensatore]***

Il punteggio è dato *... [indicare il metodo di calcolo prescelto,].*

***[Facoltativo: I riparametrazione]*** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

***[Facoltativo: II riparametrazione]*** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

1. **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. ... [*min. 3 max 5*] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

***[Facoltativo]*** Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

1. **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno … *[indicare il giorno]*, alle ore … *[indicare l’ora]*.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

• della documentazione amministrativa;

• delle offerte tecniche;

• delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

***[Facoltativo]* Inversione procedimentale:** la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale *[o, in alternativa]* la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte [*indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, “nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a ………” indicare il numero]*

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara ***[in alternativa]*** Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria ***[in alternativa]*** Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

1. **VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

***[Eliminare questo articolo se si ricorre all’inversione procedimentale]***

Il/la … *[scegliere tra RUP*, *responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante*] accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

1. **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

*[Scegliere tra il RUP e la* commissione giudicatrice] … procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all’apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

***[In alternativa in caso di inversione procedimentale]***

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

***[Facoltativo: in caso riparametrazione]*** La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul … *[scegliere tra prezzo* *o offerta tecnica].*

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro … *[indicare il termine perentorio di presentazione dell’offerta migliorativa]*. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20 prezzi offerti.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

* mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
* presentazione diofferte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
* presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
* ***[Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento]*** mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

1. **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

***[Se la stazione appaltante ricorre all’inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell’anomalia delle offerte il presente articolo deve inserito dopo il successivo]***

Sono considerate anormalmente basse le offerte che …. *[la stazione appaltante indica gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un’offerta].*

*[Facoltativo]* La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP *[****Facoltativo:*** “avvalendosi di …” *indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc]* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

***[Facoltativo]*** Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

1. **VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

***[Eliminare questo articolo se non si ricorre all’inversione procedimentale]***

Il/La … *[scegliere tra* *RUP,* *responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche [***Facoltativo*** *il secondo in graduatoria e*] n. … *[indicare il n. di concorrenti che saranno sottoposti a controllo]* concorrenti, sorteggiati … *[indicare le modalità del sorteggio, ad esempio automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma*], ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

1. **AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

***[Facoltativo]*** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

***[Facoltativo]*** Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

***[******La clausola non va inserita in caso di forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale]***Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:

* l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
* l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro … [*di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso*] giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

[***Facoltativo***] A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

*N.B. Ai sensi dell’articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l’appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione*

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

***[Nel caso in cui sia prevista l’approvazione del contratto]*** Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante … *[indicare una delle modalità individuate dall’articolo 18 del codice*]”*].*

*[Fino al 31 dicembre 2023]* Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le seguenti modalità … *[indicare le modalità]*. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € … *[indicare l’importo presunto]*. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.

*[Fino al 31 dicembre 2023]* ***[Facoltativo: in caso di suddivisione dell’appalto in lotti]*** Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo … *[indicare].*

*[Fino al 31 dicembre 2023]* ***[Facoltativo: in caso di rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione]*** La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

***[Facoltativo]*** In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.

1. **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

1. **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*, nonché [per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO]* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO] *[negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01]*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante [indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti]*.

1. **ACCESSO AGLI ATTI**

***[Fino al 31 dicembre 2023]***

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità … [*indicare*].

***[A decorrere dal 1° gennaio 2024]*** L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.

1. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di ... *[indicare il Tribunale competente]*.

***[Facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex articolo 213 del Codice nel contratto]***Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest’ultima da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 213, comma 3, del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con ... n. .... del .... *[indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell’organo di governo, di autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria].*

***[clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi]*** Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. …. *[indicare il numero]* membri.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali … *[indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati]*.

***[In alternativa]*** I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub … *[indicare il numero dell’allegato].*

|  |
| --- |
| *N.B. La stazione appaltante predispone la clausola in base agli indirizzi adottati al proprio interno per l’attuazione della normativa sulla privacy.* |

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA [/NEGOZIATA] SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA DI \_\_\_\_\_\_**

[DISCIPLINARE DI GARA](#_bookmark0) [4](#_bookmark0)

[PREMESSE](#_bookmark1) [4](#_bookmark1)

1. [PIATTAFORMA TELEMATICA](#_bookmark2) [4](#_bookmark2)
   1. [LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE](#_bookmark3) [4](#_bookmark3)
   2. [DOTAZIONI TECNICHE](#_bookmark4) [6](#_bookmark4)
   3. [IDENTIFICAZIONE](#_bookmark5) [7](#_bookmark5)
2. [DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI](#_bookmark6) [7](#_bookmark6)
   1. [DOCUMENTI DI GARA](#_bookmark7) [7](#_bookmark7)
   2. [CHIARIMENTI](#_bookmark8) [8](#_bookmark8)
   3. [COMUNICAZIONI](#_bookmark9) [8](#_bookmark9)
3. [OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI](#_bookmark10) [9](#_bookmark10)
   1. [DURATA](#_bookmark11) [10](#_bookmark11)
   2. [REVISIONE PREZZI](#_bookmark12) [10](#_bookmark12)
   3. [MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE](#_bookmark13) [10](#_bookmark13)
4. [SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ……………………………………………………………………………11](#_bookmark14)
5. [REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE](#_bookmark15) [12](#_bookmark15)
6. [REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA](#_bookmark16) [13](#_bookmark16)
   1. [REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE](#_bookmark17) [14](#_bookmark17)
   2. [REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA](#_bookmark18) [14](#_bookmark18)
   3. [REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE](#_bookmark19) [14](#_bookmark19)
   4. [INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI](#_bookmark20) [ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE](#_bookmark20)………………………………………………………………………….15
   5. [INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI](#_bookmark21) IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI……………………………………………………………………………...16
7. [AVVALIMENTO](#_bookmark22) [16](#_bookmark22)
8. [SUBAPPALTO](#_bookmark23) [18](#_bookmark23)
9. [REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE](#_bookmark24) [18](#_bookmark24)
10. [GARANZIA PROVVISORIA](#_bookmark25) [18](#_bookmark25)
11. [SOPRALLUOGO](#_bookmark26) [20](#_bookmark26)
12. [PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC](#_bookmark27) [21](#_bookmark27)
13. [MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA](#_bookmark28)……………………[............................................................................22](#_bookmark28)
14. [SOCCORSO ISTRUTTORIO](#_bookmark29) [25](#_bookmark29)
15. [DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1](#_bookmark30) [26](#_bookmark30)
    1. [DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 27](#_bookmark31)
    2. [DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL](#_bookmark32) [CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372](#_bookmark32) [del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14](#_bookmark32) [30](#_bookmark32)
    3. [DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO](#_bookmark33) [30](#_bookmark33)
    4. [DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI](#_bookmark34) [30](#_bookmark34)
    5. [DGUE](#_bookmark35) [32](#_bookmark35)
    6. [GARANZIA PROVVISORIA](#_bookmark36) [33](#_bookmark36)
    7. [COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO](#_bookmark37) ANAC……………………………………………………….[33](#_bookmark37)
    8. [PASSoe](#_bookmark38) [33](#_bookmark38)
    9. [(eventuale) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA.](#_bookmark39) [33](#_bookmark39)
16. [OFFERTA TECNICA – STEP 2](#_bookmark40) [33](#_bookmark40)
17. [OFFERTA ECONOMICA – STEP 3](#_bookmark41) [34](#_bookmark41)
18. [CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE](#_bookmark42) [36](#_bookmark42)
19. [COMMISSIONE GIUDICATRICE](#_bookmark43) [36](#_bookmark43)
20. [SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA](#_bookmark44) [36](#_bookmark44)
21. [VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE](#_bookmark45) [37](#_bookmark45)
22. [VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA](#_bookmark46) [37](#_bookmark46)
23. [VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE](#_bookmark47) [38](#_bookmark47)
24. [AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO](#_bookmark48) [38](#_bookmark48)
25. [OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI](#_bookmark49) [39](#_bookmark49)
26. [CODICE DI COMPORTAMENTO](#_bookmark50) [40](#_bookmark50)
27. [ACCESSO AGLI ATTI](#_bookmark51) [40](#_bookmark51)
28. [DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE](#_bookmark52) [41](#_bookmark52)
29. [TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#_bookmark53) [41](#_bookmark53)

**PREMESSE**

Con determinazione a contrarre del \_\_\_\_\_\_ prot. generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha inteso di affidare il servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_ .

Gli operatori economici partecipanti, singoli o raggruppati, devono a pena di esclusione, presentare offerta per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente procedura aperta [/negoziata] è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://www. \_\_\_\_\_\_\_\_.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso. La durata del procedimento è prevista in un termine massimo pari a \_\_\_\_\_\_\_\_mesi [massimo 9] dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio/fornitura è: \_\_\_\_\_\_\_-

[codice NUTS ITC1] [CUI \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_\_ - CUP \_\_\_\_\_\_]

Lotto unico – CIG \_\_\_\_\_\_

oppure

Lotti 1 – CIG \_\_\_\_\_\_

Lotto 2 – CIG \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

Il Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 9, del Codice, è il dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_- (qualifica), contattabile ai seguenti recapiti \_\_\_\_\_\_.

1. **PIATTAFORMA TELEMATICA**
   1. **LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

La Provincia di \_\_\_\_\_\_ utilizza il sistema di intermediazione telematica di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (da ora Piattaforma), al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

* parità di trattamento tra gli operatori economici;
* trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
* standardizzazione dei documenti;
* comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;
* comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;
* segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
* gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

* difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
* utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_”*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://_______> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo limitazioni previste dalla piattaforma stessa in conseguenza a puntuali avvisi visualizzabili in sede di accesso.

* 1. **DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti “Manuale Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma”.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

* un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
* un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
* un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
  3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
  4. **IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma all’indirizzo https://www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Il manuale “Registrazione e accesso” contiene le indicazioni per effettuare la registrazione e la gestione del profilo dell’utente Operatore Economico.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, e, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l’userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il contact center attivo dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dall'estero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - assistenza in lingua italiana), oppure inviando un’e- mail all’indirizzo [\_\_\_\_\_\_\_.](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle guide e nei manuali per l’utilizzo degli strumenti di e-procurement dedicati agli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - indirizzo URL www.\_\_\_\_\_\_\_

1. **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
   1. **DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

* + 1. bando di gara;
    2. disciplinare di gara;
    3. capitolato tecnico servizio/fornitura \_\_\_\_;
    4. schema di domanda di partecipazione;
    5. documento di gara unico europeo (DGUE);
    6. modello A – domanda di partecipazione;
    7. modello B – dichiarazioni a corredo dell’offerta economica;
    8. Informativa dati personali;
    9. Schema di contratto;
    10. Codice di comportamento;
    11. \_\_\_\_\_

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: <https://www.> \_\_\_\_\_ e sulla Piattaforma al seguente link <http://www.__________________>

* 1. **CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le

**ore \_\_\_\_\_\_ - del giorno \_\_\_\_\_\_\_**

in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana [salvo bilinguismo].

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno \_\_\_\_\_\_** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione di gara”, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

* 1. **COMUNICAZIONI**

[fino al 31 dicembre 2023]

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione] e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

(oppure)

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella \_\_\_\_ [indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione]. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. [Se la Piattaforma lo consente] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa avvengono presso la Piattaforma.

[dal 1 gennaio 2024]

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. **OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola il servizio/fornitura e garantire così, la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, attraverso una gestione globale delle prestazioni.

***Tabella 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **Descrizione servizi/beni** |  | **P (principale)** | **Importo** |
| 1 | Servizi/fornitura di \_\_\_\_ |  | P |  |
| **A) Importo a base di gara per \_\_\_\_mesi** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [se presenti]** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C) Costo manodopera [se presente]** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Importo complessivo** | | | | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in euro \_\_\_\_\_\_\_. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Tali costi sono stati stimati in euro \_\_\_\_, calcolati sulla base dei seguenti elementi \_\_\_\_\_ e riferiti a \_\_\_\_\_

Il Contratto Collettivo applicato è \_\_\_\_\_

L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per [beni e servizi]

Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero, non è stato, pertanto, predisposto il DUVRI

(oppure)

in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto \_\_\_\_\_ (es., si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo – cfr. art. 26, D.Lgs. 81/2008); non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

(oppure)

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

L’importo complessivo è al netto dell’IVA

L’appalto è finanziato con fondi \_\_\_\_\_\_\_

[IN ALTERNATIVA – SUDDIVISIONE IN LOTTI]

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

***Tabella 10***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri \_\_\_\_ [Indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese].

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_

***Tabella 11***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione servizi/beni/lavori | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Importo a base di gara | | | |  |
| Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi] | | | |  |
| Costo della manodopera [se presente] | | | |  |
| Importo complessivo | | | |  |

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in euro \_\_\_\_\_\_\_. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Tali costi sono stati stimati in euro \_\_\_\_, calcolati sulla base dei seguenti elementi \_\_\_\_\_ e riferiti a \_\_\_\_\_

Il Contratto Collettivo applicato è \_\_\_\_\_

L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per [beni e servizi]

Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero, non è stato, pertanto, predisposto il DUVRI

(oppure)

in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto \_\_\_\_\_ (es., si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo – cfr. art. 26, D.Lgs. 81/2008); non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

(oppure)

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

(oppure)

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

L’importo complessivo è al netto dell’IVA

L’appalto è finanziato con fondi \_\_\_\_\_\_\_

* 1. **DURATA**

(servizi) La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di \_\_\_\_\_\_\_, decorrenti dalla data di \_\_\_\_\_ [indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto, salvo consegna d’urgenza. In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto].

(forniture) La fornitura è effettuata \_\_\_\_ [indicare i termini per l’esecuzione della fornitura, per esempio entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto], decorrenti dalla data di \_\_\_\_ [indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto, salvo consegna d’urgenza. In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto].

* 1. **REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice \_\_\_\_\_\_\_.

* 1. **MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

**Opzione di proroga del contratto (art. 120, comma 10, D. Lgs. 36/2023)**

La Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per la durata massima di \_\_\_\_\_mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’importo stimato di tale opzione è pari a euro \_\_\_\_.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate **all’articolo 120, comma 11, del Codice**. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il valore globale stimato dell’appalto è pari a euro **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, così suddiviso:

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo complessivo (A+B) per \_\_\_ mesi** | €\_\_\_\_\_\_ |
| Importo per opzione di proroga per \_\_\_\_\_\_ | €\_\_\_\_\_\_ |
| Importo per opzione di proroga c.d. “tecnica” per \_\_\_\_\_\_ | €\_\_\_\_\_\_ |
| **Valore globale stimato** | €\_\_\_\_\_\_ |

1. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

[**Facoltativo: riserva di partecipazione**] La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate / ETS / etc.. [**in alternativa**] L’esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell’ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta percento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

[Facoltativo] Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara/singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti] Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. \_\_\_\_ [inserire numero massimo di lotti aggiudicabili] lotti che saranno individuati sulla base del criterio \_\_\_\_\_ [la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati].

Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_\_\_ [Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice]

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti] Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di \_\_\_\_\_ [inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare] lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per \_\_\_\_\_\_ [indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico].

Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_\_\_\_\_ [Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice]

[facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti - Associazione di lotti al medesimo offerente]

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. \_\_\_\_\_ [indicare i lotti specifici] al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: \_\_\_\_\_ [indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa].

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[**In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione**] Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

[**In caso di protocollo di legalità/patto di integrità**] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1. **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

* 1. **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

1. **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

1. **[In caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente**] Iscrizione a \_\_\_\_ [inserire iscrizioni richieste per provare l’idoneità tecnica dell’impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto].

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_ [indicare i documenti a comprova].

* 1. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**
     1. [**facoltativo – fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari a euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa**] nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara fatturato globale maturato nel medesimo oggetto della fornitura/servizio pari ad **almeno euro \_\_\_\_\_.**

**[nel caso di suddivisione in lotti –** indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotto aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotto aggiudicabili al maggior valore]

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

* per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
* per gli operatori economico costituito in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante modello Unico o Dichiarazione IVA;
* Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (sia esso il Collegio Sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

* 1. **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**
     1. [**Facoltativo**] Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. \_\_\_\_ forniture/servizi analoghi a \_\_\_\_\_ [indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede] di importo minimo pari a euro \_\_\_\_\_ [se richiesto un elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione].

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

* + certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
  + contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
  + attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
  + contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

**b) [in caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente]** [indicare eventuali requisiti previsti da leggi speciali].

La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_\_ [indicare documenti a comprova]

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:
   * da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   * da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
2. Il requisito \_\_\_\_\_ [**facoltativo ulteriore**] deve essere posseduto \_\_\_\_

**Requisiti di capacità economico finanziaria**

1. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

(oppure)

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati \_\_\_\_\_ [cfr. art. 68, comma 4, lett. b) del Codice secondo cui è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive]

**Requisiti di capacità tecnico-professionale**

a) Il requisito dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione \_\_\_\_\_\_ deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

(oppure)

Se richiesto Il requisito dell’elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati … [ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b) del Codice è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto [6.1](#_bookmark17) lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
2. [**facoltativo**] Il requisito di cui al punto **6.1 lettera b)** deve essere posseduto \_\_\_\_\_ da consorziato esecutore

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

1. **AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto [6](#_bookmark16) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all’articolo 100, comma 3, del Codice] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto \_\_\_\_ solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all’esecuzione dell’appalto] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto \_\_\_\_\_ solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

[Facoltativo per i servizi o le forniture con operazioni di posa in opera o installazione] Ai sensi dell’articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: \_\_\_\_\_\_\_ (descrivere i compiti) sono direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento.

L’ausiliario deve:

1. possedere i requisiti previsti dall’articolo [5](#_bookmark15) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

1. **SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto (nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad altra intensità di manodopera, aggiungere) nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all’affidatario in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto, dell’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose] L’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ (indicare quali). Ciò in ragione dell’esigenza di garantire \_\_\_\_\_\_ (indicare le motivazioni).

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose] Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: \_\_\_\_ (indicare le prestazioni). Ciò in ragione dell’esigenza di garantire \_\_\_\_\_\_ (indicare le motivazioni).

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

1. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

[Tenuto conto della tipologia di intervento, inserire le seguenti clausole sociali. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 [In alternativa, nel caso in cui siano cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto] Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con l’operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nel \_\_\_\_\_\_ [indicare il paragrafo del capitolato o lo specifico documento indicato al punto 2.1] e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

[Per le altre procedure] Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario si impegna a \_\_\_\_\_ [*indicare quali misure l’aggiudicatario è tenuto ad adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento*]

[Se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 113 del Codice] Per l’esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto \_\_\_\_ [*specificare*].

1. **GARANZIA PROVVISORIA**

L’offerta [**per ciascun lotto (ove previsto)**] è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria da prestarsi a favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al 2% del valore complessivo dell’appalto [*ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice – 1 / 4 %*], e precisamente di euro \_\_\_\_. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.

(in caso di più lotti) In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisoria quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un’unica garanzia di imposto alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui si intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN - Coordinate bancarie: IT \_\_\_\_\_\_ Codice BIC SWIFT: \_\_\_\_\_\_ - intestazione \_\_\_\_\_\_

La fideiussione può essere rilasciata:

* da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
* da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> <http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp>

[fino al 31.12.2023] La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[dal 1.01.2024] La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12] L’operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme \_\_\_\_\_ [indicare le piattaforme cui la stazione appaltante è abilitata];

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

[In alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche] L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
   3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. (facoltativo) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
3. [Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche] Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
4. Riduzione del \_\_\_\_\_ % [indicare una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%] in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: \_\_\_\_\_ [individuare le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita **prima della presentazione dell’offerta**.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1. **[facoltativo] SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo su \_\_\_ [indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture] è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_\_\_. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di servizi/fornitura o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [calendario / prenotazioni mediante \_\_\_\_].

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore \_\_\_\_\_del giorno \_\_\_\_\_\_\_, tramite la Piattaforma alla Sezione \_\_\_\_\_\_ e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno \_\_\_\_\_ giorni di anticipo. Viene rilasciata l’attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

1. **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

[lotto unico] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro \_\_\_\_\_** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_- (ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento potrà essere verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

(oppure)

[Più lotti] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro \_\_\_\_\_** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. \_\_\_\_ del \_\_\_ (ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|  |  |  |
|  |  |  |

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara. Resta fermo l’obbligo degli operatori economici di allegarlo all’offerta di gara, nell’apposito spazio dedicato.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante **è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.**

(oppure)

[contributo non dovuto] Ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ \_\_\_ (ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022) gli operatori economici sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

1. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica \_\_\_\_\_\_. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. L’offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto [1.1](#_bookmark3).

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di \_\_\_\_\_ MB per singolo file.

* 1. **Regole per la presentazione dell’offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 e nei manuali tecnici di utilizzo sopra menzionati di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

[parte in verde a seconda delle specifiche tecniche della piattaforma utilizzata] Si precisa che l’offerta viene inviata all’Amministrazione aggiudicatrice solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

* + - accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in \_\_\_\_\_\_ per verificare i contenuti richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
    - compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step \_\_\_\_ “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Amministrazione aggiudicatrice, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

NB: Il percorso “Invia offerta” viene abilitato soltanto dopo il completamento del percorso relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.

Si precisa che qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta, abbia operato una modifica all’interno della busta amministrativa, l’offerta già sottoposta deve essere nuovamente sottomessa. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”.

L’operatore economico registrato a \_\_\_\_\_ accede all’interfaccia “Dettaglio” della procedura e quindi all’apposito percorso guidato, che consente di predisporre:

* + - una “busta telematica” contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
    - una “busta telematica” contenente l’**OFFERTA ECONOMICA**.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma all’interno dell’area di dettaglio relativa alla Procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (salvo bilinguismo).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per ***180 giorni*** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

[inserire a seconda della piattaforma utilizzata]

1. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo [9](#_bookmark24) del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni suo allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L’operatore economico utilizza la Piattaforma \_\_\_\_ [indicare Piattaforma e Area/Sezione] per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione, eventuale procura e ricevuta pagamento bollo
2. DGUE
3. Garanzia provvisoria
4. Ricevuta di avvenuto pagamento contributo A.N.AC.
5. PASSoe [fino al 31.12.2023]
6. (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3
7. *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4
8. *(eventuale)* documentazione amministrativa aggiuntiva
9. *\_\_\_\_\_\_*
   1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato “domanda di partecipazione ed eventuale procura” (oppure: \_\_\_ è compilata online sulla piattaforma \_\_\_\_).

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

* le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

[In caso di suddivisione della gara in lotti] Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
* di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

[Se prevista le clausole di cui all’articolo 9. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]

* di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
* di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
* di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9,… [completare in base a come è stata declinata la clausola].
* Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 113 del Codice] di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all’articolo 9;
* di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e visionabile sul sito www.\_\_\_\_\_\_ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
* [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rinvenibile \_\_\_\_\_(o allegato ai documenti di gara);
* [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53, della legge 190/2012] di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di \_\_\_\_ (oppure) di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di \_\_\_\_\_;
* per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
* per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
* di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto [29](#_bookmark53).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente **allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.**

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

* 1. **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all['articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

* 1. **DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il PASSOE dell’ausiliaria [fino al 31.12.2023],
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
   1. **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

* + copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  + dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  + dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  + copia del contratto di rete;
  + copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  + dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  + copia del contratto di rete;
  + dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
  1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  4. **DGUE**

Il concorrente dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea e non rientri nei casi previsti all’art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: *“4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”*

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 65 del D. Lgs. 36/2023** il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

L’inserimento nel sistema dei DGUE avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Il DGUE deve essere presentato**:

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

* 1. **COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’A.N.AC.**

L’operatore economico carica nell’apposito campo \_\_\_\_\_ copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC.

* 1. **PASSoe [fino al 31.12.2023]**

Il concorrente allega il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera A.N.AC. n. 157/2016, relativo al concorrente, caricandolo nell’apposito campo \_\_\_\_\_\_.

* 1. **(eventuale) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA.**

Documentazione e dichiarazioni varie ed eventuali.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all’originale firmata digitalmente.

1. **OFFERTA TECNICA – STEP 2**

Non prevista. In sede di piattaforma, qualora disponibile lo step 2, non è necessario allegare alcun documento.

1. **OFFERTA ECONOMICA – STEP 3**

L’operatore economico inserisce [per ogni singolo lotto (qualora la procedura sia suddivisa in lotti)] la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità. L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) [indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad esempio: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi], al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a \_\_\_\_\_ [indicare il numero] cifre decimali;

b) [Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera] la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) [Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera] la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

d) [Facoltativo] [indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell’offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni].

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta [in alternativa, in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi relativi all’oggetto dell’appalto]. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

* 1. **DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’ OFFERTA ECONOMICA [a seconda della piattaforma utilizzata]**

Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, i concorrenti dovranno altresì produrre e allegare, il “**Modello dichiarazioni a corredo dell’offerta economica**” predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente disciplinare, contenente le seguenti dichiarazioni:

* indicazione delle spese relative al costo del personale che devono corrispondere a quanto inserito nella piattaforma telematica;
* indicazione dei costi della sicurezza afferenti l’attività di impresa *c.d. 'propri'* che devono corrispondere a quanto inserito nella piattaforma telematica;
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
* che l’offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,** l’offerta dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell’art. 17 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

1. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 a favore del concorrente che avrà presentato il minor prezzo rispetto all’importo posto a base di gara di cui al punto 3 del presente disciplinare di gara.

1. **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Non prevista.

1. **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione avrà luogo il giorno \_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_\_. (eventuale modalità telematica in videoconferenza)

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa;
* delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

[facoltativo] La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale. Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

(oppure) la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte [indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, “nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a \_\_\_\_\_\_” indicare il numero]

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria [*in alternativa*] Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

1. **VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**[Successivamente, in caso di inversione procedimentale]**

Il/la \_\_\_\_\_\_ [scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

1. **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il Seggio di gara (presieduto dal RUP con l’assistenza di due dipendenti della Provincia di \_\_\_\_\_) procede [in caso di più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto] all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente alla formulazione della graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti riportino lo stesso prezzo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo il Seggio di gara procede mediante sorteggio (previsto da Bando Tipo) ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara (presieduto dal RUP con l’assistenza di due dipendenti della Provincia di \_\_\_\_), rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti e redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

* inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
* presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
* presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

1. **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE [se la SA ricorre all’inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte, il presente articolo deve essere inserito dopo il par. “Verifica della documentazione amministrativa”]**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che [indicare gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali si ritiene anormalmente bassa l’offerta].

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

[facoltativo] La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa

1. **AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

(facoltativo) Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

[La clausola non va inserita in caso di forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale] Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:

* l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
* l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’A.N.AC., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

(facoltativo) A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

[In ipotesi sia prevista l’approvazione del contratto] Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. a) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, [indicare una delle modalità previste dall’art. 18 del Codice – in via esemplificativa] in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

[sino al 31.12.2023] Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con modalità \_\_\_\_\_. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a euro \_\_\_\_\_\_. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.

[sino al 31.12.2023 – in caso di suddivisione in lotti] Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al loro valore, secondo il seguente metodo/criterio \_\_\_\_\_.

[sino al 31.12.2023 – in caso di rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione] La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.

1. **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

1. **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (oppure) nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario [in caso di più lotti: di ciascun lotto] ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [www.](http://www.scr.piemonte.it/) \_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ACCESSO AGLI ATTI**

[fino al 31.12.2023] L’accesso agli atti è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 la cui vigenza è prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 225, comma 2 del D. Lgs. 36//2023, dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo quanto stabilito da \_\_\_\_\_\_ (es. Regolamento\_\_\_\_) disponibile sul sito di \_\_\_\_\_\_\_\_ nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Accesso civico” al seguente \_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’accesso agli atti è differito:

* in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
* in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
* in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

* alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
* ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
* alle relazioni riservate del direttore dell’esecuzione, del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

[dal 1.01.2024] L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’art. 36 del Codice.

1. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di \_\_\_\_\_\_\_.

(facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex art. 213 del Codice nel contratto) Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest’ultima da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 213, comma 3, del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ [indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell’organo di governo, di autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria].

[clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi] Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. \_\_\_\_ [indicare il numero] membri.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (clausola da adattare in base alle specifiche interne del proprio ente)**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici, che intenderanno partecipare alla procedura.

Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'operatore economico fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

I dati oggetto di trattamento sono specificati nel modello “Domanda di partecipazione” e negli ulteriori documenti della lex specialis di gara.

In merito ad eventuali ed ulteriori dati personali che potranno emergere in sede di disamina della documentazione prodotta in sede di gara, verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ed idonee a garantire un’adeguata tutela degli stessi garantendo il principio della pertinenza e non eccedenza.

I titolari del trattamento è:

\_\_\_\_\_\_\_

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il trattamento dei dati non comporta l’attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all’indirizzo e-mail: [\_\_\_\_\_\_\_](mailto:rpd@scr.piemonte.it)

(Firma)

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DI COTTIMO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI**

**Premessa**

Il Capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti elementi ai sensi dell’articolo32 dell’Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

[1. OGGETTO DELL’APPALTO 4](#_Toc152174696)

[2. AMMONTARE DELL’APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI, CONTRATTO COLLETTIVO, CATEGORIE E LAVORAZIONI SOGGETTE ALLE “WHITE LIST” 5](#_Toc152174697)

[3. AFFIDAMENTO E CONTRATTO 11](#_Toc152174698)

[4. ESECUZIONE ANTICIPATA E ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI 11](#_Toc152174699)

[CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 13](#_Toc152174700)

[5. CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO 13](#_Toc152174701)

[6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 14](#_Toc152174702)

[7. DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 15](#_Toc152174703)

[8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO (art. 18 del D.lgs. n. 36/2023) 15](#_Toc152174704)

[9. OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 16](#_Toc152174705)

[10. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 16](#_Toc152174706)

[11. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 17](#_Toc152174707)

[CAPO II – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PREZZI CONTRATTUALI 17](#_Toc152174708)

[12. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PREZZI CONTRATTUALI 17](#_Toc152174709)

[13. *(Facoltativo)* C.D. QUINTO D’OBBLIGO (art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023) 20](#_Toc152174710)

[14. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (art. 60 del D.lgs. n. 36/2023) 20](#_Toc152174711)

[15. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI IN CONTRATTO 21](#_Toc152174712)

[CAPO III – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 21](#_Toc152174713)

[16. GARANZIA DEFINITIVA (art. 117 del D.lgs. n. 36/2023) 21](#_Toc152174714)

[17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 22](#_Toc152174715)

[18. *(solo in caso di appalto di importo superiore al doppio della soglia comunitaria)* POLIZZA DECENNALE DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA E RESPONSABILITA’ CIVILE 24](#_Toc152174716)

[CAPO IV – CONSEGNA DEI LAVORI, GESTIONE DEL CANTIERE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 26](#_Toc152174717)

[19. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 26](#_Toc152174718)

[20. DOCUMENTO TECNICO DI CANTIERE 27](#_Toc152174719)

[21. CONSEGNA DEI LAVORI (art. 3 Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023) 28](#_Toc152174720)

[22. DIREZIONE DEL CANTIERE 31](#_Toc152174721)

[23. ONERI E OBBLIGHI NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 32](#_Toc152174722)

[24. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI 36](#_Toc152174723)

[25. LUOGO DI PROVENIENZA DEI MATERIALI 36](#_Toc152174724)

[26. RITROVAMENTO DI OGGETTI 37](#_Toc152174725)

[27. PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI DEMOLIAZIONE 37](#_Toc152174726)

[28. CONTESTAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E APPALTATORE 37](#_Toc152174727)

[29. DIFETTI DI COSTRUZIONE 38](#_Toc152174728)

[30. VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 38](#_Toc152174729)

[31. RESPONSABILITA’ IN CASO DI SINISTRI ALLE PERSONE O DANNI ALLE PROPRIETA’ (art. 9, co. 1 e 2, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023) 39](#_Toc152174730)

[32. ONERI E OBBLIGHI A FINE LAVORI 40](#_Toc152174731)

[CAPO V – (*in caso di appalto integrato)* CONTRATTI DI APPALTO INTERGRATO 40](#_Toc152174732)

[33. ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO INTEGRATO 40](#_Toc152174733)

[34. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PREZZO DI CONTRATTI DI APPALTO INTEGRATO 43](#_Toc152174734)

[CAPO VI – TERMINI DI ESECUZIONE, PENALI E SOSPESIONI 43](#_Toc152174735)

[35. TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 43](#_Toc152174736)

[36. PENALI DA RITARDO (art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023) 45](#_Toc152174737)

[37. CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE 47](#_Toc152174738)

[38. SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (art. 121, commi 1 e 2, e art. 216, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023) 48](#_Toc152174739)

[CAPO VII – CONTABILITA’ DEI LAVORI, PAGAMENTI ALL’APPALTATORE E VARIANTI 50](#_Toc152174740)

[39. CONTABILITA’ DEI LAVORI 50](#_Toc152174741)

[40. ANTICIPAZIONI 53](#_Toc152174742)

[41. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO ALL’APPALTATORE (art. 125, commi 2 e ss. del D.lgs. n. 36/2023). 55](#_Toc152174743)

[42. ULTERIORI OPZIONI CONTRATTUALI ED EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NELL’APPALTO (art. 14, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, art. 12, comma 3, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023). 58](#_Toc152174744)

[43. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI (art. 41 del D.lgs. n. 36/2023) 59](#_Toc152174745)

[44. PAGAMENTO DIRETTO DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE 60](#_Toc152174746)

[45. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE PER L’OSSERVANZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI (art. 119, commi 6, 7, 12 e 14 del D.lgs. n. 36/2023) 61](#_Toc152174747)

[46. VARIAZIONI DEL PROGETTO E MODIFICHE DEL CONTRATTO (art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, art. 5, commi da 1 a 5 e da 8 a 12, dell’Allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023) 62](#_Toc152174748)

[47. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MERITO ALLE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE 64](#_Toc152174749)

[CAPO VIII – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 65](#_Toc152174750)

[48. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 65](#_Toc152174751)

[49. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 66](#_Toc152174752)

[50. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 66](#_Toc152174753)

[CAPO IX – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 67](#_Toc152174754)

[51. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO (articolo 120 del Codice) 67](#_Toc152174755)

[52. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DEI LAVORI SUBAPPALTATI 70](#_Toc152174756)

[53. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE (art. 119 del D.lgs. n. 36/2023) 70](#_Toc152174757)

[54. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* SUBCONTRATTI STIPULATI DALL’APPALTATORE O DAL SUBAPPALTATORE (art. 119 del D.lgs. n. 3672023) 72](#_Toc152174758)

[55. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* SUBAPPALTO DEL SUBAPPALTO 72](#_Toc152174759)

[CAPO X – ECCEZIONI E RISERVE; ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 73](#_Toc152174760)

[56. SOTTOSCRIZIONE DEL REGISTRO DI CONTABILITA’ E APPOSIZIONE DI RISERVE 73](#_Toc152174761)

[57. FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE (art. 7 dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023) 74](#_Toc152174762)

[58. ESAME DELLE RISERVE (art. 7, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023) 75](#_Toc152174763)

[59. FORO COMPETENTE 76](#_Toc152174764)

[60. *(obbligatorio per appalti di lavori soprasoglia o appalti di servizi/forniture sopra il milione di euro)* COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 76](#_Toc152174765)

[61. *(eventuale)* ARBITRATO 77](#_Toc152174766)

[62. TRANSAZIONI 77](#_Toc152174767)

[63. CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE (art. 122 del D.lgs. n. 36/2023; art. 10, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023) 77](#_Toc152174768)

[64. RECESSO 79](#_Toc152174769)

[CAPO XI – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO 79](#_Toc152174770)

[65. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 79](#_Toc152174771)

[66. *(eventuale)* MANUTENZIONE ORDINARIA GRATUITA 80](#_Toc152174772)

[67. *(eventuale)* AVVISO PUBBLICO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 80](#_Toc152174773)

[68. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (sezione III, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023) 80](#_Toc152174774)

[69. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI (art. 24, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023) 89](#_Toc152174775)

[70. CESSIONE DI CREDITI (art. 6, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023) 90](#_Toc152174776)

[71. SPESE CONTRATTUALI 90](#_Toc152174777)

[72. ACCESSO AGLI ATTI 90](#_Toc152174778)

[73. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 91](#_Toc152174779)

1. **OGGETTO DELL’APPALTO**

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e relative forniture funzionali necessari per l’esecuzione dell’opera di seguito indicata:

|  |  |
| --- | --- |
| oggetto | *indicare* |
| elaborati progettuali approvati dall’amministrazione | *indicare elenco elaborati*  *(oppure indicare l’elaborato*  *progettuale contenente*  *detto elenco*) |

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***Oppure***

L’appalto non è suddiviso in lotti.

1. **AMMONTARE DELL’APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI, CONTRATTO COLLETTIVO, CATEGORIE E LAVORAZIONI SOGGETTE ALLE “WHITE LIST”**

L’Appaltatore deve garantire le seguenti lavorazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’esecuzione delle attività sopra (e come meglio sotto) indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell’offerta tecnica *(in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)*.

Gli importi contrattuali e relative prestazioni sono quelli derivanti dall’offerta presentata in gara, eventualmente modificati nei modi e nei casi specificati dal presente Capitolato speciale e dalla relativa normativa applicabile.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a.1 importo lavori a corpo al netto oneri sicurezza (lettera a), comma 1, articolo 5, Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023) | *compilare o togliere* | |
| a.2 importo lavori a misura al netto oneri sicurezza (lettera a), comma 1, articolo 5, Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023) | *compilare o togliere* | |
| a. totale (lavori a corpo e a misura) al netto oneri sicurezza da quadro economico | *compilare* | |
| b. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (lettera b), comma 1, articolo 5, Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023) | *compilare* | |
| totale a.+ b. (IVA esclusa) | *compilare* | |
| costo della manodopera compreso nel totale a+b (comma 14, articolo 41 del D.lgs. n. 36/2023) | *compilare* | |
| in caso di appalto integrato:  costo per la progettazione esecutiva | *indicare* | |
| indicazione del costi relativi alla sicurezza del lavoro per la progettazione | pari a zero | |
| importo lavorazioni **categoria prevalente** e relativo contratto collettivo applicabile ([[1]](#footnote-1))([[2]](#footnote-2)) | categoria |  |
| categoria | € |
| oneri sicurezza | € |
| totale | € |
| CCNL di riferimento ed eventuali CCPL integrativi |  |
| CCNL di settore ed eventuali CCPL integrativi |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| importo lavorazioni **non scorporate** per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (es. DM 22 gennaio 2008, n.37, autorizzazione a bonifica bellica) ([[3]](#footnote-3)) | categoria |  |
| importo | € |
| oneri sicurezza | € |
| totale | € |
| CCNL di riferimento ed eventuali CCPL integrativi |  |
| CCNL di settore ed eventuali CCPL integrativi |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| importo lavorazioni categorie scorporabili **NON SIOS** ([[4]](#footnote-4)) | categoria |  | |
| importo | € |
| oneri sicurezza | € |
| totale | € |
| CCNL di riferimento ed eventuali CCPL integrativi |  |
| CCNL di settore ed eventuali CCPL integrativi |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| importo lavorazioni categorie scorporabili **SIOS** ([[5]](#footnote-5)) | categoria |  |
| importo | € |
| oneri sicurezza | € |
| totale | € |
| CCNL di riferimento ed eventuali CCPL integrativi |  |
| CCNL di settore ed eventuali CCPL integrativi |  |

|  |  |
| --- | --- |
| lavorazioni soggette alla disciplina delle *white list*, *indicare quali sono presenti* (articolo 1, comma 53, L. n. 190/2012) | *NB: in presenza di lavorazioni soggette alla disciplina delle white list, indicare quali sono presenti:*  *articolo 1, comma 53, L. n. 190/2012 (white list):*  *a) (abrogato)*  *b) (abrogato)*  *c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*  *d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*  *e) noli a freddo di macchinari;*  *f) fornitura di ferro lavorato;*  *g) noli a caldo;*  *h) autotrasporti per conto di terzi;*  *i) guardiania dei cantieri*. |

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € \_\_\_ *(indicare l’importo)* calcolati sulla base dei seguenti elementi \_\_\_\_\_ *(precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione)* e riferiti a \_\_\_\_ *(specificare a quali lavorazioni si riferiscono i costi della manodopera)*.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono \_\_\_\_ *(fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato)*.

*(In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento)* L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per \_\_ *(inserire i beni o servizi)*, di cui alla delibera dell’ANAC n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ *(indicare la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando)*.

*(In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00)* L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare i motivi)*.

L’importo complessivo è al netto di Iva.

***Oppure***

***(in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente)***

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero  lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri \_\_\_ *(indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese).*

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

*(Ripetere per ogni lotto fino al periodo relativo ai prezzi di riferimento pubblicati da ANAC).*

Lotto n \_\_ *(indicare il numero di lotto)* CIG \_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione lavorazioni | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **A) Importo a base di gara** | | | |  |
| **B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso** *(indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi)* | | | |  |

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € \_\_\_ *(indicare l’importo)* calcolati sulla base dei seguenti elementi \_\_\_ *(precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione)* e riferiti a \_\_\_\_\_ *(specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera)*.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono \_\_\_. *(fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato)*.

*(In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento)* L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per \_\_\_ *(inserire i beni)*, di cui alla delibera dell’ANAC n. \_\_ del \_\_ *(indicare la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando)*.

*(In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00)* L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché \_\_\_\_ *(indicare i motivi)*.

L’importo complessivo è al netto di Iva.

|  |  |
| --- | --- |
| prestazioni soggette alla disciplina delle *white list*, *indicare quali sono presenti* (articolo 1, comma 53, L. n. 190/2012) | *NB: in presenza di lavorazioni soggette alla disciplina delle white list, indicare quali sono presenti:*  *articolo 1, comma 53, L. n. 190/2012 (white list):*  *a) (abrogato)*  *b) (abrogato)*  *c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*  *d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*  *e) noli a freddo di macchinari;*  *f) fornitura di ferro lavorato;*  *g) noli a caldo;*  *h) autotrasporti per conto di terzi;*  *i) guardiania dei cantieri*. |

1. **AFFIDAMENTO E CONTRATTO**

Divenuta efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, fatto salvo quanto previsto dal citato articolo. Salvo diverso termine:

* previsto nel bando o nell’invito a offrire;
* nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della Stazione appaltante o dell’ente concedente;
* nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell’istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare (articolo 18 comma 2, lett. a) e comma 4 del Codice);
* di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini indicati nel citato articolo o nel diverso termine stabilito negli atti di gara, per fatto imputabile alla Stazione appaltante, l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. L’aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all’aggiudicatario.

1. **ESECUZIONE ANTICIPATA E ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI**

La Stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell’articolo 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023. È sempre possibile l’esecuzione d’urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell’articolo 17 del D.lgs. n. 36/2023.

Nel caso di mancata stipulazione l’Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

Nell’ipotesi di cui al primo comma, la durata dell’appalto (vedasi articoli 19, 21, e 35 del presente Capitolato) decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.

***(eventuale)*** ***(opzione di affidamento di lavori analoghi)*** La Stazione appaltante si riserva l’opzione, nei limiti di cui all’articolo 76, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, di affidare all’Operatore economico, nei successivi 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente Capitolato, come di seguito indicati \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(precisare le prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento)*, per una durata pari a \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare il periodo)* per un importo complessivamente non superiore ad € \_\_\_\_ al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze *(In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà)*.

***(eventuale) (opzione di proroga c.d. programmata)*** In conformità all’articolo 120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva l’opzione di proroga per la durata pari a \_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l’Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno \_\_ *(indicare i giorni/mesi)* prima della scadenza del contratto originario. L’Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ***oppure***, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.

***(eventuale) (richiamo alla proroga eccezionale*)** In conformità all’articolo 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’Operatore economico qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l’Operatore economico è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

*La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l’Appaltatore mediante posta elettronica certificata.*

*Poiché ciascun servizio ha caratteristiche diverse, si sono indicate alcune alternative, che possono ovviamente essere integrate e/o modificate a seconda delle esigenze specifiche.*

*Si ricorda che il limite massimo di durata del contratto non può superare i 9 anni che la durata dell’eventuale rinnovo non può superare la durata del contratto originario (es. 3 + 3) e che il rinnovo non può essere esercitato per più di una volta.*

*In caso di inserimento di una o più delle clausole facoltative di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione della soglia comunitaria di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 36/2023, il valore massimo stimato dell’appalto è pari alla somma dell’importo corrispondente alla durata iniziale dell’appalto e dell’importo per le clausole facoltative, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.*

*In caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto.*

*Nel caso di inserimento dell’opzione della proroga eccezionale, ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che dev’essere considerato ai fini della determinazione delle soglie. Per quanto riguarda la durata della proroga, la prassi è di 6 mesi.*

*In ragione dell’oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, può essere previsto il differimento della decorrenza, specificando esattamente i termini massimi di differimento, ferma restando la durata complessiva del contratto.*

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. **CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della normativa in materia di lavori pubblici, delle norme tecniche che regolano il singolo contratto, nonché del progetto e delle ulteriori condizioni che attengono all’esecuzione dei lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull’esecuzione dei lavori nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori e realizzabilità dell’opera sulla base del progetto di gara.

Per chiarezza, si elencano alcune delle principali fonti normative di riferimento per il contratto:

- il Codice dei contratti - D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, il “Codice”);

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;

- delibere, pareri e determinazioni emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

*Ciascuna Stazione appaltante è tenuta a indicare nel Capitolato tecnico/parte tecnica del presente Capitolato l’eventuale normativa di settore quale, ad esempio, i Decreti CAM - criteri ambientali minimi – articolo 37, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.*

Per appalti sopra soglia comunitaria o laddove vi sia stata la valutazione dell’anomalia in contraddittorio, con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica dell’anomalia, a giustificazione dei prezzi di offerta, in quanto attinenti all’organizzazione della prestazione oggetto del contratto e alla gestione a proprio rischio del cantiere; conseguentemente l’Appaltatore è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.

1. **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. Gli elaborati di dettaglio che non siano espressamente definiti come esemplificativi prevalgono sugli elaborati aventi contenuto più generale.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D.lgs. n. 36/2023.

***(solo nel caso di appalto integrato)*** In caso di contratto avente ad oggetto anche la progettazione, l’interpretazione dell’elaborato predisposto dall’Appaltatore va effettuata tenendo conto delle finalità e dei contenuti degli elaborati posti a base di gara.

1. **DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Resta ferma la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.

1. **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO (art. 18 del D.lgs. n. 36/2023)**

Sono materialmente allegati al contratto il presente Capitolato speciale e il computo metrico estimativo.

***(Nel caso di contratto a corpo)*** Trattandosi di contratto stipulato a corpo, il predetto computo metrico estimativo non ha valore contrattuale e non può costituire titolo per pretese di alcun tipo da parte dell’Appaltatore.

***(Nel caso di contratto in parte a corpo e in parte a misura)*** Per la parte del contratto a corpo, il predetto computo metrico estimativo non ha valore contrattuale e non può costituire titolo per pretese di alcun tipo da parte dell’Appaltatore.

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

* il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 nonché il piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008;

*(in mancanza del PSC sostituire il precedente alinea con:)*

il piano sostitutivo di sicurezza redatto dall’Appaltatore ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 comprensivo anche del piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81 del 2008;

* l’elenco prezzi unitari;
* il cronoprogramma;
* i seguenti elaborati di progetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* l’offerta economica (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
* ***(in caso offerta a prezzi unitari)*** la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta, l’elenco descrittivo delle voci;

***(in alternativa, in caso di offerta con ribasso unico percentuale)*** il documento di sintesi dell’offerta e l’elenco prezzi;

* ***(in caso di aggiudicazione con il criterio dell’OEPV)*** l’offerta tecnica presentata in gara;
* ***(in caso di appalti sopra soglia comunitaria)*** le giustificazioni dei prezzi offerti presentate in sede di gara e le analisi prezzi unitari prodotte in gara;
* ***(eventuale)***l’atto costitutivo di R.T.I:;
* ***(eventuale)***il contratto di avvalimento o contratto di rete;
* ***(eventuale)*** la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta gara, in conformità a quanto previsto dall’articolo 119, comma 4, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023;
* altri eventuali allegati (*da inserire a discrezione della Stazione appaltante*) e quelli relativi alle modalità di applicazione delle clausole di tutela del lavoro.

1. **OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE**

L’Appaltatore esegue il contratto secondo le regole dell’arte, utilizzando la massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Lo stesso deve eseguire i lavori, le forniture, le provviste e ogni altra prestazione necessaria per il completamento dell’opera o del lavoro oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni e dalle clausole contrattuali nonché dagli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi debitamente approvati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali il medesimo Appaltatore dichiara di aver preso completa e perfetta conoscenza.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell’opera o la funzionalità della stessa.

Qualora per la partecipazione alla gara sia stato richiesto il possesso di speciali abilitazioni, l’Appaltatore deve conservarne il possesso durante tutto il periodo di esecuzione del contratto.

1. **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L’Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun Subappaltatore e subcontraente: a) nell’ambito del contratto sottoscritto tra l’Appaltatore e l’amministrazione aggiudicatrice, identificato con il codice identificativo di gara (CIG) e dal codice unico di progetto (CUP), assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010; b) si impegna a dare immediata comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; c) si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico del contratto all’amministrazione aggiudicatrice.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra l’Appaltatore e i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 2, e, in difetto, rileva la radicale nullità di detti contratti.

Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’Appaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine l’Appaltatore comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico progetto (CUP).

1. **DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Nell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

**CAPO II – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PREZZI CONTRATTUALI**

1. **MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PREZZI CONTRATTUALI**

***(Nei contratti a misura)***

Il contratto è stipulato integralmente a misura.

I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite. In caso di aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso determinato mediante presentazione di un ribasso percentuale unico da applicarsi sull’elenco prezzi di progetto, i prezzi contrattuali si determinano in ragione dell’applicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo indicato in elenco prezzi.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 5 commi da 1 a 5 e da 8 a 12 del relativo Allegato II.14.

Per le categorie di lavori o materiali non previsti in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 15 del presente Capitolato (articolo 120 D.lgs. n. 36/2023, articolo 5, commi da 1 a 5 e da 8 a 12 Allegato II.14 al Codice).

***(In alternativa, nei contratti a corpo)***

Il contratto è stipulato a corpo.

L’importo del contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile. In caso di aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso determinato mediante presentazione di un ribasso percentuale unico da applicarsi sull’elenco prezzi di progetto, i prezzi contrattuali si determinano in ragione dell’applicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo indicato in elenco prezzi. Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 5 commi da 1 a 5 e da 8 a 12 del relativo Allegato II.14 e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 15 del presente Capitolato (articolo 120 D.lgs. n. 36/2023, articolo 5, commi da 1 a 5 e da 8 a 12 Allegato II.14 al Codice).

Ai fini della contabilizzazione dei lavori da eseguirsi a corpo si indicano di seguito le relative aliquote:

|  |  |
| --- | --- |
| lavorazione/i | Aliquota applicabile |
|  |  |

***(In alternativa, nei contratti in parte a corpo e in parte a misura)***

Il contratto è stipulato a corpo e a misura.

L’importo della parte di lavori a corpo come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l’esecuzione dell’appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di cui all’articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 5 commi da 1 a 5 e da 8 a 12 del relativo Allegato II.14 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 41 del Capitolato generale.

Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali e nella Lista delle categorie e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori di cui previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 5, commi da 1 a 5 e da 8 a 12, del relativo Allegato II.14 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 46 del presente Capitolato (articolo 120 D.lgs. n. 36/2023, articolo 5, commi da 1 a 5 e da 8 a 12 Allegato II.14 al Codice).

Ai fini della contabilizzazione dei lavori da eseguirsi a corpo si indicano di seguito le relative aliquote:

|  |  |
| --- | --- |
| lavorazione/i | Aliquota applicabile |
|  |  |

1. ***(Facoltativo)* C.D. QUINTO D’OBBLIGO (art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023)**

Ai sensi dell’articolo 120, comma 9 e di quanto disposto dall’articolo 5, comma 6 dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di imporre all’Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

*N.B.: se si prevede il c.d. quinto d’obbligo, lo stesso va indicato e valorizzato già nei documenti di gara iniziali in conformità all’articolo 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.*

1. **REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (art. 60 del D.lgs. n. 36/2023)**

A norma dell’articolo 60 del Codice si applica la revisione prezzi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto;

b) che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell’importo dell’appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell’importo complessivo e nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

c) che l’Appaltatore presenti apposita tempestiva istanza e che la stessa faccia riferimento agli ultimi indici disponibili, da applicare per il relativo periodo di riferimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli indici medesimi;

d) che l’istanza sia dichiarata ammissibile dall’amministrazione aggiudicatrice, che provvede entro 60 giorni dall’istanza, con effetto a partire dal giorno di presentazione dell’istanza ammissibile; resta ferma la possibilità di richiedere integrazioni all’istanza e, in tal caso, il termine rimane sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta;

e) che l’Appaltatore abbia aggiornato il programma dei lavori e che i lavori si siano svolti regolarmente come da cronoprogramma senza applicazione di penali o diffide per ritardata esecuzione dell’opera o di fasi della stessa;

f) che sussista adeguata copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del Codice.

***(eventuale) (clausola di rinegoziazione)***

Ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

1. **DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI IN CONTRATTO**

Se le variazioni comportano la necessità di eseguire categorie di lavorazioni non previste dal contratto o di impiegare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo contratto, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del Codice, ove esistenti; ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

Ai nuovi prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per l’utile dichiarato in offerta nonché il ribasso d’asta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’Appaltatore e sono approvati dal responsabile unico del progetto. Qualora dall’applicazione dei nuovi prezzi risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP (articolo 5, comma 8, Allegato II.14 al Codice).

Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’amministrazione aggiudicatrice può ordinargli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Se l’Appaltatore non iscrive riserva nei documenti amministrativi contabili nei modi previsti da questo Capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

**CAPO III – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. **GARANZIA DEFINITIVA (art. 117 del D.lgs. n. 36/2023)**

La garanzia definitiva è sempre dovuta ancorché non menzionata o prevista negli atti di gara (articolo 117 del Codice). L’eventuale esonero dalla garanzia ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 e del comma 14 dell’articolo 117 è indicato espressamente negli atti di gara ovvero nei relativi documenti allegati.

Essa può essere costituita, alternativamente, sotto forma:

a) di cauzione presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente;

b) di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari muniti di apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o registri o elenchi, secondo quanto prescritto dalla legge; la garanzia non costituisce pegno o cauzione.

La garanzia fideiussoria è costituita conformemente alle disposizioni dettate dall’articolo 117 del Codice, fermo quanto previsto dall’articolo 53 del medesimo in caso di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e allo schema tipo previsto dalla normativa statale (Schema Tipo di polizza 1.2 o 1.2.1 approvato in allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell’Appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica ***(eventuale)*** integrata dalle seguenti clausole:

a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all’amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e Appaltatore;

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l’Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia fideiussoria è trasmessa all’amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

1. **POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI**

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La polizza è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei criteri e dei massimali di seguito precisati; se il contratto prevede un periodo di garanzia, essa è integrata da una polizza che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento:

|  |  |
| --- | --- |
| importo partita 1 (sezione A) | (importo di aggiudicazione) |
| importo partita 2  (sezione A) | massimo indennizzo: euro *(indicare)* |
| importo partita 3  (sezione A) | massimo indennizzo: euro *(indicare)* |
|  | importo:  Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.  La copertura deve inoltre comprendere:  a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro\_\_\_\_\_\_\_ *(da lasciare alla valutazione del servizio di Merito)*  b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(da lasciare alla valutazione del servizio di Merito)*  c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(da lasciare alla valutazione del servizio di Merito)* |
|  | (Ai sensi del D.M. 193/2022 non può superare i 24 mesi) |

La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale (schema 2.4 approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell’Appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica.

La scheda tecnica, o suo allegato parte integrante, deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ***(eventuale)*** ed è integrata dalle seguenti clausole:

a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello della Stazione appaltante;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all’amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e Appaltatore;

c) che la garanzia cessa in ogni caso alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (articolo 68 del presente Capitolato) per l’intera opera o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, e che la presa in consegna anticipata dell’opera non equivale ad emissione del certificato di collaudo;

In caso di modifica della situazione di rischio o dei termini di efficacia della polizza, come risultanti dalla scheda tecnica, l’Appaltatore provvede alle necessarie integrazioni della medesima scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata deve essere trasmessa all’amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

In caso di sinistro, l’Appaltatore dei lavori ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate come indicate nella scheda tecnica.

1. ***(solo in caso di appalto di importo superiore al doppio della soglia comunitaria)* POLIZZA DECENNALE DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA E RESPONSABILITA’ CIVILE**

In sede di emissione del certificato di collaudo l’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice la polizza assicurativa decennale e per responsabilità civile decennale, costituita secondo quanto previsto da questo articolo.

Ai fini dell’applicazione del comma 1, l’importo contrattuale è calcolato sulla base d’asta al lordo del ribasso offerto computando anche le eventuali varianti progettuali apportate in fase di esecuzione, ad eccezione di quelle comportanti un aumento o una diminuzione dell’importo del contratto non superiore al quinto.

La Scheda Tecnica 2.4 di cui all’allegato del D.M. 193/2022 deve prevedere:

|  |  |
| --- | --- |
| importo partita 1 (sezione A) - Rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi | massimale euro *(indicare)*  (importo compreso tra il 20% e il 40% del valore dell’opera realizzata ai sensi dell’articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023 nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera) |
| importo partita 2 sezione A (demolizione e sgombero) | massimale euro *(indicare)*  (importo lasciato alla valutazione del servizio di merito)  (Eventuale) Si chiede la copertura assicurativa per le spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell’opera che ha originato il danno. |
| importo sezione B (responsabilità civile decennale postuma) | massimale euro *(indicare)*  (il massimale deve essere pari al 5% del valore dell’opera realizzata, con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00) |

La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei massimali sopra indicati; la polizza indennitaria deve contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell’amministrazione aggiudicatrice non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale (Schema Tipo di polizza 2.4, approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell’Appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) ed è trasmessa dall’Appaltatore tramite PEC in formato PDF/A non modificabile. La scheda tecnica deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ed è integrata dalle seguenti clausole:

a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello della Stazione appaltante;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all’amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e Appaltatore;

**CAPO IV – CONSEGNA DEI LAVORI, GESTIONE DEL CANTIERE ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. **PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori del presente Capitolato dovranno essere svolti presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_ n. \_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. L’Appaltatore, con la firma del contratto, prende atto dell’importanza che riveste per la Stazione appaltante la qualità dei lavori, e si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richiesti, avvalendosi delle maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso, ed impegnando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori, ai fini della sua approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, un proprio programma di esecuzione dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l’Appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile unico del progetto fissa una nuova data e l’inizio dei lavori rimane sospeso. Trascorso inutilmente il nuovo termine, l’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con i piani della sicurezza e con l’eventuale cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore in sede di offerta e deve essere approvato dall’amministrazione aggiudicatrice mediante apposizione di un visto del responsabile unico del progetto, sentito il direttore lavori. L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere all’Appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso l’inizio dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per l’inizio dei lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione e fermo restando quanto previsto dal cronoprogramma.

Il programma dei lavori deve essere elaborato, ove previste, sulla base delle WBS (*work breakdown structure*) e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date e agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L’amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile unico del progetto, modifiche o integrazioni al programma dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’amministrazione aggiudicatrice;

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall’amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell’amministrazione aggiudicatrice;

d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del D.lgs. n. 81/2008.

L’Appaltatore deve consegnare alla direzione dei lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l’andamento effettivo dei lavori. In ogni caso, il programma è aggiornato in occasione dell’approvazione di varianti che comportino modifica del contratto, fatta salva eventuale dispensa da parte del direttore dei lavori. Se l’Appaltatore non adempie a quanto disposto da questo comma, l’amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto dell’importanza dell’inadempimento, può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, in caso di ritardo superiore a dieci giorni, l’Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

1. **DOCUMENTO TECNICO DI CANTIERE**

Il documento tecnico di cantiere sviluppa, in conformità degli elaborati progettuali e, in particolare, della WBS e del cronoprogramma dei lavori, le condizioni, le sequenze, le modalità, i mezzi d’opera e le fasi costruttive di ogni singola lavorazione richiesta.

Il direttore dei lavori può richiedere all’Appaltatore di produrre, entro un congruo termine, il documento tecnico di cantiere nei seguenti casi:

a) quando la progettazione è sviluppata secondo la work breakdown structure (WBS);

b) quando è presente almeno una lavorazione appartenente a categorie scorporabili ovvero impiantistica soggetta a certificazione che sia stata, in tutto o in parte subappaltata ovvero affidata ad una mandante o ad una consorziata. In tal caso il documento tecnico di cantiere è richiesto per la specifica lavorazione;

c) quando l’Appaltatore si è avvalso del subappalto per un importo superiore, complessivamente, al quindici % dell’intero contratto o ha dichiarato, senza precisare analiticamente in sede di offerta o di contratto gli importi che intende subappaltare, che intende avvalersi, con riferimento alle lavorazioni indicate, del subappalto;

d) quando l’esecuzione contempla l’effettuazione, in cantiere, di lavorazioni preliminari quali l’effettuazione di sondaggi ed analisi, la consegna di forniture, gli allestimenti del cantiere, la predisposizione di strutture, aree, impianti e impalcature e simili lavorazioni idonee a condizionare l’andamento dei lavori.

Il direttore dei lavori può richiedere, entro dieci giorni dalla trasmissione del documento tecnico di cantiere, elementi integrativi ovvero modificazioni del documento nella parte o nelle parti ritenute non idonee ad assicurare il corretto monitoraggio dei tempi di realizzazione dei lavori anche con riferimento al cronoprogramma, ad eventuali sottofasi di realizzazione dei lavori o al WBS. Se, nei termini assegnati e ferma restando la facoltà di successiva integrazione, il direttore dei lavori non richiede modifiche od integrazioni, il documento tecnico di cantiere s’intende approvato.

In ogni momento il direttore dei lavori, in relazione all’andamento dei lavori o a carenze manifestate e, in particolare, al fine di tener conto di eventuali varianti in corso d’opera, può chiedere modificazioni o integrazioni al documento tecnico di cantiere, assegnando un congruo termine per adempiere.

La mancata predisposizione, nei termini assegnati e previa ulteriore diffida, del documento tecnico di cantiere ovvero di eventuali modificazioni o integrazioni richieste dal direttore dei lavori, costituisce grave inadempimento.

In ogni caso il documento tecnico di cantiere non costituisce sviluppo degli elaborati progettuali e loro varianti e non può, neppure parzialmente, sostituirsi ad essi.

1. **CONSEGNA DEI LAVORI (art. 3 Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023)**

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data di stipula del contratto (Articolo 3, comma 1, Allegato II.14 al Codice).

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante (articolo 3, comma 2, Allegato II.14 al Codice).

Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna (decorso un termine compreso fra un minimo di 5 giorni e un massimo di 15 giorni), ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione: decorso il predetto termine ulteriore la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore con incameramento della cauzione senza che da ciò l’Appaltatore possa trarre titolo per ottenere indennizzi, ristori o risarcimenti di sorta (articolo 3, comma 3, Allegato II.14 al Codice).

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai successivi commi 13 e 14. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 15 (articolo 3, comma 4, Allegato II.14 al Codice).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l’istanza di recesso dell’Appaltatore nei seguenti casi:

*(indicare, ad esempio:)*

- assenza di altri concorrenti in graduatoria;

- lavori connotati da particolare urgenza (anche per rispetto di termini previsti a pena di decadenza dalle varie fonti di finanziamenti

- \_\_\_\_ (articolo 3, comma 5, Allegato II.14 al Codice)

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (Articolo 3, comma 6, Allegato II.14 al Codice).

Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l’obbligo di informare l’ANAC (articolo 3, comma 7, Allegato II.14 al Codice).

Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l’indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori (articolo 3, comma 8, secondo periodo, Allegato II.14 al Codice).

***(Ove sia prevista una consegna parziale dei lavori aggiungere)*** Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione ai lavori da eseguire in quanto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(da indicare ove prevista e disciplinata anche negli elaborati progettuali e motivata in relazione alla natura dei lavori da eseguire).*

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori (articolo 3, comma 9, Allegato II.14 al Codice).

Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione può attivare l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali (articolo 3, comma 10, Allegato II.14 al Codice).

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali (articolo 3, comma 10, ultimo periodo, Allegato II.14 al Codice).

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare (articolo 3, comma 10, Allegato II.14 al Codice).

Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull’importo netto del contratto:

a) \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare fino ad un massimo dell’1,00)* % per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;

b) \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare fino ad un massimo dello 0,50)* % per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare fino ad un massimo dello 0,20)* % per la parte eccedente i 1.549.000 euro (Articolo 3, comma 12, Allegato II.14 CCP2023)

***(nel caso di appalto integrato aggiungere)*** Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, del livello di progettazione dallo stesso redatto e approvato dalla Stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Stazione appaltante (articolo 3, comma 13, Allegato II.14 al Codice).

Nei casi previsti dai due commi precedenti, ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 13 e 14 del citato articolo 3, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 13 e 14, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

1. **DIREZIONE DEL CANTIERE**

L’Appaltatore assicura, tramite il direttore tecnico del cantiere, l’ordinata organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere, garantendo la costante sorveglianza del luogo di esecuzione dei lavori per tutta la durata dei lavori medesimi e il rispetto della normativa tecnica vigente da parte del proprio personale.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore medesimo o da altro tecnico dallo stesso formalmente incaricato. In caso di contratto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni del direttore tecnico di cantiere anche in rapporto alle altre imprese operanti sul cantiere.

Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore comunica per iscritto all’amministrazione aggiudicatrice, il nominativo del direttore tecnico del cantiere e l’accettazione di questo, specificando se le mansioni di responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 siano svolte dal medesimo direttore tecnico di cantiere o da altro soggetto, di cui comunica il nominativo e relativa accettazione. L’Appaltatore deve comunicare ogni sostituzione che si dovesse verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere e del personale per imperizia, imprudenza e grave negligenza.

L’Appaltatore è sempre responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del direttore tecnico di cantiere e del personale, e risponde nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

1. **ONERI E OBBLIGHI NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Oltre a quanto previsto nel progetto, sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo dei lavori i seguenti oneri e obblighi:

a) l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

1. protezioni e recinzioni in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
2. passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o comunque autorizzate ad accedervi;
3. baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico sanitari;
4. tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell’Appaltatore e della direzione dei lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
5. allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili, necessari per il funzionamento del cantiere, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
6. fornitura di tutti i materiali di consumo, degli attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti o altro, necessari per l’esecuzione dei lavori, per la manutenzione segnaletica e la sicurezza del lavoro;
7. dispositivi e altre misure per l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute, nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili;

b) l’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale deve essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali da garantire una corretta, efficace e tempestiva esecuzione delle opere;

c) la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale. Tali mezzi sono soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della direzione dei lavori;

d) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare tracciamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni, misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna, attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;

e) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermi restando ulteriori e specifiche richieste da parte della direzione dei lavori;

f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d’opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, comunque verificatisi, anche in periodo di sospensione dei lavori, per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell’Appaltatore fino all’ultimazione dei lavori;

g) la sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati e l’esecuzione della riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l’Appaltatore deve provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo, o del certificato di regolare esecuzione, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all’osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l’incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale. La manutenzione importa l’obbligo della conservazione della pavimentazione, e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, quali ad esempio i giunti di dilatazione, in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione devono essere immediati, a semplice richiesta verbale della direzione dei lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro quarantotto ore dall’invito scritto si riserva di provvedere d’ufficio addebitando all’Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo appena possibile alla sistemazione definitiva;

h) la fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici o altre segnalazioni luminose richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, salvo diversa espressa previsione. L’amministrazione aggiudicatrice pertanto rimane sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia. Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l’amministrazione provvede al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;

i) la protezione delle opere, e in particolare protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni devono essere eseguite all’asciutto o al riparo e all’adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l’efficacia di dette operazioni, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento di eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto di detta prescrizione;

j) l’osservanza dei regolamenti edilizi comunali e il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle autorità amministrative, compresa l’Autorità nazionale anticorruzione, degli enti e associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, quali, ad esempio, VVF, Ministero degli interni, uffici comunali e prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, operatori delle telecomunicazioni, ISPELSS, aziende erogatrici. L’Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

k) fornire alla direzione dei lavori e al coordinatore per l’esecuzione, in forma scritta, tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso ed alla manutenzione dell’opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell’opera;

l) assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, intersecati e comunque disturbati nell’esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la direzione dei lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

m) assicurare in ogni momento l’esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;

n) osservare le norme in materia di polizia mineraria, nonché tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso delle mine, senza possibilità di chiedere all’amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sull’organizzazione e produttività del cantiere;

o) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione dei lavori, per cave e tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

p) provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell’opera o di parti di essa, alla pulizia generale dell’area di cantiere. In caso di inadempimento dell’Appaltatore resta ferma la possibilità di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo;

q) provvedere allo sgombero del cantiere, del materiale, dei mezzi d’opera e degli impianti di proprietà dell’Appaltatore entro due mesi dalla compilazione del verbale di ultimazione dei lavori;

r) provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell’edificio o di parti di esso, alla pulizia generale dell’edificio stesso, anche eventualmente avvalendosi di ditte idonee. In caso di inadempimento dell’Appaltatore resta ferma la possibilità di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo.

L’Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, locali ad uso alloggio ed ufficio per il personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati, secondo quanto richiesto dalla direzione dei lavori. Egli deve inoltre fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale durante i sopralluoghi di cantiere, nonché fornire acqua potabile agli operai e installare per i medesimi gli apprestamenti igienici e di ricovero.

È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di servirsi dell’opera di personale dell’amministrazione aggiudicatrice.

Entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna, l’Appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e relative norme attuative.

L’Appaltatore deve procedere, prima e durante lo svolgimento dei lavori, a mezzo di ditta specializzata e all’uopo autorizzata dalle competenti autorità, alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall’amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza e alla loro direzione. L’Appaltatore è pertanto responsabile di qualsiasi incidente conseguente a incompleta o negligente bonifica, rimanendone invece in ogni caso sollevata l’amministrazione aggiudicatrice. Resta inteso che l’attività di cui al presente comma non costituisce subappalto.

L’Appaltatore deve richiedere l’assistenza delle società di gestione o proprietarie dei sottoservizi interrati nella zona interessata dai lavori e adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici suggeriti dalle predette società affinché siano evitati danneggiamenti, senza diritto ad alcun indennizzo o ulteriori compenso, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori o sulla organizzazione e produttività del cantiere.

L’Appaltatore deve mantenere il transito sulle vie pubbliche e private interessate dalle lavorazioni, nonché gli scoli delle acque e le canalizzazioni esistenti.

L’Appaltatore deve presentare alla direzione lavori i calcoli statici e i disegni esecutivi delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, eventualmente richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

L’Appaltatore deve adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricade pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevati l’amministrazione aggiudicatrice e il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza.

L’amministrazione aggiudicatrice può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore.

1. **DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI**

L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo ovvero dipendenti da ordini, prescrizioni imposti dalle competenti autorità ovvero nascenti dall’obbligo di osservanza di regolamenti, atti generali e piano di zonizzazione acustica vigenti a livello locale. In ogni caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del progetto ne dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

1. **LUOGO DI PROVENIENZA DEI MATERIALI**

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. L’eventuale modifica di tale scelta non comporta diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.

Se i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati negli atti contrattuali, l’Appaltatore può cambiarli a seguito di autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa approvazione del responsabile unico del progetto.

Nei casi previsti dai commi precedenti, nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee non previste nel quadro economico e ripristino dei luoghi.

Se gli atti contrattuali prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In questi casi, se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del dieci % del prezzo contrattuale del materiale, si procede alla determinazione di un nuovo prezzo.

1. **RITROVAMENTO DI OGGETTI**

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all’amministrazione aggiudicatrice e alla soprintendenza provinciale competente. L’Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della soprintendenza provinciale competente.

L’Appaltatore deve provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele nonché alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la sovrintendenza competente ne ha autorizzato il trasporto.

1. **PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI DEMOLIAZIONE**

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice; l’Appaltatore trasporta e accatasta regolarmente i materiali di demolizione nel luogo stabilito negli atti contrattuali senza aver diritto a un compenso aggiuntivo, intendendosi compensato per questo con il prezzo relativo agli scavi e alle demolizioni.

Se gli atti contrattuali prevedono la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione del prezzo di contratto.

1. **CONTESTAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E APPALTATORE**

Il direttore dei lavori o l’Appaltatore comunicano al responsabile unico del progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile unico del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del responsabile unico del progetto è comunicata all’Appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. Se l’Appaltatore non comunica le sue osservazioni entro il termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L’Appaltatore oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del progetto con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

1. **DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l’Appaltatore contesta l’ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del progetto; se l’Appaltatore non ottempera all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto con spese a carico dell’Appaltatore.

Se il direttore dei lavori ritiene che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando l’esistenza di vizi di costruzione è accertata, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

1. **VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

I controlli e le verifiche eseguite dall’amministrazione aggiudicatrice nel corso dell’esecuzione dei lavori, non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso, per le parti di lavoro e materiali controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’amministrazione aggiudicatrice.

1. **RESPONSABILITA’ IN CASO DI SINISTRI ALLE PERSONE O DANNI ALLE PROPRIETA’ (art. 9, co. 1 e 2, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023)**

L’Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell’opera sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevate e indenni per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l’amministrazione aggiudicatrice che la direzione dei lavori.

L’Appaltatore risponde di tutte le opere da esso eseguite o fornite, rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto, alla loro perfetta riuscita e alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, nonché rispetto ai danni arrecati a costruzioni o beni di terzi, comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall’esecuzione delle opere è pertanto a carico dell’Appaltatore.

Non è accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verifichino durante il corso dei lavori. Sono compensati all’Appaltatore i danni riconosciuti esclusivamente per causa di forza maggiore (articolo 37 del presento Capitolato), purché i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nel termine di\_\_\_\_\_\_\_ o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;

d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è comunque dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore e delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Sono perciò a carico esclusivo dell’Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall’Appaltatore medesimo sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell’Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d’arte e le prescrizioni della direzione lavori.

Nessun compenso è dovuto all’Appaltatore per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso è riconosciuto all’Appaltatore per scoscendimenti, solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’Appaltatore deve provvedere, in ogni caso, alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

L’Appaltatore è obbligato a garantire le opere eseguite contro eventuali danni prodotti da terzi, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell’opera. Il medesimo è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull’area oggetto del contratto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l’amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per sua colpa.

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell’esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

1. **ONERI E OBBLIGHI A FINE LAVORI**

A fine lavori l’Appaltatore deve ripristinare, a sua cura e spese, i cippi, eventualmente rimossi o danneggiati, che delimitano l’area ricevuta in consegna dall’amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell’opera.

L’Appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, se prescritto dalla normativa vigente, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell’amministrazione.

Dopo la fine dei lavori, l’Appaltatore deve produrre all’amministrazione aggiudicatrice i disegni “*as built”* delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.

**CAPO V – (*in caso di appalto integrato)* CONTRATTI DI APPALTO INTERGRATO**

1. **ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO INTEGRATO**

Se il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base dei progetto di fattibilità tecnico-economica dell’amministrazione aggiudicatrice, l’Appaltatore procede alla redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle competenze professionali ed entro il termine indicato nell’articolo 35 del presente Capitolato.

Durante la redazione del progetto esecutivo, il responsabile unico del progetto può autorizzare con ordine di servizio l’avvio delle attività tecniche e operative volte all’approntamento dell’area interessata dalla localizzazione dell’opera.

Se il progettista del progetto esecutivo ne ravvisa la necessità, l’Appaltatore, previa informazione al responsabile unico del progetto perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, senza che ciò comporti un compenso aggiuntivo a favore dell’Appaltatore.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnico-economica, fatto salvo quanto disposto dal comma 5. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 10 % per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 % per tutti gli altri lavori, a condizione che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.

Le variazioni contrattuali da apportare sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 15 del presente Capitolato. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi. Restano, invece, a carico dell’aggiudicatario:

a) i costi dovuti alla predisposizione ed esecuzione delle varianti da apportare al progetto esecutivo che siano conseguenza di riscontrati errori ed omissioni del progetto medesimo;

b) i costi dovuti alla predisposizione ed esecuzione delle varianti che abbiano ad oggetto voci del computo metrico estimativo che il concorrente era tenuto ad accettare e per i quali aveva formulato l’offerta con importo complessivo fisso ed invariabile.

L’Appaltatore può sostituire il progettista incaricato ed indicato negli atti di gara in caso di impossibilità oggettiva di esecuzione da parte del medesimo, fermo restando che l’Appaltatore dovrà indicare altro progettista idoneo avente professionalità e capacità non inferiori a quelle del professionista sostituito e previo nulla-osta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, fermo restando quanto disposto dall’articolo 68 nel caso in cui l’Appaltatore sia costituito in associazione temporanea con il progettista .

Il progetto esecutivo è approvato dall’amministrazione aggiudicatrice, sentito il progettista del progetto di fattibilità tecnico-economica, entro il termine fissato dal contratto. Il progetto esecutivo approvato si intende parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato e senza necessità di ulteriori atti negoziali. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’Appaltatore entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, anche con riferimento ai soli costi di progettazione. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica, fermo restando il diritto di risolvere il contratto.

Se il progetto esecutivo redatto a cura dell’Appaltatore non è ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile unico del progetto avvia la procedura di risoluzione ai sensi della normativa vigente.

Il corrispettivo della progettazione esecutiva è effettuata a seguito della approvazione del progetto, della verifica di regolarità contributiva e correntezza retributiva e della presentazione dei documenti fiscali con la seguente modalità, previa emissione di specifico certificato di pagamento emesso dal RUP:

|  |  |
| --- | --- |
| in caso di appalto integrato:  indicazione della modalità di pagamento al progettista |  |

***(Opzione 1)***

L’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto a favore dello specifico soggetto incaricato dall’Appaltatore alla progettazione come identificato nell’offerta. Nel caso in cui il progettista sia un dipendente incaricato dall’Appaltatore, quest’ultimo comprova l’avvenuto pagamento al dipendente mediante produzione dei cedolini paga; in difetto di tale comprova, il pagamento è sospeso senza che da ciò l’Appaltatore possa trarre titolo per indennizzi ristori o risarcimenti di sorta.

***(Opzione 2)***

L’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento a favore dell’Appaltatore previa dimostrazione di aver corrisposto al progettista il compenso mediante presentazione della relativa fattura quietanzata ovvero da cedolino paga nel caso in cui il progettista sia un suo dipendente con la precisazione che, in difetto, il pagamento del SAL successivo viene sospeso sino all’adempimento del predetto obbligo per la quota corrispondente senza che da ciò l’Appaltatore possa trarre titolo per indennizzi ristori o risarcimenti di sorta.

L’anticipazione del prezzo ai sensi dell’articolo 125 del Codice viene corrisposta all’Appaltatore solo a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

1. **DISPOSIZIONI RELATIVE AL PREZZO DI CONTRATTI DI APPALTO INTEGRATO**

Nell’appalto integrato, in caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso e invariabile e l’Appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi e oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso e invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, o sono presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico.

Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali o solamente nel computo metrico, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.

**CAPO VI – TERMINI DI ESECUZIONE, PENALI E SOSPESIONI**

1. **TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

***(Nel caso di appalto di soli lavori)*** L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di seguito stabilito, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.

***(Nel caso di appalto integrato)*** L’Appaltatore deve ultimare la progettazione esecutiva nonché i lavori nei termini di seguito stabiliti, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.

L’esecuzione del contratto può essere soggetta anche a scadenze intermedie, come di seguito stabilito.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(inserire in caso di appalto integrato)* Tempo di esecuzione della progettazione esecutiva in giorni decorrenti dalla relativa nota scritta |  | |
| Tempo di esecuzione dei lavori in giorni decorrenti dalla data di risultante dal verbale di consegna dei lavori |  | |
| Sono previsti termini intermedi vincolanti di esecuzione specificati nel cronoprogramma o nell’offerta qualora i tempi siano oggetto di valutazione dell’OEPV? |  | *Se si, indicare quali con relative conseguenze (penali, risoluzione)* |
| è prevista una penale maggiorata rispetto allo 0,3 per mille giornaliero dell’importo contrattuale previsto dall’articolo 33 del Capitolato generale? | *Se si, indicare la percentuale fino alla misura massima dell’1 per mille (articolo 126 del Codice)* | |

Fatti salvi i casi di sospensione dei lavori, non è ammesso alcun ritardo nell’esecuzione del contratto, salvo che il ritardo non sia determinato da cause di forza maggiore (articolo 37 del presente Capitolato) non imputabili, nemmeno indirettamente, all’Appaltatore e da questo inevitabili con la diligenza professionale. Non costituiscono, in ogni caso, cause di forza maggiore: a) le difficoltà nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; b) l’esecuzione di accertamenti integrativi per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa; c) l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque imposti dalla normativa, dagli atti di gara, dal contratto nonché dal presente Capitolato; d) le eventuali controversie tra Appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, o altri incaricati; e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non vengono computati, ai fini del rispetto dei termini di esecuzione del contratto, i tempi necessari per l’ottenimento di approvazioni, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, necessari in fase di esecuzione del contratto, salvo che detti adempimenti non siano posti contrattualmente a carico dell’Appaltatore.

Il cronoprogramma costituisce riferimento temporale per la valutazione dell’andamento delle lavorazioni. Se il cronoprogramma è predisposto facendo riferimento a date fisse di calendario, il direttore dei lavori, fermo restando il termine complessivo di esecuzione dei lavori, lo aggiorna costantemente, mediante scorrimento del calendario, all’effettivo andamento dei lavori, tenendo conto di tutte le circostanze sopravvenute. In questi casi, l’Appaltatore aggiorna contestualmente anche il programma dei lavori. L’aggiornamento di detti elaborati avviene senza oneri a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, senza implicito riconoscimento di diritti in favore dell’Appaltatore medesimo. In particolare, l’aggiornamento, ove causato da ritardi imputabili all’Appaltatore, non comporta alcuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori o altro differimento ai fini dell’applicazione delle penali.

L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori, previo parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito in caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (articolo 121, comma 8, del Codice).

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa. E’ fatto salvo quanto indicato all’articolo 19 del presente Capitolato (articolo 3, Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023) per quanto attiene alla consegna dei lavori prima della stipulazione, nel cui caso l’Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

1. **PENALI DA RITARDO (art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023)**

In caso di ritardo nell’espletamento dei lavori di cui \_\_\_\_ (*ad es. al presente Capitolato*), è applicata una penale pari al \_\_\_\_ per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all’offerta tecnica, si applica una penale di euro \_\_\_\_ salvo il risarcimento del maggior danno.

L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell’inadempienza.

Il contratto può prevedere l’applicazione di penali anche per il mancato rispetto delle scadenze intermedie relative a singole fasi o lavori, compreso l’ottenimento di certificazioni di qualità: il calcolo della penale in questo caso avviene con riferimento alle lavorazioni comprese nel termine intermedio come da cronoprogramma di progetto.

Le penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali si cumulano tra loro.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del progetto in merito ai ritardi nell’andamento dell’esecuzione del contratto. Se il ritardo nell’adempimento determina il superamento del limite del 10% (articolo 126, ultima parte secondo periodo, del Codice), il responsabile unico del progetto promuove la procedura di risoluzione contrattuale per inadempimento, ad eccezione del caso in cui è valutata la prevalenza dell’interesse pubblico all’ultimazione delle prestazioni, anche se in ritardo.

In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro \_\_ giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l’Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, le penali, a cura del direttore dei lavori, sono iscritte in contabilità a debito dell’Appaltatore, con detrazione dalla rata di saldo, ad eccezione di quelle riferite a scadenze intermedie ove previste che si applicano in occasione dell’emissione del certificato di pagamento riferito al primo stato di avanzamento utile. Qualora in corso d’opera la direzione dei lavori ritenga che il ritardo nell’esecuzione dei lavori possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle penali, queste ultime possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, previa apposizione di riserva al primo documento contabile successivo all’iscrizione della penale medesima, quando l’amministrazione aggiudicatrice riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure che la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore, né legittima l’Appaltatore a iscrivere riserve per maggiori oneri conseguenti al protrarsi della durata del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penali non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi nell’esecuzione del contratto.

*Questo articolo viene rimesso alla valutazione della Stazione appaltante per quanto concerne la quantificazione dell’importo delle penali per ritardo.*

*Ai sensi dell’articolo 126 del D.lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.*

*È facoltativo l’inserimento delle penali per inadempimento; esse devono essere specifiche e sono rimesse alla discrezionalità della Stazione appaltante.*

*In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa devono essere previste delle penali espressamente riferite all’inadempimento di obbligazioni nascenti dall’offerta tecnica.*

*In merito a quanto previsto dal comma 4, si invitano le stazioni appaltanti a verificare la possibilità di inserire ulteriori dettagli del procedimento di applicazione delle penali.*

1. **CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE**

Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;

c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;

- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;

- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;

- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L’Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al direttore dei lavori di idonea documentazione probatoria.

Il direttore dei lavori valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l’Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.

Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale

1. **SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (art. 121, commi 1 e 2, e art. 216, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023)**

L’esecuzione dei lavori può essere sospesa quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto: alla sospensione provvede il direttore dei lavori, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP (art. 121, comma 1, del Codice).

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse (art. 121, comma 2, del Codice).

Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell’art. 121, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito (articolo 121, commi 1 e 2 del Codice). Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 216 del Codice, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte (articolo 121, comma 3, e articolo 216, comma 4, del Codice).

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applica il comma 3 dell’articolo 121 (articolo 121, comma 6, del Codice).

In caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta al di fuori dei casi sopra descritti, su richiesta dell’Appaltatore e previa iscrizione di specifica riserva nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta al risarcimento dei danni subiti secondo quanto di seguito indicato:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 % e le spese generali nella misura del 15 % e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 %. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali (articolo 8, comma 2, AllegatoII.14 al Codice).

Ove richiesto per le particolari condizioni dei luoghi che esigono la disponibilità dell’area occupata dal cantiere, anche parziale e comunque per una durata non inferiore a 90 giorni, il direttore dei lavori può disporre che, durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbano essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore può richiedere il nulla-osta al direttore dei lavori al mantenimento nel cantiere, in tutto o in parte, macchinari ed attrezzature di cui sopra concordandone la relativa collocazione; in ogni caso quanto previsto dal presente comma non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali individuati dalla Direzione lavori. In tal caso non è riconosciuto alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore che dovrà comunque, a propria cura, provvedere al tempestivo conseguente aggiornamento del programma dei lavori.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione (articolo 8, comma 3, AllegatoII.14 al Codice).

**CAPO VII – CONTABILITA’ DEI LAVORI, PAGAMENTI ALL’APPALTATORE E VARIANTI**

1. **CONTABILITA’ DEI LAVORI**

La contabilità dei lavori è effettuata secondo quanto di seguito stabilito.

Se per qualsiasi legittimo impedimento non è possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

1. l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
2. la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3. l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
4. l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
5. l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
6. le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7. le relazioni indirizzate al RUP;
8. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
9. le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10. le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché’ le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla Stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 212 del Codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 210 del Codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a quindici giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

Al conto finale di cui alla lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;

c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell’articolo 121, comma 8, del Codice;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del Codice e all’allegato I.9 al Codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i modelli informativi aggiornati durante il corso dell’esecuzione dei lavori.

1. **ANTICIPAZIONI**

***(opzione 1)*** Ai sensi dell’articolo 33 dell’allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 – secondo cui sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del Codice, in materia di anticipazione del prezzo, i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali – non è prevista l’erogazione dell’anticipazione del prezzo.

***Oppure***

***(opzione 2)*** È prevista l’anticipazione a norma dell’articolo 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, nella misura sotto riportata.

|  |  |
| --- | --- |
| misura della anticipazione |  |

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all’Appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del Codice (*con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 %).*

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del D.lgs. n. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’articolo 26 comma 1 del Codice.

L’importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL *(salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche)*.

1. **TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO ALL’APPALTATORE (art. 125, commi 2 e ss. del D.lgs. n. 36/2023).**

I pagamenti all’Appaltatore, in acconto e a saldo, sono effettuati nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo 125 del D.lgs. n. 36/2023 e dal presente articolo.

La disciplina dei pagamenti è la seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Al raggiungimento del SAL, i pagamenti sono disposti previa redazione della relativa contabilità, a seguito del rilascio del certificato di pagamento e dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, lo stato di avanzamento lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato dal direttore dei Lavori con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma successivo (articolo 125, comma 3, dell’articolo 125 del Codice).

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 125 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP (articolo 125, comma 4, del Codice).

Ai sensi dell’articolo 125, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa effettuazione delle verifiche della regolarità contributiva dell’Appaltatore e dei Subappaltatori e salve le sospensioni che possono essere disposte in casi di inadempienze accertate (fra le quali la presenza di un DURC irregolare), invia il certificato di pagamento alla Stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP (articolo 125, comma 5, del Codice).

Alla determinazione degli importi da liquidare concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di avanzamento dei lavori viene corrisposta all’Appaltatore anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza, previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di partecipazione.

Il pagamento degli acconti del corrispettivo corrispondenti agli stati di avanzamento è effettuato entro il seguente termine:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| In presenza di stati di avanzamenti è previsto un termine di pagamento dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento maggiore a 30 giorni ai sensi del comma 2 dell’articolo 125 del Codice? |  | *Se si indicare la motivazione* |

Entro centoventi giorni dall’ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, vengono redatti, in modo contestuale, il conto finale e l’ultimo stato di avanzamento dei lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per l’adozione degli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell’Appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 % dell’importo contrattuale, oltre alle trattenute di legge, gli eventuali importi sospesi e quelli relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto della predetta percentuale, l’amministrazione aggiudicatrice può operare idonee trattenute anche dagli stati di avanzamento precedenti all’ultimo.

Il termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

All’atto di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l’Appaltatore può chiedere il pagamento della rata di saldo previa presentazione di una garanzia fideiussoria che cessa alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La garanzia fideiussoria è costituita conformemente allo schema tipo 1.4 di cui all’allegato del D.M. 16 settembre 2022, n. 193, mediante sottoscrizione digitale da parte dell’Appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica ***(eventuale)*** integrata con le seguenti clausole:

a) che la garanzia cessa al momento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi i termini di cui all’articolo 26, comma 2, della legge provinciale;

b) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello della Stazione Appaltante;

c) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all’amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e Appaltatore;

Nei casi previsti dal comma precedente, l’Appaltatore trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo, tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

L’emissione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, è in ogni caso sospesa in tutti i casi in cui la normativa vigente, il presente Capitolato o il contratto, preveda la sospensione dei pagamenti in presenza di inadempienze accertate, fra le quali la presenza di un DURC irregolare, la mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini della verifica della correntezza retributiva, la mancata attivazione o integrazione delle garanzie o delle polizze, ove necessaria, nonché il mancato aggiornamento del programma dei lavori sollecitato dal direttore dei lavori. La sospensione non comporta, a favore dell’Appaltatore, il riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

a) per mancata attivazione della polizza di RC all’insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;

b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;

c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisionali disposte dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 31 (articolo 9, commi 1 e 2, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023) del presente Capitolato.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, l’Appaltatore e il Subappaltatore sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione ai fini della verifica della correntezza delle retribuzioni, previste dall’articolo 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all’acquisizione delle dichiarazioni previste dall’articolo 2 del d.p.p. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l’amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all’operatore economico interessato, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Inoltre, ai soli fini del pagamento del saldo, l’Appaltatore e il Subappaltatore sono tenuti a produrre dette dichiarazioni e documentazione con riferimento al periodo di tempo intercorrente tra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all’esito delle verifiche previste dall’articolo 3 del d.p.p.8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l’amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto a saldo all’operatore economico interessato, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

All’esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dello stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato entro un termine che è uguale a quello stabilito per il pagamento degli acconti ai sensi del comma 7 dell’art. 125 del Codice. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile (articolo 125, comma 7, del Codice).

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori (articolo 125, comma 9, del Codice).

1. **ULTERIORI OPZIONI CONTRATTUALI ED EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NELL’APPALTO (art. 14, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, art. 12, comma 3, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).**

All’appalto si applicano le seguenti opzioni contrattuali che, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire alle condizioni risultanti dall’offerta:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| sono previste opzioni contrattuali ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera “a” del Codice Previsioni di eventuali che l’esecutore è tenuto ad eseguire? |  | *Se si, descrivere le opzioni previste e relativo regime economico (importo massimo come indicato da progetto) e normativo (termine per esercitarle) ovvero richiamare l’elaborato tecnico che le disciplina* |
| in particolare, sono contemplate lavorazioni “in economia” da eseguirsi nell’ambito dell’appalto? |  | *Se si, riportare l’importo massimo ed eventuali modalità specifiche di esecuzione* |

Per quanto attiene alle lavorazioni in economia nell’ambito dell’appalto, queste consistono nell’impiego di manodopera, di noli e di mezzi d’opera ritenuti, ad esclusivo giudizio del direttore dei lavori, necessario per l’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore è obbligato a impiegare manodopera adeguata allo svolgimento delle relative attività richieste dal direttore dei lavori entro il limite sopra indicato, nel pieno rispetto della disciplina vigente in tema di tutela dei lavoratori e, in particolare, nel rispetto della contrattazione collettiva di riferimento. Il direttore dei lavori può richiedere la sostituzione della manodopera che non ritenga adeguata allo svolgimento delle attività richieste. L’Appaltatore che assuma lavorazioni in economia senza averlo specificamente richiesto al direttore dei lavori e senza il suo preventivo nulla-osta non ha diritto di richiedere alcun compenso o indennizzo per lo svolgimento delle attività effettuate.

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

1. **DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI (art. 41 del D.lgs. n. 36/2023)**

Al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori si applica il CCNL (ed eventuale CCPL integrativo) di riferimento indicato nell’articolo 2 del presente Capitolato. E’ consentita l’applicazione di CCNL diverso da quello di riferimento purché compreso tra quelli di settore (parimenti indicati nell’articolo 2).

L’Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

L’Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto~~,~~ e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l’Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, a garanzia dell’osservanza degli obblighi dell’Appaltatore o del Subappaltatore, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 %. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del certificato di collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.

L’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore e al Subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del rispettivo documento unico di regolarità contributiva positivo nonché previa verifica della correntezza delle retribuzioni ai sensi della normativa vigente in materia.

Se l’amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5 dell’art. 125 del Codice (verifica della regolarità contributiva), rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l’importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del Codice. Se l’importo delle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 % dell’intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l’importo equivalente alle inadempienze accertate.

Il corrispettivo non liquidato nei casi di sospensione di cui sopra viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’Appaltatore o da parte del Subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell’Appaltatore o del Subappaltatore, secondo quanto previsto dall’articolo 44 del presente Capitolato.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato (articolo 119, comma 14, del Codice).

1. **PAGAMENTO DIRETTO DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE**

In caso di mancata, parziale o ritardata corresponsione delle retribuzioni dovute al personale dipendente rilevata ai sensi dell’articolo precedente, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il medesimo termine, l’amministrazione aggiudicatrice, avvalendosi delle strutture competenti in materia di retribuzioni, provvede al pagamento diretto ai lavoratori, anche in corso d’opera, delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore o al Subappaltatore ad ogni stato di avanzamento.

Nel caso di formale contestazione della legittimità della richiesta ai sensi del comma precedente, il responsabile unico del progetto provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti. In tal caso, il pagamento del corrispettivo all’Appaltatore o al Subappaltatore inadempiente rimane sospeso, per l’importo corrispondente all’inadempienza, sino alla definizione della contestazione.

1. **RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE PER L’OSSERVANZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI (art. 119, commi 6, 7, 12 e 14 del D.lgs. n. 36/2023)**

Il contraente principale e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il Subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di pagamento diretto al Subappaltatore di cui al comma 11, lettere a) e c), dell’articolo 119 del Codice l’Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L’Affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall’articolo 43 del presente Capitolato. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 44 del presente Capitolato. L’Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il Subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

1. **VARIAZIONI DEL PROGETTO E MODIFICHE DEL CONTRATTO (art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, art. 5, commi da 1 a 5 e da 8 a 12, dell’Allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023)**

L’Appaltatore esegue le prestazioni come risultanti dal contratto e dalle sue parti integranti anche se non materialmente allegate senza possibilità alcuna di introdurre modifiche o variazioni che non siano preventivamente approvate e autorizzate dalla Stazione appaltante nel rispetto dell’articolo 120 del Codice.

Di norma le variazioni del progetto sono elaborate dal progettista.

Il direttore dei lavori fornisce al RUP e al progettista, se incaricato a predisporre la variazione del progetto, l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 120 del Codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi (Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 120, comma 1, lettera c), del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione (articolo 5, comma 2, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell’articolo 120, comma 7, del Codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’approvazione della Stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell’invarianza del quadro economico (articolo 5, comma 3, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2034).

Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle Stazioni appaltanti (articolo 5, comma 4, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’Appaltatore stesso (articolo 5, comma 5, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023)

Le modifiche del contratto sono approvate dal responsabile unico del progetto a seguito di proposta o verifica del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori può disporre direttamente modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, previa comunicazione al responsabile unico del progetto (articolo 5, comma 9, AllegatoII.14 al D.lgs. n. 36/2023).

Alle modifiche contrattuali disposte ai sensi dell’articolo 120 del Codice si procede:

a) con ordine di servizio previa adozione di atto di sottomissione, se non superano complessivamente, in aumento o in diminuzione, il sesto quinto dell’importo originario del contratto. In tali casi l’Appaltatore è tenuto a eseguire il contratto alle condizioni originariamente previste, senza che possa trarne titolo per ottenere ristori, indennizzi, o risarcimenti di sorta o far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

b) con atto aggiuntivo, se superano il limite di cui alla lettera a): in tal caso il responsabile unico del progetto ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, dichiara per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. La mancata risposta dell’Appaltatore entro il predetto termine si intende quale accettazione della variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario; se l’Appaltatore formula, relativamente alle modifiche richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, un’offerta diversa da quella derivante dall’offerta iniziale, l’amministrazione aggiudicatrice può adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per assicurare la realizzazione dell’opera compatibilmente con le risorse finanziarie che ritiene di mettere a disposizione, ivi compresa la facoltà di recesso dal contratto.

Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’articolo 120 del Codice è pubblicato a cura della Stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’avviso contiene le informazioni di cui all’Allegato II.16 del Codice, ed è pubblicato conformemente all’articolo 84 del Codice, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 225, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria la pubblicità avviene in ambito nazionale (articolo 120 del Codice).

La Stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del Codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10 % dell’importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della Stazione appaltante. Restano fermi gli ulteriori obblighi comunicativi attraverso l’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici.

L’Appaltatore può sottoporre alla Stazione appaltante una proposta redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori: in tal caso il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla presentazione della proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori (articolo 5, comma 10, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

***(Eventuale) (in caso di appalto integrato)*** Se il progetto esecutivo è stato redatto dall’Appaltatore e la variante progettuale deriva da errori od omissioni progettuali imputabili a lui medesimo, sono a totale carico di quest’ultimo l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dall’amministrazione aggiudicatrice.

1. **DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MERITO ALLE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE**

Il contratto è modificato nei seguenti casi:

1. quando all’aggiudicatario succeda, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti (ivi comprese le cessioni d’azienda o rami di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione), un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del Codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124 (del Codice); tali modifiche non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice fino a che il subentrante non abbia:

- fatto le comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso);

- documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente per un importo pari a quello previsto per il contratto originario;

- documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Nei sessanta giorni successivi l’amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, se, in relazione alle comunicazioni sopra previste non risulti il possesso dei requisiti di qualificazione o l’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione il subentro è autorizzato di diritto.

1. nel caso in cui la Stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori (articolo 120 del Codice).

Resta fermo quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’articolo 68 del D.lgs. n. 36/2023.

Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione (articolo 3, comma 15, Allegato II.14 al Codice).

**CAPO VIII – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. **DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

I lavori devono svolgersi nel rispetto della normativa statale in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi comprese le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, nonché i regolamenti e le ordinanze adottate in materia dalle amministrazioni territorialmente competenti.

L’Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori, se non adempie agli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (articolo 49 del presente Capitolato) da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

I piani di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l’obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (articolo 119 del Codice).

1. **PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti sono obbligati ad osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del D.lgs. n. 81/2008.

Se l’Appaltatore presenta proposte di integrazione al PSC, il coordinatore per la sicurezza si pronuncia tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle medesime entro il termine di tre giorni lavorativi dalla relativa presentazione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; la decisione del coordinatore è vincolante. Se il coordinatore non si pronuncia entro il predetto termine, prorogabile una sola volta di ulteriori tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Il PSC costituisce parte integrante del contratto.

1. **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L’Appaltatore e, per il suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’inizio dei lavori, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché trasmettere la copia o il duplicato informatico del piano operativo di sicurezza (POS) previsto dalla normativa statale, ivi compresa la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Questo articolo si applica anche ai subappaltatori dei subappaltatori *(cancellare se il subappalto a cascata non è ammesso).*

**CAPO IX – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI**

1. **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO (articolo 120 del Codice)**

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere comprese nell’oggetto del presente Capitolato. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla; è altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

***(opzione 1) (in questo caso cancellare tutti gli articoli che si riferiscono al subappalto)***

Per le motivazioni indicate in provvedimento a contrarre non è ammesso il subappalto: a tal fine ogni riferimento contenuto nel presente Capitolato al subappalto o al Subappaltatore deve ritenersi come non apposto.

***(opzione 2)*** È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 119 del Codice.

In particolare, l’Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante a condizione che:

a) il Subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice (articolo 119 del Codice);

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare (articolo 119 del Codice).

Il subappalto è il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del Subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell’importo del contratto da affidare.

***(opzione 3) (da indicare se ci sono limiti al subappalto)***

Per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre è vietato il subappalto per le seguenti lavorazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Per l’affidamento in subappalto è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante e, a tal fine, l’Appaltatore trasmette alla stessa la seguente documentazione:

a) la richiesta di autorizzazione al subappalto;

b) copia autentica o duplicato informatico del contratto di subappalto, contenente:

* + 1. l’indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008; nel caso in cui il Subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilità, delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione dall’Appaltatore, nel contratto deve essere altresì indicata la quota parte, riferibile all’utilizzo da parte del Subappaltatore, del relativo costo per la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore;
    2. l’indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun ribasso;
    3. la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio dell’autorizzazione;
    4. le clausole sugli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi di quanto previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto;
    5. l’eventuale previsione del pagamento diretto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in favore del Subappaltatore, per stati di avanzamento secondo la tempistica prevista nel contratto principale, in ragione della qualificazione del Subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa risultante da idonea documentazione allegata al contratto;

c) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di forme di collegamento o controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile con il Subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) la dichiarazione dell’Appaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII del D.lgs. n. 81 del 2008;

e) dichiarazione dell’Appaltatore che i termini di esecuzione previsti per le lavorazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di esecuzione complessivi previsti dal programma dei lavori del contratto principale;

f) dichiarazione del Subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

g) se il Subappaltatore è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione del Subappaltatore medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione.

h) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non verificabili d’ufficio secondo quanto di seguito previsto.

L’amministrazione aggiudicatrice verifica d’ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’autorizzazione al subappalto e per l’esecuzione dello stesso, preclude l’autorizzazione al subappalto o, se questa è già stata rilasciata, ne comporta la revoca e può costituire motivo di risoluzione del contratto principale, secondo l’apprezzamento del responsabile unico del progetto.

L’affidamento in subappalto può avvenire anche nei confronti di raggruppamenti temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui sopra, l’Appaltatore trasmette all’amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all’impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto, sollevando l’amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o richiesta di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati.

L’Appaltatore deve acquisire un’autorizzazione integrativa se l’oggetto del subappalto subisce variazioni e l’importo dello stesso è incrementato.

L’amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l’Appaltatore intende subappaltare.

L’Affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i Subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice o la carenza dei requisiti di qualificazione previsti per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto.

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Ai sensi dell’art. 119, comma 12, del Codice, l’Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici (articolo 119, comma 13, del Codice).

1. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* **ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DEI LAVORI SUBAPPALTATI**

Prima dell’inizio dei lavori subappaltati, l’Appaltatore aggiorna il programma dei lavori del contratto principale in base ai termini di esecuzione previsti per i lavori oggetto del contratto di subappalto e lo trasmette al direttore dei lavori.

Prima dell’inizio dei lavori subappaltati, l’Appaltatore deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, la presenza di subappaltatori in cantiere. L’Appaltatore deve dare notizia di tale comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice.

1. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* **PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE (art. 119 del D.lgs. n. 36/2023)**

Ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del Codice, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al Subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell’articolo 119 del Codice l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente (articolo 119 del Codice).

Ai fini del pagamento diretto al Subappaltatore l’Appaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice:

a) in occasione di ogni SAL, ai fini dell’emissione del certificato di pagamento della rata in acconto del contratto principale, la proposta di pagamento diretto a ciascun Subappaltatore con l’indicazione dell’importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nel SAL oppure una dichiarazione con la quale attesta che nel medesimo periodo non vi sono lavorazioni eseguite da subappaltatori;

b) entro dieci giorni dalla fine dei lavori affidati in subappalto, la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l’indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell’importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti.

A seguito delle predette comunicazioni, il Subappaltatore trasmette all’amministrazione aggiudicatrice copia della fattura relativa ai lavori eseguiti emessa nei confronti dell’Appaltatore.

L’amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento a favore del Subappaltatore, a seguito della verifica della regolarità di quest’ultimo nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della cassa edile, attestata nel DURC, in ragione dell’avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento dei lavori, nonché della verifica della correntezza retributiva ai sensi dell’articolo 33 della 9 marzo 2016, n. 2; prima di procedere al pagamento, se richieste dal bando, l’amministrazione aggiudicatrice acquisisce altresì le certificazioni di conformità dei lavori eseguiti.

Sugli importi da liquidare al Subappaltatore sono operate dall’Appaltatore le ritenute previste dall’articolo 43 del presente Capitolato. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del Subappaltatore.

Se l’Appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l’amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall’Appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del Subappaltatore. L’importo trattenuto destinato al Subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, comunicata dalle parti e accertata dalla direzione dei lavori e annotata negli atti contabili.

Se l’Appaltatore non effettua le comunicazioni di cui sopra, l’amministrazione aggiudicatrice invita il medesimo Appaltatore a provvedervi entro trenta giorni. Se entro il predetto termine l’Appaltatore non effettua la comunicazione o non comunica la propria contestazione al pagamento diretto del Subappaltatore, l’amministrazione aggiudicatrice procede a prescindere dalle predette comunicazioni. In caso di contestazione dell’Appaltatore, il pagamento nei confronti del Subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia.

L’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto del Subappaltatore nei limiti dell’importo risultante dal proprio debito verso l’Appaltatore. In caso di insufficienza dell’importo dovuto all’Appaltatore, l’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto al Subappaltatore della differenza con il pagamento successivo; in tal caso, l’Appaltatore può provvedere al pagamento della differenza al Subappaltatore, trasmettendo all’amministrazione aggiudicatrice la fattura quietanzata corredata dalla prova dell’avvenuto incasso da parte del Subappaltatore, e l’amministrazione aggiudicatrice è liberata da ogni obbligo verso il Subappaltatore.

In tutti i casi in cui la Stazione appaltante non provveda al pagamento diretto del Subappaltatore, l’Appaltatore deve corrispondere al Subappaltatore il corrispettivo previsto per l’esecuzione delle lavorazione oggetto del contratto di subappalto. Al fine di dimostrare il corretto adempimento di tale obbligo, l’Appaltatore in occasione di ogni stato avanzamento deve trasmettere le fatture quietanzate del Subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo in ragione delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento del singolo Stato di avanzamento o una dichiarazione che non sono state eseguite lavorazioni in subappalto.

Il Subappaltatore può informare l’amministrazione aggiudicatrice del mancato pagamento da parte dell’Appaltatore depositando copia delle fatture inevase. Il responsabile del procedimento invita l’Appaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo. Decorso inutilmente il termine l’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto a norma dell’articolo 119, comma 11, lettera b), del Codice secondo le modalità di cui al presente articolo.

1. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* **SUBCONTRATTI STIPULATI DALL’APPALTATORE O DAL SUBAPPALTATORE (art. 119 del D.lgs. n. 3672023)**

L’Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

1. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* **SUBAPPALTO DEL SUBAPPALTO**

***(opzione 1) (caso in cui il subappalto “a cascata” è ammesso)***

È ammesso il subappalto delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto, previa e comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, del nome del sub-contraente e l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro affidato, depositando contestualmente il piano di sicurezza operativo del Subaffidatario. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Rimane fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Fermo quanto stabilito dal presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice rimane estranea ai rapporti intercorrenti fra Subappaltatore e suo Subaffidatario, senza alcun obbligo di provvedere al pagamento diretto del Subaffidatario, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore verso la Stazione appaltante per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

È in ogni caso vietato l’ulteriore subappalto.

***(opzione 2) (caso in cui il subappalto “a cascata” è soggetto a limitazioni)***

È ammesso il subappalto del subappalto con esclusione, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, delle seguenti lavorazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare quali lavorazioni sono motivatamente esclus*e).

Per le restanti lavorazioni, il subappalto del subappalto è ammesso previa comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, del nome del sub-contraente e l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro affidato, depositando contestualmente il piano di sicurezza operativo del Subaffidatario. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Rimane fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Fermo quanto stabilito dal presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice rimane estranea ai rapporti intercorrenti fra Subappaltatore e suo Subaffidatario, senza alcun obbligo di provvedere al pagamento diretto del Subaffidatario, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore verso la Stazione appaltante per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

E’ in ogni caso vietato l’ulteriore subappalto.

***(opzione 3)* *(caso in cui non è ammesso il subappalto del subappalto)***

Per le motivazioni indicate in provvedimento a contrarre non è ammesso il subappalto del subappalto.

**CAPO X – ECCEZIONI E RISERVE; ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. **SOTTOSCRIZIONE DEL REGISTRO DI CONTABILITA’ E APPOSIZIONE DI RISERVE**

Il registro di contabilità è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Se l’Appaltatore non firma il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l’Appaltatore firma il registro di contabilità con riserva e l’esplicazione e la quantificazione della stessa non sono possibili al momento della sua formulazione, egli deve esplicarla, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto nonché le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro di contabilità le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all’amministrazione aggiudicatrice la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’amministrazione aggiudicatrice dovesse essere tenuta a pagare.

Se l’Appaltatore non firma il registro di contabilità nel termine di cui sopra, o lo fa con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

1. **FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE (art. 7 dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023)**

L’Appaltatore deve uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale dei lavori si intendono abbandonate.

Le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal Capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto (articolo 7, comma 2, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori (articolo 7, comma 3, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma precedente, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato (articolo 7, comma 4, Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023).

1. **ESAME DELLE RISERVE (art. 7, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023)**

Ai sensi dell’art. 115, comma 2, del Codice, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

Ai sensi dell’art. 7, dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validità del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest’ultima riferibili;

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal Capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.

L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Ai sensi dell’art. 210 del Codice, per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da Stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 % e il 15 % dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dello stesso articolo.

1. **FORO COMPETENTE**

Qualora l’accordo bonario di cui all’art. 210 del Codice non venga raggiunto e venga adito il giudice ordinario, il foro competente è quello del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

1. ***(obbligatorio per appalti di lavori soprasoglia o appalti di servizi/forniture sopra il milione di euro)* COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Con riferimento al Collegio consultivo tecnico (CTT) si applica l’articolo 215 del D.lgs. n. 36/2023.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Se non diversamente ed espressamente comunicato dall’amministrazione aggiudicatrice il collegio è composto da tre membri (*o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste)*.

Per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, il CTT deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione e, comunque, non oltre 10 giorni da tale data (articolo 2, comma 5, dell’Allegato V.2 al Codice). A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice comunica all’Appaltatore il nominativo del componente di propria competenza. Qualora l’Appaltatore, a sua volta, non provveda alla comunicazione del nominativo del componente di sua competenza l’amministrazione può rivolgersi al Presidente del Tribunale ordinario ove ha sede la Stazione appaltante, individuata quale sede del CCT, restando comunque esonerata da qualsivoglia responsabilità o pretesa per la mancata definizione delle controversie e dispute tecniche attraverso il CCT.

1. ***(eventuale)* ARBITRATO**

***(nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex articolo 213 del Codice nel contratto)*** Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest’ultima da parte dell’Aggiudicatario, da comunicare alla Stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 213, comma 3, del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con \_\_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ *(indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell’organo di governo, di autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria)*.

1. **TRANSAZIONI**

Con riferimento alle transazioni si applica l’articolo 212 del Codice.

1. **CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE (art. 122 del D.lgs. n. 36/2023; art. 10, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023)**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023 e l’articolo 10 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto di appalto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all’inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile, di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.

In ogni caso il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione - a mezzo Posta Elettronica Certificata – da parte dell’ente committente all’Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari (articolo 10 del presente Capitolato) ai sensi dell’articolo 3, comma 9 *bis* della legge n. 136/2010 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente articolo 35 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.

L’amministrazione aggiudicatrice può inoltre risolvere il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata – oltre che nei casi previsti dall’articolo 122 del Codice, anche nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del contratto;

b) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;

c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal Contratto;

d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l’Appaltatore;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all’articolo 6 del Contratto;

g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal contratto e dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell’Impegno Etico della Stazione appaltante, inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Stazione appaltante;

j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l’esecuzione del contratto;

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al Contratto;

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.

m) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023;

La Stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 46 del Capitolato relativa alle eventuali sostituzioni dei componenti nel gruppo di lavoro dell’Appaltatore.

In caso di risoluzione, la Stazione appaltante ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’articolo 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto di appalto, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 124, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’Operatore economico.

1. **RECESSO**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023.

**CAPO XI – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO**

1. **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

In seguito alla comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore medesimo, redige il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP rilasciandone copia o duplicato informativo all’Appaltatore. Tale certificato costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere. In ogni caso, alla scadenza del termine di esecuzione, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori (articolo 1, comma 2, lettera “t”, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

Fatti salvi i successivi accertamenti, se il direttore dei lavori rileva, anche sommariamente, vizi o difformità di costruzione, nel certificato di ultimazione assegna all’Appaltatore un termine entro cui l’Appaltatore medesimo è tenuto a eliminarli a sue spese e con le modalità prescritte, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno dell’amministrazione aggiudicatrice e ferme restando, in caso di violazione, le detrazioni definite in sede di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

1. ***(eventuale)* MANUTENZIONE ORDINARIA GRATUITA**

Dalla data di ricevimento del certificato di ultimazione dei lavori, l’Appaltatore deve assicurare la manutenzione ordinaria gratuita dell’opera ultimata fino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. L’obbligo di gratuita manutenzione cessa all’atto della presa in consegna anticipata da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

1. ***(eventuale)* AVVISO PUBBLICO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile unico del progetto ne dà avviso ai comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione nel rispettivo albo telematico, di un avviso contenente l’invito, per coloro i quali vantino crediti verso l’Appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso il termine previsto dal comma precedente, il sindaco trasmette al responsabile unico del progetto i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati.

Il responsabile unico del progetto invita l’Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti, anche relativi a richieste pervenute antecedentemente all’avviso, e rimette all’organo di collaudo i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati ai sensi del comma precedete, il suo parere in merito a ciascun titolo di credito addotto e le prove delle eventuali tacitazioni.

1. **COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (sezione III, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023)**

Il collaudatore ovvero la commissione di collaudo è nominato/a secondo quanto previsto dall’articolo 116 del Codice e dalla sezione III dell’Allegato II.14 (al Codice).

Non oltre 6 mesi dall’ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all’articolo 116 e alla sezione III dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l’attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore. Nel dettaglio, il collaudo ha l’obiettivo di verificare che:

- l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo:

* il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
* le eventuali perizie di variante;
* il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati

- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall’Allegato II.14 al Codice.

Le operazioni di collaudo terminano con l’emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell’opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

**68.1 Collaudo tecnico - amministrativo**

In primo luogo, il RUP trasmette all’organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:

* copia conforme del contratto d’appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
* eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
* copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
* verbale di consegna dei lavori;
* disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
* eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
* certificato di ultimazione lavori;
* originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall’allegato II.14 del codice;
* verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
* conto finale dei lavori;
* relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l’esito dell’avviso ai creditori di cui all’articolo 16, sezione III, Allegato II.14 al Codice;
* relazione del RUP sul conto finale;
* relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall’esecutore dei lavori non definite in corso d’opera;
* certificati di cui all’articolo 18 comma 22 dell’Allegato II.12 al Codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;
* Capitolato informativo, piano di gestione informativa, relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel Capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all’articolo 43 e all’Allegato I.9 al Codice.

L’organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al RUP e al direttore dei lavori il giorno della visita di collaudo.

Il direttore dei lavori mette al corrente l’esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo.

Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se l’esecutore non si presenta, la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’esecutore. In ogni caso l’esecutore mette a disposizione dell’organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d’opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti:

* i rilievi fatti dall’organo di collaudo;
* le singole operazioni e le verifiche compiute;
* il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti (i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale).

Il processo verbale riporta le seguenti indicazioni:

* una sintetica descrizione dell’opera e della sua ubicazione;
* i principali estremi dell’appalto;
* gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;
* il giorno della visita di collaudo;
* le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

L’organo di controllo confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta:

* se il lavoro è collaudabile;
* a quali condizioni e restrizioni si può collaudare;
* i provvedimenti da prendere se non è collaudabile;
* le modificazioni da introdursi nel conto finale;
* il credito o l’eventuale debito maturato dall’esecutore.

L’organo di controllo esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell’esecutore e del Subappaltatore e redige apposita relazione riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell’esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l’organo di controllo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale. Se le discordanze sono di notevole entità, l’organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla Stazione appaltante la relazione e le proposte dell’organo di collaudo.

Può capitare che l’organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene indispensabili per l’esecuzione dell’opera e se l’importo totale dell’opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni alla Stazione appaltante, che autorizza l’iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili.

Al termine delle verifiche, l’organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre 6 mesi dall’ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo non viene emesso se l’organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l’organo di collaudo informa la Stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.

**68.2 CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Il certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti:

a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati: 1) il committente e la Stazione appaltante; 2) l’individuazione dell’opera attraverso la descrizione dell’oggetto e della tipologia dell’intervento; 3) la località e la provincia interessate; 4) la data e l’importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni; 5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto; 6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; 7) l’indicazione dell’esecutore; 8) il nominativo del RUP; 9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori; 10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 11) l’importo contrattuale; 12) i nominativi dei componenti l’organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato: 1) descrizione generale delle caratteristiche dell’area di intervento; 2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti; 3) quadro economico progettuale; 4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori; 5) estremi del contratto; 6) consegna e durata dei lavori; 7) penale prevista per ritardata esecuzione; 8) quadro economico riformulato dopo l’aggiudicazione dei lavori; 9) perizie di variante; 10) spesa autorizzata; 11) lavori complementari; 12) sospensioni e riprese dei lavori; 13) proroghe; 14) scadenza definitiva del tempo utile; 15) ultimazione dei lavori; 16) verbali nuovi prezzi; 17) subappalti; 18) penali applicate e relative motivazioni; 19) prestazioni in economia; 20) riserve dell’esecutore; 21) danni causati da forza maggiore; 22) infortuni in corso d’opera; 23) avviso ai creditori; 24) stati di avanzamento lavori emessi; 25) certificati di pagamento; 26) andamento dei lavori; 27) data e importi riportati nel conto finale; 28) posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali; 29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 e all’allegato I.9 del codice, il controllo della modellazione informativa e l’attestazione del recepimento degli adempimenti del Capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente: 1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato; 2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all’esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale: 1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c); 2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell’opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi; 3) si certifica l’esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità; 4) si liquida l’importo dovuto all’esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell’esecutore e da riconoscere alla Stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa Stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto; 5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

Fanno eccezione i seguenti casi:

* quando durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori che non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale - l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’esecutore;
* quando durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori di scarsa entità e riparabili in breve tempo - l’organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all’esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non viene rilasciato finché da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le opportune lavorazioni, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica;
* quando nel corso del biennio successivo all’emissione del certificato di collaudo, emergono vizi o difetti dell’opera - il RUP denuncia il vizio o il difetto e, sentiti il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, accerta, in contraddittorio con l’esecutore, se sono causati da carenze nella realizzazione dell’opera. In tal caso propone alla Stazione appaltante di fare eseguire dall’esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Durante il suddetto biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Dopo aver emesso il certificato di collaudo provvisorio, l’organo di collaudo, per tramite del RUP, lo trasmette all’esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo entro 20 giorni.

All’atto della firma l’esecutore può formulare e giustificare le proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza formulare osservazioni o richieste, il certificato si intende definitivamente accettato.

**68.3 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione se: la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà per lavori di importo ≤ 1 milione di euro; per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di euro 5.382.000, di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a) del codice, purché non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi: opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione; opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; lavori di miglioramento o adeguamento sismico; opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice; opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e contiene almeno i seguenti elementi:

a) estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) indicazione dell’esecutore;

c) nominativo del direttore dei lavori;

d) tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) importo totale, ovvero importo a saldo da pagare all’esecutore;

f) certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell’emissione, viene immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

**68.4 COLLAUDO STATICO**

Il collaudo statico è disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) e riguarda prettamente gli elementi strutturali di una costruzione.

Viene svolto in corso d’opera, secondo l’*iter* della fase realizzativa di una costruzione, da un professionista appositamente incaricato e dotato di adeguata preparazione e competenza tecnica, oltre a 10 anni di iscrizione all’albo professionale.

Il collaudatore statico verifica la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in conformità alla normativa vigente di settore ed in particolare è tenuto ad effettuare:

- un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle varie fasi dei lavori, in modo da accertare l’avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture;

- l’ispezione generale dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali, con specifico riguardo alle strutture più significative, confrontando l’andamento dei lavori con il progetto depositato e conservato in cantiere;

- l’esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, verificando che: il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura; i certificati siano stati emessi da laboratori ufficiali e siano conformi alle relative indicazioni riportate nel Capitolo 11 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018); tra i contenuti dei certificati sia chiaramente indicato il cantiere in esame, il nominativo del direttore dei lavori, gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni e si evinca che il direttore dei lavori medesimo abbia regolarmente firmato la richiesta di prove al laboratorio; i risultati delle prove siano conformi ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche (Capitolo 11 delle NTC);

- l’acquisizione e l’esame della documentazione di origine relativa a tutti i materiali e prodotti previsti in progetto, identificati e qualificati secondo le indicazioni del paragrafo 11.1 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018);

- l’esame dei verbali delle prove di carico fatte eseguire dal direttore dei Lavori, tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per le misure;

- l’esame dell’impostazione generale del progetto dell’opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate;

- l’esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme, verificando che la documentazione progettuale contenga sia la relazione geologica (redatta da un Geologo) che la relazione geotecnica (redatta dal Progettista);

- la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità; l’esame della Relazione a struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori.

Nel caso di perplessità sulla collaudabilità dell’opera, il Collaudatore statico può richiedere ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, o esami complementari quali: prove di carico; prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti norme tecniche di settore; monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera, da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Al termine delle procedure di collaudo, il collaudatore attesta la collaudabilità delle strutture rilasciando il Certificato di collaudo statico. Quando il collaudatore riscontra criticità non rimediabili da parte del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, tali da compromettere le prestazioni dell’opera, conclude le proprie attività riportando nel certificato il motivo della non collaudabilità delle strutture.

**68.5 PROVE DI CARICO**

Le prove di carico sono eseguite secondo un programma, appositamente redatto dal collaudatore statico, con indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei vincoli).

Tale programma di prova viene sottoposto al vaglio del direttore dei lavori per l’attuazione e reso noto a Progettista e Costruttore, rispettivamente per la verifica della compatibilità con il progetto strutturale e per l’accettazione.

Nel caso di mancata convalida da parte del Progettista o di non accettazione da parte del Costruttore, il collaudatore statico, con relazione motivata, può chiederne l’esecuzione al direttore dei Lavori, ovvero dichiarare l’opera non collaudabile.

Con le prove di carico è possibile valutare il comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio.

La struttura, o l’elemento strutturale esaminato, viene sollecitata attraverso la combinazione di carichi tale da indurre le massime azioni di esercizio. A tal fine, viene effettuato uno specifico calcolo, applicando le azioni previste per la prova e determinando quindi lo stato tensionale e deformativo con il quale confrontare i risultati della prova stessa.

In relazione al tipo di struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere convenientemente protratte nel tempo e ripetute in più cicli; il collaudatore statico stabilisce a priori un congruo numero di prove, ovvero di cicli di prova.

Durante l’esecuzione delle prove è necessario verificare che: le deformazioni si accrescano proporzionalmente ai carichi; non si producano fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti tali da compromettere la sicurezza o la conservazione dell’opera; la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova; se la deformazione residua, dopo la prima applicazione del carico massimo, superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova, devono essere predisposte prove di carico successive dalle quali emerga che la struttura tenda ad un comportamento elastico; il valore della deformazione elastica non superi quello calcolato come sopra indicato.

Le prove statiche, a giudizio del collaudatore ed in relazione all’importanza dell’opera, sono integrate con prove dinamiche atte a valutare il comportamento dell’opera attraverso la risposta dinamica della struttura. Il collaudatore statico è responsabile del giudizio sull’esito delle prove.

**68.6 CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO**

Il certificato di collaudo statico contiene:

- relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;

- verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;

- descrizione dell’eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al committente;

- risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;

- eventuali raccomandazioni/prescrizioni al committente e al direttore dei lavori, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti;

- giudizio motivato sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

1. **PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI (art. 24, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023)**

L’amministrazione aggiudicatrice può procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera o dei lavori realizzati, o parte di essi, a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro (articolo 24, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

Nei casi di cui sopra, l’amministrazione aggiudicatrice ne dà comunicazione per iscritto all’Appaltatore, il quale non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso.

La presa di possesso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile unico del progetto, in presenza dell’Appaltatore o, in caso di sua assenza, di due testimoni.

Se l’amministrazione aggiudicatrice non intende procedere alla presa in consegna delle opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

L’amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile unico del progetto, su richiesta del direttore dei lavori, per necessità inerenti all’agibilità dell’opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della direzione dei lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell’Appaltatore la manutenzione dell’opera.

A richiesta della Stazione appaltante interessata, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene (articolo 24, Allegato II.14 al Codice).

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore (articolo 24, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

1. **CESSIONE DI CREDITI (art. 6, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023)**

Ai sensi dell’articolo 120, comma 12, del Codice, si applicano alle cessioni di credito le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.1.

Ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell’opponibilità alle Stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle Stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato

1. **SPESE CONTRATTUALI**

L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’Operatore economico.

L’importo dell’imposta di bollo è indicato nell’allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023.

1. **ACCESSO AGLI ATTI**

***(Fino al 31 dicembre 2023)***

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare).*

***(A decorrere dal 1° gennaio 2024)***

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante \_\_\_\_\_\_, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell’Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l’Operatore economico, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l’allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” al presente Capitolato speciale d’appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d’appalto e si considera revocata a completamento dell’incarico.

Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata dei lavori, l’atto di nomina deve essere trasmesso dalla Stazione appaltante all’Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

***Oppure***

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e l’Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’articolo 28 del regolamento medesimo, l’Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

*L’Ente dovrà utilizzare la prima opzione nel caso occorra nominare l’Operatore economico responsabile del trattamento dati, o la seconda nel caso in cui tale nomina non sia necessaria.*

*Le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” nel caso di appalto che preveda il trattamento di dati giudiziari, devono rispettare la normativa di riferimento di cui al D.lgs. n. 51/2018, di Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.*

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CIG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CUP *(qualora previsto):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Premessa**

Il Capitolato speciale d’appalto per servizi equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti elementi ai sensi dell’articolo 32 dell’Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

[1. OGGETTO DELL’APPALTO 3](#_Toc152177143)

[2. AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE, PRESTAZIONI SOGGETTE ALLE “WHITE LIST” 4](#_Toc152177144)

[3. AFFIDAMENTO E CONTRATTO 7](#_Toc152177145)

[4. DURATA DEL CONTRATTO 8](#_Toc152177146)

[CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 10](#_Toc152177147)

[5. CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO 10](#_Toc152177148)

[6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 11](#_Toc152177149)

[7. DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 12](#_Toc152177150)

[8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO (art. 18 del D.lgs. n. 36/2023) 12](#_Toc152177151)

[9. OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 12](#_Toc152177152)

[10. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 13](#_Toc152177153)

[11. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 14](#_Toc152177154)

[12. (*Eventuale*) PROPRIETA’ DEI PRODOTTI 14](#_Toc152177155)

[CAPO II – PREZZI CONTRATTUALI 15](#_Toc152177156)

[13. (*Facoltativo*) C.D. QUINTO D’OBBLIGO (art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023) 15](#_Toc152177157)

[14. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (art. 60 del D.lgs. n. 36/2023) 15](#_Toc152177158)

[15. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI IN CONTRATTO 16](#_Toc152177159)

[CAPO III – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 16](#_Toc152177160)

[16. GARANZIA DEFINITIVA (art. 117 del D.lgs. n. 36/2023) 16](#_Toc152177161)

[17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 18](#_Toc152177162)

[CAPO IV –ESECUZIONE DEL CONTRATTO 19](#_Toc152177163)

[18. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 19](#_Toc152177164)

[19. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 20](#_Toc152177165)

[20. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 20](#_Toc152177166)

[21. CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 22](#_Toc152177167)

[CAPO V – TERMINI DI ESECUZIONE, PENALI E SOSPESIONI 22](#_Toc152177168)

[22. PENALI DA RITARDO (art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023) 22](#_Toc152177169)

[23. CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE 24](#_Toc152177170)

[24. SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (art. 121, commi 1 e 2, e art. 216, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023) 25](#_Toc152177171)

[CAPO VI – CONTABILITA’, PAGAMENTI ALL’APPALTATORE E VARIANTI 26](#_Toc152177172)

[25. CONTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI 26](#_Toc152177173)

[26. ANTICIPAZIONI 26](#_Toc152177174)

[27. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO ALL’APPALTATORE (art. 125, commi 2 e ss. del D.lgs. n. 36/2023). 27](#_Toc152177175)

[28. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI (art. 41 del D.lgs. n. 36/2023) 30](#_Toc152177176)

[29. PAGAMENTO DIRETTE DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE 32](#_Toc152177177)

[30. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE PER L’OSSERVANZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI (art. 119, commi 6, 7, 12 e 14 del D.lgs. n. 36/2023) 32](#_Toc152177178)

[31. VARIAZIONI DEL PROGETTO E MODIFICHE DEL CONTRATTO (art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, art. 5, commi da 1 a 5 e da 8 a 12, dell’Allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023) 33](#_Toc152177179)

[32. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MERITO ALLE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE 34](#_Toc152177180)

[CAPO VII – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 35](#_Toc152177181)

[33. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 35](#_Toc152177182)

[CAPO VIII – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 35](#_Toc152177183)

[34. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO (art. 120 del Codice) 35](#_Toc152177184)

[35. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* SUBCONTRATTI STIPULATI DALL’APPALTATORE O DAL SUBAPPALTATORE (art. 119 del D.lgs. n. 36/2023) 39](#_Toc152177185)

[36. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* SUBAPPALTO DEL SUBAPPALTO 39](#_Toc152177186)

[CAPO IX – ECCEZIONI E RISERVE; ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 40](#_Toc152177187)

[37. CONTESTAZIONI E RISERVE 40](#_Toc152177188)

[38. FORO COMPETENTE 40](#_Toc152177189)

[39. *(obbligatorio per appalti di foniture e servizi sopra il milione di eur)* COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 41](#_Toc152177190)

[40. (*eventuale*) ARBITRATO 41](#_Toc152177191)

[41. TRANSAZIONI 42](#_Toc152177192)

[42. CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE (art. 122 del D.lgs. n. 36/2023; art. 10, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023) 42](#_Toc152177193)

[43. RECESSO 44](#_Toc152177194)

[CAPO X – VERIFICA DI CONFORMITA’ 44](#_Toc152177195)

[44. DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 44](#_Toc152177196)

[45. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 46](#_Toc152177197)

[46. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 47](#_Toc152177198)

[47. CESSIONE DI CREDITI (art. 6, Allegato II14 al D.lgs. n. 36/2023) 48](#_Toc152177199)

[48. SPESE CONTRATTUALI 49](#_Toc152177200)

[49. ACCESSO AGLI ATTI 49](#_Toc152177201)

[50. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 49](#_Toc152177202)

1. **OGGETTO DELL’APPALTO**

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano \_\_\_ in tal modo, la Stazione appaltante si propone di \_\_\_\_\_\_\_ ovvero sono finalizzati al miglioramento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***Oppure***

L’appalto non è suddiviso in lotti.

1. **AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE, PRESTAZIONI SOGGETTE ALLE “WHITE LIST”**

L’Appaltatore deve garantire le seguenti attività: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(*es. *manutenzione degli impianti di \_\_\_\_\_\_ etc.).*

L’esecuzione delle attività sopra (e come meglio sotto) indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell’offerta tecnica *(in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)*.

Gli importi contrattuali e relative prestazioni sono quelli derivanti dall’offerta presentata in gara, eventualmente modificati nei modi e nei casi specificati dal presente Capitolato speciale e dalla relativa normativa applicabile.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione prestazioni | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **A) Importo a base di gara** | | | |  |
| **B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso** *(indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi)* | | | |  |
| **A) + B) Importo complessivo** | | | |  |

*N.B. Nel caso di appalti misti, l’eventuale componente lavori non può rappresentare l’oggetto principale dell’affidamento.*

*In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture riportare il testo seguente fino all’indicazione del contratto collettivo compreso. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera.*

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € \_\_\_ *(indicare l’importo)* calcolati sulla base dei seguenti elementi \_\_\_\_\_ *(precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione)* e riferiti a \_\_\_\_ *(specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera)*.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono \_\_\_\_ *(fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato)*.

*(In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento)* L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per \_\_ *(inserire i beni o servizi)*, di cui alla delibera dell’ANAC n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ *(indicare la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando)*.

*(In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00)* L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare i motivi)*.

L’importo complessivo è al netto di Iva.

***Oppure***

***(in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente)***

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero  lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri \_\_\_ *(indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese).*

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

*(Ripetere per ogni lotto fino al periodo relativo ai prezzi di riferimento pubblicati da ANAC).*

Lotto n \_\_ *(indicare il numero di lotto)* CIG \_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **A) Importo a base di gara** | | | |  |
| **B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso** *(indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi)* | | | |  |

**A) + B) Importo complessivo**

*(in caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture riportare il testo seguente fino all’indicazione del contratto collettivo compreso. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera).*

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € \_\_\_ *(indicare l’importo)* calcolati sulla base dei seguenti elementi \_\_\_ *(precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione)* e riferiti a \_\_\_\_\_ *(specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera)*.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono \_\_\_. *(fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato)*.

(In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento) L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per \_\_\_ *(inserire i beni e i servizi)*, di cui alla delibera dell’ANAC n. \_\_ del \_\_ *(indicare la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando)*.

*(In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00)* L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché \_\_\_\_ *(indicare i motivi)*.

L’importo complessivo è al netto di Iva.

|  |  |
| --- | --- |
| prestazioni soggette alla disciplina delle *white list*, *indicare quali sono presenti* (articolo 1, comma 53, L. n. 190/2012) | *NB: in presenza di pretsazioni soggette alla disciplina delle white list, indicare quali sono presenti:*  *articolo 1, comma 53, L. n. 190/2012 (white list):*  *a) (abrogato)*  *b) (abrogato)*  *c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*  *d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*  *e) noli a freddo di macchinari;*  *f) fornitura di ferro lavorato;*  *g) noli a caldo;*  *h) autotrasporti per conto di terzi;*  *i) guardiania dei cantieri*. |

1. **AFFIDAMENTO E CONTRATTO**

Divenuta efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, fatto salvo quanto previsto dal citato articolo. Salvo diverso termine:

* previsto nel bando o nell’invito a offrire;
* nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della Stazione appaltante o dell’ente concedente;
* nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare (articolo 18 comma 2, lett. a) e comma 4 del Codice);
* di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini indicati nel citato articolo o nel diverso termine stabilito negli atti di gara, per fatto imputabile alla Stazione appaltante, l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all’aggiudicatario.

1. **DURATA DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell’articolo 50, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023. È sempre possibile l’esecuzione d’urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell’articolo 17 del D.lgs. n. 36/2023. Nel caso di mancata stipulazione l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione, di mesi/anni\_\_\_\_ decorre dalla data del verbale di consegna e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.

***Oppure***

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di \_\_\_\_ (*indicare mesi/anni*), decorrenti dalla data di \_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto)*. *(In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto).*

***(eventuale) (opzione di affidamento di servizi analoghi)*** La Stazione appaltante si riserva l’opzione, nei limiti di cui all’articolo 76, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, di affidare all’Appaltatore, nei successivi 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente Capitolato, come di seguito indicati \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(precisare le prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento)*, per una durata pari a \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare il periodo)* per un importo complessivamente non superiore ad € \_\_\_\_ al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze *(In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà)*.

***(eventuale) (opzione di proroga c.d. programmata)*** In conformità all’articolo 120, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva l’opzione di proroga per la durata pari a \_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno \_\_\_\_ *(indicare i giorni/mesi)* prima della scadenza del contratto originario. L’Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ***oppure***, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.

***(eventuale) (richiamo alla proroga eccezionale)*** In conformità all’articolo 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’Appaltatore qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

*La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l’Appaltatore mediante posta elettronica certificata.*

*Poiché ciascun servizio ha caratteristiche diverse, si sono indicate alcune alternative, che possono ovviamente essere integrate e/o modificate a seconda delle esigenze specifiche.*

*Si ricorda che il limite massimo di durata del contratto non può superare i 9 anni che la durata dell’eventuale rinnovo non può superare la durata del contratto originario (es. 3 + 3) e che il rinnovo non può essere esercitato per più di una volta.*

*In caso di inserimento di una o più delle clausole facoltative di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione della soglia comunitaria di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 36/2023, il valore massimo stimato dell’appalto è pari alla somma dell’importo corrispondente alla durata iniziale dell’appalto e dell’importo per le clausole facoltative, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.*

*In caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto.*

*Nel caso di inserimento dell’opzione della proroga eccezionale, ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che dev’essere considerato ai fini della determinazione delle soglie. Per quanto riguarda la durata della proroga, la prassi è di 6 mesi.*

*In ragione dell’oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, può essere previsto il differimento della decorrenza, specificando esattamente i termini massimi di differimento, ferma restando la durata complessiva del contratto.*

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. **CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Per chiarezza, si elencano alcune delle principali fonti normative di riferimento per il contratto:

- il Codice dei contratti - D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, il “Codice”);

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- le norme del codice civile;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

*Ciascuna Stazione appaltante è tenuta a indicare nel Capitolato tecnico/parte tecnica del presente Capitolato l’eventuale normativa di settore quale, ad esempio, i Decreti CAM - criteri ambientali minimi – articolo 37, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.*

Per appalti sopra soglia comunitaria o laddove vi sia stata la valutazione dell’anomalia in contraddittorio, con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, a giustificazione dei prezzi di offerta, in quanto attinenti all'organizzazione della prestazione oggetto del contratto e alla gestione a proprio rischio del cantiere; conseguentemente l'Appaltatore è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.

1. **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. Gli elaborati di dettaglio che non siano espressamente definiti come esemplificativi prevalgono sugli elaborati aventi contenuto più generale.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D.lgs. n. 36/2023.

1. **DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Resta ferma la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.

1. **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO (art. 18 del D.lgs. n. 36/2023)**

Oltre al presente Capitolato, costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

* l’offerta economica (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
* *(in caso di aggiudicazione con il criterio dell’OEPV)* l'offerta tecnica presentata in gara;
* il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 nonché il piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008; *(in mancanza del PSC sostituire il precedente alinea con)* il piano sostitutivo di sicurezza redatto dall’Appaltatore ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 comprensivo anche del piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81 del 2008;
* ***(eventuale)*** l’elenco prezzi unitari;
* ***(eventuale)*** il cronoprogramma;
* (***eventuale***) i seguenti elaborati di progetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* ***(eventuale)***il DUVRI; *(se vi sono oneri della sicurezza interferenziali)*;
* ***(eventuale)***l’atto costitutivo di R.T.I:;
* ***(eventuale)***il contratto di avvalimento o contratto di rete;
* ***(eventuale)*** la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta gara, in conformità a quanto previsto dall’articolo 119, comma 4, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023;
* altri eventuali allegati (*da inserire a discrezione della Stazione appaltante*) e quelli relativi alle modalità di applicazione delle clausole di tutela del lavoro;

1. **OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE**

L’Appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'articolo 8 del presente Capitolato.

In particolare, l’Appaltatore è tenuto a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare specifici obblighi dell’appaltatore nell’eseguire le prestazioni)*.

***(in caso di aggiudicazione con il criterio dell’OEPV)*** L’Appaltatore è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

*Ciascuna Stazione appaltante provvede in questo articolo ad elencare in maniera analitica gli obblighi per l’Appaltatore, intesi come prestazioni specifiche (ad es. mettere a disposizione degli impianti, eseguire periodicamente delle attività ecc.), attuative di quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2 oppure a richiamare eventualmente gli obblighi contenuti nel Capitolato tecnico (oppure nella parte tecnica del presente Capitolato). Gli obblighi specifici in materia di sicurezza, lavoro, privacy ecc. sono indicati negli articoli successivi.*

Qualora per la partecipazione alla gara sia stato richiesto il possesso di speciali abilitazioni, l'Appaltatore deve conservarne il possesso durante tutto il periodo di esecuzione del contratto.

1. **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun Subappaltatore e subcontraente: a) nell'ambito del contratto sottoscritto tra l'Appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice, identificato con il Codice identificativo di gara (CIG) e dal Codice unico di progetto (CUP), assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010; b) si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; c) si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico del contratto all'amministrazione aggiudicatrice.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 2, e, in difetto, rileva la radicale nullità di detti contratti.

Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine l'Appaltatore comunica le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico progetto (CUP).

1. **DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Nell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

1. **(*Eventuale*) PROPRIETA’ DEI PRODOTTI**

Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante.

L’Appaltatore deve comunicare preventivamente alla Stazione appaltante l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.

**CAPO II – PREZZI CONTRATTUALI**

1. **(*Facoltativo*) C.D. QUINTO D’OBBLIGO (art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023)**

Ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, e di quanto disposto dall’articolo 5, comma 6, dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di imporre all'Appaltatore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

*Se si prevede il c.d. quinto d’obbligo, lo stesso va indicato e valorizzato già nei documenti di gara iniziali in conformità all’articolo 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.*

1. **REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (art. 60 del D.lgs. n. 36/2023)**

A norma dell’articolo 60 del Codice si applica la revisione prezzi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto;

b) che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell’importo dell’appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo e nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

c) che l’Appaltatore presenti apposita tempestiva istanza e che la stessa faccia riferimento agli ultimi indici disponibili, da applicare per il relativo periodo di riferimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli indici medesimi;

d) che l’istanza sia dichiarata ammissibile dall’amministrazione aggiudicatrice, che provvede entro 60 giorni dall’istanza, con effetto a partire dal giorno di presentazione dell’istanza ammissibile; resta ferma la possibilità di richiedere integrazioni all’istanza e, in tal caso, il termine rimane sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta;

e) che l’Appaltatore abbia aggiornato il programma dei lavori e che i lavori si siano svolti regolarmente come da cronoprogramma senza applicazione di penali o diffide per ritardata esecuzione dell’opera o di fasi della stessa;

f) che sussista adeguata copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del Codice.

***(eventuale) (clausola di rinegoziazione)*** Ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

1. **DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI IN CONTRATTO**

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP.

Ai nuovi prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per l'utile dichiarato in offerta nonché il ribasso d'asta.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'amministrazione aggiudicatrice può ordinargli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei beni sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Se l'Appaltatore non iscrive riserva nei documenti amministrativi contabili nei modi previsti da questo Capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

**CAPO III – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. **GARANZIA DEFINITIVA (art. 117 del D.lgs. n. 36/2023)**

La garanzia definitiva è sempre dovuta ancorché non menzionata o prevista negli atti di gara (articolo 117 del Codice). L’eventuale esonero dalla garanzia ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 e del comma 14 dell’articolo 117 è indicato espressamente negli atti di gara ovvero nei relativi documenti allegati.

Essa può essere costituita, alternativamente, sotto forma:

a) di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

b) di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari muniti di apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o registri o elenchi, secondo quanto prescritto dalla legge; la garanzia non costituisce pegno o cauzione.

La garanzia fideiussoria è costituita conformemente alle disposizioni dettate dall'articolo 117 del Codice, fermo quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo in caso di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e allo schema tipo previsto dalla normativa statale (Schema Tipo di polizza 1.2 o 1.2.1 approvato in allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell'Appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica ***(eventuale)*** integrata dalle seguenti clausole:

a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e Appaltatore;

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l’Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia fideiussoria è trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

1. **POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI**

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’Appaltatore stesso, di terzi o della Stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.

La polizza è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

L’Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale (schema 2.4 approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell'Appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica.

La scheda tecnica, o suo allegato parte integrante, deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ***(eventuale)*** ed è integrata dalle seguenti clausole:

a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello della Stazione appaltante;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e Appaltatore;

In caso di modifica della situazione di rischio o dei termini di efficacia della polizza, come risultanti dalla scheda tecnica, l'Appaltatore provvede alle necessarie integrazioni della medesima scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata deve essere trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

In caso di sinistro, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate come indicate nella scheda tecnica.

*Questo articolo è da inserire qualora la Stazione appaltante ritenga necessario, per il tipo di attività richieste, che l’Appaltatore presenti ulteriori garanzie oltre alla garanzia definitiva.*

*Qualora la natura specifica del servizio invece richiedesse particolari assicurazioni (es. danni ambientali), la Stazione appaltante aggiungerà le opportune coperture assicurative richieste.*

*Qualora il servizio necessitasse di avere un massimale minimo assicurato, inserire la seconda opzione proposta, altrimenti è sufficiente la prima ipotesi testuale.*

**CAPO IV –ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. **AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il direttore dell’esecuzione, se nominato, in intesa col RUP, dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quando previsto dal Capo II dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.

Qualora l’Appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’Appaltatore.

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’Appaltatore. Quando, nei casi previsti dall’articolo 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l’Appaltatore anche tramite PEC.

In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’Appaltatore.

(***Eventuale se ordinativo tramite MEPA***) Il direttore dell’esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l’avvio dell’esecuzione del contratto attraverso l’emissione dell’ordinativo che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa.

*(****Eventuale****)* Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Nel caso l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

1. **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina dell’esecuzione del contratto si dà atto dell’applicazione del Capo II dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

1. **DIRETTORE DELL’ESECUZIONE**

Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.

***Oppure*** *(rientrando in una delle ipotesi di: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico di cui all’articolo 32 dell’Allegato II.14; prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento)*

Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell’esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’Appaltatore.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l’utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;

b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;

c) dare avvio all’esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell’esecuzione sono raccolte le contestazioni dell’esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal Codice il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione anticipata o in via d’urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire;

d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

e) valutare la qualità e l’adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal Capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla Stazione appaltante;

f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

h) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall’esecutore;

i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l’accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

n) dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

1. **CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Appaltatore è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’articolo 22 del presente Capitolato.

La Stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

**CAPO V – TERMINI DI ESECUZIONE, PENALI E SOSPESIONI**

1. **PENALI DA RITARDO (art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023)**

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui \_\_\_\_ (*ad es. al presente Capitolato*), è applicata una penale pari al \_\_\_\_ per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all’offerta tecnica, si applica una penale di euro \_\_\_\_ salvo il risarcimento del maggior danno.

L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

Il contratto può prevedere l'applicazione di penali anche per il mancato rispetto delle scadenze intermedie relative a singole fasi o prestazioni, compreso l'ottenimento di certificazioni di qualità: il calcolo della penale in questo caso avviene con riferimento alle prestazioni comprese nel termine intermedio come da cronoprogramma di progetto.

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si cumulano tra loro.

In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro \_\_\_\_ giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 16 del presente Capitolato.

Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, il responsabile unico del progetto promuove la procedura di risoluzione contrattuale per inadempimento, ad eccezione del caso in cui è valutata la prevalenza dell'interesse pubblico all'ultimazione delle prestazioni, anche se in ritardo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penali non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi nell'esecuzione del contratto.

È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, previa apposizione di riserva (vedasi articolo 37 del presente Capitolato) al primo documento contabile successivo all'iscrizione della penale medesima, quando l'amministrazione aggiudicatrice riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore oppure che la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore, né legittima l'Appaltatore a iscrivere riserve per maggiori oneri conseguenti al protrarsi della durata del contratto.

*Questo articolo viene rimesso alla valutazione della Stazione appaltante per quanto concerne la quantificazione dell’importo delle penali per ritardo.*

*Ai sensi dell’articolo 126 del D.lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.*

*È facoltativo l’inserimento delle penali per inadempimento; esse devono essere specifiche e sono rimesse alla discrezionalità della Stazione appaltante.*

*In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa devono essere previste delle penali espressamente riferite all’inadempimento di obbligazioni nascenti dall’offerta tecnica.*

*In merito a quanto previsto dal comma 4, si invitano le stazioni appaltanti a verificare la possibilità di inserire ulteriori dettagli del procedimento di applicazione delle penali.*

1. **CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE**

Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;

c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;

- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;

- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;

- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L’Appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al direttore dell’esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il direttore dell’esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l’Appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.

Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

1. **SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (art. 121, commi 1 e 2, e art. 216, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023)**

Ai contratti di appalto di servizi e forniture si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 121 del D.lgs. n. 36/2023 (ai sensi del comma 11 dello stesso articolo 121).

Ai contratti di appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano i commi 3, 6 secondo periodo, e 8, quarto periodo, dell’articolo 121 del D.lgs. n. 36/2023.

**CAPO VI – CONTABILITA’, PAGAMENTI ALL’APPALTATORE E VARIANTI**

1. **CONTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI**

Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all’andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell’articolo 27 del presente Capitolato in relazione ai termini di pagamento.

In particolare l’Appaltatore si impegna a:

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (specificare)*

*in ragione di eventuali specificità relative all’oggetto dell’appalto si servizi e forniture che lo rendono anche solo in parte confrontabile e assimilabile a un appalto di lavori, si consiglia si sviluppare le condizioni, gli elementi e le modalità più opportune per la disciplina dei controlli e dei pagamenti in base agli stati di avanzamento e contabilità specifica.*

1. **ANTICIPAZIONI**

***(opzione 1)*** Ai sensi dell’articolo 33 dell’allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 – secondo cui sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del Codice, in materia di anticipazione del prezzo, i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali – non è prevista l’erogazione dell’anticipazione del prezzo.

***Oppure***

***(opzione 2)*** È prevista l’anticipazione a norma dell’articolo 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, nella misura sotto riportata.

|  |  |
| --- | --- |
| misura della anticipazione |  |

Ai sensi dell’articolo 125 in combinato disposto con l’articolo 33 del Capo II dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all’Appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del Codice (*con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 %).*

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del D.lgs. n. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’articolo 26 c. 1 del Codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

1. **TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO ALL’APPALTATORE (art. 125, commi 2 e ss. del D.lgs. n. 36/2023).**

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Appaltatore ogni \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare: mese/bimestre/ecc.)* / raggiunto l’importo di Euro \_\_\_\_\_.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità (capo X del presente Capitolato) secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

La verifica di conformità avviene entro trenta giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce (salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto).

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall’esecutore, si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.

L’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 45 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 6, del Codice, nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 125 del D.lgs. n. 36/2023.

In conformità all’articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all’articolo 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all’articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 6 dello stesso articolo, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante; la Stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate.

In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l’autorizzazione.

La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

L'emissione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, è in ogni caso sospesa in tutti i casi in cui la normativa vigente, il presente Capitolato o il contratto, preveda la sospensione dei pagamenti in presenza di inadempienze accertate, fra le quali la presenza di un DURC irregolare, la mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini della verifica della correntezza retributiva, la mancata attivazione o integrazione delle garanzie o delle polizze, ove necessaria. La sospensione non comporta, a favore dell'Appaltatore, il riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, l’Appaltatore e il Subappaltatore sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione ai fini della verifica della correntezza delle retribuzioni, previste dall’articolo 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all’acquisizione delle dichiarazioni previste dall’articolo 2 del d.p.p. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Inoltre, ai soli fini del pagamento del saldo, l’Appaltatore e il Subappaltatore sono tenuti a produrre dette dichiarazioni e documentazione con riferimento al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'esito delle verifiche previste dall’articolo 3 del d.p.p.8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto a saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori (articolo 125, comma 9, del Codice).

1. **DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI (art. 41 del D.lgs. n. 36/2023)**

Al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori si applica il CCNL (ed eventuale CCPL integrativo) di riferimento indicato nell’articolo 2 del presente Capitolato. E’ consentita l’applicazione di CCNL diverso da quello di riferimento purché compreso tra quelli di settore (parimenti indicati nell’articolo 2).

L’Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

L’Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto~~,~~ e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l’Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, a garanzia dell’osservanza degli obblighi dell’Appaltatore o del Subappaltatore, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 %. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del certificato di collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.

L’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore e al Subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del rispettivo documento unico di regolarità contributiva positivo nonché previa verifica della correntezza delle retribuzioni ai sensi della normativa vigente in materia.

Se l’amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5 dell’articolo 125 del Codice (verifica della regolarità contributiva), rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l’importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del Codice. Se l’importo delle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 % dell’intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l’importo equivalente alle inadempienze accertate.

Il corrispettivo non liquidato nei casi di sospensione di cui sopra viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’Appaltatore o da parte del Subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell’Appaltatore o del Subappaltatore, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del presente Capitolato.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato (articolo 119, comma 14, del Codice).

1. **PAGAMENTO DIRETTE DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE**

In caso di mancata, parziale o ritardata corresponsione delle retribuzioni dovute al personale dipendente rilevata ai sensi dell'articolo precedente, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il medesimo termine, l’amministrazione aggiudicatrice, avvalendosi delle strutture competenti in materia di retribuzioni, provvede al pagamento diretto ai lavoratori, anche in corso d'opera, delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore o al Subappaltatore ad ogni stato di avanzamento.

Nel caso di formale contestazione della legittimità della richiesta ai sensi del comma 1, il responsabile unico del progetto provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti. In tal caso, il pagamento del corrispettivo all'Appaltatore o al Subappaltatore inadempiente rimane sospeso, per l'importo corrispondente all'inadempienza, sino alla definizione della contestazione.

1. **RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE PER L’OSSERVANZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI (art. 119, commi 6, 7, 12 e 14 del D.lgs. n. 36/2023)**

Il contraente principale e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il Subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di pagamento diretto al Subappaltatore di cui al comma 11, lettere a) e c), dell’articolo 119 del Codice l’Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L’Affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del presente Capitolato (articolo 41, comma 14, del Codice). È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 29 del presente Capitolato (articolo 41, comma 14, del Codice). L’Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il Subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

1. **VARIAZIONI DEL PROGETTO E MODIFICHE DEL CONTRATTO (art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, art. 5, commi da 1 a 5 e da 8 a 12, dell’Allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023)**

L’Appaltatore esegue le prestazioni come risultanti dal contratto e dalle sue parti integranti anche se non materialmente allegate senza possibilità alcuna di introdurre modifiche o variazioni che non siano preventivamente approvate e autorizzate dalla Stazione appaltante nel rispetto dell'articolo 120 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui al Capo II dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

Per quanto non previsto al Capo II dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, all’esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l’esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili.

1. **DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MERITO ALLE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE**

Il contratto è modificato nei seguenti casi:

1. quando all'aggiudicatario succeda, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti (ivi comprese le cessioni d'azienda o rami di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione), un altro Appaltatore che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 (del Codice); tali modifiche non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice fino a che il subentrante non abbia:

- fatto le comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso);

- documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente per un importo pari a quello previsto per il contratto originario;

- documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, se, in relazione alle comunicazioni sopra previste non risulti il possesso dei requisiti di qualificazione o l’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione il subentro è autorizzato di diritto.

1. nel caso in cui la Stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori (articolo 120 del Codice).

Resta fermo quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’articolo 68 del D.lgs. n. 36/2023.

**CAPO VII – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. **DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L’Appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

L’Appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

**CAPO VIII – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI**

1. **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO (art. 120 del Codice)**

In conformità a quanto previsto dall’articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

***(opzione 1)(in questo caso cancellare tutti gli articoli relativi al subappalto)*** Per le motivazioni indicate in provvedimento a contrarre non è ammesso il subappalto: a tal fine ogni riferimento contenuto nel presente Capitolato al subappalto o al Subappaltatore deve ritenersi come non apposto.

***(opzione 2)*** È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 119 del Codice.

In particolare, l’Appaltatore può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante a condizione che:

a) il Subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice (articolo 119 del Codice);

c) all’atto dell’offerta siano stati indicate i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare (articolo 119, comma 4, del Codice).

Ai sensi dell’art. 119, comma 3, del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (articolo 119 del Codice).

Per l’affidamento in subappalto è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante e, a tal fine, l’Appaltatore trasmette alla stessa la seguente documentazione:

a) la richiesta di autorizzazione al subappalto;

b) copia autentica o duplicato informatico del contratto di subappalto, contenente:

* + 1. l’indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008;
    2. l’indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun ribasso;
    3. la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio dell’autorizzazione;
    4. le clausole sugli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi di quanto previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto;
    5. l’eventuale previsione del pagamento diretto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in favore del Subappaltatore, per stati di avanzamento secondo la tempistica prevista nel contratto principale, in ragione della qualificazione del Subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa risultante da idonea documentazione allegata al contratto;

c) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di forme di collegamento o controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile con il Subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) la dichiarazione dell’Appaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII del D.lgs. n. 81 del 2008;

e) dichiarazione dell’Appaltatore che i termini di esecuzione previsti per le prestazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di esecuzione complessivi;

f) dichiarazione del Subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

g) se il Subappaltatore è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione del Subappaltatore medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione.

h) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non verificabili d’ufficio secondo quanto di seguito previsto.

L’amministrazione aggiudicatrice verifica d’ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’autorizzazione al subappalto e per l’esecuzione dello stesso, preclude l’autorizzazione al subappalto o, se questa è già stata rilasciata, ne comporta la revoca e può costituire motivo di risoluzione del contratto principale, secondo l’apprezzamento del responsabile unico del progetto.

L’affidamento in subappalto può avvenire anche nei confronti di raggruppamenti temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui sopra, l’Appaltatore trasmette all’amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all’impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando l’amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o richiesta di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L’Appaltatore deve acquisire un’autorizzazione integrativa se l’oggetto del subappalto subisce variazioni e l’importo dello stesso è incrementato.

L’amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle prestazioni che l’Appaltatore intende subappaltare.

L’Affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i Subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice o la carenza dei requisiti di qualificazione previsti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto.

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall’articolo 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato articolo 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

***(Facoltativo)*** Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

***(in alternativa)*** E' ammesso il subappalto. Non è previsto il pagamento diretto del Subappaltatore perché la natura del contratto non lo consente, ai sensi dell'articolo 119 comma 11 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023.

1. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* **SUBCONTRATTI STIPULATI DALL’APPALTATORE O DAL SUBAPPALTATORE (art. 119 del D.lgs. n. 36/2023)**

L’Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

1. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* **SUBAPPALTO DEL SUBAPPALTO**

***(opzione 1) (caso in cui il subappalto “a cascata” è ammesso)*** È ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, previa e comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, del nome del sub-contraente e l’importo del sub-contratto, l’oggetto della prestazione affidata, depositando contestualmente il piano di sicurezza operativo del Subaffidatario. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Rimane fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Fermo quanto stabilito dal presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice rimane estranea ai rapporti intercorrenti fra Subappaltatore e suo Subaffidatario, senza alcun obbligo di provvedere al pagamento diretto del Subaffidatario, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore verso la Stazione appaltante per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

È in ogni caso vietato l’ulteriore subappalto.

***(opzione 2) (caso in cui il subappalto “a cascata” è soggetto a limitazioni)*** È ammesso il subappalto del subappalto con esclusione, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare quali prestazioni sono motivatamente esclus*e).

Per le restanti prestazioni, il subappalto del subappalto è ammesso previa comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, del nome del sub-contraente e l’importo del sub-contratto, l’oggetto della prestazione affidata, depositando contestualmente il piano di sicurezza operativo del Subaffidatario. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Rimane fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Fermo quanto stabilito dal presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice rimane estranea ai rapporti intercorrenti fra Subappaltatore e suo Subaffidatario, senza alcun obbligo di provvedere al pagamento diretto del Subaffidatario, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore verso la Stazione appaltante per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

E’ in ogni caso vietato l’ulteriore subappalto.

***(opzione 3)* *(caso in cui non è ammesso il subappalto del subappalto)*** Per le motivazioni indicate in provvedimento a contrarre non è ammesso il subappalto del subappalto.

**CAPO IX – ECCEZIONI E RISERVE; ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. **CONTESTAZIONI E RISERVE**

Fermo restando quanto previsto al Capo II dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l’esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell’articolo 7 (Capo I) dell’Allegato II. 14 al D.lgs. n. 36/2023.

1. **FORO COMPETENTE**

Qualora l’accordo bonario di cui all’articolo 211 del Codice non venga raggiunto e venga adito il giudice ordinario, il foro competente è quello del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

1. ***(obbligatorio per appalti di foniture e servizi sopra il milione di eur)* COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Con riferimento al Collegio consultivo tecnico (CTT) si applica l’articolo 215 del D.lgs. n. 36/2023.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Se non diversamente ed espressamente comunicato dall’amministrazione aggiudicatrice il collegio è composto da tre membri (*o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste)*.

Per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, il CTT deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione e, comunque, non oltre 10 giorni da tale data (articolo 2, comma 5, dell’Allegato V.2 al Codice). A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice comunica all’Appaltatore il nominativo del componente di propria competenza. Qualora l’Appaltatore, a sua volta, non provveda alla comunicazione del nominativo del componente di sua competenza l’amministrazione può rivolgersi al Presidente del Tribunale ordinario ove ha sede la Stazione appaltante, individuata quale sede del CCT, restando comunque esonerata da qualsivoglia responsabilità o pretesa per la mancata definizione delle controversie e dispute tecniche attraverso il CCT.

1. **(*eventuale*) ARBITRATO**

***(nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex articolo 213 del Codice nel contratto)*** Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest’ultima da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla Stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 213, comma 3, del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con \_\_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ *(indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell’organo di governo, di autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria)*.

1. **TRANSAZIONI**

Con riferimento alle transazioni si applica l’articolo 212 del Codice.

1. **CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE (art. 122 del D.lgs. n. 36/2023; art. 10, Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023)**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023 e l’articolo 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile.

In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto di appalto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all’inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile, di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.

In ogni caso il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione - a mezzo Posta Elettronica Certificata – da parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari (articolo 10 del presente Capitolato) ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui all’articolo 19 del presente Capitolato maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.

L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre risolvere il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata – oltre che nei casi previsti dall’articolo 122 del Codice, anche nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;

b) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D.lgs. n. 36/2023;

c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;

d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l’Appaltatore;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all’articolo 6 del presente Contratto;

g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell’Impegno Etico della Stazione appaltante, inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Stazione appaltante;

j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l’esecuzione del contratto;

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.

m) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’articolo 100 del D.lgs. n. 36/2023;

La Stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui al par. 32 del presente Capitolato relativa alle eventuali sostituzioni dei componenti nel gruppo di lavoro dell’Appaltatore.

In caso di risoluzione, la Stazione appaltante ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’articolo 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’Operatore economico.

1. **RECESSO**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023.

**CAPO X – VERIFICA DI CONFORMITA’**

1. **DI VERIFICA DI CONFORMITA’**

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità di cui agli artt. 36, 37, 38 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all’esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario in favore delle stazioni appaltanti.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui all’articolo 116, comma 5, secondo periodo, del Codice, la Stazione appaltante attribuisce l’incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del contratto;

c) documenti contabili;

d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 116, comma 11, del Codice;

e) certificati delle eventuali prove effettuate.

La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola Stazione appaltante. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all’esecutore e al RUP, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla Stazione appaltante la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall’omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità.

Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest’ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell’esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d’ufficio in danno dell’esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest’ultimo.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Per il compenso del soggetto incaricato della verifica si applica quanto previsto dall’articolo 29 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

1. **CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’**

Ai sensi dell’articolo 37 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, e contiene almeno:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l’indicazione dell’esecutore;

c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;

e) il tempo impiegato per l’effettiva esecuzione delle prestazioni;

f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;

g) il verbale del controllo definitivo;

h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla Stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo;

i) la certificazione di verifica di conformità.

Resta ferma la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla Stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall’esecutore, si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

1. **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Qualora la Stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50 del Codice, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal RUP.

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l’indicazione dell’esecutore;

c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all’articolo 36, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.

Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Il compenso spettante al direttore dell’esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 29 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

1. **CESSIONE DI CREDITI (art. 6, Allegato II14 al D.lgs. n. 36/2023)**

Ai sensi dell’articolo 120, comma 12, del Codice, si applicano alle cessioni di credito le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.1.

Ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alle Stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità (articolo 10 del presente Capitolato), le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle Stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato

1. **SPESE CONTRATTUALI**

L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’Appaltatore.

L’importo dell’imposta di bollo è indicato nell’allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023.

1. **ACCESSO AGLI ATTI**

***(Fino al 31 dicembre 2023)***

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare).*

***(A decorrere dal 1° gennaio 2024)***

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante \_\_\_\_\_\_, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell’Appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l’allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” al presente Capitolato speciale d’appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell’incarico.

Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l’atto di nomina deve essere trasmesso dalla Stazione appaltante all’Appaltatore prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

***Oppure***

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e l’Appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’articolo 28 del regolamento medesimo, l’Appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

*L’Ente dovrà utilizzare la prima opzione nel caso occorra nominare l’Appaltatore responsabile del trattamento dati, o la seconda nel caso in cui tale nomina non sia necessaria.*

*Le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” nel caso di appalto che preveda il trattamento di dati giudiziari, devono rispettare la normativa di riferimento di cui al D.lgs. n. 51/2018, di Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.*

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CIG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CUP *(qualora previsto):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Premessa**

Il capitolato speciale d’appalto per forniture equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti elementi ai sensi dell’articolo 32 dell’Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

[1. OGGETTO DELL’APPALTO 3](#_Toc152176219)

[2. AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DELLA FORNITURA, CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE, PRESTAZIONI SOGGETTE ALLE “WHITE LIST” 4](#_Toc152176220)

[3. AFFIDAMENTO E CONTRATTO 6](#_Toc152176221)

[4. DURATA DEL CONTRATTO 7](#_Toc152176222)

[CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 8](#_Toc152176223)

[5. CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO 8](#_Toc152176224)

[6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 9](#_Toc152176225)

[7. DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 10](#_Toc152176226)

[8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO (art. 18 del D.lgs. n. 36/2023) 10](#_Toc152176227)

[9. OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 10](#_Toc152176228)

[10. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 11](#_Toc152176229)

[11. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 12](#_Toc152176230)

[12. (*Eventuale*) PROPRIETA’ DEI PRODOTTI 12](#_Toc152176231)

[CAPO II – PREZZI CONTRATTUALI 12](#_Toc152176232)

[13. *(Facoltativo)* C.D. QUINTO D’OBBLIGO (art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023) 12](#_Toc152176233)

[14. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (art. 60 del D.lgs. n. 36/2023) 13](#_Toc152176234)

[15. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI IN CONTRATTO 13](#_Toc152176235)

[CAPO III – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 14](#_Toc152176236)

[16. GARANZIA DEFINITIVA (art. 117 del D.lgs. n. 36/2023) 14](#_Toc152176237)

[17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 15](#_Toc152176238)

[CAPO IV –ESECUZIONE DEL CONTRATTO 16](#_Toc152176239)

[18. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 16](#_Toc152176240)

[19. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 17](#_Toc152176241)

[20. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 17](#_Toc152176242)

[21. CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 19](#_Toc152176243)

[CAPO V – TERMINI DI ESECUZIONE, PENALI E SOSPESIONI 19](#_Toc152176244)

[22. PENALI DA RITARDO (art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023) 19](#_Toc152176245)

[23. CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE 21](#_Toc152176246)

[24. SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (art. 121, commi 1 e 2, e art. 216, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023) 22](#_Toc152176247)

[CAPO VI – CONTABILITA’, PAGAMENTI ALL’APPALTATORE E VARIANTI 22](#_Toc152176248)

[25. CONTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI 22](#_Toc152176249)

[26. ANTICIPAZIONI 22](#_Toc152176250)

[27. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO ALL’APPALTATORE (art. 125, commi 2 e ss. del D.lgs. n. 36/2023). 24](#_Toc152176251)

[28. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI (art. 41 del D.lgs. n. 36/2023) 26](#_Toc152176252)

[29. PAGAMENTO DIRETTE DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE 27](#_Toc152176253)

[30. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE PER L’OSSERVANZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI (art. 119, commi 6, 7, 12 e 14 del D.lgs. n. 36/2023) 28](#_Toc152176254)

[31. VARIAZIONI DEL PROGETTO E MODIFICHE DEL CONTRATTO (art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, art. 5, commi da 1 a 5 e da 8 a 12, dell’Allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023) 29](#_Toc152176255)

[32. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MERITO ALLE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE 29](#_Toc152176256)

[CAPO VII – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 30](#_Toc152176257)

[33. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 30](#_Toc152176258)

[CAPO VIII – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 30](#_Toc152176259)

[34. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO (art. 120 del Codice) 30](#_Toc152176260)

[35. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* SUBCONTRATTI STIPULATI DALL’APPALTATORE O DAL SUBAPPALTATORE (articolo 119 del D.lgs. n. 3672023) 34](#_Toc152176261)

[36. *(eventuale, solo in caso di subappalto)* SUBAPPALTO DEL SUBAPPALTO 34](#_Toc152176262)

[CAPO IX – ECCEZIONI E RISERVE; ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 35](#_Toc152176263)

[37. CONTESTAZIONI E RISERVE 35](#_Toc152176264)

[38. FORO COMPETENTE 35](#_Toc152176265)

[39. (obbligatorio per appalti di foniture e servizi sopra il milione di euro) COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 35](#_Toc152176266)

[40. (*eventuale*) ARBITRATO 36](#_Toc152176267)

[41. TRANSAZIONI 36](#_Toc152176268)

[42. CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE (art. 122 del D.lgs. n. 36/2023; art. 10, Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023) 36](#_Toc152176269)

[43. RECESSO 38](#_Toc152176270)

[CAPO X – VERIFICA DI CONFORMITA’ 39](#_Toc152176271)

[44. DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 39](#_Toc152176272)

[45. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 41](#_Toc152176273)

[46. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 42](#_Toc152176274)

[47. CESSIONE DI CREDITI (art. 6, Allegato II14 al D.lgs. n. 36/2023) 43](#_Toc152176275)

[48. SPESE CONTRATTUALI 43](#_Toc152176276)

[49. ACCESSO AGLI ATTI 43](#_Toc152176277)

[50. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 44](#_Toc152176278)

1. **OGGETTO DELL’APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura (e eventuale posa in opera) di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano \_\_\_\_\_\_ in tal modo, la Stazione appaltante si propone di \_\_\_\_\_\_\_ ovvero sono finalizzati al miglioramento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***Oppure***

L’appalto non è suddiviso in lotti.

1. **AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DELLA FORNITURA, CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE, PRESTAZIONI SOGGETTE ALLE “WHITE LIST”**

*N.B. Nel caso di appalti misti, l’eventuale componente lavori non può rappresentare l’oggetto principale dell’affidamento.*

*In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture riportare il testo seguente fino all’indicazione del contratto collettivo compreso. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera.*

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € \_\_\_ *(indicare l’importo)* calcolati sulla base dei seguenti elementi \_\_\_\_\_ *(precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione)* e riferiti a \_\_\_\_ *(specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera)*.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono \_\_\_\_ *(fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato)*.

*(In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento)* L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per \_\_ *(inserire i beni o servizi)*, di cui alla delibera dell’ANAC n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ *(indicare la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando)*.

*(In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00)* L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare i motivi)*.

L’importo complessivo è al netto di Iva.

***Oppure***

***(in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente)***

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero  lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri \_\_\_ *(indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese).*

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

*(Ripetere per ogni lotto fino al periodo relativo ai prezzi di riferimento pubblicati da ANAC).*

Lotto n \_\_ *(indicare il numero di lotto)* CIG \_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **A) Importo a base di gara** | | | |  |
| **B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso** *(indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi)* | | | |  |

**A) + B) Importo complessivo**

*(in caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture riportare il testo seguente fino all’indicazione del contratto collettivo compreso. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera).*

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € \_\_\_ *(indicare l’importo)* calcolati sulla base dei seguenti elementi \_\_\_ *(precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione)* e riferiti a \_\_\_\_\_ *(specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera)*.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è/I contratti collettivi applicati sono \_\_\_. *(fornire i dettagli in questa sezione o mediante rinvio ad un allegato)*.

(In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento) L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per \_\_\_ *(inserire i beni e i servizi)*, di cui alla delibera dell’ANAC n. \_\_ del \_\_ *(indicare la delibera di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando)*.

*(In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00)* L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché \_\_\_\_ *(indicare i motivi)*.

L’importo complessivo è al netto di Iva.

|  |  |
| --- | --- |
| prestazioni soggette alla disciplina delle *white list*, *indicare quali sono presenti* (articolo 1, comma 53, L. n. 190/2012) | *NB: in presenza di pretsazioni soggette alla disciplina delle white list, indicare quali sono presenti:*  *articolo 1, comma 53, L. n. 190/2012 (white list):*  *a) (abrogato)*  *b) (abrogato)*  *c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*  *d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*  *e) noli a freddo di macchinari;*  *f) fornitura di ferro lavorato;*  *g) noli a caldo;*  *h) autotrasporti per conto di terzi;*  *i) guardiania dei cantieri*. |

**3. AFFIDAMENTO E CONTRATTO**

Divenuta efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, fatto salvo quanto previsto dal citato articolo. Salvo diverso termine:

* previsto nel bando o nell’invito a offrire;
* nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della Stazione appaltante o dell’ente concedente;
* nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare (articolo 18 comma 2, lett. a) e comma 4 del Codice);
* di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini indicati nel citato articolo o nel diverso termine stabilito negli atti di gara, per fatto imputabile alla Stazione appaltante, l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all’aggiudicatario.

1. **DURATA DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell’articolo 50, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023. È sempre possibile l’esecuzione d’urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell’articolo 17 del D.lgs. n. 36/2023. Nel caso di mancata stipulazione l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione, di mesi/anni\_\_\_\_ decorre dalla data del verbale di consegna e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.

***Oppure***

La fornitura è effettuata \_\_\_ *(indicare i termini per l’esecuzione della fornitura, per esempio entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto)*, decorrenti dalla data di \_\_\_ *(indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto)*. *(In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto)*.

***(Eventuale) (opzione di proroga c.d. programmata)*** In conformità all’articolo 120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva l’opzione di proroga per la durata pari a \_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno \_\_\_\_ *(indicare i giorni/mesi)* prima della scadenza del contratto originario. L’Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ***oppure***, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.

***(Eventuale) (richiamo alla proroga eccezionale)*** In conformità all’articolo 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’Appaltatore qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

*La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l’Appaltatore mediante posta elettronica certificata.*

*Poiché ciascun servizio ha caratteristiche diverse, si sono indicate alcune alternative, che possono ovviamente essere integrate e/o modificate a seconda delle esigenze specifiche.*

*Si ricorda che il limite massimo di durata del contratto non può superare i 9 anni che la durata dell’eventuale rinnovo non può superare la durata del contratto originario (es. 3 + 3) e che il rinnovo non può essere esercitato per più di una volta.*

*In caso di inserimento di una o più delle clausole facoltative di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione della soglia comunitaria di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 36/2023, il valore massimo stimato dell’appalto è pari alla somma dell’importo corrispondente alla durata iniziale dell’appalto e dell’importo per le clausole facoltative, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.*

*In caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto.*

*Nel caso di inserimento dell’opzione della proroga eccezionale, ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che dev’essere considerato ai fini della determinazione delle soglie. Per quanto riguarda la durata della proroga, la prassi è di 6 mesi.*

*In ragione dell’oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, può essere previsto il differimento della decorrenza, specificando esattamente i termini massimi di differimento, ferma restando la durata complessiva del contratto.*

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. **CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della normativa vigente in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Per chiarezza, si elencano alcune delle principali fonti normative di riferimento per il contratto:

- il Codice dei contratti - D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, il “Codice”);

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- le norme del codice civile;

- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

*Ciascuna Stazione appaltante è tenuta a indicare nel capitolato tecnico/parte tecnica del presente capitolato l’eventuale normativa di settore quale, ad esempio, i Decreti CAM - criteri ambientali minimi – articolo 37, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.*

Per appalti sopra soglia comunitaria o laddove vi sia stata la valutazione dell’anomalia in contraddittorio, con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, a giustificazione dei prezzi di offerta, in quanto attinenti all'organizzazione della prestazione oggetto del contratto e alla gestione a proprio rischio del cantiere; conseguentemente l'Appaltatore è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.

1. **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D.lgs. n. 36/2023.

1. **DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Resta ferma la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.

1. **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO (art. 18 del D.lgs. n. 36/2023)**

Oltre al presente capitolato, costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

* l’offerta economica (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
* (*in caso di aggiudicazione con il criterio dell’OEPV*) l'offerta tecnica presentata in gara;
* il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 nonché il piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008; *(in mancanza del PSC sostituire il precedente alinea con)* il piano sostitutivo di sicurezza redatto dall’Appaltatore ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 comprensivo anche del piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81 del 2008;
* l’elenco prezzi unitari;
* il cronoprogramma;
* (***eventuale***) i seguenti elaborati di progetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* ***(eventuale)***il DUVRI; (*se vi sono oneri della sicurezza interferenziali*);
* ***(eventuale)***l’atto costitutivo di R.T.I:;
* ***(eventuale)***il contratto di avvalimento o contratto di rete;
* ***(eventuale)*** la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta gara, in conformità a quanto previsto dall’articolo 119, comma 4, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023;
* altri eventuali allegati (*da inserire a discrezione della Stazione appaltante*) e quelli relativi alle modalità di applicazione delle clausole di tutela del lavoro;

1. **OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE**

L’Appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'articolo 8 del presente capitolato.

In particolare, l’Appaltatore è tenuto a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare specifici obblighi dell’appaltatore nell’eseguire le prestazioni)*.

(*in caso di aggiudicazione con il criterio dell’OEPV)* L’Appaltatore è tenuto a eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

*Ciascuna Stazione appaltante provvede in questo articolo ad elencare in maniera analitica gli obblighi per l’Appaltatore, intesi come prestazioni specifiche (ad es. mettere a disposizione degli impianti, eseguire periodicamente delle attività ecc.), attuative di quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2 oppure a richiamare eventualmente gli obblighi contenuti nel capitolato tecnico (oppure nella parte tecnica del presente capitolato). Gli obblighi specifici in materia di sicurezza, lavoro, privacy ecc. sono indicati negli articoli successivi.*

Qualora per la partecipazione alla gara sia stato richiesto il possesso di speciali abilitazioni, l'Appaltatore deve conservarne il possesso durante tutto il periodo di esecuzione del contratto.

1. **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun Subappaltatore e subcontraente: a) nell'ambito del contratto sottoscritto tra l'Appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice, identificato con il Codice identificativo di gara (CIG) e dal Codice unico di progetto (CUP), assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010; b) si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; c) si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico del contratto all'amministrazione aggiudicatrice.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 2, e, in difetto, rileva la radicale nullità di detti contratti.

Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine l'Appaltatore comunica le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico progetto (CUP).

1. **DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

1. **(*Eventuale*) PROPRIETA’ DEI PRODOTTI**

Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante.

L’Appaltatore deve comunicare preventivamente alla Stazione appaltante l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.

**CAPO II – PREZZI CONTRATTUALI**

**13. *(Facoltativo)* C.D. QUINTO D’OBBLIGO (art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023)**

Ai sensi dell’articolo 120, comma 9 e di quanto disposto dall’articolo 5, comma 6 dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di imporre all'Appaltatore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

*Se si prevede il c.d. quinto d’obbligo, lo stesso va indicato e valorizzato già nei documenti di gara iniziali in conformità all’articolo 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.*

**14. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (art. 60 del D.lgs. n. 36/2023)**

A norma dell’articolo 60 del Codice si applica la revisione prezzi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto;

b) che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell’importo dell’appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo e nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

c) che l’Appaltatore presenti apposita tempestiva istanza e che la stessa faccia riferimento agli ultimi indici disponibili, da applicare per il relativo periodo di riferimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli indici medesimi;

d) che l’istanza sia dichiarata ammissibile dall’amministrazione aggiudicatrice, che provvede entro 60 giorni dall’istanza, con effetto a partire dal giorno di presentazione dell’istanza ammissibile; resta ferma la possibilità di richiedere integrazioni all’istanza e, in tal caso, il termine rimane sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta;

e) che l’Appaltatore abbia aggiornato il programma dei lavori e che i lavori si siano svolti regolarmente come da cronoprogramma senza applicazione di penali o diffide per ritardata esecuzione dell’opera o di fasi della stessa;

f) che sussista adeguata copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del Codice.

***(eventuale) (clausola di rinegoziazione)*** Ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

**15. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI IN CONTRATTO**

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP.

Ai nuovi prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per l'utile dichiarato in offerta nonché il ribasso d'asta.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'amministrazione aggiudicatrice può ordinargli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei beni sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Se l'Appaltatore non iscrive riserva nei documenti amministrativi contabili nei modi previsti da questo capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

**CAPO III – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

**16. GARANZIA DEFINITIVA (art. 117 del D.lgs. n. 36/2023)**

La garanzia definitiva è sempre dovuta ancorché non menzionata o prevista negli atti di gara (articolo 117 del Codice). L’eventuale esonero dalla garanzia ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 e del comma 14 dell’articolo 117 è indicato espressamente negli atti di gara ovvero nei relativi documenti allegati.

Essa può essere costituita, alternativamente, sotto forma:

a) di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

b) di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari muniti di apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o registri o elenchi, secondo quanto prescritto dalla legge; la garanzia non costituisce pegno o cauzione.

La garanzia fideiussoria è costituita conformemente alle disposizioni dettate dall'articolo 117 del Codice, fermo quanto previsto dall’articolo 53 del medesimo in caso di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e allo schema tipo previsto dalla normativa statale (Schema Tipo di polizza 1.2 o 1.2.1 approvato in allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell'Appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica ***(eventuale)*** integrata dalle seguenti clausole:

a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e Appaltatore;

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l’Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia fideiussoria è trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

**17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI**

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’Appaltatore stesso, di terzi o della Stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.

La polizza è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

L’Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale (schema 2.4 approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell'Appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica.

La scheda tecnica, o suo allegato parte integrante, deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ***(eventuale)*** ed è integrata dalle seguenti clausole:

a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello della Stazione appaltante;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e Appaltatore;

In caso di modifica della situazione di rischio o dei termini di efficacia della polizza, come risultanti dalla scheda tecnica, l'Appaltatore provvede alle necessarie integrazioni della medesima scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata deve essere trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

In caso di sinistro, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate come indicate nella scheda tecnica.

*Questo articolo è da inserire qualora la Stazione appaltante ritenga necessario, per il tipo di attività richieste, che l’Appaltatore presenti ulteriori garanzie oltre alla garanzia definitiva.*

*Qualora la natura specifica della fornitura invece richiedesse particolari assicurazioni (es. danni ambientali), la Stazione appaltante aggiungerà le opportune coperture assicurative richieste.*

*Qualora la fornitura necessitasse di avere un massimale minimo assicurato, inserire la seconda opzione proposta, altrimenti è sufficiente la prima ipotesi testuale.*

**CAPO IV –ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**18. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il direttore dell’esecuzione, se nominato, in intesa col RUP, dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quando previsto dal Capo II dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.

Qualora l’Appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’Appaltatore.

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’Appaltatore. Quando, nei casi previsti dall’articolo 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l’Appaltatore anche tramite PEC.

In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’Appaltatore.

(***Eventuale) (se ordinativo tramite MEPA***) Il direttore dell’esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l’avvio dell’esecuzione del contratto attraverso l’emissione dell’ordinativo che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa.

*(****Eventuale****)* Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Nel caso l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

**19. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina dell’esecuzione del contratto si dà atto dell’applicazione del Capo II dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

**20. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE**

Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.

***Oppure*** *(rientrando in una delle ipotesi di: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico di cui all’articolo 32 dell’Allegato II.14; prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento)*

Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell’esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’Appaltatore.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l’utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;

b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;

c) dare avvio all’esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell’esecuzione sono raccolte le contestazioni dell’esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal Codice il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione anticipata o in via d’urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire;

d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

e) valutare la qualità e l’adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla Stazione appaltante;

f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

h) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall’esecutore;

i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l’accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

n) dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

**21. CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Appaltatore è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’articolo 22 del presente capitolato.

La Stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

**CAPO V – TERMINI DI ESECUZIONE, PENALI E SOSPESIONI**

**22. PENALI DA RITARDO (art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023)**

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui \_\_\_\_ (*ad es. al presente capitolato*), è applicata una penale pari al \_\_\_\_ per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all’offerta tecnica, si applica una penale di euro \_\_\_\_ salvo il risarcimento del maggior danno.

L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

Il contratto può prevedere l'applicazione di penali anche per il mancato rispetto delle scadenze intermedie relative a singole fasi o prestazioni, compreso l'ottenimento di certificazioni di qualità: il calcolo della penale in questo caso avviene con riferimento alle prestazioni comprese nel termine intermedio come da cronoprogramma di progetto.

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si cumulano tra loro.

In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro \_\_ (\_\_\_) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 16 del presente capitolato.

Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, il responsabile unico del progetto promuove la procedura di risoluzione contrattuale per inadempimento, ad eccezione del caso in cui è valutata la prevalenza dell'interesse pubblico all'ultimazione delle prestazioni, anche se in ritardo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penali non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi nell'esecuzione del contratto.

È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, previa apposizione di riserva (vedasi articolo 37 del presente capitolato) al primo documento contabile successivo all'iscrizione della penale medesima, quando l'amministrazione aggiudicatrice riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore oppure che la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore, né legittima l'Appaltatore a iscrivere riserve per maggiori oneri conseguenti al protrarsi della durata del contratto.

*Questo articolo viene rimesso alla valutazione della Stazione appaltante per quanto concerne la quantificazione dell’importo delle penali per ritardo.*

*Ai sensi dell’articolo 126 del D.lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.*

*È facoltativo l’inserimento delle penali per inadempimento; esse devono essere specifiche e sono rimesse alla discrezionalità della Stazione appaltante.*

*In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa devono essere previste delle penali espressamente riferite all’inadempimento di obbligazioni nascenti dall’offerta tecnica.*

*In merito a quanto previsto dal comma 4, si invitano le stazioni appaltanti a verificare la possibilità di inserire ulteriori dettagli del procedimento di applicazione delle penali.*

**23. CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE**

Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;

c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;

- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;

- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;

- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L’Appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al direttore dell’esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il direttore dell’esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l’Appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.

Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

**24. SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (art. 121, commi 1 e 2, e art. 216, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023)**

Ai contratti di appalto di servizi e forniture si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 121 del D.lgs. n. 36/2023 (ai sensi del comma 11 dello stesso articolo 121).

Ai contratti di appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano i commi 3,6 secondo periodo, e 8, quarto periodo, dell’articolo 121 del D.lgs. n. 36/2023.

**CAPO VI – CONTABILITA’, PAGAMENTI ALL’APPALTATORE E VARIANTI**

**25. CONTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI**

Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all’andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell’articolo 27 del presente capitolato.

In particolare l’Appaltatore si impegna a:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(specificare)*

*in ragione di eventuali specificità relative all’oggetto dell’appalto si servizi e forniture che lo rendono anche solo in parte confrontabile e assimilabile a un appalto di lavori, si consiglia si sviluppare le condizioni, gli elementi e le modalità più opportune per la disciplina dei controlli e dei pagamenti in base agli stati di avanzamento e contabilità specifica.*

**26. ANTICIPAZIONI**

***(opzione 1)*** Ai sensi dell’articolo 33 dell’allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 – secondo cui sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del Codice, in materia di anticipazione del prezzo, i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali – non è prevista l’erogazione dell’anticipazione del prezzo.

***Oppure***

***(opzione 2)*** È prevista l’anticipazione a norma dell’articolo 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, nella misura sotto riportata.

|  |  |
| --- | --- |
| misura della anticipazione |  |

Ai sensi dell’articolo 125 in combinato disposto con l’articolo 33 del Capo II dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all’Appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del Codice (*con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 %).*

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del D.lgs. n. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’articolo 26 c. 1 del Codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**27. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO ALL’APPALTATORE (art. 125, commi 2 e ss. del D.lgs. n. 36/2023).**

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Appaltatore ogni \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare: mese/bimestre/ecc.)* / raggiunto l’importo di Euro \_\_\_\_\_.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità (capo X del presente capitolato) secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro trenta giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce (salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto).

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall’esecutore, si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.

L’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 45 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 6, del Codice, nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 125 del D.lgs. n. 36/2023.

In conformità all’articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all’articolo 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all’articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 6 dello stesso articolo, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante; la Stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate.

In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l’autorizzazione.

La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

L'emissione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, è in ogni caso sospesa in tutti i casi in cui la normativa vigente, il presente capitolato o il contratto, preveda la sospensione dei pagamenti in presenza di inadempienze accertate, fra le quali la presenza di un DURC irregolare, la mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini della verifica della correntezza retributiva, la mancata attivazione o integrazione delle garanzie o delle polizze, ove necessaria. La sospensione non comporta, a favore dell'Appaltatore, il riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, l’Appaltatore e il Subappaltatore sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione ai fini della verifica della correntezza delle retribuzioni, previste dall’articolo 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all’acquisizione delle dichiarazioni previste dall’articolo 2 del d.p.p. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Inoltre, ai soli fini del pagamento del saldo, l’Appaltatore e il Subappaltatore sono tenuti a produrre dette dichiarazioni e documentazione con riferimento al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'esito delle verifiche previste dall’articolo 3 del d.p.p.8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto a saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori (articolo 125, comma 9, del Codice).

**28. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI (art. 41 del D.lgs. n. 36/2023)**

Al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori si applica il CCNL (ed eventuale CCPL integrativo) di riferimento indicato nell’articolo 2 del presente capitolato. E’ consentita l’applicazione di CCNL diverso da quello di riferimento purché compreso tra quelli di settore (parimenti indicati nell’articolo 2).

L’Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

L’Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto~~,~~ e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l’Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, a garanzia dell’osservanza degli obblighi dell’Appaltatore o del Subappaltatore, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 %. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del certificato di collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.

L’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore e al Subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del rispettivo documento unico di regolarità contributiva positivo nonché previa verifica della correntezza delle retribuzioni ai sensi della normativa vigente in materia.

Se l’amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5 dell’articolo 125 del Codice (verifica della regolarità contributiva), rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l’importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del Codice. Se l’importo delle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 % dell’intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l’importo equivalente alle inadempienze accertate.

Il corrispettivo non liquidato nei casi di sospensione di cui sopra viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’Appaltatore o da parte del Subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell’Appaltatore o del Subappaltatore, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del presente capitolato.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato (articolo 119, comma 14, del Codice).

**29. PAGAMENTO DIRETTE DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE**

In caso di mancata, parziale o ritardata corresponsione delle retribuzioni dovute al personale dipendente rilevata ai sensi dell'articolo precedente, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il medesimo termine, l’amministrazione aggiudicatrice, avvalendosi delle strutture competenti in materia di retribuzioni, provvede al pagamento diretto ai lavoratori, anche in corso d'opera, delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore o al Subappaltatore ad ogni stato di avanzamento.

Nel caso di formale contestazione della legittimità della richiesta ai sensi del comma 1, il responsabile unico del progetto provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti. In tal caso, il pagamento del corrispettivo all'Appaltatore o al Subappaltatore inadempiente rimane sospeso, per l'importo corrispondente all'inadempienza, sino alla definizione della contestazione.

**30. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE PER L’OSSERVANZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI (art. 119, commi 6, 7, 12 e 14 del D.lgs. n. 36/2023)**

Il contraente principale e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il Subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di pagamento diretto al Subappaltatore di cui al comma 11, lettere a) e c), dell’articolo 119 del Codice l’Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L’Affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 28 del presente capitolato (articolo 41, comma 14, del Codice). È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 28 del presente capitolato (articolo 41, comma 14, del Codice). L’Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il Subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**31. VARIAZIONI DEL PROGETTO E MODIFICHE DEL CONTRATTO (art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, art. 5, commi da 1 a 5 e da 8 a 12, dell’Allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023)**

L’Appaltatore esegue le prestazioni come risultanti dal contratto e dalle sue parti integranti anche se non materialmente allegate senza possibilità alcuna di introdurre modifiche o variazioni che non siano preventivamente approvate e autorizzate dalla Stazione appaltante nel rispetto dell'articolo 120 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui al Capo II dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

Per quanto non previsto al Capo II dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, all’esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l’esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili.

**32. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MERITO ALLE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE**

Il contratto è modificato nei seguenti casi:

1. quando all'aggiudicatario succeda, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti (ivi comprese le cessioni d'azienda o rami di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione), un altro Appaltatore che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 (del Codice); tali modifiche non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice fino a che il subentrante non abbia:

- fatto le comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso);

- documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente per un importo pari a quello previsto per il contratto originario;

- documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, se, in relazione alle comunicazioni sopra previste non risulti il possesso dei requisiti di qualificazione o l’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione il subentro è autorizzato di diritto.

1. nel caso in cui la Stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori (articolo 120 del Codice).

Resta fermo quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’articolo 68 del D.lgs. n. 36/2023.

**CAPO VII – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

**33. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L’Appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

L’Appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

**CAPO VIII – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI**

**34. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO (art. 120 del Codice)**

In conformità a quanto previsto dall’articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

***(opzione 1)*** *(in questo caso cancellare tutti gli articoli relativi al subappalto)*Per le motivazioni indicate in provvedimento a contrarre non è ammesso il subappalto: a tal fine ogni riferimento contenuto nel presente capitolato al subappalto o al Subappaltatore deve ritenersi come non apposto.

***(opzione 2)*** È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 119 del Codice.

In particolare, l’Appaltatore può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante a condizione che:

a) il Subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice (articolo 119 del Codice);

c) all’atto dell’offerta siano stati indicate le forniture o parti di forniture che si intende subappaltare (articolo 119 del Codice).

(***eventuale***) La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

***(in alternativa)*** La fornitura e la posa in opera di \_\_\_\_ sono subappaltabili separatamente.

***(in alternativa)*** Il subappalto è limitato a \_\_\_\_\_\_\_\_.

La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

***(in alternativa)*** La fornitura e la posa in opera di \_\_\_\_ sono subappaltabili separatamente.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (articolo 119 del Codice).

Per l’affidamento in subappalto è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante e, a tal fine, l’Appaltatore trasmette alla stessa la seguente documentazione:

a) la richiesta di autorizzazione al subappalto;

b) copia autentica o duplicato informatico del contratto di subappalto, contenente:

* + 1. l’indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008;
    2. l’indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun ribasso;
    3. la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio dell’autorizzazione;
    4. le clausole sugli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi di quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto;
    5. l’eventuale previsione del pagamento diretto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in favore del Subappaltatore, per stati di avanzamento secondo la tempistica prevista nel contratto principale, in ragione della qualificazione del Subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa risultante da idonea documentazione allegata al contratto;

c) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di forme di collegamento o controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile con il Subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) la dichiarazione dell’Appaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII del D.lgs. n. 81 del 2008;

e) dichiarazione dell’Appaltatore che i termini di esecuzione previsti per le prestazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di esecuzione complessivi;

f) dichiarazione del Subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

g) se il Subappaltatore è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione del Subappaltatore medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione.

h) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non verificabili d’ufficio secondo quanto di seguito previsto.

L’amministrazione aggiudicatrice verifica d’ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’autorizzazione al subappalto e per l’esecuzione dello stesso, preclude l’autorizzazione al subappalto o, se questa è già stata rilasciata, ne comporta la revoca e può costituire motivo di risoluzione del contratto principale, secondo l’apprezzamento del responsabile unico del progetto.

L’affidamento in subappalto può avvenire anche nei confronti di raggruppamenti temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui sopra, l’Appaltatore trasmette all’amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all’impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando l’amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o richiesta di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L’Appaltatore deve acquisire un’autorizzazione integrativa se l’oggetto del subappalto subisce variazioni e l’importo dello stesso è incrementato.

L’amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle prestazioni che l’Appaltatore intende subappaltare.

L’Affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i Subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice o la carenza dei requisiti di qualificazione previsti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto.

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall’articolo 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato articolo 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

***(Facoltativo)*** Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

***(in alternativa)*** E' ammesso il subappalto. Non è previsto il pagamento diretto del Subappaltatore perché la natura del contratto non lo consente, ai sensi dell'articolo 119 comma 11 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023.

**35.** *(eventuale, solo in caso di subappalto)* **SUBCONTRATTI STIPULATI DALL’APPALTATORE O DAL SUBAPPALTATORE (articolo 119 del D.lgs. n. 3672023)**

L’Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

**36.** *(eventuale, solo in caso di subappalto)* **SUBAPPALTO DEL SUBAPPALTO**

***(opzione 1)*** ***(caso in cui il subappalto “a cascata” è ammesso)***È ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, previa e comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, del nome del sub-contraente e l’importo del sub-contratto, l’oggetto della prestazione affidata, depositando contestualmente il piano di sicurezza operativo del Subaffidatario. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Rimane fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Fermo quanto stabilito dal presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice rimane estranea ai rapporti intercorrenti fra Subappaltatore e suo Subaffidatario, senza alcun obbligo di provvedere al pagamento diretto del Subaffidatario, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore verso la Stazione appaltante per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

È in ogni caso vietato l’ulteriore subappalto.

***(opzione 2) (caso in cui il subappalto “a cascata” è soggetto a limitazioni)*** È ammesso il subappalto del subappalto con esclusione, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare quali prestazioni sono motivatamente esclus*e).

Per le restanti prestazioni, il subappalto del subappalto è ammesso previa comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, del nome del sub-contraente e l’importo del sub-contratto, l’oggetto della prestazione affidata, depositando contestualmente il piano di sicurezza operativo del Subaffidatario. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Rimane fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Fermo quanto stabilito dal presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice rimane estranea ai rapporti intercorrenti fra Subappaltatore e suo Subaffidatario, senza alcun obbligo di provvedere al pagamento diretto del Subaffidatario, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore verso la Stazione appaltante per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

E’ in ogni caso vietato l’ulteriore subappalto.

***(opzione 3)*** ***(caso in cui non è ammesso il subappalto del subappalto)*** Per le motivazioni indicate in provvedimento a contrarre non è ammesso il subappalto del subappalto.

**CAPO IX – ECCEZIONI E RISERVE; ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**37. CONTESTAZIONI E RISERVE**

Fermo restando quanto previsto al Capo II dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l’esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell’articolo 7 (Capo I) dell’Allegato II. 14 al D.lgs. n. 36/2023.

**38. FORO COMPETENTE**

Qualora l’accordo bonario di cui all’articolo 211 del Codice non venga raggiunto e venga adito il giudice ordinario, il foro competente è quello del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

**39. (obbligatorio per appalti di foniture e servizi sopra il milione di euro) COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Con riferimento al Collegio consultivo tecnico (CTT) si applica l’articolo 215 del D.lgs. n. 36/2023.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Se non diversamente ed espressamente comunicato dall’amministrazione aggiudicatrice il collegio è composto da tre membri (*o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste)*.

Per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, il CTT deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione e, comunque, non oltre 10 giorni da tale data (articolo 2, comma 5, dell’Allegato V.2 al Codice). A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice comunica all’Appaltatore il nominativo del componente di propria competenza. Qualora l’Appaltatore, a sua volta, non provveda alla comunicazione del nominativo del componente di sua competenza l’amministrazione può rivolgersi al Presidente del Tribunale ordinario ove ha sede la Stazione appaltante, individuata quale sede del CCT, restando comunque esonerata da qualsivoglia responsabilità o pretesa per la mancata definizione delle controversie e dispute tecniche attraverso il CCT.

**40. (*eventuale*) ARBITRATO**

***(nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex articolo 213 del Codice nel contratto)*** Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest’ultima da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla Stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 213, comma 3, del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con \_\_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ *(indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell’organo di governo, di autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria).*

**41. TRANSAZIONI**

Con riferimento alle transazioni si applica l’articolo 212 del Codice.

**42. CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI OPERATIVE (art. 122 del D.lgs. n. 36/2023; art. 10, Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023)**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023 e l’articolo 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto di appalto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all’inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.

In ogni caso il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione - a mezzo Posta Elettronica Certificata – da parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari (articolo 10 del presente capitolato) ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui all’articolo 22 del presente capitolato, maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.

L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre risolvere il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata – oltre che nei casi previsti dall’articolo 122 del Codice, anche nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;

b) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;

c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;

d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l’Appaltatore;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all’articolo 6 del presente Contratto;

g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell’Impegno Etico della Stazione appaltante, inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Stazione appaltante;

j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l’esecuzione del contratto;

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.

m) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023;

n) in caso di ingiustificata sospensione della fornitura;

La Stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all’articolo 32 del presente capitolato relativa alle eventuali sostituzioni dei componenti nel gruppo di lavoro dell’Appaltatore.

In caso di risoluzione, la Staziona appaltante ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’articolo 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’Operatore economico.

**43. RECESSO**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023.

**CAPO X – VERIFICA DI CONFORMITA’**

**44. DI VERIFICA DI CONFORMITA’**

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità di cui agli artt. 36, 37, 38 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all’esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell’accordo stipulato con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l’approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui all’articolo 116, comma 5, secondo periodo, del Codice, la Stazione appaltante attribuisce l’incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del contratto;

c) documenti contabili;

d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 116, comma 11, del Codice;

e) certificati delle eventuali prove effettuate.

La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola Stazione appaltante. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all’esecutore e al RUP, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla Stazione appaltante la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall’omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità.

Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest’ultimo.

Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell’esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d’ufficio in danno dell’esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest’ultimo.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Per il compenso del soggetto incaricato della verifica si applica quanto previsto dall’articolo 29 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

**45. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’**

Ai sensi dell’articolo 37 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, e contiene almeno:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l’indicazione dell’esecutore;

c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;

e) il tempo impiegato per l’effettiva esecuzione delle prestazioni;

f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;

g) il verbale del controllo definitivo;

h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla Stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo;

i) la certificazione di verifica di conformità.

Resta ferma la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla Stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall’esecutore, si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

**46. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Qualora la Stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50 del Codice, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal RUP.

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l’indicazione dell’esecutore;

c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all’articolo 36, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.

Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Il compenso spettante al direttore dell’esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 29 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

**47. CESSIONE DI CREDITI (art. 6, Allegato II14 al D.lgs. n. 36/2023)**

Ai sensi dell’articolo 120, comma 12, del Codice, si applicano alle cessioni di credito le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.1.

Ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato

**48. SPESE CONTRATTUALI**

L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’Appaltatore.

L’importo dell’imposta di bollo è indicato nell’allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023.

**49. ACCESSO AGLI ATTI**

***(Fino al 31 dicembre 2023)***

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare).*

***(A decorrere dal 1° gennaio 2024)***

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

**50. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante \_\_\_\_\_\_, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell’Appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l’allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” al presente capitolato speciale d’appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell’incarico.

Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata della fornitura, l’atto di nomina deve essere trasmesso dalla Stazione appaltante all’Appaltatore prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

***Oppure***

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e l’Appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’articolo 28 del regolamento medesimo, l’Appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

*L’Ente dovrà utilizzare la prima opzione nel caso occorra nominare l’Appaltatore responsabile del trattamento dati, o la seconda nel caso in cui tale nomina non sia necessaria.*

*Le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” nel caso di appalto che preveda il trattamento di dati giudiziari, devono rispettare la normativa di riferimento di cui al D.lgs. n. 51/2018, di Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.*

**PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

***(ex art. 17 co. 5 D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: Proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(identificare appalto).*

Preso atto dei verbali delle sedute dell’Autorità di gara del \_\_\_\_\_\_\_\_ *(eventuale)* e ricevuti i verbali delle sedute della commissione di valutazione del \_\_\_\_\_\_\_\_\_/del RUP del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tenuto conto delle determinazioni ivi contenute, senza che ciò comporti verifica ed accettazione alcuna del relativo contenuto, in quanto frutto di specifiche competenze e attribuzioni della Commissione tecnica/RUP;

preso atto della graduatoria allegata.

**Opzione 1** *(se non è stato attivato il subprocedimento di verifica dell’anomalia)*

- preso atto che l’offerta del primo classificato non è apparsa anormalmente bassa;

- preso atto, senza che ciò comporti verifica ed accettazione alcuna del relativo contenuto, in quanto frutto di specifiche competenze e attribuzioni del RUP, che il Responsabile unico del progetto ha dichiarato con pec. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ che l’offerta del primo classificato in graduatoria non è apparsa potenzialmente anomala e quindi non era necessario sottoporla al subprocedimento di anomalia ai sensi art. 110 del D.Lgs. 36/2023;

l’Autorità di gara propone l’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_quale aggiudicatario, per l’importo complessivo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_esclusa IVA, comprensivo dei costi per l’attuazione del piano di sicurezza / costi per le interferenze /costi della manodopera.

La successiva comunicazione ai sensi dell’art. 90 comma1 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 avviene entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

**Opzione 2** *(se è stato attivato il subprocedimento di verifica dell’anomalia e l’offerta non è stata considerata anomala)*

- premesso che si è proceduto con l’invito al concorrente \_\_\_\_\_\_\_, primo in graduatoria, a fornire spiegazioni a norma dell’art. art. 110 D.Lgs. n. 36/2023 in quanto il Responsabile unico del progetto ha dichiarato con comunicazione del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_di voler assoggettare alla verifica dell’anomalia lo stesso concorrente

*oppure*

in quanto la sua offerta è apparsa anormalmente bassa;

- preso atto - senza che ciò comporti verifica ed accettazione alcuna del relativo contenuto, in quanto frutto di specifiche competenze e attribuzioni del RUP - che l’offerta del concorrente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata ritenuta congrua come risulta dall’allegata relazione del Responsabile unico del progetto *(ed eventuali verbali delle sedute della commissione di valutazione)*;

l’Autorità di gara propone l’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_quale aggiudicatario, per l’importo complessivo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_esclusa IVA, comprensivo dei costi per l’attuazione del piano di sicurezza / costi per le interferenze /costi della manodopera.

Si dispone l’inoltro della documentazione all'organo competente per l’aggiudicazione. La successiva comunicazione ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 avviene entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

**Opzione 3** *(se è stato attivato il subprocedimento di verifica dell’anomalia e l’offerta è stata considerata anomala)*

- premesso che si è proceduto con l’invito al concorrente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a fornire spiegazioni a norma dell’art. 110 D.Lgs. n. 36/2023, in quanto il Responsabile unico del progetto ha dichiarato con comunicazione del \_\_\_\_\_\_ di voler assoggettare l’offerta del primo classificato in graduatoria alla verifica dell’anomalia lo stesso

*oppure*

in quanto la sua offerta è apparsa anormalmente ;

- preso atto - senza che ciò comporti verifica ed accettazione alcuna del relativo contenuto, in quanto frutto di specifiche competenze e attribuzioni del RUP - dell’esito negativo della valutazione della congruità dell’offerta per i motivi esplicati nella relazione del RUP *(ed eventuali sedute della commissione di valutazione)*;

- preso atto che l’offerta del secondo non è stata assoggettata al subprocedimento di anomalia

*oppure*

- preso atto - senza che ciò comporti verifica ed accettazione alcuna del relativo contenuto, in quanto frutto di specifiche competenze e attribuzioni del RUP- che il Responsabile unico del progetto ha dichiarato con comunicazione del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ che l’offerta del secondo classificato in graduatoria non è apparsa anormalmente bassa e quindi non era necessario sottoporla al subprocedimento di anomalia ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023;

l’Autorità di gara propone l’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_quale aggiudicatario, per l’importo complessivo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_esclusa IVA, comprensivo dei costi per l’attuazione del piano di sicurezza / costi per le interferenze /costi della manodopera.

Si dispone l’inoltro della documentazione all'organo competente per l’esclusione del primo operatore economico la cui offerta è risultata anomala e per l’aggiudicazione della gara a favore dell’offerente secondo classificato. La successiva comunicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 avviene entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

L’Autorità di gara

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegati:

- graduatoria provvisoria;

- graduatoria definitiva;

- verbali Autorità di gara n. 1 del \_\_\_\_\_\_\_;

- *(eventuale)* verbali della commissione di valutazione/RUP n. 1 del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- *(eventuale)* relazione del RUP del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativa alla valutazione della congruità dell’offerta con allegati eventuali verbali delle sedute della commissione di valutazione n. 1 del \_\_\_\_\_\_.

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

***(ex art. 17 co 5 D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: Aggiudicazione relativa all’affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(identificare appalto).*

Il Dirigente

- visto il provvedimento prot. n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ con cui è stata autorizzata la procedura di affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(identificare appalto);*

- vista la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_, acquisita al protocollo n. \_\_\_, per l’affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(identificare appalto)*, al prezzo di euro \_\_\_\_\_ oltre IVA;

- ritenuta la proposta di aggiudicazione meritevole di approvazione;

- accertate le regolarità delle operazioni e la legittimità degli atti della procedura;

- constatato che dalle verifiche effettuate risulta comprovato il possesso dei requisiti generali da parte dell’operatore economico sopra indicato, nonché dei requisiti di capacità tecnico professionale *(se di importo pari o superiori ad euro 40.000,00)*;

- ritenuto quindi di disporre l’aggiudicazione della procedura di cui trattasi ai sensi dell’art. 17 co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023;

**DISPONE**

* L’approvazione della proposta di aggiudicazione in parola del \_\_\_\_\_\_ di cui al prot. n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ per i motivi di cui in premessa;
* L’aggiudicazione della procedura in parola, a seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti *(se di importo pari o superiori ad euro 40.000,00)*, all’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_, per l’espletamento dei lavori/servizi/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per l’importo di euro \_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA;
* L’aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento è soggetta alle comunicazioni di cui all’art. 90 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
* La stipula, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto per l’appalto dei lavori/servizi/fornitura di cui al precedente art. 2.

Il Dirigente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

*Si ricorda che la Stazione appaltante è tenuta a indicare nell’oggetto dell’affidamento se il servizio è prestato nel rispetto della normativa dei CAM \_\_\_\_\_\_ (qualora esistente) o se il Contratto è finanziato in tutto o in parte con le risorse del PNRR o PNC o risorse dei Fondi Europei (FESR).*

PROCEDURA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TRA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica a \_\_\_\_\_\_ in virtù dei poteri attribuiti con la determina n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ (di seguito anche \_\_\_\_“Stazione appaltante”)

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_, Sig. \_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo “Appaltatore o “Operatore economico”);

PREMESSO CHE

* in data \_\_\_\_ è stato pubblicato il bando di gara / è stata notificata la lettera d’invito per l’aggiudicazione dell’appalto/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_ *(indicare tipo di appalto)* di \_\_\_ con procedura \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare tipo di procedura seguita)* seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo prezzo / del prezzo e della qualità / della sola qualità con corrispettivo da stipulare \_\_\_\_\_ *(indicare se a corpo/ a misura/ parte a corpo e parte a misura)*;
* alla procedura di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo (CIG) \_\_\_\_;
* con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ sono stati nominati quale Responsabile Unico del Progetto (d’ora innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e all’Allegato I.2 al D.lgs. n. 36/2023, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e ***(eventuale)*** quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e all’ Allegato I.2 al D.lgs. n. 36/2023, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* in seguito a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui sopra l’impresa \_\_\_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare provvedimento dell’ente)* del \_\_\_ (allegato \_\_\_\_) è stato aggiudicato l’appalto di \_\_\_\_\_ *(indicare tipo di appalto)* all’Operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’importo complessivo di \_\_\_\_\_ IVA esclusa;
* la Stazione appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
* le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ hanno dato tutte esito positivo;

***oppure (qualora le verifiche non abbiano riscontro in tempi rapidi)*** si procederà alla stipula del Contratto, sotto condizione risolutiva espressa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023;

* ***(se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione)*** nelle more della stipula del Contratto, con nota prot. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ è stata disposta l’esecuzione anticipata / in via d’urgenza del Contratto, ai sensi dell’art. 17, comma 8 / 9, del D.lgs. n. 36/2023;
* l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito:
* la garanzia definitiva per un importo di € \_\_\_\_ sotto forma di cauzione costituita in data \_\_\_\_\_\_\_ *(precisare se costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, come previsto dall`art. 106 co. 2 del D.lgs. 36/2023 richiamato dall’art. 117 co.1 del D.lgs. 36/2023)* o di fideiussione *(precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023)* emessa in data \_\_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_\_\_ (Allegato \_\_\_);
* una polizza assicuraticva di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 37, comma 3, dell’Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023, emessa da \_\_\_, in data \_\_/\_\_/\_\_, e valida sino a \_\_\_\_, per un importo garantito pari ad € \_\_\_\_\_;

***Antimafia***

***Opzione A***

*(contratti superiori a 150.000 € e inferiori a soglia UE - quando sono decorsi 30 giorni e la Stazione appaltante procede anche in assenza della comunicazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva (art. 88, comma 4 bis, D.lgs. n. 159/2011), previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89, D.lgs. n. 159/2011)*Il presente Contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 88, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, la Stazione appaltante recederà dal Contratto;

***Opzione B***

*(**contratti superiori a soglia UE* *- quando sono decorsi 30 giorni e la Stazione appaltante procede anche in assenza dell’informazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva (art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011)*Il presente Contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo citato, la Stazione appaltante recederà dal Contratto;

***Opzione C***

(*in caso di URGENZA - contratti superiori a 150.000 € e inferiori a soglia UE - la Stazione appaltante procede immediatamente anche in assenza della comunicazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva (previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89, D.lgs. n. 159/2011*) Per ragioni di urgenza, il presente Contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, e prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. n. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’art. 67 del decreto legislativo citato, la Stazione appaltante recederà dal Contratto;

***Opzione D***

*(in caso di URGENZA - contratti superiori a soglia UE - la Stazione appaltante procede immediatamente anche in assenza dell’informazione antimafia (art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011*) Per ragioni di urgenza, il presente Contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia e prima che sia decorso il termine di cui all’art. 92, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’art. 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del decreto legislativo citato, la Stazione appaltante recederà dal Contratto;

***Opzione E***

(*non è richiesta documentazione antimafia*) Non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, dato che il valore del presente Contratto è inferiore a € 150.000,00;

***Opzione F***

(*iscrizione alla “white list” dell’Affidatario ovvero quando quest’ultimo ha presentato domanda di inserimento nella “white list”, ma non è ancora stato inserito - la Stazione appaltante può procedere alla consultazione della Banca Dati, da cui decorrono i 30 giorni di silenzio-assenso (art. 92, d.lgs. 159/2011), al termine dei quali l’affidatario, anche se non ha ancora ricevuto la certificazione antimafia, potrà comunque sottoscrivere il Contratto*) Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, l. 190/2012 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l’impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di \_\_\_\_\_;

***Opzione G***

(*informativa provvisoria ai sensi dell’art.* *3, comma 2* *D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020*) È stata ottenuta l’informativa provvisoria (liberatoria) \_\_\_ ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020).

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Sommario

[**1.** **OGGETTO (artt. 1 e 2 del CSA)** 6](#_Toc152178108)

[**2.** **DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO (artt. 5 e 8 del CSA)** 6](#_Toc152178109)

[**3.** **AMMONTARE DELL’APPALTO – TERMINI DI PAGAMENTO (artt. 2, 40, 41 del CSA Lavori / artt. 2, 26 e 27 del CSA Servizi e del CSA Forniture)** 7](#_Toc152178110)

[**4.** **TERMINI E DURATA (artt. 19, 21 e 35 del CSA Lavori / art. 4 del CSA Servizi e del CSA Forniture)** 8](#_Toc152178111)

[**5.** **OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO (artt. 43, 44 e 45 del CSA Lavori / artt. 28, 29 e 30 del CSA Servizi e del CSA Forniture)** 8](#_Toc152178112)

[**6.** **MODALITA’ DI ESECUZIONE, OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE (art. 9 e Capi IV e VI del CSA Lavori / art. 9 e Capi IV e V del CSA Servizi / art. 9 e Capi IV e V del CSA Forniture)** 9](#_Toc152178113)

[**7.** **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI – SUBAPALTO (Capo IX e art. 70 del CSA Lavori / Capo VIII e art. 47 del CSA Servizi / Capo VIII e art. 47del CSA Forniture)** 10](#_Toc152178114)

[**8.** **REVISIONE DEI PREZZI (art. 14 del CSA)** 12](#_Toc152178115)

[**9.** **CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE (art. 14 del CSA)** 13](#_Toc152178116)

[**10.** **RESPONSABILITA’ VERSO TERZI (art. 17 del CSA)** 14](#_Toc152178117)

[11. DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI (art. 7 del CSA) 14](#_Toc152178118)

[**12.** **ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO** 15](#_Toc152178119)

[**13.** **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 10 del CSA)** 15](#_Toc152178120)

[**14.** **SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI (art. 71 del CSA Lavori / art. 48 del CSA e del CSA Forniture)** 16](#_Toc152178121)

[**15.** **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 63 del CSA Lavori / art. 42 del CSA Servizi e del CSA Forniture)** 16](#_Toc152178122)

[**16.** **RECESSO DEL CONTRATTO (art. 64 del CSA Lavori / art. 43 del CSA Servizi e del CSA Forniture)** 18](#_Toc152178123)

[**17.** **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE (artt. 59, 60, 61, 62 del CSA Lavori / artt. 38, 39, 40, 41 del CSA Servizi e del CSA Forniture)** 18](#_Toc152178124)

[**18.** **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 73 del CSA Lavori / art. 50 del CSA Servizi e del CSA Forniture)** 19](#_Toc152178125)

[**19.** **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA** 20](#_Toc152178126)

[**20.** **PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PRODOTTI** 20](#_Toc152178127)

[**21.** ***(Eventuale*) servizio opzionale e variazioni** 20](#_Toc152178128)

[**22.** **PENALI (art. 36 del CSA Lavori / art. 22 del CSA Servizi / art. 22 del CSA Forniture)** 21](#_Toc152178129)

[**23.** **ASSICURAZIONI E GARANZIE (Capo III del CSA)** 22](#_Toc152178130)

[**24.** **DISPOSIZIONI ANTIMAFIA** 23](#_Toc152178131)

[**25.** **MODELLO *EX* D.LGS. N. 231/2021** 23](#_Toc152178132)

[**26.** **RESPONSABILITA’ DEL CONTRATTO PER L’APPALTATORE** 24](#_Toc152178133)

1. **OGGETTO (artt. 1 e 2 del CSA)**
2. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1655 del Codice civile, affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, i lavori / il servizio / la fornitura di \_\_\_\_\_ ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 relativo al progetto definitivo dell’intervento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_ Via\_\_\_\_\_\_ e *(****eventuale***)il servizio opzionale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo al progetto esecutivo dello stesso intervento.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato speciale a cui si rimanda.
4. ***(Eventuale)*** L’affidamento relativo al servizio opzionale di *\_\_\_\_\_\_\_* relativo al progetto esecutivo del sopraindicato intervento costituisce un’opzione non vincolante a disposizione della Stazione appaltante.
5. L’Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto.
6. **DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO (artt. 5 e 8 del CSA)**
7. La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

➢Allegato “A” – Capitolato speciale elaborato dalla Stazione appaltante (d’ora innanzi, per brevità, Capitolato);

➢Allegato “B” – Offerta tecnica dell’Operatore economico;

➢Allegato “C” – Offerta economica dell’Operatore economico;

➢Allegato “D” – Patto d’integrità;

***➢(eventuale) (per appalti forniture)*** Allegato “E” – Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d’ora innanzi, per brevità, Scheda Fornitore);

1. In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

➢Il presente Contratto;

➢Allegato “A” – Capitolato speciale elaborato dalla Stazione appaltante (d’ora innanzi, per brevità, Capitolato);

➢Allegato “B” – Offerta tecnica dell’Operatore economico;

➢Allegato “C” – Offerta economica dell’Operatore economico;

➢Allegato “D” – Patto d’integrità;

➢Allegato “E” – Scheda Fornitore e comunicazione *ex* art. 3 L. 136/2010 (d’ora innanzi, per brevità, Scheda Fornitore).

1. L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’Affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto e dai documenti sopra indicati, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante.
2. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
3. **AMMONTARE DELL’APPALTO – TERMINI DI PAGAMENTO (artt. 2, 40, 41 del CSA Lavori / artt. 2, 26 e 27 del CSA Servizi e del CSA Forniture)**
4. Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del Contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € \_\_\_\_\_\_, oltre IVA nella misura di legge.
5. I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel Capitolato speciale d’appalto.
6. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al comma 1, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, etc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei lavori / dei servizi / della fornitura affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento dei lavori / dei servizi / della fornitura.
7. **TERMINI E DURATA (artt. 19, 21 e 35 del CSA Lavori / art. 4 del CSA Servizi e del CSA Forniture)**
   * 1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul Contratto.
     2. I termini per l’ultimazione della prestazione, per la redazione del conto finale e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità delle prestazioni, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del Contratto, sono indicati dettagliatamente nel Capitolato speciale d’appalto.
8. **OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO (artt. 43, 44 e 45 del CSA Lavori / artt. 28, 29 e 30 del CSA Servizi e del CSA Forniture)**
   * 1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
     2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
     3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
     4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
     5. Il personale incaricato dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione appaltante, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
     6. Resta inteso che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del presente Contratto.
     7. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
9. **MODALITA’ DI ESECUZIONE, OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE (art. 9 e Capi IV e VI del CSA Lavori / art. 9 e Capi IV e V del CSA Servizi / art. 9 e Capi IV e V del CSA Forniture)** 
   * 1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 3, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
     2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato speciale, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto.
     3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del Contratto.
     4. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
     5. L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
     6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 3.
     7. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione appaltante.
     8. L’Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.
     9. L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
     10. L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
     11. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
10. **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI – SUBAPALTO (Capo IX e art. 70 del CSA Lavori / Capo VIII e art. 47 del CSA Servizi / Capo VIII e art. 47del CSA Forniture)**
11. Fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell’esecutore del Contratto, la cessione del Contratto è nulla; è altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle lavorazioni / prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
12. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nei confronti dell’Appaltatore inadempiente.
13. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore, si applica il disposto di cui all’art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l’opponibilità alla Stazione appaltante è disciplinata dall’Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.
14. Ai sensi dell’art. 48 *bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Stazione appaltante si riserva il diritto, e l’Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
15. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Appaltatore.
16. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto.
17. ***Opzione A*** Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato – nella procedura per l’affidamento / in sede di gara – di voler subappaltare quote di appalto.
18. ***Opzione B*** In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l’affidamento dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in\_\_\_, la Stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, sulla base della disapplicazione del limite al subappalto per ciò che riguarda la categoria prevalente, ferma restando, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, l’inammissibilità del subappalto dell’importo complessivo del Contratto, nonché di quanto prescritto nella documentazione progettuale / nel Capitolato speciale d’appalto / in altra documentazione a corredo.
19. Ai sensi dell’art. 119, comma 17, del D.lgs. n. 36/2023 l’Amministrazione ha indicato nei documenti di gara le prestazioni / lavorazioni oggetto del Contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
20. L’Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido, ai sensi dell’art. 119, comma 6, del Codice, nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto disubappalto.
21. Ai sensi dell´art. 119, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall´Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale dell´Appaltatore.
22. **REVISIONE DEI PREZZI (art. 14 del CSA)** 
    * 1. Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del Contratto;

b) che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell’importo dell’appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell’importo complessivo e nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

c) che l’Appaltatore presenti apposita tempestiva istanza e che la stessa faccia riferimento agli ultimi indici disponibili, da applicare per il relativo periodo di riferimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli indici medesimi;

d) che l’istanza sia dichiarata ammissibile dall’amministrazione aggiudicatrice, che provvede entro 60 giorni dall’istanza, con effetto a partire dal giorno di presentazione dell’istanza ammissibile; resta ferma la possibilità di richiedere integrazioni all’istanza e, in tal caso, il termine rimane sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta;

e) ***(in caso di appalto di lavori)*** che l’Appaltatore abbia aggiornato il programma dei lavori e che i lavori si siano svolti regolarmente come da cronoprogramma senza applicazione di penali o diffide per ritardata esecuzione dell’opera o di fasi della stessa;

f) che sussista adeguata copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni.

1. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del Codice.
2. **CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE (art. 14 del CSA)**
   * 1. Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
     2. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.
     3. Nell’ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del Contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
     4. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.
     5. Le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel Contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il Contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
     6. In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del Codice.
3. **RESPONSABILITA’ VERSO TERZI (art. 17 del CSA)**
   * 1. L’Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
     2. A tal riguardo l’Affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.
4. **DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI (art. 7 del CSA)**
5. Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
6. A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione appaltante elegge il proprio domicilio, in \_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_, n. \_; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale sita in \_\_\_, Via \_\_\_; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s’intendono regolarmente ricevute e perfezionate.
2. Resta ferma la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.
3. **ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**
   * 1. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
     2. L’Affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’art. 96, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.
4. **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 10 del CSA)**
   * 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa:

Banca: \_\_\_\_\_\_\_;

IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Intestatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

* + 1. L’Affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* + 1. Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
    2. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e (***eventuale***) CUP ed inoltrata in forma a \_\_\_\_\_\_.
    3. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
    4. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
    5. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010.
    6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
    7. L’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
    8. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

1. **SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI (art. 71 del CSA Lavori / art. 48 del CSA e del CSA Forniture)**
2. Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del Contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.
3. Il presente Contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall’art. 18, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).
4. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 63 del CSA Lavori / art. 42 del CSA Servizi e del CSA Forniture)**
   * 1. Per la risoluzione del Contratto trovano applicazione l’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e l’art. 10 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile.
     2. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto di appalto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione appaltante - a mezzo Posta Elettronica Certificata - per porre fine all’inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile, di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
     3. In ogni caso il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione - a mezzo Posta Elettronica Certificata – da parte dell’ente committente all’Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari (art. 13 del presente Contratto e art. \_\_\_\_\_ del Capitolato speciale) ai sensi dell’articolo 3, comma 9 *bis*, della legge n. 136/2010 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al successivo art. 22 (del presente Contratto) e art. \_\_ del Capitolato speciale d’appalto, maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
     4. L’amministrazione aggiudicatrice può inoltre risolvere il Contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata – oltre che nei casi previsti dall’art. 122 del Codice, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7.1, 19 e 25 del presente Contratto, e negli ulteriori casi espressamente previsti nel Capitolato speciale di appalto.
     5. In caso di risoluzione, la Stazione appaltante ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.
     6. Con la risoluzione del Contratto sorge in capo alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente.
     7. Nel caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.
     8. In caso di risoluzione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Contratto.
     9. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per affidare ad altro Operatore economico le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 124, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023.
     10. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’Operatore economico.
5. **RECESSO DEL CONTRATTO (art. 64 del CSA Lavori / art. 43 del CSA Servizi e del CSA Forniture)**
6. L’ente committente può recedere dal Contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
7. L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’Allegato II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
8. *(****Condizione risolutiva da inserire in assenza di comunicazione/informazione antimafia – ipotesi A, B, C, D e G****)* L’ente recederà inoltre dal presente Contratto, stipulato in assenza della comunicazione dell’informazione antimafia, ovvero stipulato a seguito di rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come previsto dall’art. 88, comma 4 *bis* e dall’art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto ovvero, in caso di informativa liberatoria provvisoria, come stabilito dall’art. 3, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.
9. **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE (artt. 59, 60, 61, 62 del CSA Lavori / artt. 38, 39, 40, 41 del CSA Servizi e del CSA Forniture)**
10. Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210, 211 e 212 del D.lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l’ente committente e l’Affidatario derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di \_\_\_\_\_\_\_.
11. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. n. 36/2023.

***Oppure***

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 210 e 211 del D.lgs. n. 36/2023, possono essere deferite ad arbitri o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l’arbitrato gli articoli 213 e 214 del D.lgs. n. 36/2023.
2. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 73 del CSA Lavori / art. 50 del CSA Servizi e del CSA Forniture)** 
   1. L’Affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso presso l’ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   2. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento dei dati è la Stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_\_ n. \_\_.
   3. In relazione all’appalto affidato l’Operatore economico, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l’allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del Contratto d’appalto e si considera revocata a completamento dell’incarico.
   4. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata dei lavori/servizi/fornitura, l’atto di nomina deve essere trasmesso dalla Stazione appaltante all’Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

***Oppure***

1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e l’Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, l’Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

*L’Ente dovrà utilizzare la prima opzione nel caso occorra nominare l’Operatore economico responsabile del trattamento dati, o la seconda nel caso in cui tale nomina non sia necessaria.*

*Le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” nel caso di appalto che preveda il trattamento di dati giudiziari, devono rispettare la normativa di riferimento di cui al D.lgs. n. 51/2018, di Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.*

1. **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**
2. L’Appaltatore, a pena di risoluzione del presente Contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del contratto o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
3. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
4. L’Appaltatore è responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.
5. **PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PRODOTTI**
   1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall’Appaltatore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.
   2. La Stazione appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall’Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorre in tal caso anche all’attività di operatori diversi rispetto all’Appaltatore medesimo e senza che quest’ultimo possa vantare alcuna pretesa all’esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.
6. ***(Eventuale*) servizio opzionale e variazioni**
   1. Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’Appaltatore, tramite l’esercizio del diritto di opzione, il servizio opzionale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   2. L’affidamento dei servizi opzionali di cui al comma che precede costituisce un’opzione non vincolante a disposizione della Stazione appaltante, la cui eventuale esecuzione sarà confermata con comunicazione successiva a firma del RUP recapitata tramite PEC previa verifica, del perdurare del possesso in capo all’Appaltatore, dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, e dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023.
   3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara, nonché delle risultanze della stessa, avendo l’Appaltatore offerto un ribasso unico del \_\_\_\_% sugli importi a base dell’affidamento, il corrispettivo per le prestazioni opzionali è pari ad Euro \_\_\_\_, oltre IVA.
   4. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’eventuale affidamento delle suddette prestazioni opzionali, il medesimo Appaltatore si impegna a produrre alla Stazione appaltante, a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria.
   5. La Stazione appaltante può esercitare l’opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, fino a 24 mesi dalla data di consegna del servizio oggetto della prestazione affidata in via principale con il presente Contratto. Fino alla scadenza del predetto termine l’Appaltatore resta irrevocabilmente obbligato all’esecuzione delle prestazioni opzionali.
   6. La Stazione appaltante ha la più ampia facoltà di non procedere all’affidamento delle prestazioni opzionali per qualsiasi motivo e/o ragione e pertanto nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto alla Stazione appaltante medesima qualora questa non eserciti l’opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l’Appaltatore accetti comunque di assumere l’incarico.
   7. Come previsto dal bando di gara la Stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di cui all’art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.
7. **PENALI (art. 36 del CSA Lavori / art. 22 del CSA Servizi / art. 22 del CSA Forniture)**
   1. L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato speciale d’appalto.
   2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, come previsto dall’art. \_\_\_ del Capitolato, una penale pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell’importo stesso, pena la risoluzione del presente Contratto.
   3. L’importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
   4. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.
   5. L’Appaltatore dovrà comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l’Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.
   6. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal D.L. e dal RUP conformemente a quanto previsto nell’art. 121, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023 e nell’Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.
   7. Per motivi validi e giustificati la Stazione appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.
8. **ASSICURAZIONI E GARANZIE (Capo III del CSA)**
   1. L’Appaltatore ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.
   2. La garanzia definitiva assicura l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
   3. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
   4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
   5. L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e art. 43 dell’Allegato II.7 al D.lgs. n. 36/2023, ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.
9. **DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**
10. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 159/2011.
11. **MODELLO *EX* D.LGS. N. 231/2021** 
    1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Stazione appaltante ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e, comunque, a tenere un comportamento tale da non esporre la Stazione appaltante al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
    2. L’inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Stazione appaltante a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. nonché ad esperire ogni eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e *subendi* a causa di tale violazione.
    3. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dei principi di cui al comma 1.
    4. L’Appaltatore dichiara, ai sensi della Legge n. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Stazione appaltante e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del Contratto o l’esecuzione dello stesso.
    5. L’Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
12. **RESPONSABILITA’ DEL CONTRATTO PER L’APPALTATORE**
    1. L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell’Appaltatore con la Stazione Appaltante.
    2. Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.
    3. Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
13. ➢ Telefono: [▪];
14. ➢ Cellulare: [▪];
15. ➢ Email: [▪];
16. ➢ Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [▪].
17. L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
18. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.
19. Il responsabile del Contratto dell’Appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC), individuato dalla Stazione appaltante nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ coordinandosi con il medesimo.

Per l’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. 4 (durata), 13 (tracciabilità dei flussi finanziari), 6 (modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore), 5 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (responsabilità dell’Appaltatore), 23 (assicurazioni e garanzie), 7 (divieto di cessione del Contratto, cessione dei crediti, subappalto), 19 (obblighi di riservatezza), 17 (foro competente), 22 (penali), recesso (16) del Contratto. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente Contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì, \_\_/\_\_/\_\_.

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

***(ex art. 77 e ss. D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: Avviso di consultazione preliminare di mercato per i lavori/servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**I. Premessa.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ intende instaurare una consultazione preliminare di mercato con le imprese e i professionisti del settore per l’individuazione di una soluzione tecnica i lavori/servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Con il presente avviso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 77 e ss. de D.Lgs. n. 36/2023, invita tutti gli operatori economici interessati a partecipare mediante la compilazione della “manifestazione di interesse”, finalizzata ad un preliminare confronto tecnico con il mercato.

La consultazione preliminare di mercato, volta ad instaurare una fase preparatoria della gara d’appalto, consente di sottoporre al mercato specifici quesiti di natura tecnica inerenti la pianificazione e preparazione dell’appalto (innovazioni tecnologiche, tipologie di appalto, metodologie adottate) in modo da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni innovative, anche tecnologicamente alternative, per rispondere alle necessità della stazione appaltante. La consultazione preliminare di mercato è propedeutica quindi a confrontare esperienze ed acquisire conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della stazione appaltante con l’offerta del mercato.

Il confronto tecnico non è finalizzato all'aggiudicazione di alcun contratto.

**II. Requisiti di partecipazione.**

Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, organismi di ricerca (università, centri di ricerca, ecc.), liberi professionisti e comunque esperti, partecipanti al mercato inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi, ed autorità indipendenti, che abbiamo presentato manifestazione di interesse nei tempi e con le modalità di seguito descritte.

**III. Istruzioni per la presentazione della proposta.**

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**IV. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alle consultazioni preliminari di mercato.**

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante dal partecipante esclusivamente attraverso la trasmissione via mail all’indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**V. Modalità di svolgimento della consultazione preliminare di mercato.**

Il soggetto interessato dovrà far pervenire la documentazione prescritta negli allegati al presente invito entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inviando la documentazione richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indicando in oggetto: “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone.

**VI. Indicazioni sui segreti tecnico-commerciali.**

I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della documentazione tecnica presentata coperte da segreto tecnico–commerciale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione segretata.

I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra eventuale informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione.

**VII. Effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ procederà ad escludere dall’eventuale successiva gara d’appalto il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento.

Prima di adottare il provvedimento di esclusione, la stazione appaltante invita i candidati e gli offerenti entro un termine non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

**VIII. Disposizioni finali.**

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura e non preclude, né ne deriva alcun vantaggio) rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna aspettativa, nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.

La stazione appaltante può interrompere, modificare, prorogare, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, in qualsiasi momento, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni partecipanti domande di approfondimento.

In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

Allegato 1: Manifestazione di interesse.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

***(ex art. 77 e ss. D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: Avviso di consultazione preliminare di mercato per i lavori/servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(legale rappresentante dell’impresa o di altro ente o libero/a professionista),* nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Stato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, / libero professionista, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**DICHIARA**

1. di voler partecipare alla consultazione preliminare di mercato in oggetto secondo le modalità prestabilite dalla stazione appaltante;
2. di essere iscritto nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*oppure*

di essere iscritto all’albo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per attività coincidente con quella oggetto della presente Consultazione preliminare di mercato o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;

1. *(eventuale)* che le seguenti informazioni e/o parti della documentazione tecnica presentata sono coperte da segreto tecnico–commerciale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. *(eventuale)* che le seguenti informazioni sono utili a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. *(eventuale)* che la divulgazione dei contributi forniti, in particolare dei documenti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dovrà avvenire in forma anonima.

**DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 30 giugno 2023 una nota avente ad oggetto *“Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.*

Il DGUE al quale si riferisce il Comunicato del Ministero fa riferimento alla versione 2.1.1 di ESPD-EDM di cui alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 e corredate da Tassonomia di riferimento dei criteri. Con determina 164/2023 è stato adottato il Comunicato con cui AgID ha provveduto all’aggiornamento della Tassonomia allegata alle suddette Specifiche tecniche, al fine di adeguarla alle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici e per la corretta compilazione del DGUE nel formato digitale da parte delle stazioni appaltanti, degli enti concedenti e degli operatori economici, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Al fine di rendere facilmente identificabile la nuova formulazione dei quesiti e dei gruppi di quesiti, si mette a disposizione il **fac-simile** del nuovo formulario, completo di tutte le informazioni in esso previste.

Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice. È un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente.

[*Link al testo*](https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/procurement/documento-gara-unico-europeo)

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

In occasione dell’approvazione del Bando tipo n. 1/2023, l’Autorità si era riservata di predisporre uno schema di domanda di partecipazione tipo, ad integrazione dello stesso.

A seguito dei lavori del Gruppo di lavoro formato da Consip, IFEL, Invitalia e Itaca, è stato predisposto il documento *“Schema di domanda di partecipazione tipo”* formulato ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del codice, con la finalità di agevolare la preparazione dei documenti di gara da parte delle stazioni appaltanti.

La domanda di partecipazione contiene le dichiarazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste nel DGUE, che i concorrenti devono rendere ai fini della partecipazione alle gare. Le dichiarazioni sono state raggruppate in sezioni omogenee, con l’intento di evitare la duplicazione di informazioni e di semplificare gli obblighi dichiarativi, utilizzando formulazioni chiare e univoche.

[*Link al testo*](https://www.anticorruzione.it/-/schema-di-domanda-di-partecipazione-tipo)

**INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO, COSTI DELLA MANODOPERA E ONERI INTERNI AZIENDALI**

Oggetto: affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(identificare appalto).* Indicazione del contratto collettivo applicato, costi della manodopera e oneri interni aziendali

Il/la sottoscritto/a dichiara:

🞏 che l’Impresa non ha dipendenti, non applica nessun contratto collettivo e non ha costi per il personale.

🞏 che il contratto collettivo applicato è quello indicato dalla stazione appaltante nella richiesta di preventivo/nella lettera di invito/nel disciplinare di gara.

🞏 che il contratto collettivo applicato è il seguente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e garantisce le stesse o maggiori tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

- che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Oneri interni aziendali) sono pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- che i costi della manodopera e del personale

🞏 corrispondono o sono superiori a quanto indicato dalla stazione appaltante.

🞏 sono inferiori da quanto indicato dalla stazione appaltante e vengono motivati ai sensi dell’art. 110 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo la seguente tabella:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N. unità del personale** | **N. ore di lavoro** | **Totale costo del personale per livello** |  |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
| **Totale complessivo costo manodopera** | | | **€** |

Il legale rappresentante/il procuratore

**PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL**

**RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

***(ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Progetto per i lavori/servizi/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- Vista la necessità di nominare un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per i lavori/servizi/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- Visto l’art. 15 co. 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ai sensi del quale nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

- Visto quanto previsto dall’art. 15 co. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in ordine ai criteri ed alle modalità di nomina del RUP;

- Considerato che sussiste la necessità di istituire una struttura di supporto al RUP ai sensi dell’art. 15 co. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

*oppure*

- Considerato che non sussiste la necessità di istituire una struttura di supporto al RUP ai sensi dell’art. 15 co. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

- Considerato che trattandosi di appalto di lavori aggiudicato con la formula del contraente generale/altre formule di partenariato pubblico-privato risulta vietata l’attribuzione dei compiti di RUP al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati;

*oppure*

- Considerato che non trattandosi di appalto di lavori aggiudicato con la formula del contraente generale/altre formule di partenariato pubblico-privato non risulta vietata l’attribuzione dei compiti di RUP al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati;

- Considerato che la stazione appaltante ha individuato modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, con conseguente ripartizione delle relative responsabilità;

*oppure*

- Considerato che la stazione appaltante non ha individuato modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, con conseguente ripartizione delle relative responsabilità;

- Visto l’Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato *“Attività del RUP”*, nel quale vengono elencati i requisiti e le competenze del RUP necessarie ai fini della nomina;

- precisato che il RUP svolgerà, tra le altre, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, non rientrandosi, con riferimento all’affidamento in parola, nell’ambito delle prestazioni per le quali è necessario che il direttore dell’esecuzione del contratto sia soggetto diverso dal RUP;

*oppure*

- precisato che il RUP non svolgerà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto;

il sottoscritto Direttore di Ripartizione/Direttore d’Ufficio/organo di vertice, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

**NOMINA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale dovrà svolgere tutte le attività indicate nell’allegato I.2 del Codice, o che siano comunque necessarie ove non di competenza di altri organi.

L’ufficio del RUP, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Accertato e verificato che: (i) il soggetto nominando è dipendente dell’ente committente e (ii) il soggetto nominando è in possesso della necessaria esperienza e qualificazione tecnica richiesta.

Il Direttore di Ripartizione/Il Direttore d’Ufficio/l’organo di vertice

Per accettazione

Il Responsabile unico di Progetto (RUP)

**PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGGIO DI GARA**

***(ex art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: nomina seggio di gara per l’affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. CIG. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con riferimento alla procedura in oggetto in data \_\_\_\_\_ è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

- ai sensi dell’art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante;

- in virtù del criterio di aggiudicazione prescelto si ritiene quindi opportuno procedere alla nomina di un apposito seggio di gara formato da personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte presentate, composto da n. \_\_ componenti, secondo criteri di trasparenza e competenza;

- per la nomina del seggio di gara si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5;

- i componenti del seggio di gara hanno quindi dichiarato di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, nonché di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura;

- la nomina dei membri del seggio di gara sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza;

**DETERMINA**

Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, il seggio di gara della procedura su indicata, composto da n. \_\_ componenti, nelle persone dei signori:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[…]

Si dispone di affidare al predetto seggio i seguenti compiti:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Restano, in ogni caso, in capo al Responsabile Unico del Progetto o al Responsabile della fase di affidamento la funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura, nonché l’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il Dirigente/Responsabile del servizio

**PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

***(ex art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: nomina commissione giudicatrice per l’affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. CIG. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con riferimento alla procedura in oggetto in data \_\_\_\_\_ è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

- ai sensi dell’art. 93 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia;

- si ritiene quindi opportuno procedere alla nomina di un’apposita commissione di gara formata da personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte presentate, composta da n. \_\_ componenti;

- la sussistenza di adeguate professionalità in organico non rende necessario individuare il Presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre amministrazioni o tra professionisti esterni;

*oppure*

- la mancanza di adeguate professionalità in organico rende necessario individuare il Presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre amministrazioni o tra professionisti esterni;

- ai sensi dell’art. 93 co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

- i componenti della commissione giudicatrice hanno quindi reso le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e le dichiarazioni di inesistenza di situazioni di conflitto d’interesse previste dalla vigente normativa, allegate al presente provvedimento;

- *(solo eventuale)* trattandosi di appalto sotto-soglia, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023 si ritiene necessario nominare il RUP quale membro della commissione;

*oppure*

- *(solo eventuale)* trattandosi di appalto sotto-soglia, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023 si ritiene necessario nominare il RUP quale membro e Presidente della commissione;

**DETERMINA**

Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la commissione giudicatrice della procedura su indicata, composta da n. \_\_ componenti, incluso il Presidente, nelle persone dei signori:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[…]

Si precisa che:

- i componenti della commissione hanno il compito di verificare la presenza della documentazione tecnica richiesta per la presente gara, di procedere alla verifica dei requisiti minimi richiesti e di valutare le offerte tecniche degli operatori economici partecipanti, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara;

- in caso di assenza o impedimento di un membro effettivo, questo viene sostituito da un membro supplente da nominare con le stesse modalità del membro sostituito, nel rispetto delle categorie, interessi o uffici rappresentati. In tale caso il nominativo del membro supplente dovrà essere comunicato a cura del RUP, prima della seduta a cui dovrà prendere parte, tramite PEC all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- prima dell’apertura delle offerte tecniche i membri sono tenuti a far presente la sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi delle seguenti norme: art. 93, comma 5 e art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023; art. 35-bis D.Lgs. 165/2001; artt. 2, comma 3, 6 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

- l'assenza di cause di incompatibilità e/o di astensione ai sensi, degli artt. 93, comma 5 e 16 del D.Lgs. n.36/2023, dell’art. 35-bis D.Lgs. 165/2001, degli, degli artt. 2, comma 3, 6 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipen­denti pubblici), dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 deve permanere per tutta la durata dell'incarico;

- in caso di sopravvenienza di causa di incompatibilità e/o di astensione di cui sopra, i membri della commissione si obbligano ad avvisare, senza indugio, la stazione appaltante e a rinunciare all'incarico. Nelle relative funzioni subentra un membro supplente;

- i componenti della commissione sono consi­de­rati ex artt. 24 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/679., quali sub-responsabili al trattamento dei dati personali. Il trattamento potrà avere ad ogget­to i dati conferiti anche in forma elettronica dal Titolare e/o Responsabile del Trattamento ed avverrà esclusivamente in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla norma­tiva in materia di appalti e contrattualistica pubblica ed unicamente ai fini dell’espleta­mento delle attività di competenza della commissione in fase di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti;

- i componenti della commissione si impegnano a cancellare o restituire tutti i dati personali e particolari dopo che è terminata la procedura di gara e a cancellarne eventuali copie esi­stenti. Sono tenuti altresì ad attenersi all’obbligo di riservatezza ed in generale ed a tutti gli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679., nonché, ove dipendenti dell’Amministrazione Provinciale, al Codice di comportamento del personale della Provincia, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 938 del 29 luglio 2014;

- la commissione dovrà redigere un verbale di valutazione tecnica sottoscritto digitalmente da tutti i membri, dal quale risultino i punteggi assegnati per ciascun criterio;

- il verbale dovrà contenere inoltre le motivazioni sottese all’attribuzione dei punteggi e dovrà pervenire, sottoscritto in formato digitale, entro cinque giorni precedenti l’apertura delle offerte economiche, al seguente indirizzo PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- ai sensi dell´art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 la Commissione, per tramite della stazione appaltante, può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque (5) giorni e superiore a dieci (10) giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica;

- la nomina quale membro della commissione sarà efficace fino all’aggiudicazione della gara e comunque fino a conclusione di tutte le attività proprie della commissione in caso di provvedimenti in autotutela o giurisdizionali che dovessero interessare l’aggiudicazione e rimettere il tutto ad una fase precedente di gara;

- il/la Responsabile unico/unica del progetto (RUP) si potrà eventualmente avvalere del supporto della commissione nominata *ex* articolo 93 del D.Lgs. n. 36/2023 per il controllo delle offerte anomale;

- in ogni caso la commissione non potrà iniziare la sua attività prima del conferimento dell’incarico;

- la commissione potrà riunirsi anche con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il Dirigente/Responsabile del servizio

**VERBALE DI GARA N. \_\_**

**DEL SEGGIO DI GARA**

Oggetto: Verbale n. \_\_ della seduta pubblica/pubblica in videoconferenza/riservata del \_\_\_\_\_\_. Affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_. CIG. \_\_\_\_.

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_, si è riunita in seduta pubblica/pubblica in videoconferenza/riservata, per l’espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, il seggio di gara allo scopo nominato dal Dirigente/Responsabile del servizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con provvedimento prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, composto come segue:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[…]

Il Presidente, appurata la regolarità della costituzione del seggio di gara come sopra nominato, dà avvio alle operazioni di gara.

Il seggio dà atto che, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata avviata la procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_ai sensi dell’art. \_\_\_ del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei lavori/servizi/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il seggio provvede allo svolgimento delle attività ad esse assegnate.

*(descrizione dello svolgimento della seduta e dei risultati emersi)*

Il seggio, in esito alle verifiche esperite, rinvia per il proseguo delle proprie attività alla successiva fase di gara in seduta pubblica/pubblica in videoconferenza/riservata, durante la quale procederà a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I membri del seggio e il segretario verbalizzante dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non sussistono cause di incompatibilità e cause di astensione, in particolare rispetto alle imprese partecipanti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Dichiarano, inoltre, di non aver divulgato e di non divulgare le informazioni e la documentazione oggetto della valutazione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore \_\_\_\_\_\_\_.

Verbale redatto in data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il segretario verbalizzante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La Commissione:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[…]

**VERBALE DI GARA N. \_\_**

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Oggetto: Verbale n. \_\_ della seduta pubblica/pubblica in videoconferenza/riservata del \_\_\_\_\_\_. Affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_. CIG. \_\_\_\_.

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_, si è riunita in seduta pubblica/pubblica in videoconferenza/riservata, per l’espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, la commissione giudicatrice allo scopo nominata dal Dirigente/Responsabile del servizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con provvedimento prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, composta come segue:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[…]

Il Presidente, appurata la regolarità della costituzione della Commissione giudicatrice come sopra nominata, dà avvio alle operazioni di gara.

La Commissione dà atto che, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata avviata la procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_ai sensi dell’art. \_\_\_ del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei lavori/servizi/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La commissione provvede allo svolgimento delle attività ad esse assegnate.

*(descrizione dello svolgimento della seduta e dei risultati emersi)*

La commissione, in esito alle verifiche esperite, rinvia per il proseguo delle proprie attività alla successiva fase di gara in seduta pubblica/pubblica in videoconferenza/riservata, durante la quale procederà a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I membri della Commissione e il segretario verbalizzante dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non sussistono cause di incompatibilità e cause di astensione, in particolare rispetto alle imprese partecipanti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Dichiarano, inoltre, di non aver divulgato e di non divulgare le informazioni e la documentazione oggetto della valutazione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore \_\_\_\_\_\_\_.

Verbale redatto in data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il segretario verbalizzante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La Commissione:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[…]

**AVVISO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI UN INTERESSE TRANSFRONTALIERO CERTO DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA**

Oggetto: avviso riservato unicamente ad operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea. Affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il presente avviso viene proposto dal Responsabile Unico del Progetto Sig./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_, nominato con provvedimento prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ ed è preordinato ad accertare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea all’affidamento dell’appalto in oggetto.

La stazione appaltante, ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, verificherà che le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute da parte di operatori economici stabiliti in altro Stato Membro dell’Unione Europea siano reali e non fittizie e accerterà l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo nell’ambito della propria istruttoria.

L’esito della pubblicazione costituirà un elemento utile, ancorché non prioritario, per la valutazione concreta relativa all’accertamento dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo e non costituirà alcun diritto in capo agli operatori economici che hanno dichiarato il loro interesse.

**Art. 1 Oggetto dell’affidamento**

La presente Amministrazione/Stazione Appaltante intende accertare l’eventuale esistenza di un interesse transfrontaliero certo all’affidamento dell’appalto di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nel rispetto dei principi del Trattato sull’Unione europea a tutela della concorrenza.

**Art. 2 Importo stimato**

L’importo complessivo del corrispettivo per l’espletamento dell’appalto è pari ad un massimo di euro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera.

*oppure*

Il valore massimo stimato del corrispettivo per l’espletamento dell’appalto è pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa, inclusi oneri di sicurezza ed opzioni, costo della manodopera, importo massimo del quinto d’obbligo, al netto d’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

*(negli appalti di lavori)* Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa.

*(negli appalti di lavori)* Lavori soggetti a ribasso (al netto IVA o altre tasse e imposte previste per legge, senza gli oneri per la sicurezza e senza costi per la manodopera), di seguito denominato importo posto a base di gara: euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa;

*(negli appalti di forniture e servizi)* Forniture/Servizi soggetti a ribasso: Lotto 1/Lotto 2 è pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al netto d’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché oneri di sicurezza/interferenza e dei costi della manodopera;

Oneri da interferenza / sicurezza non soggetti a ribasso Lotto 1/Lotto 2: euro al netto d’IVA;

*(negli appalti di lavori o servizi)* Costo della manodopera ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023: euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa;

Ai sensi del Art. 11 comma 1 D.Lgs. 36/2023 è applicabile il CCNL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(negli appalti di lavori)* Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 nell’importo posto a base di gara sono stati considerati i costi della manodopera secondo le indicazioni del prezzario provinciale.

**Art. 3 Descrizione dell’appalto da affidare, modalità di esecuzione/tempistiche**

Vedasi documentazione progettuale /capitolato speciale d’appalto/altra documentazione a corredo diversamente denominata.

**Art. 4 Pubblicità, informazioni e comunicazioni**

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Amministrazione/Stazione Appaltante/sul portale gare \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti dall’operatore economico potenzialmente interessato esclusivamente:

- in lingua \_\_\_\_\_\_\_;

- a mezzo pec all’indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- entro e non oltre il \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, i soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire entro e non oltre il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ la propria manifestazione di interesse, recante la dicitura “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” via pec al seguente indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La manifestazione di interesse dovrà essere conforme al modulo di cui all’Allegato 1.

Nella manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà indicare e dichiarare:

- Ragione sociale, sede, riferimenti e recapiti ufficiali;

- Settore di attività;

- Iscrizione a uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023;

- Esperienza professionale pregressa relativa all’oggetto dell’appalto;

- Qualificazioni possedute;

- Ulteriori ed eventuali elementi da cui ricavare l’idoneità professionale e la capacità tecnica per l’esecuzione dell’appalto in oggetto;

- Ulteriori ed eventuali elementi da cui ricavare l’effettivo interesse all’affidamento dell’appalto.

Non essendo il presente avviso un avviso di avvio di indagine di mercato ai sensi dell’art. 2 dell’allegato II.1 del D.lgs 36/2023, eventuali manifestazioni di interesse presentate da operatori economici stabiliti in Italia non saranno accettate e non se ne terrà conto ai fini della scelta degli operatori economici da invitare o da consultare nel caso di successivo espletamento di una procedura di gara o di un affidamento diretto.

Allo stesso modo, qualora la stazione appaltante ritenga insussistente l´interesse transfrontaliero certo, non si terrà conto di eventuali manifestazioni di interesse da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, ai fini della scelta degli operatori economici da invitare o da consultare nel caso di successivo espletamento di una procedura di gara o di un affidamento diretto.

Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo ente ad espletare una procedura di gara o procedere con un affidamento diretto.

La Amministrazione /Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Allegati:

- Allegato 1: modulo di manifestazione di interesse;

- documentazione progettuale/capitolato speciale d’appalto/altra documentazione a corredo diversamente denominata.

Il responsabile unico del progetto

(sottoscritto con firma digitale)

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Oggetto: avviso riservato unicamente ad operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea. Affidamento di lavori/servizi/forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla via/strada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_, in qualità di:

legale rappresentante di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*oppure*

procuratore generale/speciale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*oppure*

altro *(specificare)*;

C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale nel seguente Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alla via/strada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito “Operatore Economico”)

**DICHIARA**

l’interesse dell’Operatore Economico all’affidamento dell’appalto di lavori/servizi/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**DICHIARA altresì**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000:

- che i settori di attività dell’Operatore Economico sono i seguenti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- che l’Operatore Economico è iscritto nel seguente registro professionale o commerciale di cui all’allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- che l’Operatore Economico possiede le seguenti qualificazioni rilevanti ai fini dell’appalto in oggetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- che l’Operatore Economico possiede la seguente esperienza professionale pregressa relativa all’oggetto dell’appalto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**INDICA**

- i seguenti ulteriori ed eventuali elementi da cui ricavare l’idoneità professionale e la capacità tecnica dell’Operatore Economico all’esecuzione dell’appalto in oggetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- i seguenti ulteriori ed eventuali elementi da cui ricavare l’effettivo interesse dell’Operatore Economico all’affidamento dell’appalto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**ALLEGA**

- copia di documento di identità in corso di validità;

*- (facoltativo)* documentazione utile per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità e requisiti di ordine speciale richiesti per l’appalto in oggetto.

Il legale rappresentante / il procuratore

(sottoscritto con firma digitale)

**AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO**

***(ex art. 119 D.Lgs. 36/2023)***

Spett.le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e p.c. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oggetto: affidamento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*lavori o servizi/fornitura*) di \_\_\_\_\_\_\_\_, CIG \_\_\_\_\_\_\_\_ - CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Autorizzazione al subappalto.

Premesso che:

* con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_, Codesta Impresa appaltatrice richiedeva l’autorizzazione al subappalto per l’esecuzione dei \_\_\_\_\_\_\_ in oggetto all’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_, per un importo pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_;
* a tal fine l’Impresa presentava in data \_\_\_\_\_\_\_\_ la seguente documentazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* sono state quindi effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti *ex* art. 119 co. 4 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 36/2023 da parte dell’Impresa appaltatrice;

Considerato che:

* *(solo per gli appalti di servizi/forniture*) l’attività oggetto di richiesta di subappalto non risulta ricompresa tra le categorie di cui all’art. 119 co. 3 lett. a), b) c) e d);
* l’attività oggetto di richiesta di appalto non risulta ricompresa tra quelle, come indicate nei documenti di gara, che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;
* le verifiche condotte ai sensi dell’art. 119 co. 4 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 36/2023 si sono concluse con esito favorevole;

*oppure*

le verifiche condotte ai sensi dell’art. 119 co. 4 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 36/2023 si sono concluse con esito sfavorevole;

Visto:

* l’art. 11 co. 5 del D.Lgs. 36/2023;
* l’art. 96 co. 15 del D.Lgs. 36/2023;
* l’art. 119 del co. 6-16 del D.Lgs. 36/2023;

**si autorizza (*oppure)* non si autorizza il subappalto**

nell’ambito dell’affidamento in oggetto tra l’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e l’Impresa \_\_\_\_ per l’esecuzione di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’importo di euro \_\_\_\_\_\_\_.

**VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN VIA D’URGENZA**

***(ex art. 17 co. 9 D.Lgs n. 36/2023)***

Oggetto: appalto dei lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. CIG. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’anno \_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Direttore dei Lavori, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la convocazione per la data odierna, presenti:

*- (inserire nominativi dei presenti)*

rileva quanto segue.

Premesso che:

- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’appalto di lavori in oggetto è stato affidato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- con provvedimento prot. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato nominato quale RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- sono in corso gli accertamenti di legge sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara;

*oppure*

- saranno avviati gli accertamenti di legge sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara;

- sussiste la necessità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivazione dell’urgenza)*;

- il soddisfacimento della predetta urgenza attribuisce all’appalto in oggetto carattere di urgenza;

- ai sensi dell’art. 17 co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo quanto previsto dall’articolo 50 comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni;

- ai sensi dell’art. 17 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 l’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea;

- con comunicazione prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il RUP ha autorizzato ad effettuare la consegna in via d’urgenza del servizio/fornitura in oggetto;

Tutto ciò premesso

in esecuzione della determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il Diretto Lavori \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, su proposta del RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ procede alla consegna in via d’urgenza dei lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendersi effettuata d’urgenza, ai sensi dell’art. 17 co. 8-9 del D.Lgs. n. 36/2023, l’Impresa dovrà intraprendere immediatamente i seguenti lavori:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

[…]

Art. 3 co. 8 allegato II.14

La ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dichiara:

- di accettare la consegna in via d’urgenza dei lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oggetto dell’appalto in oggetto senza sollevare riserva o eccezione alcuna ed alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare di gara *(inserire eventuali altri documenti di gara di riferimento)*;

- di non avere difficoltà o dubbi, e di essere perfettamente edotta d tutti i propri obblighi nonché di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

Resta stabilito che:

- dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per l’inizio dei lavori, la cui ultimi zone dovrà avvenire entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito negativo dei controlli di legge, il pagamento delle sole prestazioni già rese.

Di quanto sopra si redige il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione con firma delle parti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Direttore Lavori \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sig./sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentate di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VERBALE DI CONSEGNA SERVIZI/FORNITURE IN VIA D’URGENZA**

***(ex art. 17 co. 9 D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: appalto del servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. CIG. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’anno \_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Direttore dei Lavori, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la convocazione per la data odierna, presenti:

*- (inserire nominativi dei presenti)*

rileva quanto segue.

Premesso che:

- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’appalto di servizio/fornitura in oggetto è stato affidato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- con provvedimento prot. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato nominato quale RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- sono in corso gli accertamenti di legge sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara;

*oppure*

- saranno avviati gli accertamenti di legge sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara;

- sussiste la necessità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivazione dell’urgenza)*;

- il soddisfacimento della predetta urgenza attribuisce all’appalto in oggetto carattere di urgenza;

- ai sensi dell’art. 17 co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo quanto previsto dall’articolo 50 comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni;

- ai sensi dell’art. 17 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 l’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea;

- con comunicazione prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il RUP ha autorizzato ad effettuare la consegna in via d’urgenza del servizio/fornitura in oggetto;

Tutto ciò premesso

in esecuzione della determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il Diretto dei Lavori \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, su proposta del RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ procede alla consegna in via d’urgenza del servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendersi effettuata d’urgenza, ai sensi dell’art. 17 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, l’Impresa dovrà immediatamente:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

[…]

Art. 3 co. 8 allegato II.14

La ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dichiara:

- di accettare la consegna in via d’urgenza del servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oggetto dell’appalto in oggetto senza sollevare riserva o eccezione alcuna ed alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare di gara *(inserire eventuali altri documenti di gara di riferimento)*;

- di non avere difficoltà o dubbi, e di essere perfettamente edotta da tutti i propri obblighi nonché di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l’esecuzione del servizio/fornitura oggetto di appalto.

Resta stabilito che:

- dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per l’inizio del servizio/fornitura, la cui ultimi zone dovrà avvenire entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito negativo dei controlli di legge, il pagamento delle sole prestazioni già rese.

Di quanto sopra si redige il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione con firma delle parti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Direttore Lavori \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sig./sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentate di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA/SERVIZIO**

***(ex art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023)***

*(emesso dal collaudatore/rup/dec)\**

*oppure*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO**

***(ex art. 50 comma 7 del d.lgs. 36/2023)***

*(emesso dal rup)*

**data del certificato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Committente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

fornitura/servizio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Appaltatore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

partita I.V.A.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

legale rappresentante dell’appaltatore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

contratto numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

importo del contratto: € \_\_\_\_\_\_\_

tempo utile per l’esecuzione della fornitura/servizio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

data ultimazione fornitura/servizio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

direttore esecuzione del contratto (DEC): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

responsabile unico del progetto (RUP): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

collaudatore/commissione di collaudo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ufficio di riferimento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

atto di sottomissione numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

visita del luogo, tenuta il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

data ultimazione prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

giorni di ritardo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

anticipazione: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l’anticipazione può essere incrementata fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della SA.)*

- pagamenti effettuati (nel caso di prestazioni con stati di avanzamento) € \_\_\_\_\_\_

+ ritenute di garanzia 0,5% da liquidare ai sensi art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023

resta il credito netto dell'appaltatore: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

detrazioni per penali da ritardo o altre penali: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

eventuali ulteriori osservazioni del DEC / RUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alla visita del luogo, sono intervenuti il DEC, il collaudatore, il legale rappresentante dell'appaltatore, che ha eseguito la prestazione, ed il responsabile del procedimento (RUP).

Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è ispezionata la prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

Ciò premesso e considerato:

*(segnare con una x se del caso, altrimenti cancellare)*

🞏 che la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell´art. 5 comma 9 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 nella facoltà discrezionale del direttore esecuzione del contratto / RUP, e che fu eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

🞏 che la prestazione (l’arredamento) fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;

🞏 che i prezzi applicati sono quelli del contratto;

🞏 che la prestazione è stata eseguita in tempo utile;

🞏 che la prestazione non è stata eseguita in tempo utile, con giorni di ritardo pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

🞏 che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal direttore esecuzione del contratto / RUP durante il corso di essa;

**CERTIFICA**

🞏 che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione eseguita;

🞏 che può essere disposto lo svincolo della cauzione;

🞏 che non può essere disposto lo svincolo della cauzione secondo l’osservazione del DEC / RUP di cui sopra.

Il rappresentante legale dell’appaltatore accetta la consegna delle prestazioni:

* senza eccezione alcuna;
* con riserva, da esplicitare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale / nei termini e con i modi indicati dal capitolato speciale d’appalto, compilando l’apposito modulo “dichiarazione riserve”. \*

Atto redatto in duplice esemplare, firmato dalle parti.

il RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il collaudatore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

l’appaltatore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informazioni per l’utilizzo:**

Sono necessari due originali e tre copie;

il primo originaleviene trattenuto dall'Amministrazione,

Destinatari: appaltatore (originale), RUP (copia), DEC (copia), ufficio (copia).

Nel caso di certificato di regolare esecuzione:

Ai sensi art. 50 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 ed art. 28 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 il presente certificato viene emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Destinatari: ufficio (copia), DEC (copia), appaltatore (originale).

Nel caso di certificato di verifica di conformità:

Ai sensi art. 116 comma 2 del D.lgs. 36/2023 il presente certificato viene emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione.

Destinatari: ufficio (copia), DEC (copia), RUP, appaltatore (originale).

**Per i contratti stipulati successivamente al 1 luglio 2023** la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione relativa agli appalti di servizi e forniture è contenuta nei capitolati speciali d’appalto, salva l’iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2 secondo periodo **dell’art. 115 del D.lgs. 36/2023** secondo cui *Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.*

Per quanto riguarda le modalità di iscrizione delle riserve, **l’art. 7 dell’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023** ha confermato che:

- le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore;

- sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole ed anche all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo;

- le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate;

- le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano;

- le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.

L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

**RELAZIONE UNICA DEL RUP**

***(ex art. 112 del D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: appalto di lavori/servizio/fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indentificare appalto).*

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione e garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto.

- tale documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

- ai sensi del comma 1 dell’art. 112 del D.Lgs. n. 36/2023 lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione deve essere documentato attraverso la predisposizione di una relazione contenente almeno le informazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h), ad eccezione degli appalti basati su accordi quadro conclusi ai sensi dell’art. 112 comma 2 D.lgs. 36/2023;

- ai sensi del comma 5 dell’art. 112 del D.Lgs. n. 36/2023 la relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta;

- l’obbligo di redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti riguarda sia i settori ordinari che quelli speciali, stante quanto previsto dall’art. 172 del D.Lgs. n. 36/2023;

- a far data dal 25 ottobre 2023 le informazioni sugli affidamenti, comprese quelle contenute nelle relazioni uniche, devono essere veicolate all’interno degli appositi modelli di formulari allegati al Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).

Considerato che:

- per l’appalto in oggetto ricorre l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 112 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- per l’appalto in oggetto non ricorre l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 112 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui la relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione.

Tutto ciò premesso e considerato, la presente relazione unica è composta dalle seguenti informazioni:

1. Nome della stazione appaltante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Indirizzo della stazione appaltante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Oggetto dell’appalto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Valore dell’appalto *(o dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. *(eventuale)* Risultati della selezione qualitativa e della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(eventuale)* Nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;

*(eventuale)* Nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;

1. Motivi delle offerte giudicate anormalmente basse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. Nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. *(per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi)*: Circostanze di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 36/2023 che giustificano l’utilizzo di tali procedure: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. *(per le procedure negoziate senza pubblicazione di bando)*: Circostanze di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 che giustificano l’utilizzo di tali procedure: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. *(eventuale)* Ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
6. *(eventuale)* Conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

\_\_\_\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Responsabile dell’amministrazione aggiudicatrice

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI**

***(ex art. 121 D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(identificare appalto)*

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Direttore dei Lavori/RUP, alla presenza di:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in rappresentanza dell’Esecutore dei lavori;

[…]

Considerato che:

- con verbale del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;

- il verificarsi di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(descrivere circostanze)* impediscono il normale svolgimento dei lavori;

*oppure*

*- (nel caso di sospensione parziale)* il verificarsi di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(descrivere circostanze)* impediscono parzialmente il normale svolgimento dei lavori;

- tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto d’appalto;

- ai sensi dell’art. 121 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto;

*oppure*

- ai sensi dell’art. 121 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 per ragioni di necessità o di pubblico interesse la sospensione lavori può essere disposta dal RUP;

- *(eventuale*) trattandosi di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e quindi superiore o pari alle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 il sottoscritto RUP ha già acquisito il parere del collegio consultivo tecnico *(se costituito)* ai sensi del comma 3 dell’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023;

- non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 121 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione quanto previsto dall’art. 216 del medesimo decreto legislativo;

- che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono le seguenti: \_\_\_;

- che le attrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere, al momento della sospensione risultano essere: \_\_\_;

- le cautele che l’esecutore dei lavori deve adottare per la protezione dei materiali, mezzi e attrezzature sono i seguenti: \_\_\_;

- la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione è la seguente\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei Lavori/RUP

**DISPONE**

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere, di sospendere i lavori di \_\_\_\_\_ a partire da oggi fino al successivo ordine di ripresa;

*oppure*

*- (nel caso di sospensione parziale)* in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere, di sospendere parzialmente i lavori di \_\_\_\_\_ a partire da oggi fino al successivo ordine di ripresa;

- durante l'intero periodo di sospensione dei lavori l'Impresa esecutrice dovrà provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;

Si dà atto che:

- il presente verbale verrà inoltrato al RUP entro il termine di cinque giorni, così come previsto dall’art. 121 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

- *(eventuale)* l’Esecutore dei lavori ha formulato le seguenti contestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Diretto Lavori/Il RUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Esecutore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VERBALE DI RIPRESA LAVORI**

***(ex art. 121 D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(identificare appalto)*

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza di:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in rappresentanza dell’Esecutore dei lavori;

[…]

Considerato che:

- con verbale del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;

- con verbale del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata effettuata la sospensione dei lavori di cui sopra a partire dalla data di sottoscrizione del verbale stesso, per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare motivi);

oppure

- con verbale del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata effettuata la sospensione parziale dei lavori di cui sopra a partire dalla data di sottoscrizione del verbale stesso, per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare motivi);

- le circostanze indicate circostanze non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto d’appalto;

- in data \_\_\_\_\_ sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere;

- *(eventuale)* in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’Esecutore ha diffidato il RUP affinché fornisse al sottoscritto Direttore dei Lavori le opportune indicazioni in merito alla ripresa die lavori;

- in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il RUP ha disposto la ripresa dei lavori, indicando quale nuovo termine contrattuale per l’ultimazione degli stessi il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei Lavori

**ORDINA**

all’Esecutore di riprendere le lavorazioni in data odierna in modo da portarne a termine l’ultimazione entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Diretto Lavori \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Esecutore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

***(ex art. 120 D.Lgs. n. 36/2023)***

Oggetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(identificare appalto).*

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Direttore dei Lavori, presenti:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per l’Esecutore dei lavori;

- […]

Premesso che:

- in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ veniva stipulato il contratto d’appalto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(descrivere contratto d’appalto)*;

- per il completamento dei lavori in oggetto si sono verificate nuove contingenze in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale e che possono così sintetizzarsi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- di conseguenza è necessario affrontare dette contingenze, eseguendo nuove lavorazioni non comprese nel contratto d’appalto stipulato, indicate nell’allegata perizia di variante stipulata ai da considerarsi parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di euro \_\_\_ al netto del ribasso d’asta del \_\_\_% oltre ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che la suddetta variante trova copertura finanziaria nelle seguenti modalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Richiamati:

- l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 rubricato *“Modifica dei contratti in corso di esecuzione”*;

- l’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 rubricato “*Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*.

Tutto ciò premesso, il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di titolare dell’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(identificare impresa esecutrice)*, presa visione della predetta perizia di variante,

**DICHIARA E SI OBBLIGA**

ad adempiere quanto segue.

**Art. 1**

L’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante allegata al presente atto e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

**Art. 2**

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. \_\_\_\_\_ del contratto originario.

**Art. 3**

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di euro \_\_\_\_\_\_\_ rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del \_\_\_\_\_\_\_ % contenuto nel 1/5 d’obbligo contrattuale.

**Art. 4**

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di \_\_\_\_ (\_\_\_) naturali e consecutivi. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del \_\_\_\_\_\_\_\_% così come stabilito dall'art. \_\_\_\_\_\_ del contratto originario, da considerare riferibile al nuovo importo netto dei lavori.

**Art. 5**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

I costi del presente atto sono a carico di \_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 6**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. \_\_\_ del contratto originario, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

È stato redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Impresa

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il RUP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA \_\_\_\_\_\_ SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO / DELLA FORNITURA DI \_\_\_\_\_\_**

**CUP**

**CIG**

**CUI**

*N.B. Il presente disciplinare-tipo si applica a tutte le procedure aperte bandite per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Il disciplinare può essere applicato anche per l’affidamento di lavori, con gli opportuni adattamenti connessi all’inserimento di specifiche disposizioni dettate per gli appalti di lavori. Inoltre, il disciplinare può essere applicato anche per gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, con gli opportuni adattamenti connessi alla non applicazione di disposizioni dettate esclusivamente per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.*

Sommario

[DISCIPLINARE DI GARA 1](#_Toc153906236)

[PREMESSE 4](#_Toc153906237)

[1. PIATTAFORMA TELEMATICA 5](#_Toc153906238)

[1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 5](#_Toc153906239)

[1.2. DOTAZIONI TECNICHE 7](#_Toc153906240)

[1.3. IDENTIFICAZIONE 8](#_Toc153906241)

[2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 9](#_Toc153906242)

[2.1. DOCUMENTI DI GARA 9](#_Toc153906243)

[2.2. CHIARIMENTI 10](#_Toc153906244)

[2.3. COMUNICAZIONI 10](#_Toc153906245)

[3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E CRITERIODI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI 12](#_Toc153906246)

[3.1. OGGETTO 12](#_Toc153906247)

[3.2. IMPORTO 13](#_Toc153906248)

[3.3. CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI 15](#_Toc153906249)

[4. DURATA 18](#_Toc153906250)

[4.1. REVISIONE PREZZI 19](#_Toc153906251)

[4.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 19](#_Toc153906252)

[5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 19](#_Toc153906253)

[6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 22](#_Toc153906254)

[Self cleaning 23](#_Toc153906255)

[Altre cause di esclusione 24](#_Toc153906256)

[7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 24](#_Toc153906257)

[7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 24](#_Toc153906258)

[7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 25](#_Toc153906259)

[7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 26](#_Toc153906260)

[7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 26](#_Toc153906261)

[Requisiti di idoneità professionale 26](#_Toc153906262)

[Requisiti di capacità economico finanziaria 27](#_Toc153906263)

[Requisiti di capacità tecnico-professionale 27](#_Toc153906264)

[7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 27](#_Toc153906265)

[Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale 28](#_Toc153906266)

[8. AVVALIMENTO 28](#_Toc153906267)

[9. SUBAPPALTO 30](#_Toc153906268)

[10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 31](#_Toc153906269)

[11. GARANZIA PROVVISORIA 32](#_Toc153906270)

[12. (facoltativo) SOPRALLUOGO 36](#_Toc153906271)

[13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 37](#_Toc153906272)

[14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 38](#_Toc153906273)

[13.1 Regole per la presentazione dell’offerta 38](#_Toc153906274)

[15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 41](#_Toc153906275)

[16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 42](#_Toc153906276)

[16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 42](#_Toc153906277)

[16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 47](#_Toc153906278)

[16.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 47](#_Toc153906279)

[16.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 47](#_Toc153906280)

[Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 47](#_Toc153906281)

[Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 48](#_Toc153906282)

[Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 48](#_Toc153906283)

[Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 48](#_Toc153906284)

[Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 48](#_Toc153906285)

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo 49](#_Toc153906286)

[- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 49](#_Toc153906287)

[16.5. DGUE 49](#_Toc153906288)

[Il DGUE deve essere presentato: 51](#_Toc153906289)

[16.6. COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMETNO DEL CONTRIBUTO ALL’A.N.AC. 51](#_Toc153906290)

[16.7. PASSoe *(fino al 31.12.2023)* 51](#_Toc153906291)

[16.8. *(Eventuale)* DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA. 51](#_Toc153906292)

[17. OFFERTA TECNICA – STEP 2 52](#_Toc153906293)

[*c)* *\_\_\_ (indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti).* 52](#_Toc153906294)

[18. OFFERTA ECONOMICA – STEP 3 54](#_Toc153906295)

[17.1) DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’ OFFERTA ECONOMICA *(a seconda della piattaforma utilizzata)* 55](#_Toc153906296)

[19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 56](#_Toc153906297)

[20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 61](#_Toc153906298)

[21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 61](#_Toc153906299)

[22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 62](#_Toc153906300)

[*(Successivamente, in caso di inversione procedimentale)* 62](#_Toc153906301)

[23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E ECONOMICHE 63](#_Toc153906302)

[*24.* VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE *(se la SA ricorre all’inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte, il presente articolo deve essere inserito dopo il par. “Verifica della documentazione amministrativa”)* 65](#_Toc153906303)

[25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 66](#_Toc153906304)

[26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 69](#_Toc153906305)

[27. CODICE DI COMPORTAMENTO 69](#_Toc153906306)

[28. ACCESSO AGLI ATTI 70](#_Toc153906307)

[29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 71](#_Toc153906308)

[*30.* TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI *(clausola da adattare in base alle specifiche interne del proprio ente)* 71](#_Toc153906309)

**PREMESSE**

Al fine di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare un fine quale ad esempio: accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici previsti dal programma strategico aziendale)*, la Stazione appaltante promuove la presente procedura per la conclusione di un Accordo Quadro \_\_\_\_\_\_\_ *(gli Accordi Quadro hanno durata massima quadriennale, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’Accordo Quadro)* ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei servizi / delle forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La Stazione appaltante ha individuato nell’Accordo Quadro (nel seguito anche “AQ”), declinato nelle modalità di seguito descritte e negli atti allo stesso allegati, lo strumento più adeguato al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Esso risulta, difatti, il più idoneo a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare le motivazioni per le quali l’AQ è ritenuto strumento idoneo nel caso di specie, ad esempio: contenere le tempistiche dell’intera fase di attuazione delle opere).*

Pertanto, con decisione a contrarre del \_\_\_\_\_\_ prot. generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha inteso indire una procedura di gara per la definizione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 per il servizio / la fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il presente documento disciplina la gara a procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare il tipo di procedura)* per la definizione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio / la fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui al bando di gara pubblicato sul Profilo di committente della Stazione appaltante www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sezione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente*”.*

Gli operatori economici partecipanti, singoli o raggruppati, devono a pena di esclusione, presentare offerta per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://www. \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Stazione appaltante è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ finalizzata all’acquisizione ricorrendo all’istituto dell’Accordo Quadro del servizio / fornitura di \_\_\_\_\_\_\_ e provvederà, a seguito dell’aggiudicazione, alla sottoscrizione del relativo Contratto (Condizioni generali dell’Accordo Quadro) con gli operatori Aggiudicatari.

La presente procedura di gara viene indetta sotto condizione di revoca in caso di mancata autorizzazione regionale, ovvero, in conformità con le vigenti previsioni normative, in caso di attivazione di forme di acquisto centralizzate e/o in aggregazione.

L’affidamento dell’Accordo Quadro avviene mediante procedura \_\_\_\_\_\_\_\_ con applicazione del criterio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare la procedura di affidamento tra quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo)*.

La durata del procedimento è prevista in un termine massimo pari a \_\_\_\_\_\_\_\_mesi *(indicare termine massimo della procedura ai sensi dell’Allegato I.3 al Codice)* dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio / della fornitura è: \_\_\_\_\_\_\_-

(codice NUTS ITC1) (CUI \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_\_ - CUP \_\_\_\_\_\_)

Lotto unico – CIG \_\_\_\_\_\_

***oppure***

Lotti 1 – CIG \_\_\_\_\_\_

Lotto 2 – CIG \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

Il Responsabile unico del progetto per la fase di affidamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 9, del Codice, è il dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (qualifica), contattabile ai seguenti recapiti: tel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **PIATTAFORMA TELEMATICA**
   1. **LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

La Stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (da ora Piattaforma), al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

* parità di trattamento tra gli operatori economici;
* trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
* standardizzazione dei documenti;
* comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;
* comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;
* segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
* gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

* difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
* utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://_______> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’Operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’Operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo limitazioni previste dalla piattaforma stessa in conseguenza a puntuali avvisi visualizzabili in sede di accesso.

* 1. **DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti “Manuale Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma”.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

* un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
* un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
* un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
  3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
  4. **IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma all’indirizzo https://www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il manuale “Registrazione e accesso” contiene le indicazioni per effettuare la registrazione e la gestione del profilo dell’utente Operatore Economico.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, e, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l’userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il *contact center* attivo dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dall'estero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - assistenza in lingua italiana), oppure inviando un’e- mail all’indirizzo [\_\_\_\_\_\_\_.](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle guide e nei manuali per l’utilizzo degli strumenti di e*-procurement* dedicati agli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - indirizzo URL www.\_\_\_\_\_\_\_

1. **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
   1. **DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

* + 1. bando di gara;
    2. disciplinare di gara;
    3. capitolato tecnico servizio / fornitura \_\_\_\_;
    4. schema di domanda di partecipazione;
    5. documento di gara unico europeo (DGUE);
    6. modello A – domanda di partecipazione;
    7. modello B – dichiarazioni a corredo dell’offerta economica;
    8. Informativa dati personali;
    9. Schema di Accordo Quadro
    10. Schema di contratto attuativo;
    11. Codice di comportamento;
    12. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, al seguente link: <https://www.> \_\_\_\_\_ e sulla Piattaforma al seguente link <http://www.__________________>

* 1. **CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare entro e non oltre le ore \_\_\_\_\_- del giorno \_\_\_\_\_\_ in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana *(salvo bilinguismo)*.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno \_\_\_\_\_\_** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione di gara”, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

* 1. **COMUNICAZIONI**

***(fino al 31 dicembre 2023)***

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione)* e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

***(oppure)***

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella \_\_\_\_ *(indicare l’apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione)*. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. *(Se la Piattaforma lo consente)* La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa avvengono presso la Piattaforma.

***(dal 1 gennaio 2024)***

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. **OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E CRITERIODI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

* 1. **OGGETTO**

L’Accordo Quadro ha ad oggetto la disciplina generale delle prestazioni oggetto dell’appalto, come descritte nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi / delle forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a mezzo di contratti applicativi attivati durante il periodo contrattuale.

L’AQ, non rappresenta fonte di obbligazione per le parti, definendo, comunque, le condizioni generali delle prestazioni. Queste ultime verranno concluse con l’emissione dei relativi ordinativi di \_\_\_\_\_\_ (servizio / fornitura) i quali, nei limiti previsti, saranno per ciascuna delle parti la fonte di obbligazione.

In particolare l’AQ non vincola in alcun modo la Stazione appaltante all’emissione di ordinativi per quantitativi minimi, ma dà origine unicamente ad un obbligo per ciascun Contraente di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale stabilito per ciascun Affidatario, gli ordinativi che utilizzano il presente AQ nel periodo della sua validità ed efficacia.

Con la stipula dell’AQ i Contraenti si obbligano irrevocabilmente nei confronti della Stazione appaltante ad eseguire le prestazioni richieste nella misura richiesta dalla Stazione appaltante mediante gli ordinativi nei limiti dell’importo massimo contrattuale complessivo previsto per ciascun Affidatario.

I servizi / le forniture oggetto dei contratti applicativi che il Committente potrà attivare sono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Essi potranno riguardare, tra l’altro, le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si intendono comprese in tale attività integrata le prestazioni riportate nel seguito in maniera genericamente esplicativa ma non del tutto esaustiva:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I servizi / le forniture oggetto del contratto saranno attivati con la formalizzazione di singoli contratti applicativi con modalità e tempi dettati dalla specifica prestazione e condivisi con il Responsabile Unico del Progetto. L’Assuntore sottoscrive il contratto applicativo e si obbliga ad eseguire le prestazioni secondo quanto riportato nello specifico atto. I corrispettivi professionali di ciascun contratto applicativo attingeranno dal *plafond* contrattuale.

***(Eventuale)*** Per eventuali future esigenze della Stazione appaltante, gli Operatori economici concorrenti possono indicare, ove presenti, i servizi / prodotti della medesima linea di quelli offerti in sede di gara, non individuati nel Capitolato ma indicati nel catalogo e nel listino prezzi del partecipante che potranno essere allegati rispettivamente alla documentazione tecnica ed alla documentazione economica.

* 1. **IMPORTO**

L’importo a base gara è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, determinato sulla durata dell’appalto, pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L’appalto è finanziato con fondi di \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’importo di cui sopra è stato stimato tenendo conto di \_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare gli elementi presi in considerazione nella preliminare previsione dei fabbisogni della Stazione appaltante per tutta la durata dell’Accordo Quadro).*

Tale importo rappresenta la cifra massima spendibile, corrispondente al *plafond* massimo di spesa previsto.

In particolare, l’importo corrispondente alla durata contrattuale complessiva, comprensivo anche dei rinnovi opzionali, è così articolato:

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) quale \_\_\_\_\_\_\_ *(ad esempio, plafond per i primi 2 anni contrattuali);*

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_\_/00) quale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ad esempio, plafond per il primo anno di rinnovo opzionale)*.

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_/00) quale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ad esempio, plafond per il secondo anno di rinnovo opzionale).*

Di cui

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) per il primo in graduatoria;

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_\_/00) per il secondo in graduatoria;

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_/00) per il terzo in graduatoria;

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_/00) per il quarto in graduatoria;

Ciascun contratto applicativo emesso per l’affidamento dei servizi / delle forniture oggetto del contratto indicherà il relativo corrispettivo che attingerà ai *plafond* sopra indicati.

L’importo comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in euro \_\_\_\_\_\_\_ *(eventuale)*, la stima è stata condotta mediante analisi di mercato e attraverso lo studio dei costi sostenuti in precedenti affidamenti analoghi. Resta ferma la possibilità per l’Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo periodo, del D.lgs. n. 36/2023.

Il Contratto Collettivo applicato è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (beni e servizi).*

L’importo contrattuale netto sarà calcolato attraverso l’applicazione del ribasso percentuale unico di cui all’offerta economica del concorrente aggiudicatario. Gli importi di cui al presente paragrafo sono al netto degli oneri fiscali di legge e/o di altre imposte e contributi di legge che restano a carico del Committente.

Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero, non è stato, pertanto, predisposto il DUVRI.

***(oppure)***

in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 *bis*, del D.lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto \_\_\_\_\_ *(es., si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo – cfr. art. 26, D.lgs. n. 81/2008);* non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

***(oppure)***

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

***(oppure)***

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

Il plafond contrattuale complessivo, comprensivo anche dei rinnovi opzionali, rappresenta il limite massimo di spesa comunque non vincolante per la Stazione appaltante che non sarà, quindi, obbligata in alcun modo e a nessun titolo all’esaurimento del suddetto plafond.

Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito. Pertanto, qualora alla scadenza del termine contrattuale di cui al presente articolo non sia stato utilizzato l’intero importo del contratto, l’Assuntore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

La risoluzione o riduzione del contratto, anche in via anticipata, potrà avvenire in ragione di variazioni strutturali e/o funzionali afferenti alla Stazione appaltante, e ciò senza alcun aggravio per risarcimento, indennizzo o altro titolo a carico della Stazione appaltante.

* 1. **CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

***(Opzione 1)*** *(art. 59, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 - Accordo Quadro “chiuso”: se l’AQ determina già tutti i termini/condizioni della prestazione contrattuale i contratti di appalto potranno essere aggiudicati sulla base delle condizioni già stabilite e senza nuovo confronto competitivo)* L’aggiudicazione dei singoli contratti applicativi avverrà sulla base di una graduatoria di merito delle offerte tecniche ed economiche adeguatamente motivata e sull’applicazione di metodologie e parametri predeterminati quali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare, a titolo esemplificativo: la rotazione / lo scorrimento “a cascata” ove il contratto di appalto viene stipulato con l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta durante la prima fase della procedura e solo in caso di incapacità o rinuncia di tale operatore, le stazioni appaltanti potranno scorrere la graduatoria / la previsione di rapporti percentuali sul valore o sul volume da attribuire alla graduatoria degli operatori economici con cui è stato concluso l’accordo quadro in modo da bilanciare e limitare la possibilità di ricorrere solo ad alcuni di essi).*

*N.B.: la scelta della metodologia da utilizzare nei singoli AQ deve tenere conto delle caratteristiche dell’oggetto del contratto, del mercato di riferimento (se l’automatismo della rotazione può richiedere alcune deroghe motivate in relazione alle peculiarità dei fabbisogni, la tecnica della “cascata” implica il rischio che alcuni operatori economici non stipulino alcun contratto specifico o, viceversa, che un operatore economico che ha presentato la migliore offerta durante la prima fase decida di concludere solo i contratti maggiormente vantaggiosi) e del criterio di aggiudicazione utilizzato per la conclusione dell’AQ (ad es. il criterio del minore prezzo si adatta maggiormente al metodo “a cascata” poiché consente di acquistare medesime tipologie di beni ad un prezzo più alto solo ove l'operatore economico che ha fatto l'offerta più bassa non è più disposto o in grado di adempiere alla fornitura. L’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente può comportare problemi in presenza di offerte con caratteristiche differenziate che possono non corrispondere al fabbisogno di singole amministrazioni facendo risultare non efficiente una rigida applicazione del criterio della rotazione).*

*N.B.: nel caso di accordo quadro completo concluso con più operatori economici senza rilancio competitivo non è possibile richiedere l’adeguamento di tutte le offerte alle condizioni proposte dal primo aggiudicatario, ciò sia nel caso in cui il criterio di aggiudicazione dell’accordo quadro sia stato quello del minor prezzo che quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto altrimenti non sarebbe garantita la corretta esecuzione delle opere e comunque la qualità delle prestazioni.*

***(Opzione 2)*** *(art. 59, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 – Accordo Quadro “aperto”: se l’AQ non contiene tutti i termini/condizioni che disciplinano la prestazione contrattuale).* L’aggiudicazione dei singoli contratti applicativi avverrà a seguito di riapertura della concorrenza, sulla base delle medesime condizioni applicate all’aggiudicazione dell’AQ *(è comunque consentito alla Stazione appaltante precisare tal condizioni e altresì indicarne di altre nei documenti di gara per la conclusione dell’AQ)*, secondo la procedura di cui al comma 5 dell’art. 59 del Codice.

Per ogni appalto da aggiudicare la Stazione appaltante procederà mediante una consultazione per iscritto degli operatori economici in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto. Tali soggetti saranno invitati a presentare un’offerta entro un termine di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare termine congruo in relazione alla complessità dell’oggetto dell’appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte).* Le offertesaranno valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(i criteri devono essere individuati nei documenti di gara)*. L’appalto sarà aggiudicato all’offerente che ha presentato la migliore offerta.

Resta fermo che la riapertura della concorrenza trova un limite nel divieto di modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 59 del Codice.

*N.B.: in tale sede la riapertura della concorrenza può avere ad oggetto i tempi/le modalità di consegna di una fornitura o di svolgimento di un servizio, modalità di sicurezza aggiuntive relative allo svolgimento della prestazione, l’inclusione di particolari servizi associati alla prestazione principale.* *Nel caso in cui l’accordo quadro abbia ad oggetto tipologie di beni e servizi omogenei, la concorrenza in sede di rilancio sarà principalmente guidata dal prezzo favorendo eventuali collusioni tra gli operatori economici con cui è stato concluso l’accordo quadro ad es. mediante accordi volti a concordare una politica dei prezzi comune.*

***(Opzione 3)*** *(art. 59, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 – Accordo Quadro misto: se l’accordo quadro prevede che solo determinati termini/condizioni contrattuali possano essere oggetto di un’ulteriore riapertura del confronto competitivo consentendo alla Stazione appaltante di verificare la prestazione contrattuale dedotta all’interno dell’AQ e valutare di acquistare direttamente sulla base delle condizioni già definite nell’AQ o richiedere agli operatori economici un nuovo confronto concorrenziale su determinati termini contrattuali)* L’aggiudicazione dei singoli contratti applicativi avverrà a seguito di riapertura della concorrenza sui seguenti termini contrattuali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sulla base delle medesime condizioni applicate all’aggiudicazione dell’AQ *(è comunque consentito alla Stazione appaltante precisare tal condizioni e altresì indicarne di altre nei documenti di gara per la conclusione dell’AQ)*, secondo la procedura di cui al comma 5 dell’art. 59 del Codice. La valutazione di opportunità avverrà in base a criteri oggettivi quali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare ad esempio:* *il superamento di un determinato importo contrattuale / la definizione di una data quantità di prodotti*)

*N.B.: il modello misto o ibrido consente maggiormente di differenziare le caratteristiche o le prestazioni accessorie del bene o della prestazione richiesta sulla base delle esigenze della singola Stazione appaltante ad es. in relazione a differenti tipologie di manutenzione che possono essere richieste o condizioni contrattuali aggiuntive quali lo smaltimento o il riutilizzo che non necessariamente possono essere di interesse per tutte le stazioni appaltanti, mantenendo la possibilità di ricorrere alle condizioni contrattuali già definite).*

1. **DURATA**

L’Accordo Quadro avrà durata \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare la durata tenendo conto che gli Accordi Quadro hanno durata massima quadriennale, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’Accordo Quadro)* ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 ***(eventuale)*** con opzione di rinnovo per *\_\_\_\_\_\_\_ (ad esempio: anni 1+1)*, fino ad una durata massima di quattro anni.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione appaltante potrà emettere ordinativi di servizi / fornitura, da intendersi come contratti attuativi, con l’operatore economico parte dell’Accordo Quadro che effettuerà la prestazione.

L’esercizio da parte della Stazione appaltante dell’opzione contrattuale della durata di \_\_\_\_ mesi è ripetibile, quindi, fino ad un massimo di n. \_\_\_\_ volte consecutive; comunque complessivamente l’appalto non potrà durare oltre i quattro anni salvo le previsioni di cui all’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di esercizio delle previste opzioni contrattuali da parte della Stazione appaltante, resta inteso che il contratto verrà rinnovato ai medesimi patti e condizioni e previa verifica da parte del RUP alla corretta performance del fornitore.

Qualora la Stazione appaltante non intende esercitare la predetta facoltà ne darà comunicazione all’Appaltatore mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La data di inizio di erogazione dei servizi / delle forniture richiesti nel presente documento, salvo diverso accordo tra le parti, coinciderà con quella di sottoscrizione del “Verbale di Consegna”.

L’affidamento dei singoli contratti applicativi dovrà avvenire in vigenza della durata contrattuale.

L’esecuzione dei singoli contratti applicativi può estendersi oltre i termini della durata contrattuale dell’AQ, purché attivati entro i termini di vigenza del contratto.

L’AQ cesserà di avere efficacia all’esaurimento dell’importo di cui al relativo valore contrattuale. Tale termine è prioritario rispetto a quello anzidetto di 4 (quattro) anni.

* 1. **REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione dell’Accordo Quadro si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma precedente, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma precedente nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT.

* 1. **MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

È possibile apportare modifiche all’Accordo Quadro, parimenti a qualunque contratto di appalto, solo per fatti sopravvenuti al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 120 del Codice, fermo restando che, ai sensi dell’art. 59, commi 1 e 2 del Codice, il Contratto Attuativo non può comportare, in nessun caso, modifiche di natura sostanziale alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro.

All’importo massimo dell’AQ si applica l’art. 120 comma 9 del Codice che consente alla SA di incrementare l’importo del contratto fino a concorrenza del quinto, mediante affidamento diretto di ulteriori prestazioni all’appaltatore al ricorrere unicamente delle ipotesi previste dal comma 1 lett. c) e comma 2 dell’art. 106 del codice, non costituendo la previsione del citato comma 12 ipotesi autonoma e ulteriore di modifica contrattuale.

1. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

***(Facoltativo: riserva di partecipazione)*** La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate / ETS / etc. ***(in alternativa)*** L’esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell’ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta percento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

***(Facoltativo)*** Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara/singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

***(Facoltativo*** - ***in ipotesi di suddivisione in lotti***) Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. \_\_\_\_ *(inserire numero massimo di lotti aggiudicabili)* lotti che saranno individuati sulla base del criterio \_\_\_\_\_ *(la Stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati)*.

Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_\_\_ *(indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice).*

***(Facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti)*** Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di \_\_\_\_\_ *(inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare)* lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per \_\_\_\_\_\_ *(indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico)*.

Tale limitazione è stata imposta perché \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice).*

***(Facoltativo - in ipotesi di suddivisione in lotti*** - Associazione di lotti al medesimo offerente)

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. \_\_\_\_\_ *(indicare i lotti specifici)* al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: \_\_\_\_\_ *(indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa)*.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

*(****In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione****)* Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

*(****In caso di protocollo di legalità/patto di integrità****)* La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1. **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

* 1. **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

1. **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

1. ***(In caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente****)* Iscrizione a \_\_\_\_ *(inserire iscrizioni richieste per provare l’idoneità tecnica dell’impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto)*.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_ *(indicare i documenti a comprova)*.

* 1. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**
     1. ***(Facoltativo – fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari a euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa)*** nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara fatturato globale maturato nel medesimo oggetto della fornitura/servizio pari ad **almeno euro \_\_\_\_\_.**

***(Nel caso di suddivisione in lotti* *–*** *indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotto aggiudicabili contemporaneamente.* *Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al numero massimo di lotto aggiudicabili al maggior valore).*

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

* per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
* per gli operatori economico costituito in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante modello Unico o Dichiarazione IVA;
* Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (sia esso il Collegio Sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

* 1. **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**
     1. ***(Facoltativo)*** Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. \_\_\_\_ forniture / servizi analoghi a \_\_\_\_\_ *(indicare il tipo di servizio / fornitura analogo che si richiede)* di importo minimo pari a euro \_\_\_\_\_ *(se richiesto un elenco di servizi / forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione).*

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

* + certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
  + contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
  + attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
  + contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

**b) *(in caso di ulteriori requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente)*** *(indicare eventuali requisiti previsti da leggi speciali).*

La comprova di tale requisito è fornita mediante \_\_\_\_\_\_ *(indicare documenti a comprova)*

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:
   * da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   * da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
2. Il requisito \_\_\_\_\_ *(****facoltativo ulteriore****)* deve essere posseduto \_\_\_\_

**Requisiti di capacità economico finanziaria**

1. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

***(oppure)***

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati \_\_\_\_\_ (cfr. art. 68, comma 4, lett. b) del Codice secondo cui è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive)

**Requisiti di capacità tecnico-professionale**

* + 1. Il requisito dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione \_\_\_\_\_\_ deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

***(oppure)***

Se richiesto Il requisito dell’elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati \_\_\_\_ (ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b) del Codice è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

* 1. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto [6.1](#_bookmark17) lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
2. ***(Facoltativo)*** Il requisito di cui al punto **6.1 lettera b)** deve essere posseduto \_\_\_\_\_ da consorziato esecutore

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

1. **AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto [6](#_bookmark16) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

*(Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all’articolo 100, comma 3, del Codice)* Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto \_\_\_\_ solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

*(Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all’esecuzione dell’appalto)* Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto \_\_\_\_\_ solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

*(****Facoltativo*** *per i servizi o le forniture con operazioni di posa in opera o installazione)* Ai sensi dell’articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: \_\_\_\_\_\_\_ (descrivere i compiti) sono direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento.

L’ausiliario deve:

1. possedere i requisiti previsti dall’articolo [5](#_bookmark15) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

1. **SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto *(nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad altra intensità di manodopera, aggiungere)* nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

*(****Facoltativo***, *nel caso in cui la Stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all’affidatario in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto, dell’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)* L’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ *(indicare quali)*. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire \_\_\_\_\_\_ *(indicare le motivazioni)*.

*(****Facoltativo****, nel caso in cui la Stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)* Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: \_\_\_\_ *(indicare le prestazioni)*. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire \_\_\_\_\_\_ *(indicare le motivazioni)*.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

1. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

*(Tenuto conto della tipologia di intervento, inserire le seguenti clausole sociali. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)*

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 *(In alternativa, nel caso in cui siano cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto)* Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con l’operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nel \_\_\_\_\_\_ *(indicare il paragrafo del capitolato o lo specifico documento indicato al punto 2.1)* e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

*(Per le altre procedure)* Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario si impegna a \_\_\_\_\_ *(indicare quali misure l’aggiudicatario è tenuto ad adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento*)

*(Se la Stazione appaltante richiede requisiti particolari per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 113 del Codice)* Per l’esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto \_\_\_\_ *(specificare)*.

1. **GARANZIA PROVVISORIA**

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria da prestarsi a favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al 2% del valore complessivo dell’appalto *(ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice – 1 / 4 %), e precisamente di e*uro \_\_\_\_. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.

***(in caso di più lotti)*** In caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisoria quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un’unica garanzia di imposto alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui si intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN - Coordinate bancarie: IT \_\_\_\_\_\_ Codice BIC SWIFT: \_\_\_\_\_\_ - intestazione \_\_\_\_\_\_

La fideiussione può essere rilasciata:

* da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
* da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> <http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp>

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato* [*https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie*](https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie)

***(fino al 31.12.2023)*** La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

***(dal 1.01.2024)*** La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

*(Nel caso in cui la Stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)* L’operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme \_\_\_\_\_ *(indicare le piattaforme cui la Stazione appaltante è abilitata)*;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

*(In alternativa, nel caso in cui la Stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche)* L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
   3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
6. ***(facoltativo)*** essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
3. *(Nel caso in cui la Stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche)* Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
4. Riduzione del \_\_\_\_\_ % *(indicare una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%)* in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: \_\_\_\_\_\_ *(individuare le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice).* Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   * per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   * per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita **prima della presentazione dell’offerta**.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1. **(facoltativo) SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo su \_\_\_ *(indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture)* è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_\_\_. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di servizi/fornitura o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (calendario / prenotazioni mediante \_\_\_\_).

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore \_\_\_\_\_del giorno \_\_\_\_\_\_\_, tramite la Piattaforma alla Sezione \_\_\_\_\_\_ e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno \_\_\_\_\_ giorni di anticipo. Viene rilasciata l’attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

1. **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

***(lotto unico)*** I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro \_\_\_\_\_** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_- *(ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022).* Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento potrà essere verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

***(oppure)***

***(Più lotti)*** I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro \_\_\_\_\_** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. \_\_\_\_ del \_\_\_ *(ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022).* Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|  |  |  |
|  |  |  |

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara. Resta fermo l’obbligo degli operatori economici di allegarlo all’offerta di gara, nell’apposito spazio dedicato.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante **è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.**

***(oppure)***

*(contributo non dovuto)* Ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ \_\_\_ *(ultima disponibile, n. 621 del 20.12.2022)* gli operatori economici sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

1. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica \_\_\_\_\_\_. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. L’offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto [1.1](#_bookmark3).

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di \_\_\_\_\_ MB per singolo file.

* 1. **Regole per la presentazione dell’offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 e nei manuali tecnici di utilizzo sopra menzionati di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

*(parte in verde a seconda delle specifiche tecniche della piattaforma utilizzata)* Si precisa che l’offerta viene inviata all’Amministrazione aggiudicatrice solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

* + - accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in \_\_\_\_\_\_ per verificare i contenuti richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
    - compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step \_\_\_\_ “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Amministrazione aggiudicatrice, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

NB: Il percorso “Invia offerta” viene abilitato soltanto dopo il completamento del percorso relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.

Si precisa che qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta, abbia operato una modifica all’interno della busta amministrativa, l’offerta già sottoposta deve essere nuovamente sottomessa. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”.

L’operatore economico registrato a \_\_\_\_\_ accede all’interfaccia “Dettaglio” della procedura e quindi all’apposito percorso guidato, che consente di predisporre:

* + - una “busta telematica” contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
    - una “busta telematica” contenente l’**OFFERTA ECONOMICA**.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma all’interno dell’area di dettaglio relativa alla Procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana *(salvo bilinguismo).*

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per ***180 giorni*** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

*(inserire a seconda della piattaforma utilizzata)*

1. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo [9](#_bookmark24) del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni suo allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L’operatore economico utilizza la Piattaforma \_\_\_\_ *(indicare Piattaforma e Area/Sezione)* per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione, eventuale procura e ricevuta pagamento bollo
2. DGUE
3. Garanzia provvisoria
4. Ricevuta di avvenuto pagamento contributo A.N.AC.
5. PASSoe *(fino al 31.12.2023)*
6. (*eventuale*) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3
7. *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4
8. *(eventuale)* documentazione amministrativa aggiuntiva
9. *\_\_\_\_\_\_*
   1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato “domanda di partecipazione ed eventuale procura” *(oppure: \_\_\_ è compilata online sulla piattaforma \_\_\_\_)*.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

* le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
* tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

***(In caso di suddivisione della gara in lotti)*** Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
* di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

*(Se prevista le clausole di cui all’articolo 9. Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)*

* di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
* di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
* di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9,… (completare in base a come è stata declinata la clausola).
* Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 113 del Codice) di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all’articolo 9;
* di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante e visionabile sul sito www.\_\_\_\_\_\_ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
* *(in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità)* di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rinvenibile \_\_\_\_\_(o allegato ai documenti di gara);
* *(in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53, della legge 190/2012)* di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di \_\_\_\_ ***(oppure)*** di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di \_\_\_\_\_;
* per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
* per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
* di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto [29](#_bookmark53).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
* nel caso di aggregazioni di retisti:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente **allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.**

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

* 1. **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all['articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

* 1. **DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il PASSOE dell’ausiliaria *(fino al 31.12.2023)*;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
   1. **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
* dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
* dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

* + copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  + dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  + dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

* copia del contratto di rete;
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  + copia del contratto di rete;
  + copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  + dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
* **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  + copia del contratto di rete;
  + dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
  1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  4. **DGUE**

Il concorrente dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea e non rientri nei casi previsti all’art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: *“4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”*

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 65 del D. Lgs. 36/2023** il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

L’inserimento nel sistema dei DGUE avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Il DGUE deve essere presentato**:

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

* 1. **COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMETNO DEL CONTRIBUTO ALL’A.N.AC.**

L’operatore economico carica nell’apposito campo \_\_\_\_\_ copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC.

* 1. **PASSoe *(fino al 31.12.2023)***

Il concorrente allega il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera A.N.AC. n. 157/2016, relativo al concorrente, caricandolo nell’apposito campo \_\_\_\_\_\_.

* 1. ***(Eventuale)* DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA.**

Documentazione e dichiarazioni varie ed eventuali.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all’originale firmata digitalmente.

1. **OFFERTA TECNICA – STEP 2**

L’operatore economico inserisce *(in caso di gara a lotti inserire*: “per ogni singolo lotto”) la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*indicare le modalità),* a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto [15.1](#_bookmark32) e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
2. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
3. *\_\_\_ (indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti).*

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto [18.1,](#_bookmark39) i seguenti elementi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato contenente l’indice richiesto per la relazione)*.

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

*(Nel caso in cui in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione:)* In forza del \_\_\_\_\_ *(indicare le disposizioni applicabili)* la prestazione del servizio è riservata a \_\_\_\_\_\_ *(indicare la qualifica professionale).*

***(Facoltativo****: qualora sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori in ragione della tipologia delle prestazioni richieste nei servizi oggetto dell’appalto)* L’operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni *(la Stazione appaltante individua le prestazioni in relazione alle quali, viste le loro peculiarità, ritiene necessario conoscere ex ante nominativo e qualifiche delle persone fisiche incaricate).*

*(Ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale)* L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica*.*

*(Se prevista la clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale)* Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale *(eliminare la clausola se la Stazione appaltante ha optato per l’inserimento nella domanda di partecipazione);*

*(Se prevista la clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate)* Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto 9, il concorrente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Per le procedure di gara riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel caso in cui la Stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nell’Offerta tecnica, anziché nella Domanda di partecipazione)* L’operatore economico dichiara di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di \_\_ % *(indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla Stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021)* e a quella femminile una quota di \_\_\_ % *(indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla Stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021)* delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

1. **OFFERTA ECONOMICA – STEP 3**

L’operatore economico inserisce *(per ogni singolo lotto, qualora la procedura sia suddivisa in lotti)* la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità. L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) *(indicare il valore che la Stazione appaltante intende richiedere,* *ad esempio: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi, la Stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi)*, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a \_\_\_\_\_ *(indicare il numero)* cifre decimali;

b) *(non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)* la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) *(non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera)* la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

d) *(****Facoltativo****)* *(indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell’offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni).*

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta *(in alternativa, in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi relativi all’oggetto dell’appalto)*. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

* 1. **DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’ OFFERTA ECONOMICA *(a seconda della piattaforma utilizzata)***

Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, i concorrenti dovranno altresì produrre e allegare, il “**Modello dichiarazioni a corredo dell’offerta economica**” predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente disciplinare, contenente le seguenti dichiarazioni:

* indicazione delle spese relative al costo del personale che devono corrispondere a quanto inserito nella piattaforma telematica;
* indicazione dei costi della sicurezza afferenti l’attività di impresa *c.d. 'propri'* che devono corrispondere a quanto inserito nella piattaforma telematica;
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
* che l’offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,** l’offerta dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell’art. 17 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

1. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La presente procedura è riconducibile al cosiddetto “Accordo Quadro” disciplinato dall’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023. Di conseguenza, la procedura non è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario ma alla selezione, secondo le modalità indicate nell’art. 3 del presente disciplinare di più potenziali fornitori, in base alle posizioni della graduatoria definita al termine delle valutazioni tecniche ed economiche, di più soggetti ritenuti idonei a fornire alla Stazione appaltante i servizi / prodotti richiesti. La graduatoria verrà elaborata (*eventuale*) per singolo lotto purché completo, in base al criterio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare criterio scelto, ad es.* *dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo).*

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | \_\_\_ |
| Offerta economica | \_\_\_ |
| TOTALE | **\_\_\_** |

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

**Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX |  |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
| 1 | … *(indicare criterio)* | … |  | 1.1 | … *(indicare sub-criterio)* | … | … | … |
|  | 1.2 | *… (indicare sub-criterio)* | … | … | … |
| 2 | … *(indicare criterio)* | … |  | 2.1 | *… (indicare sub-criterio)* | … | … | …. |
|  | 2.2 | … *(indicare sub-criterio)* | … | … | … |
|  | Totale | 100 |  |  |  |  |  |  |

*N.B: nell’individuare gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica la Stazione appaltante: -*

* *in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati;*
* *può valorizzare il possesso di un'etichettatura specifica nel rispetto delle condizioni indicate all’Allegato II.5 qualora intenda acquistare forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo;*
* *individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall’ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022.*

***(Facoltativo)*** **SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO**: il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a \_\_ *(indicare la/le soglie di punteggio)* per \_\_\_ *(indicare “il punteggio tecnico complessivo” oppure indicare “i seguenti criteri: \_\_\_\_”, specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento).*

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA**

***(In caso di criteri qualitativi)*** A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo \_\_\_\_\_\_ *(indicare il metodo ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.).*

*N.B. Ove la Stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: “la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo”).*

***(In caso di criteri quantitativi)*** A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo \_\_\_ *(indicare il metodo prescelto –- ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.)*.

(***In caso di criteri tabellari***) Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *(selezionare una delle formule di seguito indicate):*

**Formula con interpolazione lineare**

*(Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al corrispettivo a base di gara, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula dell’interpolazione lineare).*

*Ai*

𝐶𝑖=

*Amax*

*dove:*

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑚𝑎𝑥 = ribasso percentuale più conveniente

***(in alternativa)***

**Formula “bilineare”**

{𝐶𝑖 = 𝑋 (𝐴𝑖 / 𝐴𝑠𝑜glia) 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑠𝑜glia / 𝐶𝑖 =𝑋 + (1 − 𝑋)∙[(𝐴𝑖 − 𝐴𝑠𝑜glia) / (𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑠𝑜glia)] 𝐴𝑖 > 𝐴𝑠𝑜glia

*dove:*

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑠𝑜glia= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 *(indicare nei documenti di gara la percentuale applicata*)

𝐴𝑚𝑎𝑥 = valore del ribasso più conveniente

***(in alternativa)***

Formula “\_\_\_\_\_\_\_” *(Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta).*

***(In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale)***

È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(selezionare una delle formule sopra indicate).*

*dove:*

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑚𝑎𝑥 = ribasso percentuale più conveniente

***(o in alternativa)***

**Formula “bilineare”**

{𝐶𝑖 = 𝑋 (𝐴𝑖 / 𝐴𝑠𝑜glia) 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑠𝑜glia / 𝐶𝑖 =𝑋 + (1 − 𝑋)∙[(𝐴𝑖 − 𝐴𝑠𝑜glia) / (𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑠𝑜glia)] 𝐴𝑖 > 𝐴𝑠𝑜glia

*dove:*

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

𝐴𝑠𝑜glia= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 *(indicare nei documenti di gara la percentuale applicata*)

𝐴𝑚𝑎𝑥 = valore del ribasso più conveniente

***(o in alternativa)***

Formula “\_\_\_\_\_\_\_” *(Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta).*

***(In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale)***

È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la ……………… *(selezionare una delle formule sopra indicate).*

**METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: \_\_\_ *(indicare, motivando la scelta, uno dei metodi ‐ aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri).*

1. **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n *(min. 3 max 5)* membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

***(Facoltativo)*** Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

1. **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno … (*indicare il giorno*), alle ore … (*indicare l’ora).* La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

• della documentazione amministrativa;

• delle offerte tecniche;

• delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa;
* delle offerte tecniche;
* delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

*(****Facoltativo****)* **Inversione procedimentale**: la Stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale (o, in alternativa) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, “nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a ” indicare il numero)

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara (in alternativa) Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria (in alternativa) Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

1. **VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

***(Successivamente, in caso di inversione procedimentale)***

Il/la \_\_\_\_\_\_ *(scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione appaltante)* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

1. **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E ECONOMICHE**

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche *(nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto)* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

(*Scegliere tra il RUP e la commissione giudicatrice*) \_\_\_\_\_ procede *(nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto)* all’apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

(***In alternativa in caso di inversione procedimentale***)

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche *(nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto)* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede (nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto) ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 21:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede (nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto) all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul \_\_\_\_ *(scegliere tra prezzo o offerta tecnica)*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro … (indicare il termine perentorio di presentazione dell’offerta migliorativa). La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 21, i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;

- (***Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento***) mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

1. **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE *(se la SA ricorre all’inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte, il presente articolo deve essere inserito dopo il par. “Verifica della documentazione amministrativa”)***

Sono considerate anormalmente basse le offerte che *(indicare gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali si ritiene anormalmente bassa l’offerta)*.

***(Facoltativo)*** La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP (Facoltativo: “avvalendosi di …” indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc) ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

***(Facoltativo)*** Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

***(Facoltativo)*** La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa

1. **AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

***(Facoltativo)*** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

(Facoltativo) Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

*(La clausola non va inserita in caso di forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale)* Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:

* l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
* l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’A.N.AC., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

***(Facoltativo)*** A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

*(In ipotesi sia prevista l’approvazione del contratto)* Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. a) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, *(indicare una delle modalità previste dall’art. 18 del Codice – in via esemplificativa)* in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

***(sino al 31.12.2023)*** Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con modalità \_\_\_\_\_. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a euro \_\_\_\_\_\_. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.

**(*sino al 31.12.2023 – in caso di suddivisione in lotti)*** Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al loro valore, secondo il seguente metodo/criterio \_\_\_\_\_.

***(sino al 31.12.2023 – in caso di rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione)*** La Stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.

La sottoscrizione del contratto relativo alla presente procedura di fornitura in Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi, che assumeranno la forma dell’ordinativo di fornitura /del servizio, per la fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / per il servizio di \_\_\_\_\_\_\_\_per i quali il partecipante è stato ritenuto idoneo. La stipulazione dell’Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra le parti, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi ordinativi di fornitura / di servizio l’esecuzione della fornitura di cui ai lotti indicati nell’ordinativo stesso. Gli ordinativi di fornitura saranno sottoscritti o emessi dalla struttura organizzativa competente.

L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché non si si emetteranno gli ordini di fornitura

1. **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

1. **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (oppure) nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario *(in caso di più lotti: di ciascun lotto)* ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante [www.](http://www.scr.piemonte.it/) \_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ACCESSO AGLI ATTI**

*(fino al 31.12.2023)* L’accesso agli atti è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del D.lgs. 50/2016 la cui vigenza è prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 225, comma 2 del D.lgs. 36//2023, dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo quanto stabilito da \_\_\_\_\_\_ (es. Regolamento\_\_\_\_) disponibile sul sito di \_\_\_\_\_\_\_\_ nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Accesso civico” al seguente \_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’accesso agli atti è differito:

* in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
* in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
* in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 53 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

* alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
* ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
* alle relazioni riservate del direttore dell’esecuzione, del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

***(Dal 1.01.2024)*** L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’art. 36 del Codice.

1. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di \_\_\_\_\_\_\_.

*(****Facoltativo****, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex art. 213 del Codice nel contratto)* Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest’ultima da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla Stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 213, comma 3, del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ *(indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell’organo di governo, di autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria).*

*(clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi)* Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. \_\_\_\_ *(indicare il numero)* membri.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI *(clausola da adattare in base alle specifiche interne del proprio ente)***

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici, che intenderanno partecipare alla procedura.

Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'operatore economico fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

I dati oggetto di trattamento sono specificati nel modello “Domanda di partecipazione” e negli ulteriori documenti della lex specialis di gara.

In merito ad eventuali ed ulteriori dati personali che potranno emergere in sede di disamina della documentazione prodotta in sede di gara, verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ed idonee a garantire un’adeguata tutela degli stessi garantendo il principio della pertinenza e non eccedenza.

I titolari del trattamento è:

\_\_\_\_\_\_\_

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il trattamento dei dati non comporta l’attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della Stazione appaltante è contattabile all’indirizzo e-mail: [\_\_\_\_\_\_\_](mailto:rpd@scr.piemonte.it)

(Firma)

**CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO**

**(*ex* art. 59 del D.lgs. n. 36/2023)**

*N.B. le presenti condizioni generali di Accordo Quadro per l’affidamento di servizi / forniture possono essere utilizzate anche in caso di affidamento di lavori, con gli opportuni adattamenti connessi all’inserimento di specifiche disposizioni dettate per gli appalti di lavori.*

Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera a) b) c), del D.lgs. n. 36/2023, della durata di \_\_\_\_\_\_ *(massimo quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’Accordo Quadro)*, per lo svolgimento del servizio / della fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

CIG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Procedura di gara ai sensi degli artt. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori, *ex* art. 59, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il presente documento contiene le condizioni contrattuali dell’Accordo Quadro che viene sottoscritto dalla Stazione appaltante con tutti gli Operatori economici qualificati classificati nella graduatoria finale conseguita all’esperimento della procedura di gara di cui sopra.

Il presente documento contiene altresì la disciplina contrattuale di base applicabile ai singoli appalti specifici derivati dal presente Accordo Quadro, *(aggiungere la parte che segue solo in caso di riapertura del confronto competitivo)* la quale deve considerarsi integrativa di quanto eventualmente ulteriormente specificato dalla Stazione appaltante all’interno della lettera di invito che invierà agli Operatori economici parti del presente Accordo Quadro per la partecipazione degli stessi alle singole procedure di appalto specifico derivato.

Le parti del seguente accordo sono le seguenti

Da una parte:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito nominata “Stazione Appaltante”), con sede legale in \_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_ - C.F/P.I.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per la carica domiciliato presso la sede della Stazione appaltante, munito dei necessari poteri in virtù di \_\_\_\_\_\_ n. \_\_ del \_\_\_\_ e relativa delega di funzione, agli atti della Stazione Appaltante.

Per l’altra parte:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (di seguito nominata per brevità “Contraente” o “Aggiudicatario”), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F/P.I.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REA n\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, munito, pertanto, dei necessari poteri;

E

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (di seguito nominata per brevità “Contraente” o “Aggiudicatario”), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F/P.I.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, munito, pertanto, dei necessari poteri;

E

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (di seguito nominata per brevità “Contraente” o “Aggiudicatario”), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F/P.I.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REA n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, munito, pertanto, dei necessari poteri;

E

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (di seguito nominata per brevità “Contraente” o “Aggiudicatario”), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F./P.I.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REA n\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della So-cietà e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, munito, pertanto, dei necessari poteri.

Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto.

PREMESSE

a) con Deliberazione del \_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_, la Stazione appaltante autorizzava la procedura di gara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi degli artt. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori, *ex* art. 59, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi / delle forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (*eventuale, in caso di suddivisione in più lotti*) articolati in n. \_\_ lotti;

b) con Deliberazione del \_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, la Stazione appaltante approvava tutte le operazioni di gara e disponeva l’aggiudicazione a favore dei seguenti operatori economici:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Per un importo complessivo massimo stimato di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

c) i Contraenti hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva;

d) sono state effettuate con esito positivo le verifiche in ordine al possesso da parte dei contraenti aggiudicatari dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti in oggetto;;

e) con il presente Accordo Quadro – che non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dei Contraenti, configurandosi quale contratto normativo – vengono fissate, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, le condizioni generali dei servizi / delle forniture di cui in oggetto e le prescrizioni in base alle quali saranno eventualmente affidati i medesimi, solo per il tramite della stipula dei singoli Contratti Attuativi, non garantendosi a favore dei predetti contraenti l’importo massimo complessivo stimato (*eventuale, in caso di suddivisione in lotti*) per il lotto in questione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Sommario

[1. PREMESSE E NORME REGOLATRICI 5](#_Toc153903837)

[2. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 6](#_Toc153903838)

[3. VALORE DELL’ACCORDO QUADRO 7](#_Toc153903839)

[4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 11](#_Toc153903840)

[5. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL CONTRAENTE AGGIUDICATARIO 12](#_Toc153903841)

[6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI 14](#_Toc153903842)

[7. CORRISPETTIVI CONTRATTUALI ATTUATIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 16](#_Toc153903843)

[8. INADEMPIENZE E PENALI 18](#_Toc153903844)

[9. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI / ALLE FORNITURE 19](#_Toc153903845)

[10. GARANZIA 19](#_Toc153903846)

[11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 20](#_Toc153903847)

[12. RECESSO E ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE ESPRESSA DELL’ACCORDO QUADRO 22](#_Toc153903848)

[13. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DELL’ACCORDO 25](#_Toc153903849)

[14. RESPONSABILE DELL’ACCORDO QUADRO 25](#_Toc153903850)

[15. VERIFICA DEL SERVIZIO 26](#_Toc153903851)

[16. TRATTAMENTO DEI DATI 26](#_Toc153903852)

[17. DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 27](#_Toc153903853)

[18. SPESE CONTRATTUALI 30](#_Toc153903854)

[19. FORO COMPENTENTE 30](#_Toc153903855)

[20. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 30](#_Toc153903856)

[21. CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 31](#_Toc153903857)

[22. ELEZIONE DI DOMICILIO 31](#_Toc153903858)

[23. FIRMA DIGITALE 31](#_Toc153903859)

[24. CLAUSOLA FINALE 31](#_Toc153903860)

[25. RINVIO 32](#_Toc153903861)

1. **PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorchè non materialmente allegati: Codice Etico di comportamento della Stazione appaltante e la polizza assicurativa fidejussione/bancaria di cui all’art. 10 del presente Accordo.

Nell’ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Stazione appaltante), da una parte, e dai Contraenti aggiudicatari, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti Attuativi da stipularsi nel corso della durata del medesimo;

b) Contraente aggiudicatario: il soggetto risultato aggiudicatario *(eventuale, in caso di suddivisione in lotti)* del Lotto \_\_\_\_ della procedura di cui in premessa e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

c) Codice: il D.lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti pubblici;

d) Contratto Attuativo: il contratto di appalto stipulato da \_\_\_\_\_\_\_\_ (Stazione appaltante) con i contraenti aggiudicatari dell’Accordo Quadro per l’affidamento del servizio / della fornitura specifici, recante le relative condizioni particolari.

L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:

1. dal presente Accordo;
2. dalle prescrizioni di cui alla lettera di invito/disciplinare di gara;
3. dal D.lgs. n. 36/2023 e dai relativi allegati;
4. dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. per quanto applicabili;
5. dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i . con i relativi allegati;
6. dal D.lgs. n. 169/2003 e s.m.. e Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”);
7. dal Codice civile e dalle altre norme in materia di Contratti per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.

DI GARA

1. **OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni dei singoli Contratti Attuativi e, conseguentemente, di esecuzione degli stessi, in riferimento ai servizi / alle forniture di \_\_\_\_\_\_\_oggetto dell’appalto, come descritte nei documenti di gara. Tale Accordo, pertanto, non rappresenta fonte di obbligazione per le parti, definendo, comunque, le condizioni generali delle prestazioni.

Le principali attività relative all’ambito di cui sopra, oggetto del presente Accordo Quadro sono le seguenti:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- eventuali attività in supporto anche se non espressamente individuate nei punti precedenti.

La Stazione appaltante potrà utilizzare il presente Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi / delle forniture ivi contemplate in base alle proprie necessità, che saranno dettagliate nei Contratti Attuativi nei quali verranno precisati l’oggetto esatto delle prestazioni, le modalità di realizzazione, i tempi di esecuzione ed il corrispettivo economico.

Il Contraente si impegna ad assumere i servizi / le forniture che saranno richiesti dalla Stazione appaltante, progressivamente e contemporaneamente, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti nell’Accordo medesimo, senza acquisire alcun diritto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, ma restando impegnato a stipulare i singoli Contratti Attuativi.

I singoli Contratti Attuativi descriveranno tutte le esatte caratteristiche delle prestazioni di volta in volta richieste, secondo le condizioni e le prescrizioni generali contenute nel presente Accordo Quadro.

Il contraente si impegna ad eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi, con massima cura e diligenza, al fine di dare il servizio finito e completo di tutto quanto occorrente alla sua buona riuscita, secondo le condizioni stabilite dai predetti atti e relati allegati, nonché in conformità alla documentazione di gara ed alle eventuali condizioni (tecniche ed economiche) migliorative del servizio indicate in sede di offerta.EI

1. **VALORE DELL’ACCORDO QUADRO**

Il valore massimo del presente Accordo Quadro è pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), oltre oneri della sicurezza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, stimato tenendo conto di \_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare gli elementi presi in considerazione nella preliminare previsione dei fabbisogni della Stazione appaltante per tutta la durata dell’Accordo Quadro).*

Tale importo rappresenta la cifra massima spendibile, corrispondente al *plafond* massimo di spesa previsto.

Le offerte economiche presentate dai Contraenti sono da intendersi ancora una volta qui richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

In particolare, l’importo corrispondente alla durata contrattuale complessiva, comprensivo anche dei rinnovi opzionali, è così articolato:

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) quale \_\_\_\_\_\_\_ *(ad esempio, plafond per i primi 2 anni contrattuali);*

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_\_/00) quale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ad esempio, plafond per il primo anno di rinnovo opzionale)*.

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_/00) quale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ad esempio, plafond per il secondo anno di rinnovo opzionale).*

Di cui

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) per il primo in graduatoria;

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_\_/00) per il secondo in graduatoria;

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_/00) per il terzo in graduatoria;

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_\_\_/00) per il quarto in graduatoria*.*

Ciascun contratto applicativo emesso per l’affidamento dei servizi / delle forniture oggetto del contratto indicherà il relativo corrispettivo che attingerà ai *plafond* sopra indicati.

L’importo comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in euro \_\_\_\_\_\_\_, *(eventuale)* la stima è stata condotta mediante analisi di mercato e attraverso lo studio dei costi sostenuti in precedenti affidamenti analoghi. Resta ferma la possibilità per l’Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo periodo, del D.lgs. n. 36/2023.

Il Contratto Collettivo applicato è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (beni e servizi).*

L’importo contrattuale netto sarà calcolato attraverso l’applicazione del ribasso percentuale unico di cui all’offerta economica del concorrente aggiudicatario. Gli importi di cui al presente paragrafo sono al netto degli oneri fiscali di legge e/o di altre imposte e contributi di legge che restano a carico del Committente.

Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero, non è stato, pertanto, predisposto il DUVRI.

***(oppure)***

in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 *bis*, del D.lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto \_\_\_\_\_ *(es., si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo – cfr. art. 26, D.lgs. n. 81/2008);* non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

***(oppure)***

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

***(oppure)***

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

Il *plafond* contrattuale complessivo, comprensivo anche dei rinnovi opzionali, rappresenta il limite massimo di spesa comunque non vincolante per la Stazione appaltante che non sarà, quindi, obbligata in alcun modo e a nessun titolo all’esaurimento del suddetto *plafond*.

L’importo è al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, se dovute.

Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito. Pertanto, qualora alla scadenza del termine contrattuale di cui al presente articolo non sia stato utilizzato l’intero importo del contratto, l’Assuntore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

La risoluzione o riduzione del contratto, anche in via anticipata, potrà avvenire in ragione di variazioni strutturali e/o funzionali afferenti alla Stazione appaltante, e ciò senza alcun aggravio per risarcimento, indennizzo o altro titolo a carico della Stazione appaltante.

L’appalto è finanziato con fondi di *\_\_\_\_\_\_\_\_*.

***In caso di appalto suddiviso in lotti***

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lotto** | **Denominazione Lotto** *(Le quantità, la descrizione e le caratteristiche dei beni sono riportate nel Capitolato tecnico)* | **Valore annuale di servizio / fornitura per il lotto** | **CIG** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri \_\_\_\_ *(Indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese).*

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_

***Tabella 12***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale)  S (secondaria) | Importo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Importo a base di gara | | | |  |
| Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi) | | | |  |
| Costo della *manodopera (se presente)* | | | |  |
| Importo complessivo | | | |  |

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in euro \_\_\_\_\_\_\_. Resta ferma la possibilità per l’Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo periodo, del D.lgs. n. 36/2023.

Il Contratto Collettivo applicato è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per \_\_\_\_\_\_ *(beni e servizi).*

Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero, non è stato, pertanto, predisposto il DUVRI

***(oppure)***

in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto \_\_\_\_\_ (es., si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo – cfr. art. 26, D.lgs. n. 81/2008); non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

***(oppure)***

sono stati riscontrati i seguenti rischi \_\_\_\_\_\_. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza

***(oppure)***

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

L’importo complessivo è al netto dell’IVA.

L’appalto è finanziato con fondi \_\_\_\_\_\_\_

1. **DURATA DELL’ACCORDO QUADRO**

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione appaltante potrà emettere ordinativi di servizi /forniture, da intendersi come Contratti Attuativi, con l’operatore economico parte dell’Accordo Quadro che effettuerà la prestazione.

Il periodo di durata dell’accordo quadro è di mesi \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_), decorrenti dall’apposizione dell’ultima firma digitale sul presente contratto, con opzione di rinnovo per un massimo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mesi e con opzione di proroga per ulteriori \_\_\_\_ mesi.

Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati Contratti Attuativi, essendo consentito solamente il completamento dei servizi / delle forniture in corso di esecuzione, per i quali i Contratti Attuativi siano stati sottoscritti in precedenza. In tal caso il termine sarà prorogato limitatamente al tempo necessario previsto per l’ultimazione dei servizi richiesti. La protrazione dei termini non darà al Contraente alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del singolo Accordo Quadro, il valore dei Contratti Attuativi abbia raggiunto l’importo massimo spendibile dell’Accordo Quadro, fatta salva la decisione di ricorrere all’opzione di “variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto” ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, l’Accordo Quadro dovrà considerarsi giunto a scadenza e di conseguenza la Stazione appaltante non potrà stipulare ulteriori Contratti Attuativi.

È escluso ogni tacito rinnovo dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante in conformità a quanto disposto dell’articolo 120, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata dell’Accordo Quadro, con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC al Contraente, prorogando il medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Contraente è tenuto all’esecuzione dei servizi previsti nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Aggiudicatario.

1. **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL CONTRAENTE AGGIUDICATARIO**

L’appalto concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dai Contraenti sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e modalità previste nella documentazione di gara.

I Contraenti, in particolare, si impegnano ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel presente Accordo con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e modalità dettagliatamente stabilite nei documenti di gara, le cui norme relative agli oneri ed obblighi a carico di quest’ultima si intendono qui integralmente richiamate, e nell’Offerta Economica presentata in sede di gara.

Il Contraente in particolare si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell’Accordo Quadro, a:

a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel medesimo, nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e nei Contratti Attuativi;

b) osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le citate prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Attuativi; il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea;

c) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella lettera di invito/disciplinare e nella relativa offerta tecnica;

d) comunicare alla Stazione appaltante – entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dall’evento modificativo/integrativo – ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli arttt. 94 e 95 del Codice e/o dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara citata in premessa;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi;

g) rispettare le leggi, i regolamenti, i Contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e ad assumersi ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, manlevando e garantendo la Stazione appaltante da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima dovesse subire;

h) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e – con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro – assumere espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni ivi previste, compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L’operatore economico si obbliga a consentire alla Stazione appaltante, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 15 del presente Accordo Quadro, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonchè a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

1. **MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI**

Alla conclusione dell’Accordo Quadro con più operatori economici seguirà, al presentarsi di singole esigenze della Stazione appaltante, l’affidamento di singoli appalti derivati nei confronti degli operatori selezionati firmatari dell’Accordo Quadro stesso.

Il singolo appalto derivato avrà decorrenza dalla data di attivazione del servizio / fornitura che avverrà a partire dal giorno successivo alla comunicazione all’operatore economico dell’aggiudicazione allo stesso dell’appalto derivato, secondo le modalità di seguito descritte.

*(Scegliere una delle 3 opzioni di affidamento)*

***(Opzione 1)*** *(art. 59, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 - Accordo Quadro “chiuso”: se l’AQ determina già tutti i termini/condizioni della prestazione contrattuale i Contratti di appalto potranno essere aggiudicati sulla base delle condizioni già stabilite e senza nuovo confronto competitivo)* L’aggiudicazione dei singoli Contratti applicativi avverrà sulla base di una graduatoria di merito delle offerte tecniche ed economiche adeguatamente motivata e sull’applicazione di metodologie e parametri predeterminati quali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare, a titolo esemplificativo: la rotazione / lo scorrimento “a cascata” ove il contratto di appalto viene stipulato con l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta durante la prima fase della procedura e solo in caso di incapacità o rinuncia di tale operatore, le stazioni appaltanti potranno scorrere la graduatoria / la previsione di rapporti percentuali sul valore o sul volume da attribuire alla graduatoria degli operatori economici con cui è stato concluso l’accordo quadro in modo da bilanciare e limitare la possibilità di ricorrere solo ad alcuni di essi).*

*N.B.: la scelta della metodologia da utilizzare nei singoli AQ deve tenere conto delle caratteristiche dell’oggetto del contratto, del mercato di riferimento (se l’automatismo della rotazione può richiedere alcune deroghe motivate in relazione alle peculiarità dei fabbisogni, la tecnica della “cascata” implica il rischio che alcuni operatori economici non stipulino alcun contratto specifico o, viceversa, che un operatore economico che ha presentato la migliore offerta durante la prima fase decida di concludere solo i Contratti maggiormente vantaggiosi) e del criterio di aggiudicazione utilizzato per la conclusione dell’AQ (ad es. il criterio del minore prezzo si adatta maggiormente al metodo “a cascata” poiché consente di acquistare medesime tipologie di beni ad un prezzo più alto solo ove l'operatore economico che ha fatto l'offerta più bassa non è più disposto o in grado di adempiere alla fornitura. L’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente può comportare problemi in presenza di offerte con caratteristiche differenziate che possono non corrispondere al fabbisogno di singole amministrazioni facendo risultare non efficiente una rigida applicazione del criterio della rotazione).*

*Nel caso di accordo quadro completo concluso con più operatori economici senza rilancio competitivo non è possibile richiedere l’adeguamento di tutte le offerte alle condizioni proposte dal primo aggiudicatario, ciò sia nel caso in cui il criterio di aggiudicazione dell’accordo quadro sia stato quello del minor prezzo che quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto altrimenti non sarebbe garantita la corretta esecuzione delle opere e comunque la qualità delle prestazioni.*

***(Opzione 2)*** *(art. 59, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 – Accordo Quadro “aperto”: se l’AQ non contiene tutti i termini/condizioni che disciplinano la prestazione contrattuale).* L’aggiudicazione dei singoli Contratti applicativi avverrà a seguito di riapertura della concorrenza, sulla base delle medesime condizioni applicate all’aggiudicazione dell’AQ *(è comunque consentito alla Stazione appaltante precisare tal condizioni e altresì indicarne di altre nei documenti di gara per la conclusione dell’AQ, ai sensi del comma 5 dell’art. 59 del Codice)*, secondo la procedura di cui al comma 5 dell’art. 59 del Codice.

Per ogni appalto da aggiudicare la Stazione appaltante procederà mediante una consultazione per iscritto degli operatori economici in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto. Tali soggetti saranno invitati a presentare un’offerta entro un termine di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare termine congruo in relazione alla complessità dell’oggetto dell’appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte).* Le offertesaranno valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ai sensi dell’art. 59, comma 5, lettera d) criteri devono essere individuati nei documenti di gara)*. L’appalto sarà aggiudicato all’offerente che ha presentato la migliore offerta.

Resta fermo che la riapertura della concorrenza trova un limite nel divieto di modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 59 del Codice.

*N.B.: in tale sede la riapertura della concorrenza può avere ad oggetto i tempi/le modalità di consegna di una fornitura o di svolgimento di un servizio, modalità di sicurezza aggiuntive relative allo svolgimento della prestazione, l’inclusione di particolari servizi associati alla prestazione principale.* *Nel caso in cui l’accordo quadro abbia ad oggetto tipologie di beni e servizi omogenei, la concorrenza in sede di rilancio sarà principalmente guidata dal prezzo favorendo eventuali collusioni tra gli operatori economici con cui è stato concluso l’accordo quadro ad es. mediante accordi volti a concordare una politica dei prezzi comune.*

***(Opzione 3)*** *(art. 59, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 – Accordo Quadro misto: se l’accordo quadro prevede che solo determinati termini/condizioni contrattuali possano essere oggetto di un’ulteriore riapertura del confronto competitivo consentendo alla Stazione appaltante di verificare la prestazione contrattuale dedotta all’interno dell’AQ e valutare di acquistare direttamente sulla base delle condizioni già definite nell’AQ o richiedere agli operatori economici un nuovo confronto concorrenziale su determinati termini contrattuali)* L’aggiudicazione dei singoli Contratti applicativi avverrà a seguito di riapertura della concorrenza sui seguenti termini contrattuali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sulla base delle medesime condizioni applicate all’aggiudicazione dell’AQ *(è comunque consentito alla Stazione appaltante precisare tal condizioni e altresì indicarne di altre nei documenti di gara per la conclusione dell’AQ)*, secondo la procedura di cui al comma 5 dell’art. 59 del Codice. La valutazione di opportunità avverrà in base a criteri oggettivi quali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare ad esempio: il superamento di un determinato importo contrattuale / la definizione di una data quantità di prodotti).*

*N.B.: il modello misto o ibrido consente maggiormente di differenziare le caratteristiche o le prestazioni accessorie del bene o della prestazione richiesta sulla base delle esigenze della singola Stazione appaltante ad es. in relazione a differenti tipologie di manutenzione che possono essere richieste o condizioni contrattuali aggiuntive quali lo smaltimento o il riutilizzo che non necessariamente possono essere di interesse per tutte le stazioni appaltanti, mantenendo la possibilità di ricorrere alle condizioni contrattuali già definite).*

1. **CORRISPETTIVI CONTRATTUALI ATTUATIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO**

I corrispettivi per l’esecuzione dei servizi / delle forniture saranno determinati nel loro preciso ammontare nei singoli Contratti Attuativi e verranno erogati sulla base delle singole fatture relative alle prestazioni espletate, secondo le modalità di pagamento e le condizioni previste nei singoli Contratti Attuativi.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

I corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti Attuativi saranno validi sino al completamento delle prestazioni oggetto dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità del presente Accordo Quadro.

I predetti corrispettivi si intendono comprensivi e remunerativi di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione del servizio / della fornitura, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni dei Contratti Attuativi.

I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura dietro rendicontazione dell’attività svolta *(eventuale)* con evidenziazione delle ore effettivamente impiegate.

La corresponsione di ciascun pagamento è vincolata alla preventiva redazione da parte del RUP di apposito certificato di regolare esecuzione relativo al periodo di riferimento. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o se successive dalla data di ricevimento delle fatture.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall’art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell’affidamento specifico, il numero dell’impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura che verrà indicato in sede di ordine.

Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora l’Aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r (o pec) da parte della Stazione appaltante.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la Stazione appaltante si riserva di richiedere al Contraente la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, l’inesigibilità dei relativi crediti.OBB

LIGHI GENERALI DEL FORNITORE

1. **INADEMPIENZE E PENALI**

Nel caso in cui la Stazione appaltante riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali, la stessa contesterà per iscritto al Contraente tali inadempienze, invitandolo a fornire dettagliate spiegazioni in merito, entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del contraente, durante l’esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, dei termini concordati, la Stazione appaltante applicherà una penale pari a euro \_\_\_\_\_\_\_ per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.

Le penali saranno irrogate con provvedimento immediatamente esecutivo da parte della Stazione appaltante ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dal contraente, sarà trattenuto dalla Stazione appaltante in sede di pagamento delle fatture successive alla definizione della contestazione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro qualora l’ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo del medesimo, salvo il diritto al maggior danno.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall’Aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 10, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

1. **PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI / ALLE FORNITURE**

Le risorse componenti il Gruppo di Lavoro comunicate in sede di offerta dal Contraente non saranno sostituibili se non a fronte di richiesta motivata da parte del medesimo ed a condizione che il profilo subentrante sia, a esclusivo giudizio della Stazione appaltante, di livello professionale equivalente o superiore. È comunque richiesto un anticipo di n. \_\_\_ *(ad es. 10)* giorni lavorativi per dare tempo alla Stazione appaltante di valutare le motivazioni della richiesta ed il c.v. del subentrante. La Stazione appaltante potrà, inoltre, chiedere la sostituzione di una o più risorse del contraente che, dalla ricezione della richiesta, avrà a disposizione n. *\_\_\_(ad es. 5)* giorni lavorativi per presentare uno o più c.v. in sostituzione.

1. **GARANZIA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro l’Affidatario, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza assicurativa fidejussione/bancaria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e rilasciata dalla società/istituto, agenzia/filiale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) pari al \_\_\_\_\_\_\_\_% dell'importo del presente Accordo Quadro.

La garanzia è prestata a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

1. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 Del D.lgs. n. 36/2023 il presente contratto potrà essere risolto senza limiti di tempo, qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l’Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

f) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;

g) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

qualora, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario;

- qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso Aggiudicatario

- mancata consegna della fornitura nei termini prestazionali, prescritti negli atti di gara e nell’offerta presentata dall’Affidatario;

- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;

- violazione dell'obbligo di riservatezza;

- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale;

- il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara;

- nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii;

- in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione;

- nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;

- nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità;

- in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;

- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale;

- nel caso di cessione dell’accordo quadro.

I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Contraente per iscritto dalla Stazione appaltante previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. L’Accordo Quadro sarà risolto di diritto con conseguente risoluzione dei singoli Contratti Attuativi, a partire dalla data in cui si è verificata la risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso, il Contraente si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio sino all’individuazione di un nuovo Contraente.

In tutti i casi, la Stazione Affidatario procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e del/i Contratto/i attuativo/i, la Stazione appaltante applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, la quale sarà comunicata al contraente a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del maggior danno subito.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Contraente di qualsivoglia natura.

Nell’ipotesi di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’Accordo Quadro, la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il predetto Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi, per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC.

In caso di risoluzione per grave inadempimento, la Stazione appaltante si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.

La Stazione appaltante si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Contraente.

1. **RECESSO E ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE ESPRESSA DELL’ACCORDO QUADRO**

È facoltà della Stazione appaltante recedere o risolvere l’Accordo Quadro:

a. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dagli artt. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;

b. per motivi di pubblico interesse;

c. per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;

d. in caso di fallimento del contraente;

e. in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l’Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire l’accordo quadro con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

f. in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;

Le parti hanno diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro:

g. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile.

La risoluzione dell’Accordo Quadro ha effetto dalla data indicata nella comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo pec/raccomandata a/r, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.

Il recesso deve essere comunicato almeno dieci giorni prima della data dalla quale avrà effetto, sempre con le modalità di cui al comma precedente, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.

La Stazione appaltante ha diritto di recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Attuativo, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- reiterati inadempimenti del contraente;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino la Stazione appaltane e che abbiano incidenza sull’esecuzione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’Accordo Quadro e/o da ogni singolo Contratto Attuativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Professionista con lettera PEC.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione appaltante.

In tutti i casi di recesso, il Contraente ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..

Qualora la Stazione appaltante receda dall’Accordo Quadro ai sensi dei precedenti commi non potranno essere attivati nuovi Contratti Attuativi.

In caso di risoluzione, ai sensi dell’art. 122, comma 5, D.lgs. n. 36/2023 l’impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

In caso di recesso, ai sensi dell’art. 123, comma 1, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite nonché al valore dei materiali in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite calcolato secondo quanto previsto nell’allegato II.4 del Codice.

In deroga all’art. 1671 c.c., l’impresa ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione dell’Accordo Quadro o comunque fino all’ultimo giorno autorizzato dalla Stazione appaltante per la conclusione della fornitura affidata.

In caso di recesso o risoluzione dell’Accordo Quadro l’Affidatario deve rimuovere dai locali messi eventualmente a disposizione dalla Stazione appaltante i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione/responsabile e deve mettere gli eventuali locali utilizzati a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.

La risoluzione dà diritto alla Stazione appaltante di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Stazione appaltante da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, la Stazione appaltante può dichiarare risolto l’Accordo Quadro ed incamerare la cauzione.

Con la risoluzione dell’Accordo Quadro, sorge nella Stazione appaltante il diritto ad affidare l’Accordo Quadro a terzi, in danno dell’impresa.

L’affidamento dell’Accordo Quadro a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo Accordo Quadro a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’Accordo Quadro, salvo avviare una nuova procedura di gara.

L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante rispetto al compenso pattuito nell’Accordo Quadro risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa.

L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

1. **DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DELL’ACCORDO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Gli eventuali subappalti da parte dell’Affidatario sono regolati dall’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

***Oppure***

Al Contraente è fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto o in parte, nonché di cedere a terzi, l’Accordo Quadro stipulato e/o i Contratti Attuativi, pena la risoluzione dei medesimi.

1. **RESPONSABILE DELL’ACCORDO QUADRO**

Il Contraene, nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è il Responsabile dell’Accordo Quadro, nonché il Referente Unico nei confronti della Stazione appaltante.

I dati di contatto del Responsabile dell’Accordo Quadro sono:

numero telefonico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **VERIFICA DEL SERVIZIO**

Il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione appaltante è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, assume altresì il ruolo di Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, con compiti di cura, controllo e vigilanza della corretta esecuzione delle prestazioni inerenti ai singoli Contratti Attuativi.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI**

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – “Codice in materia di protezione dei dati personali” - e del Regolamento UE 2016/679 - “GDPR – Regolamento Europeo sulla Privacy” - con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

La Stazione appaltante tratta i dati relativi all’Accordo Quadro, nonché ai singoli Contratti Attuativi, per la gestione dei medesimi e per l’adempimento dei relativi obblighi.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati e dai responsabili designati per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Titolare potrà avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è la Stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali della Stazione appaltante è contattabile all’indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Il Contraente è designato dalla Stazione appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: Regolamento).

La presente designazione riguarderà tutti quei dati personali di terzi dei quali il Contraente potrebbe venire a conoscenza nell’ambito delle attività convenute nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Attuativi e che saranno trattati per conto della Stazione appaltante.

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente designazione è l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi. La durata del trattamento è pari a quella stabilita dall’Accordo e dai singoli Contratti Attuativi e si intenderà revocata alla cessazione del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dei medesimi.

Il Responsabile e i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività inerenti all’oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, con l’obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

b) garantire la stretta osservanza dell’incarico ricevuto, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei dati personali di titolarità della Società non coerente con gli specifici trattamenti svolti in adempimento dell’Accordo Quadro;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate da S.C.R. Piemonte S.p.A. nel presente Accordo Quadro. Se i Responsabili del trattamento considerano che un’istruzione costituisca una violazione delle disposizioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli Stati membri relative alla protezione dei dati, devono informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, devono informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;

d) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

e) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento;

f) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento;

g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento;

h) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

i) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dati;

k) attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;

- il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

- la descrizione delle probabili conseguenze;

- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del Regolamento. Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiveranno per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell’operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l’assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

1. **SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente Accordo Quadro, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’Affidatario.

1. **FORO COMPENTENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi è di competenza esclusiva del Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

I Contraenti dichiarano di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. Il Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su questo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione appaltante dichiara che il Codice Identificativo Gara è\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I Contraenti si obbligano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Contraente si obbliga e garantisce che, nei Contratti sottoscritti con i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Contraente o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ANAC e alla Prefettura di \_\_\_\_\_\_ *(indicare la provincia di competenza)*. L’Autorità verificherà che nei subContratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai subContratti, il Contraente, si obbliga a trasmettere all’Autorità competente, oltre alle informazioni di cui all’art. 119, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l’Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subContratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

1. **CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01**

Il Contraente dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_) del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico di comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza adottati dalla Stazione appaltante, di accettarne i contenuti e di essere soggetti all’obbligo di rispettare e di far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L’inosservanza da parte del Contraente di tali obblighi è considerata dalla Stazione appaltante grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

1. **ELEZIONE DI DOMICILIO**

Le parti eleggono domicilio:

\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la propria sede in \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ n. – PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la propria sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **FIRMA DIGITALE**

Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

1. **CLAUSOLA FINALE**

Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o ineffica-cia dei medesimi atti nel loro complesso.

I Contraenti dichiarano, pertanto, di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, dichiarando che quanto da esso risulta definisce in modo adeguato e completo le presta-zioni oggetto del presente affidamento; dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione finalizzata alla formulazione della propria accettazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i Contraenti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito riportate: ART. 5, ART. 11, ART. 12, ART. 8, ART. 18, ART. 19, ART. 24.

1. **RINVIO**

Per tutto quanto non specificato nel presente documento, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. n. 36/2023, alla normativa nazionale e regionale in materia, al Codice Civile.

I Contraenti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente.

**SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO**

**PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO / DELLA FORNITURA DI \_\_\_\_\_**

**(*ex* articolo 59 del D.lgs. n. 36/2023)**

*N.B. lo schema di contratto attuativo per l’affidamento di servizi / forniture può essere può essere utilizzate anche in caso di affidamento di lavori, con gli opportuni adattamenti connessi all’inserimento di specifiche disposizioni dettate per gli appalti di lavori.*

*N.B. nei contratti attuativi devono essere precisati l’oggetto esatto delle prestazioni, le modalità di realizzazione, i tempi di esecuzione ed il corrispettivo economico, secondo la complessità/tipologia/specificità del servizio appaltato.*

CIG Accordo Quadro \_\_\_\_\_\_\_

Da una parte:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito nominata “Stazione Appaltante” o “Committente”), con sede legale in \_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_ - C.F/P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per la carica domiciliato presso la sede della Stazione Appaltante, munito dei necessari poteri in virtù di \_\_\_\_\_\_ n. \_\_ del \_\_\_\_ e relativa delega di funzione, agli atti della Stazione appaltante.

Per l’altra parte:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (di seguito nominata per brevità “Contraente” o “Appaltatore”), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REA n\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, munito, pertanto, dei necessari poteri;

PREMESSE

1. la Stazione appaltante ha come obiettivo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire ad es.: la diffusione di servizi pubblici digitali mediante lo sviluppo di progetti innovativi e la realizzazione di infrastrutture digitali per un nuovo rapporto Stato - cittadino più moderno e vantaggioso)*;
2. per quanto precisato al punto precedente, sussiste per la Stazione appaltante la necessità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire ad es.:* *avvalersi di servizi di consulenza giuridica in materia di diritto commerciale)*;
3. a tal fine con Deliberazione del \_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_, la Stazione appaltante autorizzava la procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi degli artt. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori, *ex* art. 59, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi / delle forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. con Deliberazione del \_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, la Stazione appaltante approvava tutte le operazioni di gara e disponeva l’aggiudicazione a favore dei seguenti operatori economici:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai ﬁni della stipula del presente atto (di seguito “Contratto attuativo”);
2. in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato sottoscritto, tra il Contraente e la Committente, l’Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio / la fornitura di *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*;
3. nell’ambito dell’Accordo Quadro, il Contraente si è impegnato a sottoscrivere Contratti Attuativi aventi ad oggetto la prestazione dei servizi in questione;

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Sommario

[1. DEFINIZIONI 3](#_Toc153904910)

[2. VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 3](#_Toc153904911)

[3. OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO 3](#_Toc153904912)

[4. TERMINI 4](#_Toc153904913)

[5. ESECUZIONE DEL SERVIZIO / DELLA FORNITURA 4](#_Toc153904914)

[6. LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO 4](#_Toc153904915)

[7. DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO 4](#_Toc153904916)

[8. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 5](#_Toc153904917)

[9. ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 136 DEL 13.08.2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO. 6](#_Toc153904918)

[10. PENALI 7](#_Toc153904919)

[11. ONERI DI SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 7](#_Toc153904920)

[12. RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO ATTUATIVO 7](#_Toc153904921)

[13. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE ASSICURATIVE 8](#_Toc153904922)

[14. RINVIO 8](#_Toc153904923)

[15. FORO COMPETENTE 8](#_Toc153904924)

1. **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle deﬁnizioni presenti nell’Accordo Quadro, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.

1. **VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, anche quando non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo.

In particolare, formano parte integrale e sostanziale del presente contratto attuativo, anche se non formalmente allegati, l’Accordo Quadro disciplinare di gara, le Condizioni generale dell’Accordo Quadro, il Capitolato tecnico, l’Offerta (sia tecnica che economica) del Contraente.PRO

CEDURA DI GARA

1. **OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO**

Il presente Contratto Attuativo ha ad oggetto i servizi / le forniture di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, così come meglio descritto nel Capitolato tecnico e nell’Accordo Quadro.

Nello specifico, per tutti i servizi / le forniture contemplati nel presente contratto, e meglio descritti nel Capitolato Tecnico, i tempi per l’espletamento delle attività sono i seguenti, fermo restando quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica dal Contraente:

- *(a titolo esemplificativo)* *per richieste semplici, la consegna dovrà avvenire entro \_\_\_ (\_\_) giorni lavorativi dalla data della richiesta (di seguito “Richiesta/e Semplice/i”);*

*- (a titolo esemplificativo) per richieste complesse, la consegna dovrà avvenire entro \_\_ (\_\_) giorni lavorativi dalla data della richiesta (di seguito “Richiesta/e Complessa/e);*

*- (a titolo esemplificativo) per richieste di particolare complessità, i tempi di consegna saranno concordati (di seguito “Richiesta/e Molto Complessa/e).*

La catalogazione delle richieste come Semplici Complesse o Molto Complesse sarà determinata da parte della Committente.

Il totale complessivo del presente contratto attuativo è di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“Massimale”).

1. **TERMINI**

L’Appaltatore dovrà ultimare le opere commissionate con il presente Contratto- ordinativo

Attuativo entro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) giorni naturali, successivi e continui dalla data di perfezionamento del presente contratto-ordinativo attuativo.

Nell’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore dovrà inoltre rispettare le tempistiche previste dai singoli ordini di servizio, come previsto dal citato Capitolato Speciale d’Appalto.

1. **ESECUZIONE DEL SERVIZIO / DELLA FORNITURA**

Il Contraente si obbliga ad effettuare il servizio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle seguenti condizioni *(indicare le condizioni specifiche del servizio affidato)*:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. **LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO**

L’Affidatario effettuerà il servizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO**

La durata del presente Contratto Attuativo, di n. \_\_\_\_ mesi / anni, decorre dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio attività ed è efﬁcace e vincolante per le Parti dalla medesima data.

1. **CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO**

I prezzi unitari (di seguito “Corrispettivi”) di ciascuna prestazione oggetto del presente Contratto Attuativo sono indicati nell’Offerta Economica, sub Allegato \_\_ dell’Accordo Quadro e di seguito riportati:

**Tabella n. 1 *(a titolo esemplificativo)***

**Figure professionali e tariffe offerte**

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | **B** |
| **Figure professionali** | **Tariffa oraria offerta (al netto IVA)** |
| *Partner* | *C 319,92* |
| *Risorsa Senior* | *C 199,95* |
| *Risorsa Middle* | *C 139,97* |
| *Risorsa Junior* | *C 79,98* |

I Servizi, come descritti nel Capitolato Tecnico, saranno rendicontati nei limiti del Massimale (articolo 3) del Contratto Attuativo. La Committente potrà liberamente chiedere prestazioni nei limiti dell’importo indicato all’art. 3 del presente Contratto Attuativo, senza vincolo o impegno verso il Contraente in termini di garanzia di minimi prestazionali ovvero di raggiungimento del Massimale.

ll pagamento dei corrispettivi è effettuato con cadenza \_\_\_*\_(ad es.: trimestrale)* dalla Committente in favore del Contraente, sulla base delle fatture emesse dallo stesso conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa veriﬁca da parte della Committente delle prestazioni erogate. Il pagamento avverrà \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata delle attività svolte.

Solo a seguito di approvazione e comunicazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Committente, il Contraente potrà emettere fattura elettronica.

Ai fini del buon esito del pagamento, l’appaltatore, dopo aver ricevuto il suddetto messaggio, dovrà riportare nella fattura le seguenti informazioni:

• Codice univoco ufficio;

• Codice Identificativo Gara (CIG);

• il numero di contratto (Protocollo);

• Riferimenti all’Ordine di acquisto (O.A.) e relative linee;

• Riferimenti alla “ricezione” e relative linee;

• Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

La fattura dovrà essere intestata a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_, n. \_\_, \_\_\_\_ C.F. – P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Appaltatore indica come recapito di posta elettronica ordinaria, al fine di quanto indicato nella presente sezione del contratto, il seguente indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ogni informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest’ultimo recapito, pertanto l’appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di posta elettronica prima di richiedere informazioni alla Stazione appaltante.

Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, previa certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, così come validata dal R.U.P. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà note alla Stazione appaltante le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito entro sette giorni dalle variazioni stesse. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul c/c dedicato dell’Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

1. **ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 136 DEL 13.08.2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO.**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha provveduto a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche: i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Codice IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I soggetti delegati a operare sul conto corrente sopra indicato sono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_C.F.

Nel caso in cui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis*, della L.136/2010.

1. **PENALI**

Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore-Contraente da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., lo stesso sarà tenuto a corrispondere alla Committente le penali indicate nell’art. \_\_ dell’Accordo Quadro.O

BBL

1. **ONERI DI SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza sono pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_euro/00) ***oppure*** sono pari a 0,00 (euro zero/00), in quanto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare i motivi)*.

In tutti i casi l’Appaltatore-Contraente si impegna a provvedere all'attuazione della misura necessaria per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.GE

NERALI

1. **RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO ATTUATIVO**

I soggetti responsabili dell’esecuzione dell’Accordo Quadro sono individuati nelle persone di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per conto della Committente e di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto Attuativo sarà effettuata per iscritto e spedita in modalità telematica mediante posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

per l’Appaltatore

pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

per la Committente

pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto attuativo avverrà mediante gli indirizzi PEC/mail sopra indicati.**RE**

Sarà facoltà di ciascuna Parte modiﬁcare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.

1. **CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE ASSICURATIVE**

Si dà atto che l’Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto-ordinativo attuativo, ha già prestato cauzione definitiva per l’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata.

1. **RINVIO**

Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto attuativo, rinviano integralmente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei documenti ivi allegati e/o richiamati.GA

RANZIA DEFINITIVA

1. **FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto attuativo, sarà esclusivamente competente il Foro di \_\_\_\_\_, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

1. per l’elenco dei CCNL di riferimento e CCNL di settore vedasi: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/132iHsKPihNC-yA8AqBvU1MnP0_p0MxbU5TtM4k1ck0k/edit?usp=sharing> [↑](#footnote-ref-1)
2. Nel caso in cui nella categoria siano comprese lavorazioni autonomamente scindibili ma non scorporate in quanto non raggiungono i limiti di cui all’articolo 9, comma 9 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg indicarne la presenza e quindi anche i CCNL di riferimento e quelli di settore (comprensivi di eventuali CCPL integrativi) riferiti a tali lavorazioni. [↑](#footnote-ref-2)
3. nel caso di plurime lavorazioni non scorporabili, replicare la tabella per ciascuna lavorazione. [↑](#footnote-ref-3)
4. nel caso di lavorazioni scorporabili NON SIOS plurime, replicare la tabella per ciascuna lavorazione. [↑](#footnote-ref-4)
5. nel caso di lavorazioni scorporabili SIOS plurime, replicare la tabella per ciascuna lavorazione [↑](#footnote-ref-5)